Senato della Repubblica XV LEGISLATURA

Assemblea

RESOCONTO SOMMARIO
RESOCONTO STENOGRAFICO
ALLEGATI

ASSEMBLEA

246ª seduta pubblica (pomeridiana):
giovedì 8 novembre 2007

Presidenza del vice presidente Caprili,
indi del presidente Marini
e del vice presidente Calderoli

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO . . . . . *Pag.* V-XXVI

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-98

ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta) 99-192

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo) 193-221

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO . . . . . *Pag.* 1

SULLA DISCUSSIONE DEL DECRETO-LEGGE IN MATERIA DI SICUREZZA

PALMA *(FI)* 2
D'ONOFRIO *(UDC)* 2
STRANO *(AN)* 3
BIANCO *(Ulivo)* 3
MASTELLA, *ministro della giustizia* 4

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(1817) ***Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)*** *(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale):*

PRESIDENTE 4
DI SIENA *(SDSE)* 5
PISTORIO *(DCA-PRI-MPA)* 6, 10
BUCCICO *(AN)* 7
D'ONOFRIO *(UDC)* 8
FRUSCIO *(LNP)* 8, 39
BOCCIA Antonio *(Ulivo)* 8
PALERMO *(RC-SE)* 9
CARRARA *(FI)* . . . . . 9, 11, 15 e *passim*
ALBERTI CASELLATI *(FI)* 12
POLLEDRI *(LNP)* . . . . . 12, 21, 27 e *passim*
FRANCO Paolo *(LNP)* 13, 19, 48
FERRARA *(FI)* 13, 29, 62
BERSELLI *(AN)* 14, 17
LEGNINI *(Ulivo), relatore* . . . . . 14, 25, 27 e *passim*
GRANDI, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze* . . . . . 15, 27, 28 e *passim*
TURIGLIATTO *(Misto-SC)* 16, 79
EUFEMI *(UDC)* . . . . . 16, 17, 28 e *passim*
STIFFONI *(LNP)* . . . . . *Pag.* 17
DONATI *(IU-Verdi-Com)* 17, 65
ZANDA *(Ulivo)* 17
BATTAGLIA Giovanni *(SDSE)* 17, 18
RAME *(Misto)* 18
SCARPA BONAZZA BUORA *(FI)* 18, 29, 30
ANTONIONE (FI) 22
MONTALBANO *(Misto-CS)* 22
STORACE *(Misto-LD)* . . . . . 23, 30, 51 e *passim*
GRILLO *(FI)* 24, 31
D'ALÌ *(FI)* 30
BORNACIN *(AN)* 31, 32
SACCONI *(FI)* 33, 38, 48
ANGIUS *(Misto-CS)* . . . . . 35, 40, 41 e *passim*
THALER AUSSERHOFER *(Aut)* 37
BONADONNA *(RC-SE)* 39, 69
MATTEOLI *(AN)* 40, 70
TIBALDI *(IU-Verdi-Com)* 40
CUTRUFO *(DCA-PRI-MPA)* 40
SALVI *(SDSE)* 41, 46, 52
CASTELLI *(LNP)* . . . . . 43, 44, 49 e *passim*
AZZOLLINI *(FI)* 45
CALDEROLI *(LNP)* 45
FINOCCHIARO *(Ulivo)* 46
RUBINATO *(Aut)* 46
LOSURDO *(Misto-LD)* 50
BACCINI *(UDC)* 53
BAIO *(Ulivo)* 54
NOVI *(FI)* . . . . . 57, 59, 60 e *passim*
CICCANTI *(UDC)* 60
GHIGO *(FI)* 61
SARTOR, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze* 67, 77
BORDON *(Ulivo)* 69
MALAN *(FI)* 70
BARBIERI *(Misto-CS)* 71, 72
ASCIUTTI *(FI)* 71
STRANO *(AN)* 71
VEGAS *(FI)* 72
BONFRISCO *(FI)* 73
PELLEGATTA *(IU-Verdi-Com)* 73
MANTOVANO *(AN)* 77
SAPORITO *(AN)* 79
TECCE *(RC-SE)* 80

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democrazia Cristiana per le autonomie-Partito Repubblicano Italiano-Movimento per l'Autonomia: DCA-PRI-MPA; Forza Italia: FI; Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti Italiani: IU-Verdi-Com; Lega Nord Padania: LNP; L'Ulivo: Ulivo; Per le Autonomie: Aut; Rifondazione Comunista-Sinistra Europea: RC-SE; Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo: SDSE; Unione dei Democraticicristiani e di Centro (UDC): UDC; Misto: Misto; Misto-Costituente Socialista: Misto-CS; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Italiani nel mondo: Misto-Inm; Misto-La Destra: Misto-LD; Misto-Movimento politico dei cittadini: Misto-Mpc; Misto-Partito Democratico Meridionale (PDM): Misto-PDM; Misto-Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur; Misto-Sinistra Critica: Misto-SC.

ENRIQUES *(Ulivo)* . . . . . *Pag.* 81
VILLONE *(SDSE)* 82, 91, 96
POSSA *(FI)* 83
GALLI *(LNP)* 84
STRACQUADANIO *(DCA-PRI-MPA)* 85
PALMA *(FI)* 86
ROSSI Fernando *(Misto-Mpc)* 88
SCHIFANI *(FI)* 88
DIVINA *(LNP)* 90
PASTORE *(FI)* 93
PARAVIA *(AN)* 93
VITALI *(Ulivo)* 94

Votazioni nominali con scrutinio simultaneo .10, 12, 13 e *passim*

ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI VENERDÌ 9 NOVEMBRE 2007 98

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE N. 1817:

Emendamento 3.0.2 e seguenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 3 . . . 99

Articolo 4 ed emendamenti 102

Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 4 112

Articolo 4-*bis* 114

Articolo 4-*ter* ed emendamento 114

Articolo 5 ed emendamenti 115

Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 5 147

Articolo 6 ed emendamenti 153

Articolo 6-*bis* ed emendamento . . . . . *Pag.* 156

Articolo 7 ed emendamenti 157

Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 7 164

Articolo 7-*bis* 165

Articolo 7-*ter* ed emendamenti 167

Articolo 7-*quater* ed emendamento 176

Articolo 8 ed emendamenti 178

Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 8 180

Articolo 8-*bis*, emendamenti e ordini del giorno 186

Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 8-*bis* 192

ALLEGATO B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA . 193

CONGEDI E MISSIONI 218

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 218

INTERROGAZIONI

Annunzio 97

Interrogazioni 219

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento 218

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente CAPRILI

La seduta inizia alle ore 16,01.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,05 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Sulla discussione del decreto-legge in materia di sicurezza

PALMA *(FI)*. Chiede che vengano riservati alla 1ª Commissione tempi più ampi rispetto alle tre ore previste per la trattazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 181 in materia di sicurezza, al fine di consentire all'opposizione di partecipare in maniera seria e costruttiva alla definizione di un provvedimento così importante. L'allargamento dei tempi è inoltre necessario in quanto il decreto-legge appare superato in ragione dell'accordo che il ministro Amato ha dichiarato essere stato nel frattempo raggiunto con la sinistra radicale. *(Applausi dai Gruppi FI e UDC)*.

D'ONOFRIO *(UDC)*. Si associa alla richiesta di ampliamento dei tempi di esame del decreto-legge n. 181 anche per l'esame in sede consul-

tiva nella 2ª Commissione. È necessario che il ministro Mastella fornisca chiarimenti sulle intenzioni del Governo, in quanto non è ancora chiaro se i preannunciati disegni di legge in materia di sicurezza siano stati presentati al Parlamento, se il decreto in esame sia l'anticipazione di uno di essi e se vi sia l'intenzione di farlo decadere.

STRANO *(AN)*. Rivolge le proprie scuse alla Presidenza per aver ripetutamente chiesto la parola nella giornata di ieri senza averne diritto.

BIANCO *(Ulivo)*. La questione sollevata dal senatore Palma, che ben poteva essere affrontata in sede di Ufficio di Presidenza della Commissione, non si pone in realtà nei termini riportati in quanto non è mai stato fissato il limite di tre ore alla durata dell'esame del decreto-legge. Rassicura quindi il senatore sulla disponibilità di tempi congrui, eventualmente anche attraverso la previsione di ulteriori sedute di Commissione.

MASTELLA, *ministro della giustizia*. Accanto al decreto-legge, che il Governo non ha alcun interesse a far decadere, è stato predisposto un pacchetto di misure sulla sicurezza che è in attesa della firma del Capo dello Stato per essere presentato alle Camere. Sarà il Ministro per i rapporti con il Parlamento, d'intesa con i Presidenti di Camera e Senato, a decidere presso quale Camera presentare i provvedimenti.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1817) ***Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)*** *(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)*

PRESIDENTE. Riprende l'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione, proseguendo la discussione sull'emendamento 3.0.2.

DI SIENA *(SDSE)*. Preannuncia il voto contrario sull'emendamento 3.0.2, ritenendo che il tema della riduzione delle accise per la Basilicata, pur condivisibile e giusto dal momento che la Regione soddisfa un'ampia parte del fabbisogno energetico del Paese, debba costituire oggetto di un ripensamento organico e coerente con gli interventi già compiuti in materia. Le soluzioni previste nell'emendamento, inoltre, suscitano perplessità, soprattutto perché potrebbero finire per incentivare un'indiscriminata politica di perforazioni la quale, già oggi assai diffusa sul territorio regionale, suscita malcontento presso la popolazione locale. *(Applausi dai Gruppi SDSE e RC-SE. Congratulazioni).*

PISTORIO *(DCA-PRI-MPA)*. Preannuncia il voto favorevole del Gruppo all'emendamento 3.0.2, auspicando una profonda modifica di tutto il sistema delle accise e della loro attribuzione tra i diversi livelli di governo. Stigmatizza il comportamento del Governo il quale, dopo aver ri-

conosciuto alla Regione Sicilia con la legge finanziaria dello scorso anno una quota delle accise del prodotto petrolifero raffinato nel suo territorio quale elemento compensativo per l'incremento della quota di compartecipazione alla spesa sanitaria, ha operato perché tale disposizione venisse poi di fatto disapplicata. Chiede che la Presidenza autorizzi la riproposizione in Aula di un emendamento a sua firma dichiarato inammissibile in Commissione bilancio, il quale, in una logica pattizia e di federalismo fiscale, prevede l'intera attribuzione alla Regione Sicilia della responsabilità della spesa regionale a fronte di un riconoscimento sul gettito delle accise del prodotto petrolifero raffinato nel territorio. *(Applausi dai Gruppi FI e UDC).*

BUCCICO *(AN)*. Il voto del Gruppo di Alleanza nazionale all'emendamento 3.0.2 sarà favorevole in quanto esso rappresenta un segno di attenzione, ancorché minimo, allo sviluppo della Regione Basilicata. Le riserve petrolifere costituiscono una ricchezza per la Regione, ma è ormai da moltissimi anni che esse vengono sfruttate dalla classe dirigente locale in maniera servile e senza alcuna attenzione all'interesse generale. Conclude dichiarando l'estraneità dei partiti del centrodestra a questa logica di potere locale. *(Applausi dai Gruppi AN e FI).*

D'ONOFRIO *(UDC)*. Esprime il parere favorevole del Gruppo dell'UDC che condivide il principio generale di ordine istituzionale sotteso all'emendamento. *(Applausi dal Gruppo UDC).*

FRUSCIO *(LNP)*. Esprime il voto favorevole del Gruppo LNP all'emendamento 3.0.2 in quanto esso si fonda su un criterio di tipo federalista che auspica possa caratterizzare molte altre delle norme approvate dal Parlamento. *(Applausi dal Gruppo LNP e del senatore Eufemi).*

BOCCIA Antonio *(Ulivo)*. Rileva la contraddittorietà del comportamento dell'opposizione, la quale propone oggi delle agevolazioni che nella scorsa legislatura furono ripetutamente richieste dal centrosinistra e sempre rigettate dal Governo in carica. A nome della maggioranza si impegna a promuovere un intervento nella materia la quale, rientrando nel più complesso quadro dei rapporti tra Stato e Regioni, necessita di uno specifico ed organico provvedimento legislativo.

PALERMO *(RC-SE)*. Il trasferimento alla Basilicata di una quota delle accise su benzina, gasolio e GPL non è sufficiente a risarcire i cittadini lucani degli effetti negativi sul territorio che derivano all'attività estrattiva: sarebbe invece necessario immaginare per la Regione Basilicata un nuovo modello di sviluppo centrato in particolare sull'innovazione tecnologica legata allo sviluppo di fonti energetiche alternative. *(Applausi dal Gruppo RC-SE).*

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore CARRARA (FI), è respinto l'emendamento 3.0.2.

PISTORIO *(DCA-PRI-MPA)*. L'emendamento 3.0.3 attiva un meccanismo di fiscalità di vantaggio per il Mezzogiorno, traducendo in proposta concreta una misura di cui si è a lungo discusso e su cui si registrano autorevoli prese di posizione favorevoli. È infatti diffusa la convinzione che ai fini dello sviluppo del Mezzogiorno siano preferibili interventi in materia di fiscalità differenziata piuttosto che le misure di incentivazione disposte dal Governo.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore CARRARA (FI), è respinto l'emendamento 3.0.3.

ALBERTI CASELLATI *(FI)*. Invita a votare a favore dell'emendamento 3.0.4 che propone la riscossione diretta da parte delle Regioni dei proventi derivanti dal controllo fiscale in materia IRAP. Si tratta di un intervento che dà concreta attuazione al principio costituzionalmente garantito del federalismo fiscale e offre tra l'altro la possibilità di combattere a livello regionale l'evasione fiscale. *(Applausi dal Gruppo FI)*.

POLLEDRI *(LNP)*. Sottoscrive l'emendamento che dà alle Regioni la possibilità di avere esattori propri, un controllo diretto sul territorio e un rapporto più civile con il contribuente, passo necessario in direzione del federalismo fiscale. *(Applausi della senatrice Alberti Casellati)*.

FRANCO Paolo *(LNP)*. Sottoscrive l'emendamento unitamente al senatore Stefani.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore CARRARA (FI), è respinto l'emendamento 3.0.4.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 4 e degli emendamenti ad esso riferiti ricordando che l'emendamento 4.0.90 è stato ritirato.

FERRARA *(FI)*. Chiede l'accantonamento dell'emendamento 4.21.

BERSELLI *(AN)*. L'emendamento 4.0.9 (testo 2), sottoscritto unitamente al senatore Zavoli ed altri senatori della maggioranza, propone l'abolizione del pagamento del canone RAI a favore di persone con età pari o superiore a 75 anni e un reddito familiare non superiore a 516 euro. Auspica che la misura sia approvata all'unanimità.

LEGNINI, *relatore*. È favorevole all'accantonamento dell'emendamento 4.21. Esprime parere favorevole sull'emendamento 4.0.9 (testo 2) e contrario sull'emendamento 4.22.

GRANDI, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Esprime parere conforme a quello del relatore sottolineando che sull'emendamento 4.21 non è possibile anticipare impegni, non essendo stato ancora valutato dal punto di vista della quantificazione. Quanto all'emendamento 4.0.9 (testo 2) stante la difficoltà di quantificare la platea dei beneficiari, si valuterà successivamente la congruità dello stanziamento previsto.

PRESIDENTE. L'emendamento 4.21 sarà pertanto esaminato successivamente come articolo aggiuntivo.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore CARRARA (FI), è respinto l'emendamento 4.22.

TURIGLIATTO *(Misto-SC)*. Dichiara il voto a favore dell'articolo 4 condividendo le agevolazioni rivolte alle imprese di piccole dimensioni, ma sottolineando come ancora una volta si privilegi il mondo imprenditoriale a discapito dei lavoratori, rispetto ai quali il Governo ha assunto soltanto generici impegni in alcuni ordini del giorno.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore CARRARA (FI), è approvato l'articolo 4.

EUFEMI *(UDC)*. Sarebbe preferibile votare l'emendamento 4.0.9 (testo 2) per parti separate.

STIFFONI *(LNP)*. Il Gruppo della Lega sottoscrive l'emendamento.

DONATI *(IU-Verdi-Com)*. Sottoscrive l'emendamento unitamente ai senatori De Petris e Silvestri.

BERSELLI *(AN)*. L'emendamento 4.0.9 (testo 2) andrebbe votato nella sua unitarietà, anche in considerazione dei cambiamenti intervenuti nel testo riformulato.

BATTAGLIA Giovanni *(SDSE)*. Dichiara il voto favorevole del Gruppo all'emendamento, auspicando che possa estendersi la platea degli anziani da esonerare dal pagamento del canone RAI. *(Applausi dal Gruppo SDSE e del senatore Angius)*.

RAME *(Misto)*. Sottoscrive l'emendamento.

PRESIDENTE. Il senatore Eufemi non insiste nella richiesta di votazione per parti separate.

Il Senato approva l'emendamento 4.0.9 (testo 2) e l'articolo 4-bis. Essendo stato ritirato l'emendamento 4-ter.800, il Senato approva inoltre l'articolo 4-ter.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 5 e degli emendamenti ad esso riferiti, avvertendo che gli emendamenti 5.900, 5.807, 5.5, 5.25, 5.47, 5.803, 5.806, 5.65, 5.75, 5.77, 5.83, 5.85, 5.820, 5.115, 5.0.3 e 5.0.4 sono stati ritirati.

SCARPA BONAZZA BUORA *(FI)*. L'emendamento 5.130 è volto ad evitare che vadano perduti i 12 milioni di euro stanziati per estendere alla pesca il regime agevolato dell'IVA in agricoltura. Poiché la Commissione europea non ha ancora autorizzato l'Italia a beneficiare del regime speciale IVA in agricoltura, infatti, queste risorse rischiano la perenzione: si propone di elevare all'80 per cento gli sgravi fiscali e contributivi a favore della pesca costiera e lagunare. Essendo stati sollevati problemi di copertura – che però sembrano ingiustificati – chiede l'accantonamento dell'emendamento. *(Applausi dai Gruppi FI, AN e LNP)*.

FRANCO Paolo *(LNP)*. L'emendamento 5.76 propone che le rivalutazioni degli studi di settore siano applicabili a partire dall'esercizio successivo rispetto a quello in cui si è proceduto alla loro rivalutazione. Si evita in tal modo la retroattività delle misure fiscali, nel rispetto dello statuto del contribuente, e si dà certezza al contribuente. L'emendamento 5.91 estende l'attribuzione della zona franca ai Comuni confinanti con Paesi esteri o con le Province o Regioni autonome. Si prospetta in tal modo una soluzione vantaggiosa per i cittadini dei Comuni che sempre più spesso chiedono attraverso *referendum* di aderire a Regioni confinanti in cui vige un regime fiscale più vantaggioso. *(Applausi dal Gruppo LNP)*.

POLLEDRI *(LNP)*. L'emendamento 5.106 propone l'abolizione della possibilità di installare apparecchi da gioco nelle sale Bingo. Si è tenuto conto al riguardo della pesante incidenza del gioco sui redditi delle classi più deboli e delle risultanze di numerose indagini giudiziarie e anche dell'Antimafia che hanno segnalato il rischio di attività di riciclaggio attraverso questi apparecchi.

ANTONIONE *(FI)*. Chiede di accantonare, per effettuare un opportuno approfondimento tecnico, l'emendamento 5.31, la cui approvazione consentirebbe ad alcune zone di confine del Friuli Venezia Giulia di godere di condizioni tali da competere con quelle slovene.

MONTALBANO *(Misto-CS)*. Data la complessità dell'argomento è necessario compiere sugli studi di settore una riflessione approfondita, che sia coerente con la mozione approvata in proposito dal Senato e che ne faccia uno strumento di orientamento nell'accertamento del reddito e non un mezzo di coercizione. Comprendendo comunque le difficoltà del Governo, annuncia la riformulazione in un testo 4 dell'emendamento 5.79, di cui dà lettura, e ritira gli altri quattro emendamenti presentati sulla medesima materia. Quanto all'emendamento 5.31, si dichiara favorevole al-

l'accantonamento proposto dal senatore Antonione riservandosi di valutarlo base dell'esito degli approfondimenti tecnici richiesti.

STORACE *(Misto-LD)*. L'emendamento 5.48 propone di dilazionare di 6 mesi l'effettiva introduzione della fatturazione elettronica, per consentire un giusto periodo di adeguamento al nuovo sistema ed evitare possibili problemi. Segnala anche un mero problema di coordinamento formale tra il comma 42 e il comma 45 dell'articolo 5 del disegno di legge. *(v. Resoconto stenografico)*.

GRILLO *(FI)*. Gli emendamenti 5.62 e 5.63 apportano delle migliorie alla norma, comunque molto positiva, che destina l'eventuale extragettito derivante dalle imposte e dalle accise relative alle operazioni nei porti e negli interporti al finanziamento di interventi infrastrutturali a favore dei porti stessi, secondo un principio che può essere definito di «federalismo portuale». L'emendamento 5.62, in particolare, onde evitare la possibile dispersione di tali risorse in interventi poco significativi, le finalizza alla realizzazione di Corridoi plurimodali europei.

PRESIDENTE. La Commissione bilancio ha dato parere non ostativo sull'emendamento 5.79 (testo 4).

LEGNINI, *relatore*. È favorevole all'accantonamento degli emendamenti 5.130 e 5.31, anche se evidenzia in entrambi i casi la necessità di trovare più idonea copertura. Concordando con i rilievi evidenziati dal senatore Storace, esprime parere favorevole sull'emendamento 5.48, purché il termine di dilazione dell'entrata in funzione del sistema di fatturazione elettronica sia diminuito da sei mesi a tre. Esprime parere favorevole sull'emendamento 5.79 (testo 4) e sull'identico emendamento 5.84 (testo 2), che esplicitano e rafforzano un' evoluzione virtuosa della normativa degli studi di settore: le proposte emendative dell'opposizione, invece, tendono alla destrutturazione dell'istituto, che non può essere accettata. Invita al ritiro dell'emendamento 5.800 ed esprime parere contrario su tutti gli altri, rilevando in particolare l'inopportunità dell'emendamento 5.805, che cancella il Fondo per le vittime dell'amianto.

GRANDI, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Esprime parere conforme a quello del relatore e rileva, in riferimento agli emendamenti da accantonare, che si dovrà valutare con attenzione l'ammissibilità e la congruità della copertura dell'emendamento 5.130, mentre per il 5.31 c'è un problema di legittimità alla luce della normativa comunitaria.

PRESIDENTE. Dispone l'accantonamento degli emendamenti 5.130 (che è stato sottoscritto dai senatori Barba e Zanettin) e 5.31.

EUFEMI *(UDC)*. Chiede di votare attraverso il procedimento nominale elettronico l'emendamento 5.801, che prevede un necessario adeguamento dell'assegno di assistenza agli invalidi civili.

Con votazione nominale elettronica, il Senato respinge l'emendamento 5.801.

SCARPA BONAZZA BUORA *(FI)*. Fa notare al rappresentante del Governo che la copertura dell'emendamento 5.130, che è stato accantonato, non comporta alcun aggravio per le casse dello Stato.

D'ALÌ *(FI)*. Sottoscrive l'emendamento 5.130.

EUFEMI *(UDC)*. Non accoglie l'invito al ritiro ed insiste per la votazione dell'emendamento 5.800.

Il Senato respinge l'emendamento 5.800.

STORACE *(Misto-LD)*. Accetta la riformulazione dell'emendamento 5.48 proposta dal relatore.

Il Senato approva l'emendamento 5.48 (testo 2) e respinge gli emendamenti 5.53, 5.55, 5.804 e 5.805.

GRILLO *(FI)*. Richiama nuovamente l'attenzione sull'emendamento 5.62 per le ragioni esposte in sede di illustrazione, sottolineando in particolare la strategicità dei Corridoi plurimodali europei, alla cui realizzazione verrebbero finalizzate le risorse in oggetto. *(Applausi dal Gruppo FI)*.

Presidenza del presidente MARINI

Con distinte votazioni nominali elettroniche, le prime due chieste dal senatore BORNACIN (AN) e la terza dal senatore CARRARA (FI), il Senato respinge gli emendamenti 5.62, 5.63 e 5.64.

SACCONI *(FI)*. La materia degli studi di settore, affrontata dall'emendamento 5.69 e dai successivi, riveste particolare delicatezza. A seguito dell'introduzione dei cosiddetti indicatori di normalità, che avevano effetto retroattivo e comportavano l'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, il Senato ha approvato una mozione presentata dalla stessa maggioranza, la quale chiedeva che gli studi di settore fossero considerati uno strumento di ausilio e di supporto per le attività di controllo della regolarità delle dichiarazioni e non un modo per reintrodurre surret-

tiziamente la cosiddetta *minum tax.* L'emendamento 5.79 (testo 4), su cui il relatore ha dato parere favorevole, è un mero palliativo che elimina l'inversione dell'onere della prova solo per una fase limitata e transitoria, senza dare quelle risposte strutturali che, ad esempio, vengono fornite dall'emendamento 5.82 (testo 2), il quale proprio per tale ragione non dovrebbe considerarsi precluso in caso di approvazione del 5.79 (testo 4).

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore CARRARA (FI), il Senato respinge la prima parte dell'emendamento 5.69, con conseguente preclusione della seconda parte e degli emendamenti 5.74 e 5.76.

ANGIUS *(Misto-CS).* L'emendamento 5.79 (testo 4) mira a rendere più trasparente il rapporto tra lavoratori autonomi e amministrazione finanziaria. Le politiche fiscali esigono, infatti, regole certe e stabili e il Governo avrebbe dovuto avere un atteggiamento più incisivo, in coerenza con quanto ha dichiarato sull'adozione di criteri non punitivi o coercitivi nei confronti dei contribuenti. L'emendamento, in ogni caso, non è di poco conto perché stabilisce il principio essenziale secondo cui l'onere della prova ricade sull'amministrazione finanziaria, mentre la proposta del senatore Sacconi pretendeva un po' contraddittoriamente di definire una questione che si chiede di demandare alla concertazione con le categorie interessate. *(Applausi dal Gruppo Misto-CS e del senatore Giovanni Battaglia).*

THALER AUSSERHOFER *(Aut).* L'emendamento 5.79 (testo 4) del senatore Angius rappresenta un passo avanti, ma il Governo e l'Assemblea del Senato in precedenti occasioni hanno assunto impegni più rilevanti in ordine alla natura ausiliaria degli studi di settore, che non possono introdurre una sorta di *minimum tax*, ed in ordine agli indicatori di normalità, che debbono essere considerati una presunzione semplice e non possono dare luogo ad accertamenti automatici ed all'inversione dell'onere della prova. Chiede comunque di aggiungere la sua firma e quella della senatrice Rubinato all'emendamento.

SACCONI *(FI).* Nel dichiarare voto favorevole all'emendamento, che chiede di sottoscrivere assieme ai firmatari dell'emendamento 5.69, propone al senatore Angius di sostituire le parole «elementi di prova» con «prove». Ribadisce i limiti dell'emendamento, che chiarisce la conseguenza della presunzione semplice soltanto per gli indicatori di normalità, ma non prevede il superamento dell'inversione dell'onere della prova per gli scostamenti dagli studi di settore. *(Applausi dal Gruppo FI).*

BONADONNA *(RC-SE).* Chiede di aggiungere la firma all'emendamento 5.79 (testo 4) e sottolinea il carattere necessariamente transitorio dell'intervento. Per la definizione della materia, infatti, si deve attendere

l'esito del confronto con le organizzazioni rappresentative dei lavoratori autonomi.

FRUSCIO *(LNP)*. Dichiara il voto il favorevole della Lega Nord all'emendamento sostanzialmente identico 5.84 (testo 2). Non condivide l'opinione secondo cui si tratta di una norma transitoria: l'emendamento è coerente con la dottrina e la prassi del contenzioso tributario, secondo cui l'onere della prova è a carico dell'accertatore. *(Applausi dal Gruppo LNP e del senatore Scotti)*.

ANGIUS *(Misto-CS)*. Accoglie la proposta di modifica del senatore Sacconi e concorda con la senatrice Thaler Ausserhofer e con il senatore Fruscio.

MATTEOLI *(AN)*. Dichiara il voto favorevole di Alleanza Nazionale.

TIBALDI *(IU-Verdi-Com)*. Dichiara il voto favorevole del Gruppo e chiede di aggiungere la sua firma e quella del senatore Bulgarelli all'emendamento 5.79 (testo 4).

CUTRUFO *(DCA-PRI-MPA)*. Dichiara voto favorevole agli emendamenti identici.

LEGNINI, *relatore*. E' contrario alla proposta di modifica suggerita dal senatore Sacconi, perché la norma si riferisce alla fase dell'accertamento in cui è corretto parlare di elementi di prova anziché di prove.

GRANDI, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. È d'accordo con il relatore: il contenzioso si basa su elementi di prova e la modifica proposta pone problemi rilevanti di gettito.

ANGIUS *(Misto-CS)*. Conferma l'accoglimento della modifica proposta dal senatore Sacconi.

SALVI *(SDSE)*. Sollecita un'espressione del parere più articolata. *(Commenti e proteste dai banchi dell'opposizione)*.

LEGNINI, *relatore*. Nella fase di accertamento tributario, l'ufficio acquisisce elementi di prova: è nella fase del contenzioso che si acquisisce la prova definitiva. La modifica proposta non è irrilevante e richiede una valutazione attenta; propone quindi di accantonare l'emendamento non volendo essere costretto, nell'incertezza sugli effetti della modifica, ad esprimere un parere contrario. *(Applausi dai Gruppi Ulivo e RC-SE)*.

GRANDI, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. La modifica proposta, necessitando di copertura, richiede la relazione tecnica e la bollinatura della Ragioneria dello Stato. Invita perciò il senatore An-

gius a mantenere la formulazione originaria. *(Applausi del senatore Tecce)*.

ANGIUS *(Misto-CS)*. La contrarietà alla modifica è stata argomentata diversamente: il relatore ha fatto riferimento a motivi di carattere giuridico, il rappresentante del Governo a problemi di copertura. Conviene sulla proposta di accantonamento.

CASTELLI *(LNP)*. Non si comprende la necessità di accantonare l'emendamento 5.79 (testo 4) che reca una regolare copertura finanziaria. Peraltro, l'emendamento pressoché identico 5.84 (testo 2), che non reca alcuna copertura, ha superato il vaglio di ammissibilità della Presidenza. *(Applausi dei senatori Amato e Eufemi)*.

PRESIDENTE. Si potrebbero accantonare entrambi gli emendamenti, che sono identici.

AZZOLLINI *(FI)*. La modifica proposta dal senatore Sacconi è accolta anche nell'emendamento 5.82.

CALDEROLI *(LNP)*. Il senatore Polledri, primo firmatario dell'emendamento 5.84 (testo 2), non ha accolto la modifica suggerita dal senatore Sacconi: il testo perciò resta nella sua formulazione originaria che ha ricevuto il parere favorevole del relatore e del Governo. Vista la contrarietà del presentatore all'accantonamento, quanto meno si deve dare modo all'Assemblea di pronunciarsi sulla proposta.

PRESIDENTE. Ribadisce che esistono fondati motivi per disporre l'accantonamento degli emendamenti.

CASTELLI *(LNP)*. Contesta la decisione di accantonare un emendamento contro la volontà del suo presentatore e chiede che vi sia un pronunciamento dell'Assemblea.

FINOCCHIARO *(Ulivo)*. Condivide la proposta di accantonamento, in quanto la sostituzione delle parole «elementi di prova» con la parola «prova» non renderebbe la disposizione più garantista per il contribuente perché gli elementi dedotti dall'Agenzia delle entrate sulla base degli indicatori di normalità diventano prova nel contraddittorio.

RUBINATO *(Aut)*. Esprime condivisione per la proposta di accantonamento dal momento che l'accertamento da parte dell'Agenzia delle entrate non è una fase giudiziale e quindi il termine «prova», avente al contrario una valenza giudiziaria, è improprio.

SALVI *(SDSE)*. Preannuncia il voto favorevole del Gruppo all'emendamento 5.84 (testo 2), sul cui accantonamento esprime dissenso ritenendo

comunque che la decisione spetti all'Aula. *(Applausi dal Gruppo LNP e del senatore Eufemi).*

ANGIUS *(Misto-CS).* Conviene sulla proposta di accantonamento, ma, in caso di voto, dichiara di mantenere l'emendamento nel testo originario. *(Applausi dai Gruppi Ulivo e IU-Verdi-Com).*

PRESIDENTE. I due emendamenti, entrambi contenenti l'espressione «elementi di prova», sono identici e ne dispone pertanto la votazione congiunta.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore Paolo FRANCO (LNP), il Senato approva l'emendamento 5.79 (testo 4), identico all'emendamento 5.84 (testo 2), con conseguente preclusione dell'emendamento 5.82 (testo 3).

CASTELLI *(LNP).* Rileva che con il voto testé espresso dall'Aula il Governo è stato battuto quasi all'unanimità. *(Applausi dai Gruppi LNP e FI).*

Con distinte votazioni elettroniche senza registrazione dei nomi, il Senato respinge gli emendamenti 5.90 e 5.91.

LOSURDO *(Misto-LD).* Invita i colleghi a votare a favore dell'emendamento 5.95, volto ad estendere il regime di agevolazione IRAP non a tutti coloro che operano nel settore forestale, ma alle sole cooperative, imprese collettive con finalità mutualistiche.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore LOSURDO (Misto-LD), il Senato respinge l'emendamento 5.95.

CASTELLI *(LNP).* L'emendamento 5.100 è da sostenere in quanto volto ad abrogare la norma che stabilisce che una quota dei proventi derivanti dalla lotta all'evasione fiscale sia distribuita tra il personale del Ministero dell'economia e delle finanze. L'applicazione di detta disposizione, oltre ad ingenerare un conflitto di interessi in capo al personale del Ministero, ha consentito negli anni passati l'elargizione, specie ai funzionari apicali, di gratifiche troppo alte ed ingiustificate. *(Applausi dai Gruppi LNP e AN).*

STORACE *(Misto-LD).* Si dichiara favorevole all'emendamento 5.100, in quanto volto a sanare una situazione di privilegio e di immoralità, che forti critiche ha ricevuto nella precedente legislatura da parte dell'attuale maggioranza. *(Applausi dal Gruppo Misto-LD).*

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore STORACE (Misto-LD), il Senato respinge l'emendamento 5.100.

CASTELLI *(LNP)*. Preannuncia il voto favorevole all'emendamento 5.101 e stigmatizza il comportamento delle componenti di sinistra della maggioranza che hanno votato contro l'emendamento 5.100, così consentendo il perpetuarsi di una situazione di ingiustificato privilegio. *(Commenti del senatore Salvi)*.

BACCINI *(UDC)*. Esprime condivisione sull'emendamento 5.101 il quale, senza comportare oneri aggiuntivi, viene incontro ai disagi della popolazione che vive in zone adiacenti ad aeroporti, garantendo al contempo migliori infrastrutture per il Paese.

Con distinte votazioni elettroniche senza registrazione dei nomi, il Senato respinge gli emendamenti 5.101 e 5.103.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

BAIO *(Ulivo)*. Esprime il voto contrario sull'emendamento 5.106, dal momento che la manovra finanziaria non è lo strumento appropriato per intervenire in materia di gioco d'azzardo. Si dichiara tuttavia contraria all'estensione delle sale da gioco sul territorio nazionale e alla diffusione delle *slot machine* nelle sale di Bingo, invitando il Governo a trovare fonti di entrata diverse per le casse dello Stato.

GRANDI, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Concorda nel ritenere la manovra finanziaria uno strumento non idoneo ad affrontare la problematica ed invita pertanto il presentatore a ritirare l'emendamento e a trasformarlo in un ordine del giorno, assicurando sull'impegno del Governo nel dare seguito all'atto di indirizzo, come del resto si è verificato a proposito dell'ordine del giorno sulla stessa materia presentato dal senatore Polledri in occasione della discussione del decreto Bersani-Visco.

POLLEDRI *(LNP)*. Il problema del gioco d'azzardo è assai rilevante, anche in ragione delle infiltrazioni mafiose e della commistione sempre più frequente tra i gestori e i concessionari delle reti e delle *NewSlot*. È necessario intervenire sulla materia con celerità e per tale ragione non accoglie l'invito del Sottosegretario, posto peraltro che numerosi ordini del giorno sono già stati approvati in materia. *(Applausi dai Gruppi LNP, FI e Misto-LD)*.

STORACE *(Misto-LD)*. Le dichiarazioni del Governo e della maggioranza, secondo cui la legge finanziaria non sarebbe lo strumento idoneo per affrontare diverse questioni, offre lo spunto per ragionare sull'articolo

5, comma 74, del provvedimento in esame che, modificando una fonte non avente forza di legge, secondo il Servizio studi del Senato, conterrebbe una disposizione non conforme alle caratteristiche della legge finanziaria, come definite in una circolare del Presidente del Senato. Chiede quindi alla Presidenza per quale ragione tale comma è stato dichiarato ammissibile.

PRESIDENTE. Il comma 74 è ammissibile ai sensi del Regolamento del Senato, che è fonte prevalente rispetto alle circolari presidenziali. Invita tutti i Gruppi ad organizzare gli interventi in modo da garantire una maggiore celerità dei lavori, in ragione dell'elevato numero di emendamenti da votare.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore POLLEDRI (LNP), il Senato respinge l'emendamento 5.106. Vengono altresì respinti gli emendamenti 5.114 e 5.119.

NOVI *(FI)*. Protesta per la velocità con cui sono stati posti in votazione gli emendamenti, tale da impedirgli di preannunciare il proprio voto sull'emendamento 5.119, che, in difesa delle classi meno abbienti, aveva per oggetto il drammatico problema delle espropriazioni delle abitazioni per crediti inferiori ai 10.000 euro. *(Applausi dai Gruppi FI e AN)*.

Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore NOVI (FI), il Senato respinge gli emendamenti 5.0.6 e 5.0.7.

CICCANTI *(UDC)*. Chiede che la speditezza dei lavori non sia a discapito della chiarezza. *(Applausi dai Gruppi UDC e FI)*.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore NOVI (FI), è respinto l'emendamento 5.0.17.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 6 e dei relativi emendamenti, ricordando che sono stati ritirati gli emendamenti 6.4, 6.5, 6.11 e 6.15.

GHIGO *(FI)*. Secondo gli impegni assunti dal Governo in sede di discussione del recente decreto-legge n. 159 recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, l'emendamento 6.6 propone di destinare ulteriori risorse alla realizzazione delle metropolitane di Torino e Palermo.

STORACE *(Misto-LD)*. Ritira l'emendamento 6.13 e illustra l'emendamento 6.10, che propone di sopprimere la norma volta all'acquisto di elicotteri per garantire un servizio di collegamento con le isole minori in quanto è finanziata con risorse destinate nella scorsa finanziaria al trasporto pubblico locale.

LEGNINI, *relatore*. Esprime parere contrario sugli emendamenti 6.6 e 6.10.

GRANDI, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. L'emendamento 6.6 è stato sottoscritto dal senatore Antonio Battaglia.

NOVI *(FI)*. Sottoscrive gli emendamenti e ne chiede la votazione con il sistema elettronico.

FERRARA *(FI)*. Nel corso della discussione del decreto-legge n. 159, allorché furono destinati ingenti provvidenze in particolare alla realizzazione della nuova metropolitana di Roma, il Governo assunse l'impegno a destinare risorse anche alla realizzazione delle metropolitane di altre città, tra cui in particolare Torino e Palermo. Invita pertanto a votare a favore dell'emendamento 6.6 che intende rendere effettivo quell'impegno.

Con votazione nominale elettronica, è respinto l'emendamento 6.6.

STORACE *(Misto-LD)*. Dichiara il voto a favore dell'emendamento 6.10 che – ribadisce – propone di sopprimere la norma volta all'acquisto di elicotteri mediante risorse destinate al trasporto pubblico.

Con votazione elettronica senza registrazione dei nomi, il Senato respinge l'emendamento 6.10.

DONATI *(IU-Verdi-Com)*. Dichiara il voto favorevole del Gruppo all'articolo 6 che destina risorse consistenti al miglioramento del trasporto pubblico locale e dispone una misura fortemente innovativa, quale la defiscalizzazione dell'abbonamento ai mezzi di trasporto. Poiché però tali risorse sono riferite soltanto al 2008, auspica un successivo intervento di carattere strutturale da parte Governo, secondo gli impegni assunti in Commissione bilancio. *(Applausi dai Gruppi IU-Verdi-Com, Ulivo e RC-SE).*

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore CARRARA (FI), è approvato l'articolo 6. Essendo stato ritirato l'emendamento 6-bis.800, con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore NOVI (FI), il Senato approva l'articolo 6-bis.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 7 e dei relativi emendamenti. La Commissione bilancio ha espresso parere non ostativo sull'emendamento 7.5 (testo 2).

LEGNINI, *relatore*. Esprime parere favorevole all'emendamento 7.5 (testo 2) e contrario sui restanti emendamenti.

SARTOR, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Esprime parere conforme a quello del relatore.

STORACE *(Misto-LD)*. Ritira l'emendamento 7.3.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore NOVI (FI), è respinto l'emendamento 7.2.

EUFEMI *(UDC)*. Pur condividendo l'obiettivo dell'emendamento 7.5 (testo 2), rileva numerose contraddizioni nel testo e ritiene che l'intervento dovrebbe essere a favore di tutta la filiera, non solo delle imprese di produzione e di distribuzione cinematografica. *(Applausi dai Gruppi UDC e FI)*.

BORDON *(Ulivo)*. L'emendamento propone un intervento fortemente innovativo nell'articolo dedicato alle incentivazioni per il cinema, proponendo la detassazione degli utili reinvestiti nell'impresa per scopi di carattere culturale. Si tratta di una misura di grande valenza a favore del cinema italiano in quanto estende la platea di soggetti che possono investire nella produzione culturale italiana, con ricadute positive sull'intera filiera. *(Applausi del senatore Manzione)*.

BONADONNA *(RC-SE)*. Sottoscrive l'emendamento, che rappresenta un supporto reale alla produzione cinematografica italiana e alla sua distribuzione, superando gli ostacoli posti dal prevalere di logiche puramente commerciali. Rileva come sarebbe illogico e preoccupante introdurre discriminazioni sulla qualità culturale delle produzioni cinematografiche, come richiesto dal senatore Eufemi. *(Applausi dal Gruppo RC-SE)*.

MALAN *(FI)*. Dichiara il voto contrario di Forza Italia all'emendamento che introduce una discriminazione tra le imprese a favore di quelle cinematografiche, le quali godrebbero di esenzioni negate ad altre aziende, che pure svolgono attività spesso più utili ai cittadini. Si tratta di una misura assistenziale per favorire settori culturali sui quali la sinistra esercita la sua egemonia. *(Applausi dai Gruppi FI, AN e UDC. Congratulazioni)*.

MATTEOLI *(AN)*. Dichiara il voto favorevole del Gruppo all'emendamento.

BARBIERI *(Misto-CS)*. A titolo personale dichiara il voto contrario all'emendamento sottolineando le politiche di sostegno al cinema italiano dovrebbero essere congiuntamente affrontate nel disegno di legge in materia attualmente in discussione presso la competente Commissione del Senato. *(Applausi dai Gruppi FI e UDC)*.

ASCIUTTI *(FI)*. Dichiara il voto favorevole all'emendamento che sostiene un settore in difficoltà e valorizza le produzioni italiane.

STRANO *(AN)*. Sottoscrive l'emendamento.

STORACE *(Misto-LD)*. Dichiara il voto favorevole della sua parte politica all'emendamento tendente a incrementare la produzione cinematografica italiana.

VEGAS *(FI)*. Pur rilevando alcune criticità, voterà a favore dell'emendamento.

BARBIERI *(Misto-CS)*. Stigmatizza il fatto che vengono erogate considerevoli risorse per un intervento di carattere assistenziale mentre nella seduta antimeridiana è stato chiesto il ritiro di un emendamento, dieci volte meno costoso, tendente a garantire una strumentazione seria per le imprese che innovano, esportano e si quotano sul mercato dei capitali. *(Applausi dai Gruppi FI, UDC e LNP)*.

BONFRISCO *(FI)*. Sarebbe preferibile accantonare l'emendamento per migliorarne il contenuto dal punto di vista tecnico.

PELLEGATTA *(IU-Verdi-Com)*. Dichiara il voto favorevole del Gruppo all'emendamento che sostiene la cinematografia italiana, sottolineando nel contempo la necessità di una legge di regolamentazione del settore.

LEGNINI, *relatore*. Ritiene corretta la formulazione dell'emendamento che estende i benefici previsti nell'articolo per le imprese non del settore che investono nella produzione cinematografica anche alle aziende di produzione e distribuzione cinematografica, attraverso la detassazione degli utili.

CASTELLI *(LNP)*. La Lega voterà contro ritenendo ingiustificato un ulteriore esborso a favore del cinema di risorse che dovrebbero essere destinate a finalità più utili ed a spese più necessarie. *(Applausi dal Gruppo LNP)*.

Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore CARRARA (FI), sono approvati l'emendamento 7.5 (testo 2) e l'articolo 7, nel testo emendato, e viene respinto l'emendamento 7.0.10.

Il Senato approva l'articolo 7-bis.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 7-*ter* e degli emendamenti ad esso riferiti, ricordando che sono stati ritirati gli emendamenti 7-*ter*.800, 7-*ter*.801, 7-*ter*.803, 7-*ter*.804, 7-*ter*.805, 7-*ter*.806, 7-*ter*.808, 7-*ter*.809, 7-*ter*.810, 7-*ter*.811, 7-*ter*.812, 7-*ter*.813 e 7-*ter*.814. La Commissione bilancio ha espresso parere non ostativo sull'emendamento 7-*ter*.802 (testo 3).

EUFEMI *(UDC)*. Gli emendamenti mantenuti propongono la soppressione di alcune delle disposizioni dell'articolo relative in particolare all'eccessivo numero di assunzioni che si intendono operare.

LEGNINI, *relatore*. Esprime parere favorevole sull'emendamento 7-*ter*.802 (testo 3) e chiede l'approvazione dell'emendamento 7-*ter*.900. Esprime parere contrario su tutti gli altri emendamenti.

SARTOR, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il parere è conforme a quello del relatore.

Il Senato respinge gli emendamenti 7-ter.801 (testo 2) e 7-ter.807 e approva gli emendamenti 7-ter.802 (testo 3) e 7-ter.900. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore MANTOVANO (AN), il Senato respinge l'emendamento 7-ter.700. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore CARRARA (FI), il Senato approva l'articolo 7-ter, nel testo emendato.

Essendo stato ritirato l'emendamento 7-quater.800, il Senato approva l'articolo 7-quater.

PRESIDENTE. Passa all'articolo 8 e ai relativi emendamenti. Ricorda che sono stati ritirati gli emendamenti 8.3, 8.0.25, 8.0.12, 8.0.20, 8.0.15, 8.0.22 e 8.0.24.

SAPORITO *(AN)*. Ritira anche gli emendamenti 8.4 e 8.5.

TURIGLIATTO *(Misto-SC)*. L'emendamento 8.0.1 risponde alle attese dei cittadini, provvedendo alla riduzione dei costi della politica. In particolare esso riduce della metà l'indennità e i rimborsi per le spese di soggiorno a Roma dei membri del Parlamento, dispone l'obbligo di assunzione con contratto a tempo determinato dei loro collaboratori, che verrebbero retribuiti direttamente dall'amministrazione della Camera di appartenenza e prevede una nuova disciplina previdenziale con l'esclusione del diritto ad un vitalizio particolare.

LEGNINI *(Ulivo)*. Invita al ritiro dell'emendamento 8.0.1 ed esprime parere negativo su tutti gli altri.

TECCE *(RC-SE)*. Invita il senatore Turigliatto a ritirare l'emendamento e a considerare che, grazie all'iniziativa compatta dei senatori del centrosinistra, il disegno di legge in esame prevede, oltre al congelamento dell'adeguamento retributivo dell'indennità dei membri del Parlamento, importanti tagli ai cosiddetti costi della politica, che non sono rappresentati soltanto dalle retribuzioni dei parlamentari, ma anche da una serie di oneri impropri che costituiscono una voce di costo molto elevata per l'erario.

ENRIQUES *(Ulivo)*. Il tema del taglio dei cosiddetti costi della politica ha impegnato l'attività di analisi e di proposta del Parlamento ben prima che il problema venisse sollevato dall'opinione pubblica. Data l'innegabile incidenza del debito pubblico italiano sull'economia del Paese è bene che la classe politica, prima responsabile della situazione dei conti pubblici, contribuisca all'azione di risanamento. L'articolo 8 contiene dunque misure di estrema serietà, non demagogiche, che impegnano direttamente la classe politica nel risanamento della spesa pubblica. *(Applausi dal Gruppo Ulivo)*.

Presidenza del vice presidente CAPRILI

VILLONE *(SDSE)*. L'approvazione dell'articolo 8, a cui anch'egli contribuirà con il suo voto favorevole, dimostrerebbe come il legislatore possa incidere nell'ambito di autonomia propria di ciascuna Camera, ponendo dei limiti all'indennità di ciascun parlamentare. È bene chiarire che tale principio vale anche nei confronti degli altri organi costituzionali o a rilevanza costituzionale, alle cui spese il legislatore può legittimamente imporre un tetto, come era stato proposto da un emendamento al disegno di legge finanziaria, che è stato ritirato in seguito alla disponibilità degli organi costituzionali di provvedere autonomamente al rispetto di tali limiti. *(Applausi dai Gruppi SDSE e RC-SE)*.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

STORACE *(Misto-LD)*. Voterà a favore dell'articolo 8 che, congelando per un quinquennio gli adeguamenti automatici delle indennità dei parlamentari, si pone in linea con l'ultima legge finanziaria del Governo di centrodestra, che tagliò del 10 per cento tali indennità.

POSSA *(FI)*. Al fine di far rientrare i senatori, all'esterno dell'Aula è stato annunciato lo svolgimento di una verifica del numero legale: artifizi di questo genere non dovrebbero essere utilizzati. *(Applausi dal Gruppo FI)*.

PRESIDENTE. È probabile si sia trattato di un mero errore.

GALLI *(LNP)*. Nonostante la distanza politica che lo separa dal senatore Turigliatto ne apprezza la buona fede e annuncia il voto favorevole all'emendamento 8.0.1. Dissente però dall'idea di appuntare l'attenzione

solo sulle retribuzioni dei parlamentari, alla luce dei tanti sprechi e degli scandalosi privilegi recentemente evidenziati dai mezzi di informazione, di cui hanno approfittato anche noti esponenti della sinistra. Si sorprende infine dell'atteggiamento incoerente dei senatori delle componenti di sinistra della maggioranza che hanno criticato l'emendamento proposto dal senatore Turigliatto, i cui intenti egalitaristici avrebbero invece dovuto apprezzare. *(Applausi dal Gruppo LNP* e *FI).*

STRACQUADANIO *(DCA-PRI-MPA).* Alla luce delle notevoli responsabilità che gravano su ciascun parlamentare, la retribuzione attualmente prevista non deve essere considerata troppo alta, dal momento che essa non è superiore a quella di un amministratore delegato di un'azienda di medie dimensioni. Inoltre, la presenza di una congrua retribuzione ha il pregio di rendere appetibile il ruolo di parlamentare alle persone più valenti del Paese. Ben più onerosi dei cosiddetti costi della politica sono invece i costi della cattiva politica, causati dal continuo sperpero di risorse per fini clientelari che viene messo in atto anche dal presente disegno di legge finanziaria. *(Applausi dal Gruppo FI).*

PALMA *(FI).* Occorre riaffermare la dignità della politica e del ruolo del parlamentare, come ha recentemente fatto il senatore Silvestri in un pregevole intervento, a cui non può che corrispondere una retribuzione ragionevole e congrua, che non appare esageratamente elevata se confrontata con quella degli alti dirigenti della pubblica amministrazione. Benché sia stato un errore aver aumentato l'ammontare del trattamento dei presidenti di sezione di Corte di Cassazione, la proposta emendativa del senatore Turigliatto appare senz'altro eccessiva. Meglio sarebbe intervenire, non sull'indennità attribuita al singolo parlamentare, ma sulla disciplina dei rimborsi elettorali e dei rimborsi spese. *(Applausi dai Gruppi FI e UDC).*

ROSSI Fernando *(Misto-Mpc).* Anziché accusare di demagogia i presentatori dell'emendamento 8.0.1, bisognerebbe rendersi conto delle reali condizioni di vita di pensionati, precari e piccoli artigiani.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore STORACE (Misto-LD), il Senato approva l'articolo 8.

PRESIDENTE. Avverte che i commi 4 e 6 dell'emendamento 8.0.1 sono inammissibili.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore STORACE (Misto-LD) è respinto l'emendamento 8.0.1 (testo corretto) per la parte non inammissibile.

DIVINA *(LNP).* L'emendamento 8.0.11 prevede che i dipendenti dello Stato non possano avere vitalizi, pensioni o indennità assimilabili su-

periori al trattamento netto di un rappresentante del popolo in Parlamento. *(Applausi dal Gruppo LNP).*

VILLONE *(SDSE)*. Sinistra Democratica, Rifondazione Comunista, Verdi e Comunisti Italiani non sono contrari al merito delle norme in esame, ma ritengono che la materia sia affrontata in modo più organico dall'articolo 91.

POLLEDRI *(LNP)*. Concorda con il senatore Villone e chiede che si proceda all'accantonamento dell'emendamento 8.0.11.

LEGNINI, *relatore*. Esprime parere contrario.

STORACE *(Misto-LD)*. Non comprende per quale motivo il relatore ostacoli una possibile convergenza.

PRESIDENTE. Accantona l'emendamento 8.0.11 che verrà esaminato in relazione all'articolo 91.

BOCCIA Antonio *(Ulivo)*. Il Gruppo è contrario all'accantonamento.

PRESIDENTE. La decisione spetta alla Presidenza. Passa all'esame dell'articolo 8-*bis* e dei relativi emendamenti. Ricorda che sono stati ritirati gli emendamenti 8-*bis*.101 e 8-*bis*.800 e che l'emendamento 8-*bis*.0.1 reca ora il numero 8-*bis*.1001.

SAPORITO *(AN)*. Ritira l'emendamento 8-*bis*.804.

PASTORE *(FI)*. L'articolo 8-*bis* reca una norma ambigua e ipocrita, perché snellisce la composizione dell'Esecutivo a partire dal prossimo Governo. Con riferimento all'emendamento 8-*bis*.1000 mantiene soltanto il primo comma, in base al quale il numero dei Sottosegretari non può superare il doppio del numero dei Ministri; per il secondo comma, infatti, ritiene migliore la formulazione dell'emendamento 8-*bis*.100, che sottoscrive. Chiede al Presidente di seguire un ordine di votazione che eviti la preclusione del suo emendamento.

PARAVIA *(AN)*. Chiede chiarimenti sulla formula «a partire dal Governo successivo a quello in carica» per capire, ad esempio, se la nuova normativa si applichi nell'eventualità di un rimpasto del Governo in carica.

PRESIDENTE. Ritiene che la norma si riferisca ad un Governo che deve ottenere la fiducia delle Camere e quindi non si applichi in caso di rimpasto.

LEGNINI, *relatore*. Condivide l'interpretazione del Presidente. Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

SARTOR, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Esprime parere conforme a quello del relatore.

VITALI *(Ulivo)*. Dichiara voto contrario dell'Ulivo all'emendamento 8-*bis*.100. Coglie tuttavia l'occasione per richiamare l'attenzione sul comma 2 dell'articolo 8-*bis*, che abroga i due provvedimenti del 2001 e del 2006 che hanno modificato la struttura del Governo. Tali provvedimenti recano però anche misure non strettamente connesse alla composizione dell'Esecutivo, come per esempio l'opportuna collocazione del CIPE presso la Presidenza del Consiglio. Ritiene quindi opportuno precisare che l'abrogazione dei decreti n. 217 del 2001 e n. 181 del 2006 dovrebbe essere limitata alle disposizioni incompatibili con le norme sulla composizione che entreranno in vigore con il prossimo Governo.

LEGNINI, *relatore*. Con riferimento alla Presidenza del CIPE ritiene che non sia necessario introdurre la precisazione. In ogni caso, il Governo può approfondire la questione e proporre una modifica presso l'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Ritiene che i rilievi del senatore Vitali siano fondati.

VILLONE *(SDSE)*. Si asterrà sull'emendamento 8-*bis*.100 che è identico ad un testo da lui presentato e poi ritirato. Voterà invece contro i restanti emendamenti che sono direttamente intrusivi nell'organizzazione del Governo. Voterà infine a favore dell'articolo: quanto al problema sollevato dal senatore Vitali, suggerisce di adottare un formula che faccia salva l'attuale organizzazione del CIPE.

CASTELLI *(LNP)*. Voterà a favore dell'emendamento 8-*bis*.100. La campagna moralizzatrice, nata sull'onda dell'antipolitica, si è progressivamente dissolta e gli oneri dello snellimento dell'Esecutivo sono stati scaricati sul prossimo Governo. Con riferimento ai costi della politica, si rammarica che non sia stato approvato l'emendamento che pone un limite alla retribuzione dei dirigenti di aziende pubbliche. I compensi dei boiardi di Stato non possono, infatti, essere equiparati all'indennità parlamentare, un istituto che ha una specifica ragione costituzionale di tutela della funzione e di garanzia democratica di accesso alla rappresentanza.

PRESIDENTE. Ritiene opportuna la redazione di un testo che limiti l'abrogazione dei decreti n. 217 del 2001 e n. 181 del 2006 alle parti strettamente attinenti alla composizione del Governo.

Rinvia il seguito della discussione ad altra seduta. Dà annunzio degli atti di sindacato ispettivo pervenuti alla Presidenza *(v. Allegato B)* e comunica l'ordine del giorno delle sedute del 9 novembre.

La seduta termina alle ore 21.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CAPRILI

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 16,01).*
Si dia lettura del processo verbale.

D'AMICO, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 16,05).*

Sulla discussione del decreto-legge in materia di sicurezza

PALMA *(FI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA *(FI)*. Signor Presidente, desidero segnalare alla Presidenza un fatto che a mio avviso assume una sua particolare gravità. Oggi, nel corso della seduta della Commissione affari costituzionali, abbiamo appreso che il tempo dedicato al dibattito sul decreto-legge in materia di sicurezza si concretizzerebbe sostanzialmente in ore tre e cioè dalle ore 15 alle ore 16 di lunedì, martedì e mercoledì.

Signor Presidente, lei comprende – come comprendono tutti i senatori – che questo tempo è assolutamente ridotto rispetto alla serietà e alla gravità dei problemi. Noi dell'opposizione intendiamo legittimamente portare, in maniera pacata, garbata e serena la nostra voce, nel tentativo di migliorare questo decreto.

Lei capisce, però, che in tre ore questo non è possibile, specialmente alla luce della circostanza, signor Presidente, che leggiamo sul giornale una dichiarazione ufficiale del ministro Amato secondo la quale sarebbe stato raggiunto un accordo con quella che lui chiama la sinistra radicale, ma noi siamo costretti a discutere su un decreto-legge che, sulla base di dichiarazioni ufficiali di autorevoli esponenti del Governo e della maggioranza, ci appare essere superato.

In sintesi, signor Presidente, la pregheremmo di voler intervenire per consentire un allargamento dei tempi del dibattito e conseguentemente consentire ai senatori dell'opposizione di poter partecipare in maniera seria e costruttiva alla costruzione di un decreto che non deve corrispondere alle esigenze di una parte politica, ma solo ed esclusivamente, nell'ambito della legalità, alle esigenze di sicurezza dei cittadini. *(Applausi dai Gruppi FI e UDC).*

D'ONOFRIO *(UDC)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ONOFRIO *(UDC)*. Signor Presidente, chiedo per cortesia che il ministro Mastella ascolti un attimo.

PRESIDENTE. Ministro Mastella, è richiesta la sua attenzione.

D'ONOFRIO *(UDC)*. Siccome il decreto-legge sulla sicurezza contiene numerose, significative e determinanti disposizioni di tipo giurisdizionale e siccome la Commissione giustizia, della quale faccio parte, intende occuparsene molto seriamente e molti dei colleghi intervenuti di fatto chiedono che il decreto sia lasciato decadere, ho chiesto – e non ho ricevuto risposta – e ora chiedo al Ministro della giustizia che fine abbiano fatto i disegni di legge.

Se risultasse vero che il disegno di legge sulle espulsioni non è stato ancora presentato né alla Camera né al Senato, non sapremmo di cosa dobbiamo discutere. O il decreto-legge è la riproposizione del disegno di legge e ha un significato, o è un'altra cosa e ha un altro significato.

È una questione che attiene ragionevolmente ai tempi dell'esame, che in Commissione giustizia vorremmo che fossero un po' più ampi, non per fare ostruzionismo, ma perché dobbiamo capire se il decreto può essere lasciato cadere perché vi è un disegno di legge oppure no. Se il disegno di legge non è ancora stato presentato a nessuna delle due Camere, vorrei capire dal Governo e dal Ministro della giustizia di che cosa stiamo discutendo. Dal momento che era presente il sottosegretario Scotti e non il ministro Mastella, ricordo che si tratta di una questione decisiva del rapporto tra Parlamento e Governo. Non è solo questione di tempo, come ha detto il collega Nitto Palma, ma è una questione decisiva di ordine costituzionale.

Desidero che il ministro Mastella ci faccia sapere se i disegni di legge sono stati presentati o no e a quale Camera. Il decreto-legge può essere lasciato decadere o meno a seconda della risposta che riceviamo.

STRANO *(AN)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STRANO *(AN)*. Signor Presidente, intervengo per scusarmi con lei in quanto ieri, in maniera, spero, mai poco garbata, le ho richiesto più volte per quale motivo non avessi la parola. Un funzionario mi ha spiegato che precedentemente era stato chiesto un richiamo al Regolamento. Mi scuso quindi con lei, che so essere sempre un «conducente» delle sedute sicuramente preciso ed ossequioso delle leggi e dei Regolamenti.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Strano.

BIANCO *(Ulivo)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCO *(Ulivo)*. Signor Presidente, vorrei rispondere alla questione posta con il consueto garbo e con la pacatezza che gli riconosciamo dal collega Palma, anche se obiettivamente debbo dire che poteva e può essere posta nella sede propria, che è quella dell'Ufficio di Presidenza della Commissione affari costituzionali, della quale il collega Palma è vice presidente.

Se il collega Palma fosse stato presente alla riunione avrebbe saputo perfettamente che non ci è stata imposta alcuna limitazione a tre ore del dibattito in Commissione affari costituzionali. Addirittura io, come Presidente, avevo chiesto di prevedere una sessione per lunedì ed è stato il collega Calderoli a suggerire che, poiché si poteva discutere martedì, mercoledì e anche giovedì, appariva superflua una riunione lunedì.

Vorrei rassicurare il collega Palma che se vi fossero molti iscritti a parlare ovviamente convocheremmo una riunione serale o una mattutina

per dare tutto il tempo necessario ad esaminare un decreto così importante.

MASTELLA, *ministro della giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASTELLA, *ministro della giustizia*. Signor Presidente, non vedo la questione nei termini espressi, con qualche sottolineatura polemica, da parte del presidente D'Onofrio. Non so se le Commissioni competenti saranno una o due; da questo punto di vista, avrà deciso naturalmente il Presidente del Senato se discutere con maggiore ampiezza e volumetria tra le due Commissioni, affari costituzionali e giustizia, o solo in Commissione affari costituzionali.

Il Governo ha presentato un decreto-legge e ci sono emendabilità come in ogni circostanza; laddove – ma questo vale per ogni decreto sul piano della prassi e dell'attitudine parlamentare – non riscontrasse la fiducia, esso decadrebbe, ma non perché lo farebbe decadere eventualmente il Governo.

È anche vero – lo voglio ricordare all'Assemblea e al senatore D'Onofrio – che il Governo ha presentato un pacchetto di misure sulla sicurezza, con la straordinarietà di questo decreto-legge. Tale pacchetto di misure è alla firma del Capo dello Stato; quando il Presidente della Repubblica lo avrà firmato, andrà alla Camera o al Senato a seconda di quanto deciderà il Ministro per i rapporti con il Parlamento d'intesa con i Presidenti di Camera e Senato.

Nulla più di questo, pertanto, non mi sembra di imbastire nessuna trama di natura eccezionale. Che ci siano rilievi da parte sua, di altre forze politiche e di Gruppi parlamentari mi pare evidente, si tratta della normale dialettica parlamentare; tuttavia, da ciò a ritenere che un decreto-legge presentato debba essere fatto cadere dal Governo, francamente non mi sembra questo l'esercizio che in questo caso il Governo vorrebbe porre in essere nei confronti della Commissione cui ella ha fatto riferimento.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1817) ***Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)*** *(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)* **(ore 16,13)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1817.

Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta antimeridiana è stato approvato l'articolo 3. Riprendiamo dalla votazione dell'emendamento 3.0.2, volto ad introdurre

un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 3, sul quale il relatore ed il rappresentante del Governo hanno espresso parere contrario.

DI SIENA *(SDSE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI SIENA *(SDSE)*. Signor Presidente, intervengo per annunciare il voto contrario su questo emendamento, pur riconoscendo che le questioni a cui esso allude sono di grande rilevanza. Stiamo infatti parlando della Regione italiana in cui, ormai da anni, esiste la principale industria estrattiva del Paese e che, quindi, produce un contributo importante al fabbisogno energetico della Nazione. D'altro canto, però, a noi non deve sfuggire che, quando si tratta di questioni riguardanti l'uso delle risorse e le politiche energetiche, bisogna sempre aver presente quali siano gli interessi nazionali, le compatibilità generali e gli effetti che le soluzioni, che di volta in volta si presentano, possono portare a questa scelta e a questo indirizzo.

Non c'è dubbio che esista, comunque, un problema relativo ad una migliore sistemazione del rapporto tra la Regione, che è la maggiore tributaria (rispetto al Paese) di questa importante risorsa per il fabbisogno energetico dell'Italia, e le scelte che il nostro Paese compie sul piano delle compensazioni di ordine economico e finanziario. Tuttavia, vorrei ricordare che anche da questo punto di vista non partiamo da zero, perché per quanto riguarda la distribuzione alla Basilicata, e in particolare alla Val d'Agri, dei fondi provenienti dalle *royalties,* già da tempo ci si muove in questo senso.

Vorrei che noi potessimo affrontare questo tema in un quadro di minore – se mi è concesso dirlo – episodicità ed estemporaneità, qual è un emendamento alla legge finanziaria, ma all'interno di un ripensamento organico dei rapporti tra la Basilicata e il resto del Paese per quanto riguarda la disciplina degli interventi relativi all'utilizzazione delle sue risorse energetiche.

Infatti, non sono del tutto certo, per esempio, che una compensazione passante attraverso la riduzione delle accise alle pompe di benzina o di gasolio sia la soluzione più giusta e adeguata per affrontare questi problemi, anche se non mi sfugge la popolarità di un provvedimento di questo genere rispetto alle popolazioni della Basilicata. Mi verrebbe da dire che, se noi perseguissimo questa strada, per quanto mi riguarda avrei molti meno argomenti per controbattere al ragionamento fatto, ad esempio, stamattina dal senatore Castelli in merito al fatto che le erogazioni fiscali che l'Italia del Nord offre al Paese dovrebbero, in termini di servizi, ritornare per intero al Nord; questo ragionamento per noi diventerebbe più difficile da contrastare.

Non sono nemmeno certissimo del fatto che una scelta di questo tipo non possa costituire un incentivo, in Basilicata, a porre in essere una politica delle perforazioni che intervenga in maniera indiscriminata su tutto il territorio regionale. Da questo punto di vista non ho sicurezze: non so

quando sia opportuno fermarsi, in Basilicata, nel dare concessioni di estrazione alle società petrolifere; è però certo che ormai in quella Regione si sta sviluppando un movimento di opinione pubblica che ritiene che si sia giunti al punto limite e che non si possa fare della Basilicata, sostanzialmente, una Regione tutta segnata da attività dell'industria estrattiva.

Penso, quindi, che sia del tutto giusto che la questione venga nuovamente affrontata alla radice, ma non mi pare che lo si possa fare attraverso le modalità indicate in questo emendamento. *(Applausi dai Gruppi SDSE e RC-SE).*

PISTORIO *(DCA-PRI-MPA)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PISTORIO *(DCA-PRI-MPA)*. Signor Presidente, intervengo per annunciare il voto favorevole mio e del Gruppo cui appartengo su questo emendamento, ma anche per sostenere convintamente le ragioni che pretendono di effettuare una profonda modifica di tutto il sistema delle accise e della loro attribuzione ai diversi livelli di responsabilità di governo nel nostro territorio. La Regione Basilicata, Regione produttrice, ha il giusto diritto di vedersi riconosciuta una quota importante di quell'introito, che è parte delle casse dello Stato, sia direttamente come beneficio ai cittadini, sia in termini di servizi della pubblica amministrazione insistenti nell'area.

Voglio ricordare che questo Parlamento, nella scorsa finanziaria, era già intervenuto disciplinando la materia, seppure in modo parziale, e relativamente a un comma della legge finanziaria che riguardava l'incremento della spesa sanitaria nella Regione Sicilia, per la quale fu prevista – il termine tecnico è infelice – la «retrocessione» (ma io voglio definirlo come «riconoscimento») di una quota delle accise alla Regione come elemento compensativo per l'incremento della quota di compartecipazione alla spesa sanitaria.

Quella vicenda costituisce una lesione delle prerogative parlamentari, perché quella norma, perfettamente approvata secondo la ritualità del Parlamento, è stata pervicacemente ignorata, disapplicata, contestata dai comportamenti del Ministero dell'economia che, per così dire, non soltanto ha preteso di reinterpretarla in linea amministrativa, ma in una serie di occasioni, sia a livello di burocrazia che a livello di responsabilità politica, si è anche permesso di contestare l'autorità del Parlamento a interferire in materia.

Avevo presentato un emendamento che riproponeva la questione in termini, per così dire, ancor più marcati e complessivi, prevedendo l'intera attribuzione della responsabilità alla Regione della spesa sanitaria e di altre funzioni che potevano ad essa essere trasferite sulla base del principio di simmetria, ovviamente avendo un riconoscimento sul gettito (quota o complessivo) delle accise del prodotto pertrolifero raffinato nelle Regioni Sicilia, Sardegna ed altre, dove insistono impianti di raffinazione.

Inoltre, signor Presidente, accanto alla questione Basilicata dell'attività estrattiva, vi è un'altra gravissima questione che riguarda gli impianti di raffinazione, per la grandissima parte insediati in Sicilia e Sardegna, che determinano gravissimi danni ambientali oltre che comprovati danni alla salute emersi da rigorosissime indagini epidemiologiche, rispetto ai quali non deriva alcun beneficio al territorio in cui quegli impianti insistono.

In una logica di federalismo fiscale e in una logica pattizia, come è pattizio lo Statuto regionale siciliano rispetto al rapporto con lo Stato nazionale, pretendiamo di avere riconosciute quote di questi introiti sulla base di attribuzione di competenze: non vogliamo benefici a poggia, vogliamo una revisione del sistema delle accise in cambio dell'assunzione delle responsabilità di competenze.

L'anno scorso questo era avvenuto, il Parlamento ha votato un emendamento della maggioranza, il Governo ha disatteso, ciò costituisce una lesione statutaria e anche delle prerogative parlamentari.

Il mio emendamento è stato giudicato inammissibile dalla Commissione bilancio, ne ho chiesto formalmente la riproposizione, non lo trovo inserito nel fascicolo, mi esprimo quindi a favore della proposta avanzata dai colleghi Viceconte ed altri, ma chiedo anche il reinserimento del mio emendamento sul rapporto tra accise e spesa sanitaria in Sicilia. *(Applausi dai Gruppi FI e UDC. Congratulazioni).*

BUCCICO *(AN)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCCICO *(AN)*. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del mio Gruppo alla proposta dei senatori Viceconte ed altri, che costituisce un segno di attenzione modesto per quel che riguarda lo sviluppo della Basilicata in relazione alla questione petrolio, ma che va comunque perseguito e non vorrei che fosse frainteso come un atteggiamento di lesina da parte dello Stato nei confronti di una Regione tradizionalmente ipersfruttata.

In una piccola Regione come la Basilicata, che è stata già depauperata da una industrializzazione abortita e fallita negli anni Sessanta (ricordo lo sfacelo dell'ENI e della chimica pesante) e ha subito una trasformazione del territorio terribile, la ricchezza che può portare il petrolio, peraltro nella distribuzione di ricchezze che debbono riguardare tutto il Paese, attiene sostanzialmente alla gestione del potere.

Ci troviamo in una Regione in cui da sessant'anni si è incrostato un potere in maniera incollata e ingessata al territorio e purtroppo dobbiamo constatare come la questione petrolio renda spesso la classe politica lucana subordinata nella gestione della cosa pubblica rispetto a questa ricchezza.

Soltanto i partiti del centro-destra sono estranei a questa logica del potere, che ha visto incollate nei microcosmi dei paesi lucani classi che si sono succedute attraverso una gestione ormai cinquantennale del potere,

e a questo sfruttamento delle risorse petrolifere che, incidendo sul territorio dal punto di vista morfologico, hanno fatto sì che la Regione Basilicata non sia più il polmone verde del Sud d'Italia, ma nello stesso tempo ha permesso a chi detiene il potere di sfruttarla in maniera servile, senza guardare agli interessi generali.

Ecco perché l'emendamento 3.0.2 costituisce un modesto segno di attenzione, che va coltivato, va ampliato, va amplificato, se vogliamo far sì che nel Sud d'Italia si redistribuiscano le ricchezze in maniera paritaria e uguale. *(Applausi dai Gruppi AN e FI).*

D'ONOFRIO *(UDC)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ONOFRIO *(UDC)*. Signor Presidente, poiché so che al mio Gruppo residuano solo pochissimi minuti, dico che, per ragioni di principio, chi è favorevole ad una svolta federale del sistema dev'essere favorevole anche a questo emendamento. Per ragioni di principio, il Gruppo UDC è favorevole, in particolare per la Basilicata. Non è però un fatto locale, è un fatto di ordine istituzionale generale. *(Applausi dal Gruppo UDC).*

FRUSCIO *(LNP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRUSCIO *(LNP)*. Signor Presidente, il Gruppo Lega Nord Padania vota a favore di quest'emendamento, ma non entra né nel merito delle questioni sollevate circa l'eccessivo sfruttamento della Regione Basilicata in termini di estrazione di prodotti gassosi e petroliferi, né nel criterio di proposizione e formulazione dell'emendamento. Ciò che alla Lega interessa di questo emendamento è il criterio federalista che, per la prima volta, in quest'Aula si afferma in modo preciso ed esplicito. Auspichiamo che questa sia la prima occasione in cui si applica un principio che più volte e ripetutamente dovrà passare in quest'Aula.

In questo spirito e in questa aspettativa, voteremo a favore dell'emendamento 3.0.2. *(Applausi dal Gruppo LNP e del senatore Eufemi).*

BOCCIA Antonio *(Ulivo)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCCIA Antonio *(Ulivo)*. Signor Presidente, ho già avuto modo di affrontare in chiusura di seduta antimeridiana due questioni. La prima, di taglio squisitamente politico, è rivolta ai colleghi, nonché amici fraterni, Viceconte, Taddei e Buccico ed è relativa al fatto che quando il centro-

destra è stato al Governo per cinque anni abbiamo chiesto esattamente questo tipo di agevolazioni e quel Governo ha sempre detto che non era possibile. La seconda questione è che siamo di fronte ad un problema piuttosto serio che riguarda la Basilicata, la Sicilia e le altre Regioni in cui esistono queste forme di estrazione.

Non è questa la sede per affrontare la questione. Il problema, come ricordava giustamente poc'anzi il collega Fruscio, riguarda in maniera più generale il rapporto tra lo Stato e le Regioni e i termini nei quali stabilire questo rapporto. Ci faremo carico di affrontare in maniera compiuta la questione con una legge oggettivamente applicabile, perché questo emendamento in realtà creerebbe problemi di applicazione. Probabilmente solo se riusciremo a convincere gli apparati ministeriali saremo in grado di trovare qualche soluzione. La materia comunque è complessa e pertanto va affrontata in modo serio, non strumentale e non certo in occasione dell'esame della legge finanziaria.

PALERMO *(RC-SE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALERMO *(RC-SE)*. Signor Presidente, intervengo per sottolineare che certamente non potrà essere uno sconto sulla benzina ad invertire la tendenza della situazione vissuta dalla Regione Basilicata, che il senatore Taddei in maniera sintetica ma puntuale ha descritto nel suo intervento. Non potrà essere uno sconto sulla benzina a risarcire i cittadini lucani dai danni che già oggi le estrazioni petrolifere producono in termini di ricadute sulla qualità dei prodotti agricoli, dell'aria e sulla possibilità di una elevata qualità della vita dei cittadini che vivono in quella zona. Penso poi che i danni potrebbero essere addirittura maggiori se si dovesse realizzare concretamente l'intenzione di perforare, per ragioni petrolifere, i tre quarti dell'intero territorio lucano.

La sfida, lo dico ai colleghi della Basilicata, è immaginare nuovi modelli per la Regione che puntino sulla valorizzazione delle risorse della nostra terra, a partire da un'agricoltura e da un turismo di qualità, da innovazioni tecnologiche in campo ambientale, da politiche di risparmio energetico e di energia alternativa. Questi modelli, lavorando in sinergia con le università e gli enti di ricerca, potrebbero dare una prospettiva nuova ai giovani laureati lucani che oggi, come negli anni Sessanta, abbandonano ed emigrano dalla nostra terra. *(Applausi dal Gruppo RC-SE).*

CARRARA *(FI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARRARA *(FI)*. Signor Presidente, augurandole un buon pomeriggio, chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.0.2, presentato dal senatore Viceconte e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Onorevoli colleghi, vi invito a rimanere tutti seduti, come previsto dalle disposizioni della Conferenza dei Capigruppo.

Senatore Montalbano, la prego di mettersi seduto per evitare contestazioni. Invito anche i senatori Tommaso Sodano e Grillo a prendere posto. Vorrei evitare inutili contestazioni, che sono fastidiose più per la Presidenza che per voi.

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.0.3.

PISTORIO *(DCA-PRI-MPA)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PISTORIO *(DCA-PRI-MPA)*. Signor Presidente, l'emendamento 3.0.3, che ha un contenuto piuttosto esigente giacché immagina di attivare un meccanismo di fiscalità differenziata per le imprese attraverso una norma della finanziaria, è per me l'occasione per riportare all'attenzione di quest'Aula una questione che è sempre condivisa nell'ambito delle riflessioni teoriche, nei seminari e nei confronti rilassati del ragionamento politico, ma che non trova mai la possibilità di tradursi in un'iniziativa concreta.

Qualche mese fa, durante il dibattito sul Documento di programmazione economico-finanziaria, avevo introdotto una previsione affinché in quel documento (che quindi definisce le linee della programmazione e non è un atto vincolante dal punto di vista normativo) vi fosse un orientamento del Governo volto a sperimentare meccanismi di fiscalità com-

pensativa nelle aree ad Obiettivo convergenza. Dopo una riflessione accidentata ed anche frettolosa, mi è stato sottolineato che quella non era la sede più idonea, ma sto ancora cercando una sede in cui affrontare queste tematiche.

In realtà, ne ho avuto l'occasione in Commissione parlamentare antimafia: infatti, quando è stato audito il Presidente degli imprenditori italiani, il noto presidente Luca Cordero di Montezemolo, sulla base di un'intuizione condivisa secondo cui i meccanismi di sviluppo che devono assistere la crescita del Mezzogiorno devono essere ricercati negli automatismi e non negli incentivi, ho riproposto la necessità di una scelta di sistema attorno alla fiscalità di vantaggio.

Cosa trovo in questa finanziaria? Trovo un intervento importante sulla fiscalità per le imprese, sull'IRES e sull'IRAP, ma in modo totalmente indistinto sul territorio nazionale. Ciò vanifica la possibilità di attribuire un vantaggio competitivo alle aree di maggior disagio sia per ragioni infrastrutturali, sia per ragioni di marginalità geografica, nonché per condizioni sociali ed economiche.

Questo Governo e questa maggioranza, al di là del fatto che declinano tale possibilità in termini puramente teorici, sono in condizione di affrontare il tema dello sviluppo in linea con le indicazioni e gli orientamenti di Bruxelles? Nell'emendamento 3.0.3, a mia firma, si fa riferimento ad un'indicazione comunitaria nella quale si comincia ad ammettere la possibilità di una fiscalità differenziata nelle aree dell'Obiettivo convergenza, ma debbo registrare che perfino l'intuizione riduttiva, per non dire micragnosa, delle zone franche urbane non è stata attivata. È stata introdotta una norma inapplicabile e, tra l'altro, assistita da una dotazione finanziaria assolutamente inconsistente.

Allora vi chiedo, pur consapevole dell'impossibilità che il mio emendamento venga approvato: volete ragionare su meccanismi nuovi per attivare processi di sviluppo nel Sud, o dobbiamo sempre sentirci dire che ci sono problemi? Infatti, l'emendamento 3.0.3 non determina attribuzioni e risorse conferite attraverso la mediazione politica, ma meccanismi automatici che bonificano anche il rapporto tra politica e territorio. È una scelta innovativa ed è l'unica che ha un senso «educativo» ad una nuova cultura d'impresa nel Mezzogiorno.

CARRARA *(FI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARRARA *(FI)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, ri-

sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.0.3, presentato dal senatore Pistorio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.0.4.

ALBERTI CASELLATI *(FI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERTI CASELLATI *(FI)*. Signor Presidente, vorrei invitare il rappresentante del Governo e il relatore a rivedere il loro parere sull'emendamento 3.0.4, perché dire di no a questa proposta significa dire di no al federalismo fiscale. Significa negare quel processo di avviamento e quel percorso di valorizzazione delle Regioni che si può attuare anche con la riscossione diretta dell'IRAP. Significa dire di no alla possibilità che le Regioni combattano contro l'evasione fiscale. Significa negare risposte concrete ai cittadini e ai loro problemi, anche in termini di servizio. *(Applausi dal Gruppo FI).*

POLLEDRI *(LNP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLLEDRI *(LNP)*. Signor Presidente, dal momento che avevamo presentato un emendamento affine, chiedo di poter aggiungere la mia firma all'emendamento 3.0.4.

Oggi dite alle Regioni che l'IRAP deve essere regionalizzata. Ponete l'imposta sempre in un quadro nazionale e riconoscete alle Regioni, secondo determinati parametri, alcune facoltà, ma non la possibilità di riscuotere l'IRAP direttamente. Non è possibile che nelle Regioni ci sia sempre un esattore che viene da fuori. Nell'Ottocento sono stati coniati

determinati detti, secondo i quali gli esattori che venivano da fuori erano sempre visti male. Prevedere la possibilità che le Regioni abbiano dei propri esattori, un controllo diretto sul territorio e un rapporto più civile con il contribuente è un passo necessario in direzione del federalismo fiscale. *(Applausi della senatrice Alberti Casellati).*

FRANCO Paolo *(LNP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO Paolo *(LNP)*. Signor Presidente, chiedo di aggiungere la mia firma e quella del senatore Stefani a questo emendamento.

PRESIDENTE. Poiché il relatore ed il rappresentante del Governo non intendono modificare i loro pareri, com'è stato loro chiesto, procediamo al voto.

CARRARA *(FI)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.0.4, presentato dalla senatrice Alberti Casellati e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

FERRARA *(FI)*. Signor Presidente, abbiamo svolto una lunga discussione in Commissione sull'emendamento 4.21, prima accantonato e poi, alla fine dei lavori, bocciato tecnicamente. Rinnoviamo adesso la richiesta

al relatore di poterlo accantonare, perché è in corso una valutazione sullo stesso.

BERSELLI *(AN)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento 4.0.9. (testo 2), presentato dal senatore Zavoli e da me, ha un grande significato simbolico, pur comportando una modica spesa.

Con esso prevediamo l'abolizione del canone RAI per i nostri concittadini ultrasettantancinquenni che percepiscano un reddito, proprio e del coniuge, non superiore a 516,46 euro per 13 mensilità (e cioè il vecchio milione di lire), a condizione che non vi siano altre persone conviventi e che l'apparecchio sia ubicato nel loro luogo di residenza.

Si tratta di cittadini che versano in condizioni economiche estremamente precarie, che hanno nello strumento televisivo l'unica possibilità di tenersi informati e di trovare un minimo di svago: per essi il pagamento del canone rappresenta una spesa assolutamente insostenibile.

Il senatore Zavoli ed io vogliamo ringraziare i colleghi Zanda, Peterlini e Formisano, che hanno ritenuto di aggiungere la loro firma al nostro emendamento; ringraziamo fin d'ora anche gli altri colleghi che vorranno fare altrettanto. Confidiamo nel fatto che l'Aula possa approvare all'unanimità questo nostro piccolo, ma grande emendamento.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

LEGNINI, *relatore*. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 4.21, il mio parere è favorevole all'accantonamento. Trattasi di norme che riguardano i confidi, già emanate con la finanziaria dell'anno scorso. Esaminando più attentamente il testo, dopo averlo sottoposto all'attenzione del Governo, ci si può orientare in senso favorevole, salvo verifica da parte del Governo stesso. Per questo motivo, dunque, va bene l'accantonamento.

Sull'emendamento 4.22 il parere è contrario, perché si tratta invece di un'estensione dell'attività dei confidi sulla materia fideiussoria (il rilascio delle fideiussioni). È una questione più problematica, che meriterebbe un approfondimento che in questa sede è difficile svolgere.

L'emendamento 4.0.90 è stato ritirato, mentre sul 4.0.9 (testo 2), presentato dai senatori Berselli e Zavoli, il parere è favorevole, pur nella consapevolezza – lo dico all'Aula, prima che si diffonda un'opinione diversa – che si tratta di un gesto, appunto, molto significativo, che riguarda, però, una platea molto ristretta di anziani del nostro Paese. Parliamo, infatti, dell'esclusione dal pagamento del canone RAI di una coppia di anziani con un reddito inferiore a 516 euro al mese.

Sarà, quindi, una platea molto contenuta, però, è un gesto significativo. Certo, qui c'è un problema di quantificazione, su cui mi rimetto al Governo, e c'è un problema di applicazione concreta della norma, per

la quale si prevede il rinvio ad un decreto ministeriale che dovrà essere emanato.

GRANDI, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore, con un paio di ulteriori considerazioni.

In primo luogo, per quanto riguarda l'emendamento 4.0.9 (testo 2), è molto difficile fare una quantificazione in tempo utile, ed è la ragione per cui si è preferito in questo momento mettere la posta in bilancio; vedremo poi se vi saranno le condizioni per avere un allargamento del finanziamento, giacché ovviamente non potremo lasciare una parte di anziani con e una parte di anziani senza, ma in questo momento non siamo in grado di fare una previsione più corretta.

In secondo luogo, sono d'accordo con la proposta di accantonamento dell'emendamento 4.21, anche se la valutazione non è ancora pronta e quindi in questo momento lo faccio senza prendere impegni né in un senso né nell'altro.

PRESIDENTE. Propongo di accantonare l'emendamento 4.21 come articolo aggiuntivo, di modo che possiamo procedere alla votazione dell'articolo 4. Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.22.

CARRARA *(FI)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.22, presentato dai senatori Eufemi e Mannino.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 4.

CARRARA *(FI)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

TURIGLIATTO *(Misto-SC)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURIGLIATTO *(Misto-SC)*. Signor Presidente, voterò questo articolo del provvedimento in quanto mi pare giusto favorire quelle che sono in questo caso le piccolissime imprese. Voglio però far rilevare, ancora una volta, che continuiamo a votare delle norme che danno in molti casi agevolazioni molto forti alle imprese (in questo caso, ripeto, a piccolissime imprese), mentre per i lavoratori, e per quelli dipendenti in particolare, ci sono solo gli ordini del giorno o le promesse di un contributo futuro. Registro che ancora una volta si procede in questo modo.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 4.
Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817

PRESIDENTE. L'emendamento 4.0.90 è ritirato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.0.9 (testo 2).

EUFEMI *(UDC)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EUFEMI *(UDC)*. Signor Presidente, chiedo la votazione per parti separate. Avendo io presentato un emendamento simile, poiché la sanzione indicata mi pare eccessiva, chiederei di distinguere il primo dal secondo periodo dell'emendamento.

PRESIDENTE. Se ho ben capito, lei propone di votare la prima parte dell'emendamento, fino alle parole: «nel luogo di residenza.» e successivamente la parte restante.

EUFEMI *(UDC)*. Esattamente, signor Presidente.

STIFFONI *(LNP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STIFFONI *(LNP)*. Signor Presidente, con il consenso dei presentatori, chiedo di aggiungere all'emendamento 4.0.9 (testo 2) la firma mia e di tutto il Gruppo della Lega Nord.

DONATI *(IU-Verdi-Com)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONATI *(IU-Verdi-Com)*. Condividendo l'emendamento 4.0.9, (testo 2), presentato dal senatore Berselli e da altri senatori, vorrei aggiungere la mia firma, quella del senatore Silvestri e della senatrice De Petris.

BERSELLI *(AN)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERSELLI *(AN)*. Presidente, prendo volentieri atto del parere favorevole del relatore e delle assicurazioni del Governo. Al collega Eufemi devo dire che l'emendamento 4.0.9 (testo 2) non è facile da votare per parti separate perché è stato modificato rispetto a quello originario. Può darsi che il collega Eufemi abbia il testo originario, ma quello che stiamo approvando è diverso da quello.

Quindi, credo che sia difficile possa essere votato per parti separate perché non è esattamente identico a quello del collega Eufemi.

ZANDA *(Ulivo)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA *(Ulivo)*. Signor Presidente, come ha ricordato il senatore Berselli, ho aggiunto la mia firma all'emendamento.

BATTAGLIA Giovanni *(SDSE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTAGLIA Giovanni *(SDSE).* Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo Sinistra Democratica. Qualche giorno fa, come i colleghi ricorderanno, un orientamento favorevole in tal senso era stato espresso dal senatore Brutti alla fine di una riunione della Commissione bilancio. Anche i giornali autorevolmente ne avevano dato notizia.

Quindi, non possiamo che essere d'accordo con un emendamento di questo tipo. Semmai auspichiamo che possa estendersi ulteriormente la platea degli anziani soli con pensione minima e che il provvedimento nel futuro possa riguardare altri servizi che non siano solo quelli radiotelevisivi. *(Applausi dal Gruppo SDSE e del senatore Angius).*

RAME *(Misto).* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAME *(Misto).* Signor Presidente, vorrei soltanto aggiungere la mia firma all'emendamento 4.0.9 (testo 2).

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto delle firme aggiunte all'emendamento in esame.

Non insistendo il senatore Eufemi per la votazione dell'emendamento per parti separate, metto ai voti l'emendamento 4.0.9 (testo 2), presentato dal senatore Berselli e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4-*bis.*

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4-*ter,* su cui è stato presentato l'emendamento 4-*ter*.800, successivamente ritirato.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5, su cui sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

SCARPA BONAZZA BUORA *(FI).* Signor Presidente, la questione posta con l'emendamento 5.130 riguarda i nostri pescatori. Come lei ricorderà, Presidente, abbiamo assunto insieme delle iniziative *bipartisan* al fine di alleviare i problemi che in questo momento soffrono i pescatori, dovuti all'aumento del costo del petrolio e quindi del gasolio.

Lei sa, signor Presidente, che era stata prevista una disposizione a favore dei pescatori con uno stanziamento di 12 milioni di euro per allargare la platea dei beneficiari della cosiddetta IVA speciale agricola anche ai pescatori. Nonostante gli sforzi, bisogna darne atto, del ministro De Castro

presso la Commissione europea, questa non ha tuttora autorizzato lo Stato italiano a beneficiare del regime speciale IVA in agricoltura.

Ci sono dunque 12 milioni di euro che rischiano di andare in perenzione; ho pertanto ritenuto di presentare questo emendamento, Presidente, e mi rivolgo anche ai colleghi della Commissione agricoltura dell'altra parte politica, a noi contrapposta, che però so essere sensibili nei confronti del problema, perché credo che sia il caso di non perdere questi 12 milioni di euro. Ho quindi proposto, signor Presidente, di elevare dal 70 all'80 per cento i benefici previsti dalla legge n. 30 del 1998, cioè gli sgravi fiscali contributivi a favore della pesca costiera e lagunare. In questo modo eviteremo che 12 milioni di euro a favore dei pescatori italiani, di coloro che fanno soprattutto pesca costiera, per lo più piccole imprese, vadano perduti. Non si tratta di prevedere altre risorse finanziarie a favore di un settore ma di non perdere, colleghi, risorse finanziarie già disposte. *(Applausi dal Gruppo FI).*

Sarebbe privo di senso perdere questa occasione. So che sul tema sono stati avanzati dei problemi, come sempre e com'è naturale, da parte della Ragioneria generale. Se il relatore ci presta un attimo attenzione, propongo di accantonare questo emendamento per fare tutte le ricerche e le osservazioni del caso e magari votarlo più tardi, perché credo che un simile tema possa registrare grande condivisione da parte di tutti. Ripeto, si tratta di dare un aiuto ai pescatori italiani senza nuovi costi, senza maggiori oneri, evitando che 12 milioni di euro vadano in perenzione. *(Applausi dai Gruppi FI, AN e LNP).*

FRANCO Paolo *(LNP)*. Signor Presidente, illustrerò gli emendamenti 5.76 e 5.91, mentre il collega Polledri illustrerà l'emendamento 5.106. I due emendamenti proposti trattano di argomenti diversi ma che fanno preciso riferimento a questioni di carattere fiscale, che riteniamo assolutamente importanti.

L'emendamento 5.76 si commenta da sé, trattando degli studi di settore, i quali, sottoposti a revisione, devono trovare applicazione concreta nelle attribuzioni fiscali dell'anno successivo. Troppo spesso è accaduto nel nostro Paese, e anche in questa legislatura, che una retroattività insieme ad un'incapacità o ad un'impossibilità da parte delle aziende di valutare l'azione di revisione degli studi di settore nell'esercizio già iniziato, inoltrato o addirittura già finito, mettesse in difficoltà la chiusura dei bilanci e la redditività delle imprese.

Un emendamento di questo tipo non è solo di buonsenso, ma rende stabile l'applicazione dello statuto del contribuente, nel momento in cui non prevede una retroattività, che a questo punto non deve valere solamente da un esercizio ad un altro, ma anche all'interno dello stesso esercizio: le rivalutazioni degli studi di settore debbono iniziare ad avere effetti concreti dall'esercizio successivo entro il quale sono state attuate.

Vorrei portare, inoltre, l'attenzione dell'Aula sull'emendamento 5.91, che estende ad altre aree una previsione fatta nella scorsa finanziaria per alcune zone del Paese. Sto parlando dell'attribuzione di zona franca, che

era stata stabilita con delle peculiarità specifiche nella scorsa legislatura e che questo emendamento estende a tutti i Comuni confinanti con Paesi esteri o con le Province o Regioni autonome, che hanno una fiscalità diversa e quindi delle posizioni di vantaggio. Mi riferisco, in particolar modo, alle situazioni che in questi giorni, in questi mesi e in questi ultimi anni, hanno fatto nascere sull'Altopiano di Asiago e a Cortina, sono fatti che credo conosciamo tutti, l'esigenza dei cittadini di porre in essere strumenti legittimi e popolari quali *i referendum* per il distacco di Comuni o comunità montane confinanti, in questo caso, con il Trentino o con la Provincia autonoma dell'Alto Adige.

L'emendamento propone una delle tante possibili soluzioni a questo problema. Non vogliamo diminuire l'autonomia di altre Regioni e di altre Province italiane, ma non è possibile che ci siano Regioni, Province o Comuni oltre i cui confini si trovano delle situazioni diverse e privilegiate in ordine alla fiscalità: sappiamo quanto sia diversificato questo aspetto soprattutto fra il Veneto e l'Alto Adige o fra la Lombardia e il Trentino oppure fra il Veneto ed il Friuli. Sappiamo che, passando questi confini – che stanno diventando mitici – gli imprenditori e i cittadini possono usufruire di servizi in qualità ed in quantità enormemente superiori.

È evidente che questo *gap* non può essere superato in pochi giorni o in pochi mesi, finché in questo Paese non ci si deciderà finalmente a dare concretezza ad un federalismo vero e che comprenda nei suoi aspetti tanto quello politico-amministrativo, quanto quello fiscale. Questo, però, sarebbe un sistema per dare una risposta. Qual è la risposta che daranno queste Aule parlamentari quando arriveranno i disegni di legge relativi al trasferimento, ad esempio, dell'Altopiano di Asiago al Trentino o della zona di Cortina all'Alto Adige? Diremo di sì o diremo di no?

Assumendo una posizione di questo tipo, avremo espresso una posizione seria e valida, avremo dato una risposta a dei problemi o avremo solo fatto finta – che si dia una risposta affermativa o negativa – che questi problemi non esistano? È solo con un'azione di questo tipo che autonomamente, in maniera difforme all'interno della stessa Regione, alcune aree possono, per attiguità di confine territoriale, pensare e pretendere, anche giustamente a questo punto, di passare a Regioni o Province privilegiate in virtù del loro Statuto speciale.

Avete visto quali sono i risultati referendari? Sono risultati plebiscitari, altro che quelli di due secoli fa, che sono scritti in giro per le sale di questo palazzo, falsi e bugiardi, per l'Unità d'Italia: questi sono plebisciti veri, di persone, di cittadini stanchi di avere una situazione fiscale totalmente diversa e svantaggiata, che vogliono staccarsi dalle Regioni; non sono altro che il risultato della mancata risposta di questo Stato all'esigenza di autonomia e di federalismo, di essere, per lo meno nei confronti dei dirimpettai, simili e paragonabili quanto a disponibilità di risorse e di risposte che chiedono ovviamente i propri cittadini.

Questo dice l'emendamento 5.91, che tratta la questione in un suo aspetto peculiare, marginale e specifico, quello di creare delle zone franche in questi Comuni e che non ha la pretesa di dare la risposta vera ed

autentica di federalismo, ma è comunque un emendamento che prende in considerazione le esigenze espresse dai cittadini. Bocciare questo emendamento vuol dire – e sarà una questione politica rilevante sul territorio – prendere una posizione specifica e dire già in anticipo che quando quei disegni di legge arriveranno alle Camere saranno respinti, perché la sordida periferia di questo Paese non merita attenzione. Votare no vuol dire non prendere neanche in considerazione una risposta che sia davvero costruttiva, almeno sotto il profilo che è stato auspicato da questo emendamento.

Invito, quindi, tutti i colleghi, prendendo spunto dall'iniziativa che era stata assunta da questa maggioranza nella finanziaria scorsa, a prendere in considerazione un voto positivo su questo emendamento. *(Applausi dal Gruppo LNP).*

POLLEDRI *(LNP)*. Signor Presidente, illustro l'emendamento 5.106 sull'abolizione della possibilità di installare gli apparecchi da gioco nelle sale Bingo.

Signor Presidente, Cavour diceva che il gioco è la tassa sui poveri. Stiamo parlando di un volume di affari in ingresso per lo Stato, solamente per le macchinette, superiore al fatturato della FIAT. Per il 2007 sono previsti circa 2,6 miliardi di euro di ingresso dalle macchinette, che in tutta Italia sono 220.000 (calcoliamo che a Las Vegas sono solamente 60.000).

Il presidente dell'Antimafia Forgione ha affermato: «È evidente che la circolazione di contanti senza controllo alcuno e la facilità di riciclare all'interno di queste gestioni i soldi provento delle attività criminali rischiano di creare un corto circuito pericoloso che va interrotto». Un'ambiguità che viene segnalata e rimarcata anche dalle indagini delle procure di Biella (sostituto procuratore Bavaglino), di Torino (sostituto procuratore Furlando), di Potenza, che è finita anche sull'ordine del giorno (sostituto procuratore Woodcock), di Milano (sostituto procuratore Greco).

Non voglio intervenire sulla commissione Grandi e sui 98 miliardi di euro; questo è tutto da accertare e da valutare. Sicuramente le responsabilità ci sono e le zone franche di evasione sono molte. Tuttavia, signor Presidente, credo che la possibilità di installare – come è stato deciso nel decreto Bersani – le macchinette da gioco nelle sale Bingo sia una scelta che colpisce profondamente la famiglia e la povera gente. Vi è una percentuale statistica enorme di persone affette da disturbo da dipendenza nel nostro Paese. Nella Provincia di Varese si calcolano tra le 5.000 e le 7.000 persone affette da gioco dipendenza patologica.

È evidente che vi sono le prove provate di connessioni tra il gioco delle macchinette, la mafia e anche connivenze politiche che poi, magari, verificheremo. Concedere oggi la possibilità di installare le macchinette anche nelle sale Bingo significa fare un regalo, abbastanza evidente, alla zona di ambiguità che contraddistingue questo settore. Limitare tale possibilità è un atto di civiltà e per questo inviteremo al voto tutte le forze responsabili del Parlamento.

ANTONIONE *(FI)*. Signor Presidente, illustro l'emendamento 5.31, volto a ripristinare una situazione che consenta alle aree di confine della Regione Friuli-Venezia Giulia di competere con la Slovenia. Ho chiesto al Governo e al relatore la possibilità di effettuare un approfondimento tecnico e quindi di accantonare l'emendamento per il tempo necessario.

Chiedo quindi esplicitamente al relatore e al Governo di accettare la mia proposta.

MONTALBANO *(Misto-CS)*. Signor Presidente, intervengo brevemente sugli emendamenti che i senatori del Gruppo della Costituente Socialista hanno presentato. Abbiamo presentato cinque emendamenti all'articolo 5 che fanno riferimento alle problematiche che ineriscono agli studi di settore. Lo abbiamo voluto fare pur nella consapevolezza delle procedure, che sono complesse, e del fatto che su una tematica come questa non si può improvvisare per raggiungere gli obiettivi che noi auspichiamo.

Abbiamo voluto segnalare che sugli studi di settore si apre, per quanto riguarda i senatori della Costituente Socialista, la necessità di una riflessione approfondita. Si apre qui questa necessità e, per quanto ci riguarda, non si chiude ora.

A nostro giudizio, infatti, è venuto il momento perché si stabilisca, in coerenza con tanti atti che il Parlamento ha prodotto, con mozioni che il Senato ha approvato, con dichiarazioni di autorevoli esponenti del Governo, la necessità di decidere che gli studi di settore non debbano essere strumenti di coercizione o di imposizione, ma di orientamento nell'accertamento del reddito delle categorie interessate.

Per questo noi teniamo particolarmente all'avvio di questa riflessione; tuttavia, comprendendo le questioni che sono state poste nei rapporti all'interno della maggioranza e anche con il Governo, annunciamo il ritiro degli emendamenti 5.32, 5.46, 5.71 e 5.87, mentre proponiamo una riformulazione dell'emendamento 5.79.

La nuova formulazione dell'emendamento 5.79, è la seguente: «*Dopo il comma 74, è inserito il seguente:* "74-*bis*. All'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il primo periodo, inserire i seguenti: 'Ai fini dell'accertamento l'Agenzia delle entrate ha l'onere di motivare e fornire elementi di prova per avvalorare l'attribuzione dei maggiori ricavi o compensi derivanti dall'applicazione degli indicatori di normalità economica di cui al presente comma, approvati con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 20 marzo 2007, sino alla entrata in vigore dei nuovi studi di settore varati secondo le procedure, anche di concertazione con le categorie, della disciplina richiamata dal presente comma. In ogni caso i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi inferiori a quelli previsti dagli indicatori di cui al presente comma non sono soggetti ad accertamenti automatici.'"».

Questa è, dunque, la nuova formulazione che abbiamo concordato, che sottoponiamo alla valutazione del relatore e del Governo e su cui ci esprimeremo in sede di dichiarazione di voto – lo farà il presidente Angius – per valutare l'atteggiamento del Governo e del relatore.

Colgo l'occasione, signor Presidente, per dire che mi sembra sensata la proposta, avanzata prima di me dal senatore Antonione, dell'accantonamento dell'emendamento 5.31. Noi riteniamo, infatti, che quella proposta emendativa meriti di essere approfondita e ci riserviamo, sulla base delle risultanze, di pronunciarci ai fini della nostra espressione di voto.

PRESIDENTE. La ringrazio anche per il parere sull'accantonamento.

STORACE *(Misto-LD)*. Signor Presidente, intervengo sull'emendamento 5.48 e vorrei pregare il relatore...

PRESIDENTE. Per cortesia, lasciate libero il relatore di ascoltare.

STORACE *(Misto-LD)*. Relatore, ho chiesto la sua attenzione su un aspetto tecnico e sull'emendamento. Stiamo parlando di una proposta di modifica che riguarda la disciplina prevista dai commi dal 41 al 46 sulle disposizioni in materia di fatturazione elettronica.

Si tratta di una questione affrontata con uno spirito di continuità amministrativa; ricordo che con il ministro Stanca si parlò spesso di tali questioni al Consiglio dei ministri. Fu varato il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in ottemperanza ad una direttiva europea del 2001. È stato un percorso lungo, perché occorre arrivare alla rivoluzione digitale e consentire che finalmente ogni tipo di fatturazione nel rapporto con il servizio pubblico sia legata all'elettronica ed alle opportunità offerte dall'informatica.

L'avvertimento di carattere tecnico, relatore, è che il comma 42 fa riferimento ad un regolamento previsto dal comma 45. Forse in sede di coordinamento la parola regolamento andrà modificata con decreto, perché mentre al comma 45 non c'è mai la parola regolamento, c'è la parola decreto; è vero che si stabiliscono alcune regole, ma anche linee-guida e probabilmente si è deciso di non includere nel comma 45 la parola regolamento, che però è richiamata nel comma 42. Raccomando dunque attenzione nella scrittura del testo.

Rispetto alla buona intenzione di completare una rivoluzione digitale che ci viene proposta dall'Unione Europea, ho riportato nell'emendamento 5.48 la proposta di posporre di sei mesi dall'entrata in vigore dell'atto che compirà il Ministero l'effettiva entrata in vigore del provvedimento per il cittadino, per colui il quale ha il rapporto con la pubblica amministrazione. Mi preoccupa, infatti, il tempo rapido che si vuole qui introdurre, che rischia di andare a scapito di un corretto funzionamento del sistema.

Mi spiego meglio: con questa norma prevediamo che, a partire dall'entrata in vigore di quello che si chiama regolamento da una parte e decreto dall'altra, venga eliminato il fatturato cartaceo. Ebbene, l'attenzione che raccomandiamo – che è tecnica, sì, ma di sistema – nel momento in cui sosteniamo che non debba più esserci carta nel rapporto tra chi offre un servizio e l'amministrazione, è di far trascorrere il tempo necessario per far sì che i soggetti interessati (penso a tutte le aziende e agli attori

del sistema) possano adeguare la loro possibilità operativa di lavoro. Si tratta quindi di venire incontro ad un sistema che si intende rivoluzionare e che per la fretta (rendiamoci conto che qui partiamo dal 2001; il percorso non è stato lento, ma ha avuto i sui tempi: 2001, 2004, 2005) rischia di fare, come la famosa gattina frettolosa, i figli ciechi, in assenza di qualsiasi adeguamento del sistema.

Faccio un esempio. Proprio il comma 42 prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento, non si possa procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, fino all'invio in forma elettronica. Questo rischia di danneggiare colui il quale invece si vorrebbe favorire con un meccanismo trasparente.

Raccomando dunque al relatore attenzione sull'emendamento che mi sono permesso di proporre, che serve a migliorare una norma giusta. Mi raccomando anche di verificare in sede di coordinamento se sia vero quanto ho detto all'inizio del mio intervento, cioè la necessità di specificare al comma 42 che si sta parlando di un decreto che si approverà con le norme del comma 45 e non di un regolamento, perché altrimenti la terminologia usata potrebbe provocare dei ricorsi.

GRILLO *(FI)*. Signor Presidente, intendo illustrare l'emendamento 5.62, richiamando in particolare l'attenzione del relatore, senatore Legnini, del presidente della Commissione, senatore Morando, ed anche di tutti i colleghi eletti in Liguria, Lombardia, Piemonte e Friuli-Venezia Giulia.

Nella finanziaria è stato introdotto un principio che ci trova consenzienti; un principio, se volete, assai positivo che potremmo enfaticamente definire l'inizio di un federalismo portuale. Nella norma proposta dal Governo si dice che l'extragettito, cioè ciò che in più arriverà nella movimentazione dei traffici portuali in termini di tasse che si pagheranno sull'imbarco e lo sbarco delle merci, potrà essere utilizzato dalle Regioni di riferimento del territorio per fare opere pubbliche stradali, autostradali e ferroviarie.

L'emendamento 5.62 prevede un particolare riferimento agli investimenti finalizzati alla realizzazione dei corridoi plurimodali europei nei loro territori di riferimento: da quando si è avuta notizia che il Governo ha fatto questa proposta, nelle singole Regioni, a livello di Province, di Comuni e di enti locali è iniziata una sorta di corsa da parte di chi si dovrebbe appropriare e di chi si sente fortemente legittimato a gestire queste risorse, anche se nessuno ne ha quantificato l'ammontare.

Signor Presidente, sottolineo che questo emendamento non presenta un costo, non travolge lo spirito della proposta, non modifica la sostanza di un principio che – torno a dire – anche noi troviamo apprezzabile ed è, credo, l'elemento più positivo che, sforzandomi, ho scoperto in questa proposta di finanziaria. Vorremmo soltanto che le risorse da quantificare venissero più precisamente finalizzate per realizzare le opere pubbliche.

A casa mia, a Genova, in Liguria, ovviamente il riferimento è al terzo valico, cioè all'opera strategica più importante per il futuro della Regione Liguria e di quell'area vasta considerata il Nord-Ovest del Paese, cioè il

retroterra del porto di Genova, Alessandria e quant'altro: se si farà il terzo valico, potremmo scommettere su uno sviluppo intenso della logistica del Paese, che con i porti adeguatamente organizzati potrà far crescere una movimentazione del traffico delle navi provenienti dall'estremo Est, con quello che sta avvenendo sul mercato cinese ed indiano.

Per questi motivi, signor Presidente, richiamo l'attenzione dei colleghi eletti in questa Regione, perché mi pare una norma di miglioramento rispetto ad un principio su cui siamo d'accordo.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Do lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente su un ulteriore emendamento riferito al disegno di legge in esame: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'ulteriore emendamento 5.79 (testo 4) relativo al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo».

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

LEGNINI, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento 5.801 riguarda l'aumento delle pensioni di invalidità e il parere è contrario perché l'onere relativo è coperto con un taglio orizzontale e non credo occorra aggiungere altro.

L'emendamento 5.130 riguarda norme sulla pesca e c'è una richiesta di accantonamento del senatore Scarpa Bonazza Buora. Per la verità, l'emendamento era stato già approfondito dal Governo, arrivando alla conclusione che la copertura ivi prevista non è idonea e che quindi occorressero risorse aggiuntive. Pur tuttavia, per accogliere la sollecitazione del senatore Scarpa Bonazza Buora, dopo aver ascoltato gli argomenti che egli ha esposto, invito il Governo a rivalutare, con maggiore attenzione, l'emendamento per vedere se il problema della copertura è risolvibile con una riformulazione, nel qual caso preannuncio che sarei favorevole, tanto più che questo testo era già stato presentato anche dagli altri colleghi della Commissione di merito e poi è stato ritirato per questa stessa ragione. Quindi, sono d'accordo ad accantonarlo, invitando il Governo a guardarlo con maggiore attenzione.

Anche per l'emendamento 5.31 vi è una richiesta di accantonamento; riguarda il cosiddetto pacchetto Friuli. Il Governo aveva fatto una valutazione, pervenendo ad un orientamento negativo sul testo. Pur nella considerazione che la copertura indicata è inidonea e comunque molto onerosa, essendone stato molto sollecitato e caldeggiato un esame approfondito, non ho difficoltà ad aderire a questa istanza di accantonamento, invitando il Governo ad una nuova valutazione. Bisogna verificare se vi sono i margini per il parziale accoglimento di una rivalutazione e per una diversa copertura che non comporti attingimento di risorse rilevanti. Inviterei il Governo, nell'aderire all'accantonamento, ad una più puntuale valutazione del testo.

L'emendamento 5.800 riguarda l'interesse sui mutui, tema già ampiamente trattato, e quindi invito il presentatore al ritiro, altrimenti il parere è contrario. Per quanto concerne invece l'emendamento 5.48, relativo alla fatturazione elettronica e illustrato dal senatore Storace, avendo ascoltato le motivazioni esposte dal senatore, credo che il Governo debba fare una riflessione sul punto. Il senatore afferma che se con l'entrata in vigore del regolamento relativo alla fatturazione elettronica le aziende che forniscono servizi alla pubblica amministrazione non si adeguano alle disposizioni del regolamento scatta immediatamente la sospensione dei pagamenti.

Se così fosse, e dal testo si evince proprio questo, vi sarebbe un problema. È evidente che dobbiamo lasciare un lasso di tempo ragionevole alle imprese per potersi adeguare. Invito pertanto il Governo a valutare la questione. Invece dei sei mesi proposti dall'emendamento, propongo un periodo di tre mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.* Esprimerei pertanto un parere favorevole, se il Governo ritiene che l'argomento sia degno di considerazione – e a mio modo di vedere lo è – riducendo la dilazione dell'efficacia degli obblighi dell'impresa a decorrere dal terzo mese.

Esprimo invece parere contrario sull'emendamento 5.53, giacché l'affidamento in materia di riscossione è stato già affrontato in Commissione pervenendo alla soluzione nota a tutti i colleghi, e sugli emendamenti 5.55 e 5.804.

Esprimo poi parere contrario sull'emendamento 5.805, sul quale però vorrei intervenire brevemente. L'emendamento tende a sopprimere i commi da 64 a 69 relativi al fondo amianto. Ho già detto in Commissione, e lo ribadisco in Aula, che l'introduzione di questa norma ha un enorme valore perché finalmente affronta il tema della tutela dei lavoratori esposti al rischio dell'amianto. Nella mia breve esperienza di pochi mesi nella passata legislatura ricordo le battaglie che su questo problema fece il senatore Pizzinato; battaglie che finalmente vengono recepite con l'approvazione di questo emendamento. Ritengo pertanto eccessiva e non condivisibile la soppressione di questi commi.

Per quanto concerne l'emendamento 5.62, gli argomenti utilizzati dal senatore Grillo hanno una loro valenza. Si tratta, ove l'emendamento fosse accolto, di determinare una finalizzazione ben precisa delle risorse aggiuntive per le infrastrutture. Questa finalizzazione può essere condivisibile, ma forse sarebbe più opportuno lasciare alle Regioni l'autonomia decisionale di stabilire a quali infrastrutture destinare quelle risorse aggiuntive. Per tale ragione il parere è contrario.

Esprimo poi parere contrario sugli emendamenti 5.63 e 5.64.

L'emendamento 5.69 riguarda il tema degli studi di settore. I colleghi ricorderanno che con il decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito in legge in quest'Aula all'inizio del mese di agosto, abbiamo accolto un emendamento, presentato dal senatore Benvenuto e da altri colleghi della 6ª Commissioni permanente; tale emendamento era finalizzato ad introdurre un principio di grandissimo rilievo, vale a dire che gli indicatori di normalità economica, che sono stati definiti sulla base della normativa

dello scorso anno, costituiscono presunzioni semplici ovvero che l'onere della prova relativamente al mancato rispetto degli indicatori di normalità spetta all'amministrazione finanziaria.

Oggi quella norma viene ulteriormente rafforzata ed esplicitata, soprattutto in relazione alla sua vigenza sotto il profilo temporale: vale, quindi, fino a quando non verranno ridefiniti gli studi di settore con le categorie interessate. Inoltre, ad ulteriore esplicitazione e rafforzamento del principio poc'anzi citato, con l'emendamento 5.79 (testo 4), presentato dal senatore Angius e da altri senatori – sul quale esprimo sin d'ora il parere favorevole – si stabilisce che l'accertamento non può essere automatico.

Credo che tutti possiamo orientarci ad accogliere l'emendamento 5.79 (testo 4), che – ripeto – incide su quel principio giuridico; invece l'eventuale accoglimento dell'emendamento 5.69 destrutturerebbe l'intero sistema degli studi di settore, con una potenziale perdita di gettito di enorme rilevanza. È evidente, pertanto, che una proposta di tal genere non è accoglibile.

Per inciso, faccio notare al senatore Azzollini e ad altri senatori che neanche il loro Governo si è azzardato ad osare tanto, cioè a considerare tutti gli studi di settore come presunzioni semplici. Esprimo, pertanto, parere contrario sull'emendamento 5.69.

Esprimo parere contrario anche sugli emendamenti 5.74 e 5.76 ed ho già anticipato il parere favorevole sull'emendamento 5.79 (testo 4).

Esprimo poi parere contrario sull'emendamento 5.82 (testo 2).

PRESIDENTE. Prima di passare al parere sull'emendamento 5.84, vorrei sapere dal senatore Polledri se ha poi modificato il testo della proposta emendativa a sua firma.

POLLEDRI *(LNP)*. Sì, signor Presidente. Il testo dell'emendamento 5.84 è stato modificato ed il nuovo testo è stato testé depositato.

LEGNINI, *relatore*. Vorrei visionare il nuovo testo dell'emendamento 5.84 prima di esprimere il parere.

PRESIDENTE. Va bene. Per il momento, però, andiamo avanti.

LEGNINI, *relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 5.90, 5.91, 5.95, 5.100, 5.101, 5.103, 5.106, 5.114 e 5.119.

Sull'emendamento 5.0.6, in tema di riduzione dell'aliquota di accisa, esprimo parere contrario, così come sull'emendamento 5.0.7 che tratta il medesimo argomento.

Esprimo parere contrario anche sull'emendamento 5.0.17.

GRANDI, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Esprimo parere conforme a quello del relatore su quasi tutti gli emendamenti, tranne che su alcuni di cui vi dirò rapidamente.

Per quanto riguarda l'emendamento 5.130, propongo di accantonarlo per compiere una valutazione tecnica, anche se dalle prime indagini risulta

che implica un costo e, quindi, dobbiamo valutarne l'ammissibilità e la copertura.

Per quanto riguarda l'emendamento 5.31, accolgo la richiesta del relatore di accantonarlo, poiché reca problemi, anzitutto, di profilo comunitario. Quindi, l'approfondimento serve anche a convincerci reciprocamente se al momento attuale la proposta sia percorribile.

Per quanto concerne, infine, la proposta contenuta nell'emendamento 5.48, a firma del senatore Storace, credo che sia accoglibile, ma nei termini di tre mesi. Su tutti gli altri emendamenti – come ho già detto – il parere è conforme a quello espresso dal relatore.

LEGNINI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGNINI, *relatore*. Signor Presidente, è pervenuto alla mia attenzione il testo della riformulazione dell'emendamento 5.84, a firma del senatore Polledri, sul quale vorrei esprimermi. Questo emendamento è identico all'emendamento 5.79 (testo 4), a firma dei senatori Angius e Montalbano. Rilevo, sotto questo aspetto, una convergenza positiva e, quindi, esprimo parere favorevole anche sull'emendamento 5.84 (testo 2).

A maggior ragione, inviterei il senatore Azzollini e gli altri firmatari a ritirare il proprio emendamento 5.82 (testo 2), perché queste due proposte consentono di arrivare ad un risultato molto importante e significativo sul tema degli studi di settore.

GRANDI, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRANDI, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Esprimo parere conforme al relatore sull'emendamento 5.84 (testo 2).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.801.

EUFEMI *(UDC)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EUFEMI *(UDC)*. Signor Presidente, l'emendamento 5.801 adegua l'assegno di assistenza agli invalidi civili. Credo che sia un obiettivo molto importante: l'importo dell'assegno è fermo a circa 240 euro mensili, una cifra assolutamente irrisoria. Faccio appello alla sensibilità dei colleghi per adeguare questo contributo.

Contestualmente, chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Eufemi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.801, presentato dal senatore Eufemi e Poli.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817

PRESIDENTE. L'emendamento 5.5 è stato ritirato.

FERRARA *(FI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA *(FI)*. Signor Presidente, per non rallentare il ritmo dei lavori, nel momento in cui saremo chiamati a votare gli emendamenti 5.79 (testo 4) e 5.84 (testo 2), tra loro identici, le chiedo di dare indicazioni affinché il loro testo venga distribuito.

PRESIDENTE. Dispongo che il testo in questione venga distribuito.

L'emendamento 5.130, al quale hanno aggiunto la firma i senatori Barba e Zanettin, è accantonato.

SCARPA BONAZZA BUORA *(FI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCARPA BONAZZA BUORA *(FI)*. Signor Presidente, ringrazio il relatore per aver acconsentito all'accantonamento di questo emendamento.

Vorrei però dirle un'unica cosa, relatore Legnini: lei faceva riferimento a presunti problemi di copertura; faccio nuovamente presente che non ve ne sono, onorevole Sottosegretario.

PRESIDENTE. Ne discuteremo quando sarà il momento.

SCARPA BONAZZA BUORA *(FI)*. Sì, signor Presidente, ma già che ci siamo, lo dico per agevolare la cosa, perché penso che possa essere utile per tutti. Si tratta di spostare 12 milioni di euro (appostati già nella Tabella 13 del Ministero dell'agricoltura, per far fronte all'IVA agricola, che non può essere applicata alla pesca, in quanto non siamo autorizzati da Bruxelles), aumentando dal 70 all'80 per cento gli sgravi contributivi fiscali previsti dalla legge n. 30 del 1998. Quindi, 12 milioni vengono spostati da una parte all'altra: il prodotto è zero, pertanto non vi è alcun aggravio per le casse dello Stato: su questo vorrei essere assolutamente chiaro.

È meglio dire subito se si è favorevoli a non perdere soldi a favore dei poveri pescatori o se si preferisce perderli e farli andare in perenzione.

D'ALÌ *(FI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ *(FI)*. Signor Presidente, chiedo di aggiungere la firma a questo emendamento.

PRESIDENTE. L'emendamento 5.25 è stato ritirato.

Per quanto riguarda l'emendamento 5.31, senatore Antonione, è stata accolta la proposta di accantonamento.

L'emendamento 5.32 è stato ritirato.

Passiamo all'emendamento 5.800, per il quale c'è l'invito al ritiro. Chiedo al proponente se intende accoglierlo.

EUFEMI *(UDC)*. Signor Presidente, insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.800, presentato dal senatore Eufemi.

Non è approvato.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 5.46 e 5.47 sono stati ritirati.

Per quanto riguarda l'emendamento 5.48, senatore Storace, accetta la proposta di modifica avanzata dal relatore?

STORACE *(Misto-LD)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.48 (testo 2), presentato dal senatore Storace e da altri senatori.

È approvato.

L'emendamento 5.900 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 5.53, presentato dal senatore Massidda e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.55, presentato dai senatori Polledri e Franco Paolo.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.804, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 5.803 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 5.805, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 5.806 è stato ritirato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.62.

BORNACIN *(AN)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Bornacin, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

GRILLO *(FI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRILLO *(FI)*. Signor Presidente, desidero intervenire in dichiarazione di voto sull'emendamento in esame per richiamare l'attenzione dei colleghi su questo punto: la norma che proponiamo – lo ribadisco – non costa alcunché.

Abbiamo apprezzato l'iniziativa del Governo che con questa finanziaria ha avviato un principio molto importante, che potremmo definire di federalismo portuale. Siamo, quindi, d'accordo sulla norma contenuta al comma 70 dell'articolo 5. Semplicemente, abbiamo registrato osservazioni quantomeno originali e strane nella recente assemblea di ASSOPORTI, dove pare che i più e i tanti si siano adoperati per correre sopra al carro e in qualche modo proporre utilizzi strani e originali di questo extragettito. Vorremmo pertanto che il Parlamento si pronunciasse finalizzando in modo puntuale le risorse che proverranno alle Regioni in virtù di un maggiore incremento della movimentazione portuale, a favore delle opere pubbliche strategiche. Queste ultime sono quelle di cui alla delibera del 21 dicembre 2001, i cosiddetti corridoi plurimodali, che interessano il porto

di Genova, quindi tutto l'*hinterland* del Nordovest, il porto di Trieste, quindi la Padania, e i porti di Civitavecchia, Napoli, Palermo e Messina, interessati al Corridoio 5, al Corridoio 1 e al Corridoio dei due mari.

Se la votazione dovesse essere negativa, come hanno suggerito il relatore ed il Governo, allora si deve sapere che da domani siamo autorizzati a recarci sui territori di riferimento a dire che questa maggioranza è condizionata da forze di un certo tipo, che non credono alle opere strategiche di cui alla delibera del 21 dicembre e che ingannano l'opinione pubblica, perché reiteratamente sui giornali dichiarano di voler realizzare i corridoi plurimodali e le reti TEN, di cui si dovrebbe dotare il nostro Paese. In realtà, pur avendo risorse potenzialmente disponibili e il consenso del territorio (perché il Corridoio del terzo valico ha avuto l'approvazione delle Regioni Lombardia, Liguria e Piemonte e di tutti i Comuni interessati), in realtà, alla prova provata, non si accetta questa proposta di finalizzazione e si vota contro. *(Applausi dal Gruppo FI).*

Presidenza del presidente MARINI (ore 17,46)

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.62, presentato dal senatore Bornacin e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.63.

BORNACIN *(AN)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Bornacin, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.63, presentato dal senatore Bornacin e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.64.

CARRARA *(FI)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.64, presentato dal senatore Polledri e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817

PRESIDENTE. Gli emendamenti 5.65 e 5.71 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 5.69.

SACCONI *(FI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCONI *(FI)*. Signor Presidente, vorrei che l'Aula fosse maggiormente consapevole di ciò che ci si appresta a votare. Si tratta della deli-

catissima materia degli studi di settore e soprattutto del controverso tema della loro efficacia. Si è a lungo discusso recentemente degli studi di settore quando il Governo intervenne unilateralmente, cioè al di fuori della ordinaria procedura di consultazione delle organizzazioni rappresentative del lavoro autonomo, introducendo quegli indicatori di normalità ai quali era stato dato un effetto retroattivo, nel senso che essi avevano modificato gli studi di settore con la conseguenza dell'inversione dell'onere della prova nel caso di scostamento dei contribuenti dagli studi stessi.

In quell'occasione, furono votate più mozioni, in particolare il Senato approvò una mozione della maggioranza in cui era scritto testualmente: «Gli studi di settore sono e devono rimanere uno strumento di ausilio e supporto per compiere le attività di controllo ed accertamento della regolarità delle dichiarazioni da parte dell'amministrazione finanziaria, in una logica che in modo inequivocabile respinge ogni forma di catastizzazione o di reintroduzione surrettizia della *minimum tax*»».

In sostanza, la mozione di maggioranza diceva inequivocabilmente che gli studi di settore non devono rappresentare una soglia obbligatoria minima di reddito al di sotto della quale collocandosi il contribuente scatterebbe l'inversione automatica dell'onere della prova. Quindi, meri criteri di accertamento. La stessa mozione affermava poi che «l'introduzione degli indicatori di normalità deve avvenire con l'ausilio irrinunciabile delle associazioni di categoria interessate, restituendoli alla funzione originaria di meri segnali di anomalia meritevoli di approfondimento».

Il testo che ci si propone, sulla base delle modifiche apportate all'emendamento dei senatori Montalbano ed Angius, non tocca l'aspetto strutturale che in quella sede la mozione volle sollevare. Non risolve il problema della eliminazione, per quanto riguarda gli studi di settore, dell'efficacia della inversione dell'onere della prova, ma si limita ad eliminare l'odioso criterio dell'inversione solo per la fase transitoria che precederà la nuova definizione degli studi di settore per la quale è in corso la consultazione con le parti sociali.

Insomma, il testo che il Governo accetta, l'emendamento dei senatori Angius e Montalbano, è un palliativo di breve periodo, non è la soluzione strutturale del problema, quale invece è contenuto nell'emendamento successivo che si riterrebbe precluso ed io contesto la preclusione per quanto riguarda l'effetto strutturale che l'emendamento Azzollini ed altri propone, cioè che a regime, definitivamente, per sempre gli studi di settore non producono l'effetto dell'inversione dell'onere della prova qualora il contribuente da essi si discosti, ma siano solo e soltanto un criterio, seppure importante, di anomalie che induce all'accertamento.

Prego di rendere chiaro ciò che voteremo e di consentire che successivamente all'eventuale approvazione dell'emendamento Angius e Montalbano rimanga per l'Aula la possibilità di votare la riforma strutturale degli studi di settore nel senso da me auspicato e indicato nell'emendamento Azzollini, cioè che per sempre – ripeto – essi non abbiano quell'odioso effetto di invertire l'onere della prova per il contribuente.

CARRARA *(FI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARRARA *(FI)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima dell'emendamento 5.69, presentato dal senatore Azzollini e da altri senatori, fino alle parole «sono pubblicati».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 5.69 e gli emendamenti 5.74 e 5.76, mentre gli emendamenti 5.75 e 5.77 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.79, (testo 4), identico all'emendamento 5.84 (testo 2).

ANGIUS *(Misto-CS)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANGIUS *(Misto-CS)*. Signor Presidente, vorrei richiamare per un momento – lo faceva poco fa il collega Sacconi – l'attenzione dell'Assemblea sullo scopo delle finalità di questo emendamento, che sono quelle di rendere più chiari, trasparenti e certi i rapporti tra le imprese e lavoratori autonomi e l'amministrazione finanziaria dello Stato attraverso una corretta applicazione degli studi di settore.

La questione, come è noto, riguarda milioni di cittadini italiani (commercianti, artigiani e piccoli imprenditori), sui quali – in questo senso concordo con lo spirito dell'intervento del senatore Sacconi – non può, a no-

stro giudizio, permanentemente pesare il sospetto di evasori fiscali continui.

A parte i buoni risultati che sono stati ottenuti, a nostro avviso, dal Governo nel contrasto all'evasione fiscale, oltre che nelle politiche economiche di bilancio – non ho la pretesa su questo di avere il consenso dei colleghi Sacconi e degli altri dell'opposizione – però, siamo fermamente convinti che politiche fiscali rigorose esigano un sistema di regole certe ed eque che non possono essere continuamente cambiate, che devono giovarsi nell'applicazione pratica di una amministrazione finanziaria efficiente che garantisca coerenza ed equilibrio nei rapporti con il cittadino ed a questo fine, a nostro giudizio, gli studi di settore muovono in questa direzione.

Ora, è ben vero, come veniva ricordato, che anche nei mesi precedenti si è ritornati su questo tema, ne abbiamo discusso anche in Aula e, nel corso di una discussione che abbiamo svolto nel giugno 2007 relativa ad una mozione di maggioranza su questo rilevantissimo tema, abbiamo individuato anche modalità di applicazione degli studi di settore tali da vincolare l'amministrazione finanziaria a dei criteri che non fossero punitivi o coercitivi nei confronti dei lavoratori autonomi.

Penso, lo dico chiaramente, che probabilmente il Governo avrebbe potuto assumere su questo tema un atteggiamento più aperto ed incisivo e che forse avrebbe potuto accogliere la prima versione dell'emendamento da me presentato con il collega Montalbano, analogo a quello presentato da altri colleghi. Vorrei tuttavia richiamare l'attenzione del collega Sacconi, perché con l'emendamento che stiamo discutendo, che mi fa piacere sia stato sostanzialmente condiviso e sottoscritto dal collega Polledri e immagino dai colleghi della Lega, diamo un segnale preciso ai lavoratori autonomi, ma anche al Governo, in merito all'applicazione rigorosa degli studi di settore su un punto fondamentale, che poi è a nostro giudizio essenziale: che l'onere della prova relativa ad un'eventuale disapplicazione, o evasione, se volete, da parte dei lavoratori autonomi, grava sull'amministrazione finanziaria, non sul lavoratore autonomo medesimo.

Tale questione non è di poco conto; è una norma, senatore Sacconi, transitoria, è evidente, però mi consenta di dire che, nel momento in cui lei stesso invoca una forma di concertazione per l'applicazione degli studi di settore tra l'amministrazione finanziaria, cioè il Governo, e i rappresentanti delle organizzazioni di lavoro autonomo, lei si contraddice quando, contemporaneamente, presuppone, o indica o suppone, che adesso nella discussione della legge finanziaria dobbiamo approvare una norma strutturale a regime, che dunque valga a prescindere dall'opinione delle organizzazioni autonome. Penso che questo non sia giusto.

Invito il Governo ad essere coerente con quanto da esso affermato testualmente in quest'Aula esattamente il 2 agosto 2007, allorché il sottosegretario Lettieri affermò: «(...) preciso che la volontà e la decisione del Governo, per quanto riguarda gli studi di settore e gli indici di normalità economica è che valgono la presunzione semplice, la non automaticità degli accertamenti e ovviamente» – sottolineo «ovviamente» – «l'onere della

prova a carico dell'amministrazione finanziaria». È un passo in avanti a favore di un trasparente rapporto tra le amministrazioni dello Stato e i lavoratori autonomi quello che possiamo compiere approvando questo emendamento. *(Applausi dal Gruppo Misto-CS e del senatore Battaglia Giovanni).*

THALER AUSSERHOFER *(Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

THALER AUSSERHOFER *(Aut)*. Signor Presidente, chiederei gentilmente l'attenzione dell'Aula perché questo è un argomento molto importante sul quale ci siamo soffermati più volte. In quest'Aula abbiamo anche chiesto e ottenuto un'indicazione da parte del Governo molto importante per quanto riguarda le nostre piccole imprese circa, in particolare, la presunzione semplice degli studi di settore e degli indicatori di economicità. Questa riformulazione che è stata proposta dal senatore Angius è un piccolo passo in avanti; sempre un passo è, però sinceramente in questa sede abbiamo assunto altri impegni, come maggioranza e anche come Aula del Senato e come Governo.

Com'è stato ricordato dai miei colleghi, il 26 giugno scorso abbiamo approvato la risoluzione della maggioranza, a prima firma della senatrice Finocchiaro e con la firma di tutti i Capigruppo della maggioranza, in cui si è affermato il principio degli studi di settore come strumento di ausilio e supporto e che assolutamente non poteva essere introdotta una cosiddetta *minimum tax*. Si è pertanto confermato il principio che gli studi di settore e gli indicatori di normalità economica abbiano natura di presunzione semplice, che non diano luogo ad accertamenti automatici e che l'onere della prova sia da parte dell'amministrazione finanziaria.

Nella trattazione del cosiddetto decreto «tesoretto», poi, abbiamo approvato un emendamento riguardo agli indicatori provvisori, il 17 luglio di quest'anno, e poi addirittura – come ha ricordato il collega Angius – vi è stata la dichiarazione, qui in Aula, da parte del Governo che, senza lasciare dubbi, ha specificato che sia gli studi di settore, sia gli indicatori di economicità devono essere soltanto degli strumenti di ausilio a dei controlli e che non devono generare accertamenti automatici. Questa è una sicurezza che dobbiamo dare ai nostri piccoli imprenditori, che già si trovano in difficoltà con l'imponente peso fiscale che devono sopportare, e almeno devono avere la certezza che quello che è dichiarato, quello che riescono a generare effettivamente sia il reddito che devono dichiarare e che non sia un reddito fittizio venuto fuori da dati statistici sui quali poi il contribuente è obbligato a pagare le imposte.

Per questo mi rammarico un po' che in quest'Aula, specialmente nell'approvazione in prima lettura della finanziaria, riusciamo a dare solo un minimo segnale, che effettivamente avevamo già dato quando abbiamo approvato il «tesoretto», e non riusciamo a dare seguito agli impegni che qui

in Aula abbiamo preso rendendo strutturale questa manovra. *(Applausi dal Gruppo FI).*

Chiedo comunque, poiché si tratta di un passo in avanti, di apporre all'emendamento 5.79 (testo 4) la firma della senatrice Rubinato, del nostro Gruppo.

SACCONI *(FI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCONI *(FI)*. Signor Presidente, mi accingo a dichiarare il voto favorevole ad una sola condizione, che vorrei proporre ai presentatori e all'attenzione ovviamente del Governo e del relatore, quella di sostituire le parole: «elementi di prova» con le altre: «le prove», con una definizione quindi più certa e più semplice. Qualora venisse accolta questa correzione, il mio voto sarà favorevole e chiederei anzi che la firma mia e dei colleghi firmatari dell'emendamento 5.69 possa essere apposta all'emendamento 5.79 (testo 4), ma nello stesso momento ribadisco i limiti di questa norma.

Questa norma, senatore Angius, è invero – diciamocela tutta – ultronea, perché, come ha ricordato la senatrice Thaler Ausserhofer, una disposizione forse anche un po' più coraggiosa era già stata approvata dal Parlamento nell'occasione testé ricordata, perché, se l'onorevole Lettieri ebbe a dire in quest'Aula che gli studi di settore e gli indici di normalità devono avere come conseguenza la presunzione semplice, quindi non l'inversione dell'onere della prova, invece in questo caso ci limitiamo ai soli indicatori di normalità, che concorrono a definire gli studi di settore, ma che sono per definizione, essi certamente, semplicemente – lo dice la parola stessa – elementi utili a individuare un'anomalia e nulla di più.

Era stato il Governo, erroneamente, ad attribuire ad essi l'efficacia dell'inversione dell'onere della prova, ma avevamo già chiarito, fortunatamente, in quest'Aula che gli indicatori di normalità devono servire solo a quello, cioè solo a selezionare gli accertamenti, nulla di più. Peccato che, invece, nella mozione della stessa maggioranza, nelle dichiarazioni della sottosegretario Lettieri e ovviamente nella tesi dell'opposizione si fosse detto che il complesso sistema degli studi di settore doveva dare luogo al superamento dell'inversione dell'onere della prova: è questo ciò che manca nell'emendamento che stiamo esaminando.

Non possiamo che essere d'accordo, a questo punto, nel votare a favore dell'acqua fresca, perché un bicchier d'acqua non si nega a nessuno, ma nella consapevolezza che il problema rimane tutto. Rimane, cioè, il problema dell'intollerabile conseguenza di uno scostamento dallo studio di settore. Anche dopo che gli studi di settore verranno concordati – ci auguriamo – con le organizzazioni di tutela e rappresentanza del lavoro autonomo, rimarrà in piedi l'odiosa conseguenza dell'inversione dell'onere della prova: di questo ci lamentiamo, questo contestiamo. Peccato che poco fa l'Assemblea non abbia voluto approvare l'emendamento del collega Azzollini ed altri, che questo prevedeva.

Pertanto, con questi limiti e con la proposta che abbiamo fatto, ci accingeremo a votare a favore di questo testo. Ribadisco ancora l'utilità della correzione da «elementi di prova» a «le prove». *(Applausi dal Gruppo FI).*

BONADONNA *(RC-SE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONADONNA *(RC-SE)*. Signor Presidente, intervengo brevemente per chiedere di apporre la firma all'emendamento 5.79 (testo 4). Non aggiungo altre considerazioni a quelle che sono già state esplicitate dal senatore Angius e dalla senatrice Thaler Ausserhofer.

È evidente che si tratta di una misura transitoria, tuttavia, anche sulla base della mozione che abbiamo discusso e degli impegni assunti dal Governo, vi è in corso un confronto con le organizzazioni rappresentative. Pertanto, mi pare ovvio e anche giusto che si attenda l'esito del confronto, che a quel punto si sarà concluso, tra il Governo e le organizzazioni rappresentative, per, eventualmente, normare in maniera diversa e comunque conforme a tale esito.

FRUSCIO *(LNP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRUSCIO *(LNP)*. Signor Presidente, il Gruppo della Lega Nord propone l'emendamento 5.84 (testo 2), che è perfettamente calzante con quello del collega Angius ed altri, per due ragioni fondamentali. In primo luogo, esso conferma una certa coerenza al rispetto della prassi del contenzioso tributario, che è fondato da sempre sull'onere della prova a carico dell'accertatore, in questo caso a carico dell'Agenzia.

L'altro motivo per cui siamo proponenti di questo emendamento è che non condividiamo il fatto che, poiché si tratta di norma transitoria, cioè di norma in attesa di una disciplina di riforma organica (più organica) di questo settore, allora percorriamo strade più compromissorie e più attenuate; ogni norma è transitoria e suscettiva di successive integrazioni e modificazioni.

Quindi, noi riteniamo, in coerenza con la dottrina del contenzioso tributario e in coerenza con la consuetudine finora applicata in termini di accertamento, che il nostro emendamento, al pari di quello del collega Angius, debba avere grande approvazione; anzi, auspico la totalitaria approvazione di quest'Aula. *(Applausi dal Gruppo LNP e del senatore Scotti).*

PRESIDENTE. Per un chiarimento, sottolineo ai presentatori la proposta di modifica avanzata dal senatore Sacconi, che propone si sostituire l'espressione «elementi di prova» con l'altra: «le prove».

ANGIUS *(Misto-CS)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANGIUS *(Misto-CS)*. Signor Presidente, intervengo soltanto per dire che sono d'accordo con la proposta avanzata dal senatore Sacconi; inoltre, sono anche largamente d'accordo con le considerazioni che lui ha svolto e con quelle della collega Thaler Ausserhofer e del collega Fruscio.

MATTEOLI *(AN)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MATTEOLI *(AN)*. Signor Presidente, intervengo solo per annunciare che il Gruppo di Alleanza Nazionale voterà a favore di questo emendamento.

TIBALDI *(IU-Verdi-Com)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TIBALDI *(IU-Verdi-Com)*. Signor Presidente, chiedo di aggiungere la mia firma e quella del senatore Bulgarelli all'emendamento del senatore Angius e annuncio il voto favorevole mio Gruppo.

CUTRUFO *(DCA-PRI-MPA)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUTRUFO *(DCA-PRI-MPA)*. Signor Presidente, intervengo per annunciare il voto favorevole del Gruppo che rappresento.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sulla proposta di modifica, avanzata dal senatore Sacconi.

LEGNINI, *relatore*. Signor Presidente, vi è opposizione a questa richiesta di modifica per una ragione sintetica: questa disposizione incide sulla fase di accertamento, come è scritto nella norma stessa, nella quale l'ufficio non può che fornire elementi di prova, non prove definitive, le quali vanno acquisite nella fase dell'accertamento definitivo, ovvero del contenzioso, da parte del giudice tributario.

Pertanto, non è possibile apportare questa modifica perché implicherebbe la valutazione di problemi molto complessi che rimetto al Governo.

GRANDI, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, il Governo non è in grado di accettare questa modifica per la

motivazione che ha testé dato il relatore Legnini. Gli elementi di prova dipendono da fattori di varia natura; la prova vera e propria è un elemento che non sempre è disponibile. Il contenzioso e la discussione sono fatti sulla base degli indicatori, ma, evidentemente, anche sulla base della costruzione di una dialettica con il contribuente. Porre la questione in questi termini significa creare un forte indebolimento e aprire un problema serio di gettito.

Invito quindi il proponente a mantenere il testo originario, che riceve l'accoglimento del relatore e del Governo. Avremo tempo e modo di tornare su questo argomento con più calma.

ANGIUS *(Misto-CS)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANGIUS *(Misto-CS)*. Signor Presidente, francamente, non ho capito bene la ragione della non accettazione della proposta del senatore Sacconi. Per quanto mi riguarda, credo che essa possa essere accolta.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.79 (testo 4), identico all'emendamento 5.84 (testo 2), con la dizione «le prove», invece di «elementi di prova». *(Proteste dai banchi della maggioranza).* Come no? Avete sentito cosa dice il proponente? Se il proponente accoglie la modifica, votiamo l'emendamento con la modifica accolta dal proponente! *(Applausi dai Gruppi FI, UDC e del senatore Fazio).*

SALVI *(SDSE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALVI *(SDSE)*. Signor Presidente, intervengo per conoscere il parere del relatore e del Governo sul nuovo testo dell'emendamento 5.79.

PRESIDENTE. Ma si sono già pronunciati.

SALVI *(SDSE)*. Li vorrei conoscere.

PRESIDENTE. Va bene. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi nuovamente sull'emendamento 5.79 (testo 4), come riformulato.

LEGNINI, *relatore*. Signor Presidente, parliamo di una materia molto tecnica. *(Commenti del senatore Morando).*

PRESIDENTE. Senatore Morando, non urli da lì quando sto parlando con il relatore. Un Presidente di Commissione questo non lo fa mai! Lei lo fa spesso, è inaccettabile! *(Applausi dai Gruppi FI, AN, UDC e LNP).* No, voi non applaudite, però è così.

La prego di proseguire nel chiarimento, senatore Legnini.

LEGNINI, *relatore*. Signor Presidente, come dicevo, parliamo di una distinzione molta tecnica tra «elementi di prova» e «prova». L'attività dell'ufficio, nei confronti della quale questa norma pone delle regole... *(Commenti dal Gruppo FI).*

PRESIDENTE. Esprima il parere, in poche parole la prego, senatore Legnini.

LEGNINI, *relatore*. Signor Presidente, le chiedo scusa, ma da un minuto è stato modificato un emendamento. Mi consenta di dire che è difficile procedere senza istruttoria o senza l'accantonamento di questo emendamento. Si tratta di una modificazione che può avere un certo significato. Vorrei avere a disposizione un minuto di tempo per tornare a spiegare il mio punto di vista. *(Commenti dal Gruppo FI).*

PRESIDENTE. Per favore, colleghi, un attimo solo.

LEGNINI. *relatore.* Nella fase di accertamento tributario (per chi conosce questa materia, dovrebbe essere agevole comprendere la differenza), l'ufficio acquisisce elementi di prova, valutazioni che riversa nel verbale di accertamento; dopodiché, nella fase definitiva dell'accertamento, ovvero nella fase del contenzioso, viene acquisita la prova definitiva. Questa norma, quindi, incide nella fase preliminare, in cui si attiva l'accertamento tributario. Ecco perché non vi può essere, allo stato (a meno che le mie argomentazioni vengano smentite sotto il profilo tecnico), una valutazione positiva su questo testo.

Signor Presidente, mi scusi, ma la norma che stiamo per approvare o è acqua fresca, come sosteneva il senatore Sacconi, o non lo è. Secondo me, non è acqua fresca, perché questa norma, rispetto al testo del decreto definito «tesoretto», innova su due punti: in primo luogo, stabilisce in modo chiaro che non vi è accertamento automatico, oltre a ribadire che si agisce in regime di presunzione semplice; in secondo luogo, differisce nel tempo, fino alla formulazione dei nuovi studi di settore, l'efficacia della norma. Siccome è una norma importante, non vorrei che per questa frettolosa introduzione di una variazione si rischiasse di vanificare un risultato che era stato acquisito nella discussione con la valutazione positiva dell'emendamento.

Inviterei, quindi, il presidente Angius a rivedere la sua posizione. In caso contrario, sulla base delle valutazioni e acquisizioni che avevamo fatto in precedenza, dovrei esprimere un parere contrario. Ma non lo voglio esprimere, il parere contrario. Quindi, chiederei un accantonamento dell'emendamento. *(Applausi dai Gruppi Ulivo e RC-SE).*

GRANDI, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Onorevole Presidente, il precedente testo dell'emendamento 5.79 ha ottenuto

un'ammissibilità che, secondo noi, reca una stranezza, perché riporta un'imputazione negativa di 50 milioni di euro per tre anni. Il Dipartimento per le politiche fiscali, a cui avevo chiesto una relazione tecnica, che mi è pervenuta nel primo pomeriggio, mi ha informato che il testo precedente recava una riduzione di 1,2 miliardi per il 2008, 880 milioni per il 2009, 880 milioni per il 2010. È del tutto evidente che quando maneggiamo una materia che interessa questi importi dobbiamo muoverci con grandissima attenzione: basta un parola, una virgola per modificare la struttura della questione.

Allora, se – come mi auguro e invito a fare – il presidente Angius mantiene il testo precedente, e lo prego vivamente di farlo, il Governo lo accoglie, anche se forza molto il ruolo degli indicatori provvisori, mantiene in modo molto forte la concertazione con le categorie che qui è richiamata e i nuovi studi di settore sono frutto – e il Governo si è impegnato a farlo anche con un comunicato – della concertazione, quindi usciranno dal confronto con le categorie. Se questo, però, non dovesse essere, sono costretto a chiedere l'accantonamento, non posso non chiedere la relazione tecnica, compresa la bollinatura della Ragioneria dello Stato, e sono purtroppo certo che alla fine sull'emendamento facciamo una frittata, cioè rischiamo di non poterlo approvare perché stiamo parlando di cifre che si moltiplicano con grande immediatezza.

Ecco perché in modo molto accorato – lo dico con grande sincerità – prego il presidente Angius di mantenere il testo precedente. *(Applausi del senatore Tecce).*

ANGIUS *(Misto-CS)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANGIUS *(Misto-CS)*. Signor Presidente, una richiesta di accantonamento non si nega mai, per carità; per quanto mi riguarda, accantoniamo pure. Constato soltanto che sono state portate due argomentazioni completamente diverse. *(Applausi dal Gruppo FI).* Infatti, il senatore Legnini ha portato un'argomentazione giuridico-formale, che possiamo valutare, sulla quale riflettere e va benissimo; il sottosegretario Grandi ne ha portato un'altra che è completamente diversa e che attiene alla copertura dell'emendamento medesimo.

Comunque, almeno per quanto mi riguarda, accantoniamo l'emendamento, però dev'essere chiaro che alla fine dell'articolo prendiamo una decisione.

CASTELLI *(LNP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI *(LNP)*. Signor Presidente, la questione di natura tecnica che si va profilando è curiosa: l'emendamento presentato dal senatore An-

gius, che prevede una copertura, è evidentemente ammissibile anche se il Sottosegretario ha accennato a difficoltà di copertura, mentre l'emendamento di cui è primo firmatario il senatore Polledri, che è stato reso ugualmente ammissibile, non prevede alcuna copertura. Ergo, se ne deve dedurre che la Presidenza ha valutato che l'emendamento del senatore Polledri è privo di onere, per cui non si capisce perché non debba essere votato subito e debba invece essere accantonato, essendo – insisto – statuito dalla Presidenza che non c'è onere. Anche il Governo dovrebbe mettersi d'accordo con se stesso, o comunque con la Presidenza del Senato. Se è vero che non c'è onere, non vedo perché non si debba votare al momento. *(Applausi dei senatori Amato ed Eufemi).*

PRESIDENTE. Senatore Castelli, i due emendamenti sono identici, i due presentatori si sono orientati nello stesso modo. Ora, non stiamo discutendo nel merito, c'è la richiesta di accantonamento che non tocca il merito.

Il proponente Angius è d'accordo nel metterli un momento da parte, quindi, il risultato della combinazione dei due emendamenti può anche non cambiare. Credo che si potrebbero accantonare tutti e due.

CASTELLI *(LNP)*. Signor Presidente, gli emendamenti sono due, c'è un titolare che è il senatore Angius e c'è un titolare che è il senatore Polledri, che ha delegato a me, in qualità di Capogruppo, l'ingrato compito di prendere una decisione (d'altro canto i Capigruppo servono per questo).

I due emendamenti, anche se sono identici nel disposto, non sono identici del tutto perché nella versione del senatore Angius sembrerebbe che l'emendamento comporti un onere e quindi richieda un'adeguata copertura. Questa è anche la versione del Sottosegretario, che è intervenuto chiedendo un accantonamento, lui dice per valutare la copertura; secondo me (dalle mie parti si diceva che «a pensà mal se fa pecà, ma se induina»; il senatore Andreotti, qui presente, che invece è romano, lo dice in italiano che a pensar male si fa peccato ma si indovina), in realtà, l'accantonamento serve per ridurre a più miti consigli il senatore Angius e togliere il Governo e la maggioranza da questa ambascia.

Chiusa la parentesi, dicevo che questo emendamento prevede una copertura e la trova, mentre l'emendamento del senatore Polledri non ha copertura, ergo se ne deve dedurre inevitabilmente che la Presidenza ha valutato, a termini dell'articolo 126, comma 4, del Regolamento, che è effettivamente ammissibile e quindi non comporta copertura.

Pertanto, se è ammissibile senza copertura significa che di copertura non c'è bisogno e quindi non capisco perché non lo si possa votare subito. *(Applausi dal Gruppo LNP e del senatore Biondi).*

PRESIDENTE. Senatore Castelli, poiché stiamo votando assieme due emendamenti identici e il senatore Angius non ha cambiato il suo emendamento, ma ha chiesto soltanto un momento di riflessione, continuiamo a trattarli congiuntamente. Il cambiamento infatti riguarda le stesse parole di

due emendamenti identici. Se il senatore Angius avesse accettato il cambiamento capirei l'obiezione, ma poiché la questione resta aperta non lediamo i diritti di nessuno e pertanto, essendo identici, li accantoniamo entrambi per un momento.

Senatore Castelli, mi pare una decisione fortemente motivata. Non è cambiato nulla. È stato chiesto soltanto un momento di riflessione.

AZZOLLINI *(FI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI *(FI)*. Signor Presidente, aderendo a quanto lei ha affermato poc'anzi, anche per l'emendamento 5.82 (testo 2), del quale sono uno dei firmatari, vale la correzione che sostituisce l'espressione «elementi di prova» in «prova» e quindi la richiesta da lei accolta.

CALDEROLI *(LNP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI *(LNP)*. Signor Presidente, il senatore Polledri, in relazione all'emendamento da lui presentato, non ha accolto la richiesta di modifica avanzata dal senatore Sacconi mantenendo la formulazione originaria. Il senatore Castelli ha segnalato la sua contrarietà all'accantonamento rispetto ad un emendamento che resta nella sua formulazione originaria e su cui il Governo e il relatore hanno già espresso il parere. Quindi, se si vuole accantonare questo emendamento si deve procedere ad una votazione dell'Aula, vista la contrarietà all'accantonamento da parte del presentatore.

PRESIDENTE. Colleghi, continuo a ribadire che avendo io sostenuto, prima di passare al voto, che i due emendamenti sono identici, senza che vi fosse alcuna obiezione, ritengo vi siano forti ragioni per accantonare i due emendamenti. La ragione tecnico-politica è che il senatore Angius non si è pronunciato, ma ha chiesto solo un momento di riflessione. Questo è il dato di fatto.

CASTELLI *(LNP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI *(LNP)*. Signor Presidente, mi sembra una situazione kafkiana. Lei sta accantonando d'autorità un emendamento che il titolare dell'emendamento stesso, il senatore Polledri, non vuole accantonare. Chiediamo che quantomeno si esprima l'Aula.

FINOCCHIARO *(Ulivo)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO *(Ulivo)*. Signor Presidente, ovviamente rispetteremo la sua decisione di rimettersi o no all'Aula, ma la nostra opinione è che l'intera materia andrebbe accantonata.

Mi permetto di esprimere un elemento di merito, aggiungendolo a quello esposto dal relatore Legnini. Mutare l'espressione «elementi di prova» in «prove», lo dico ai molti giuristi presenti, non è un elemento garantista per il contribuente, perché è nel contraddittorio che si instaurerà tra l'Agenzia delle entrate e il contribuente che gli elementi di prova dedotti induttivamente dall'Agenzia delle entrate sulla base degli indicatori di normalità economica diventeranno prova.

Credo che questo sia uno degli elementi sui quali ragionare e pertanto – è anche possibile che abbia detto una sciocchezza – ritengo opportuno accantonare l'emendamento in esame o addirittura l'intera materia per affrontarla con calma successivamente.

RUBINATO *(Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUBINATO *(Aut)*. Signor Presidente, mi associo anch'io alla richiesta di accantonare l'emendamento in esame perché forse un supplemento di riflessione ci aiuterebbe anche in termini giuridici e tecnici a svolgere un lavoro migliore.

Qui stiamo parlando – porto un modesto contributo – della fase dell'accertamento da parte dell'Agenzia delle entrate: non si tratta di una fase giudiziale e, pertanto, l'espressione «elementi di prova» è corretta, perché le «prove» hanno una valenza giudiziaria; credo, quindi, che si possa parlare di prove all'interno del giudizio successivo, ma qui il termine tecnico «prova» rischia di farci dire qualcosa tecnicamente errato.

Pertanto, anche se sostengo con forza l'emendamento in esame – che ho voluto sottoscrivere – ritengo che tecnicamente sarebbe opportuno mantenere la sua formulazione originaria.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, cerchiamo di chiarirci bene e di decidere.

SALVI *(SDSE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALVI *(SDSE)*. Signor Presidente, credo che la situazione si sia un po' chiarita e che i senatori Castelli e Calderoli abbiano ragione. Stiamo esaminando l'emendamento 5.84 (testo 2), presentato dal senatore Polledri e da altri senatori, sul quale è stato espresso parere favorevole dal relatore e dal rappresentante del Governo e sul quale il mio Gruppo esprimerà un

voto favorevole. Non capisco, allora, per quale ragione esso debba essere accantonato, se nessuno ne chiede l'accantonamento. Altrimenti chiedo che si pronunci l'Assemblea. *(Applausi dal Gruppo LNP e del senatore Eufemi).*

ANGIUS *(Misto-CS)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANGIUS *(Misto-CS)*. Intervengo rapidamente, naturalmente lasciando a lei, signor Presidente, la decisione finale.

Ho accettato, come è stato proposto dal Governo e dal relatore, la proposta di accantonamento esattamente per quelle motivazioni espresse dalla senatrice Finocchiaro e da ultimo dalla senatrice Rubinato. Qualora, però, si decidesse di procedere al voto dell'emendamento, allora riproporrei il testo originario che ho presentato con l'espressione «elementi di prova». Credo che, in questo caso, si dovrebbe votare prima, sulla base dell'ordine di presentazione, l'emendamento da me proposto. *(Applausi dal Gruppo Ulivo e IU-Verdi-Com).*

PRESIDENTE. Mi sembra che l'intervento del senatore Angius abbia chiarito la questione: egli è disposto a votare la stesura originaria dell'emendamento 5.79 (testo 4).

Onorevoli colleghi, i testi degli emendamenti in questione sono assolutamente identici e contengono l'espressione «elementi di prova». Detto questo, porrò in votazione insieme i due emendamenti perché tra loro identici.

ANGIUS *(Misto-CS)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANGIUS *(Misto-CS)*. Signor Presidente, vorrei capire esattamente cosa intendiamo votare.

PRESIDENTE. Stiamo per votare la stesura originaria del suo emendamento 5.79 (testo 4), come lei ha richiesto, contenente l'espressione «fornire elementi di prova».

ANGIUS *(Misto-CS)*. Signor Presidente, le faccio notare che nell'emendamento presentato dal collega Polledri l'espressione «elementi di prova» è stata cancellata.

MORANDO *(Ulivo)*. Non è così.

PRESIDENTE. No, senatore Angius. Questa espressione c'è.

ANGIUS *(Misto-CS)*. Ho qui un testo dell'emendamento del senatore Polledri in cui l'espressione «elementi di prova» è stata cancellata ed è riportata la parola «prove».

PRESIDENTE. Non è così, senatore Angius. Io ho i testi originali: in entrambi è contenuta l'espressione «elementi di prova».

SACCONI *(FI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCONI *(FI)*. Signor Presidente, vorrei chiederle in che modo voteremo questi emendamenti, perché è stata avanzata la proposta di sostituire le parole «elementi di prova» con «prove». Se i colleghi del Gruppo della Lega Nord accettano di incorporare tale modifica, credo che l'emendamento 5.84 (testo 2) debba essere posto in votazione prima.

PRESIDENTE. Senatore Sacconi, il collega Polledri ha dichiarato che permangono le parole «elementi di prova». Gli emendamenti sono identici.

SACCONI *(FI)*. Mi perdoni, Presidente, ma mi era sembrato che il collega Polledri avesse accettato implicitamente questa proposta.

PRESIDENTE. A lei non può sembrare nulla. Senatore Sacconi, lei non può dialogare con i senatori.

Procediamo dunque alla votazione dell'emendamento 5.79 (testo 4), identico all'emendamento 5.84 (testo 2).

FRANCO Paolo *(LNP)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Franco Paolo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.79 (testo 4), presentato dal senatore Angius e da altri senatori, identico all'e-

mendamento 5.84 (testo 2), presentato dal senatore Polledri e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817

PRESIDENTE. L'emendamento 5.82 (testo 3) risulta pertanto precluso, mentre gli emendamenti 5.83, 5.85, 5.820 e 5.87 sono stati ritirati.

CASTELLI *(LNP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI *(LNP)*. Signor Presidente, in tanti anni di Parlamento forse è la prima volta che mi capita di vedere il Governo battuto quasi all'unanimità. Questo è un dato da sottolineare. *(Applausi dal Gruppo LNP e FI).*

PRESIDENTE. Grazie, senatore Castelli, ma risulta dagli atti.

Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento 5.90, presentato dal senatore Polledri e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Vi prego di stare seduti.

Il Senato non approva.

Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento 5.91, presentato dai senatori Polledri e Franco Paolo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.95.

LOSURDO *(Misto-LD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOSURDO *(Misto-LD)*. Signor Presidente, per rendere il quadro chiaro all'Aula, è opportuno ricordare brevemente quello che l'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, richiamato nel testo dell'emendamento, recita: «Le cooperative ed i loro consorzi che forniscono in via principale, anche nell'interesse di terzi, servizi nel settore selvicolturale, ivi comprese le sistemazioni idraulico-forestali, sono equiparati agli imprenditori agricoli».

Con questo emendamento si propone di non estendere il regime agevolato IRAP a tutti coloro che operano, anche a livello imprenditoriale, nel settore forestale, ma esclusivamente alle società cooperative, cioè alle imprese collettive che perseguono finalità mutualistiche, equiparandole quindi, ai fini del regime agevolato IRAP, anche alle cooperative della piccola pesca, della mutualità e della marginalità territoriale. Quindi, ritengo opportuno evitare, con l'approvazione di quest'articolo, una lesione di *par condicio* fiscale che mi sembra ovvia e che sarebbe ingiusto non applicare.

Chiedo, inoltre, la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Losurdo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.95, presentato dal senatore Losurdo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.100.

CASTELLI *(LNP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI *(LNP)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, se possibile, vorrei attirare un attimo la vostra attenzione, perché qui si propone

la soppressione di un articolo di un decreto-legge che ha introdotto una misura che probabilmente era virtuosa, ma che ha portato nel sistema conseguenze che definirei patologiche.

Di cosa stiamo parlando? Di una misura che prevede che una quota parte delle entrate recuperate dalla cosiddetta evasione fiscale venga distribuita tra il personale del Ministero delle finanze. Questo ha comportato due gravi patologie. La prima è che si introduce una sorta di conflitto d'interessi, perché è evidente che nell'accertamento colui che accerta sa che maggiore sarà l'accertamento, maggiore sarà probabilmente la gratifica che gli verrà data a fine anno.

La seconda devo dirla, perché forse è una notizia che è stata tenuta riservata per troppo tempo: la conseguenza pratica di tutto ciò è che nel 2005 il personale del Ministero delle finanze si è distribuito e suddiviso 800 milioni di euro a mo'di gratifica (1.600 miliardi delle vecchie lire). I funzionari apicali del Ministero delle finanze a Natale si sono portati a casa – lo dico in vecchie lire – 100 milioni di gratifica extra. E poi si parla di costi della politica!

Credo che abrogare questa norma sarebbe un esempio di etica ed anche di calmieramento degli stipendi di alcuni funzionari statali che raggiungono cifre veramente di grandissimo rilevo e che in qualche modo offendono gli stipendi della maggior parte degli italiani. *(Applausi dei senatori Amato e Scarpa Bonazza Buora).*

Vorrei quindi che questo emendamento, che non comporta alcun onere, venisse valutato per quello che è. *(Applausi dai Gruppi LNP e FI).*

STORACE *(Misto-LD).* Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STORACE *(Misto-LD).* Signor Presidente, intervengo in dichiarazione di voto a sostegno di questo emendamento perché il collega Castelli ha ricordato anche quello che accadde nel 2005: arrivò in Consiglio dei ministri la denuncia del «Corriere della Sera» (fu Gian Antonio Stella a scrivere e denunciare lo scandalo in questione). Ora, ricordo una discussione molto accalorata in Consiglio dei ministri: l'opposizione di allora scrisse comunicati di fuoco contro il Governo del Paese, che tollerava quello che si definiva uno scandalo; vi furono prese di posizione, colleghi, dei sindacati ministeriali degli altri Ministeri che denunciavano la disparità di trattamento.

Questo è un privilegio che dobbiamo cancellare, signor Presidente: approvare questo emendamento significherebbe dare un segnale di moralità alle istituzioni, perché esso restituisce quattrini alla collettività. Spero che il Ministero dell'economia dia un parere favorevole, perché ciò vorrebbe dire mettersi in sintonia con le attese della pubblica opinione. Non togliamo un euro alla politica (e già di per sé questo non è bello),

ma almeno togliamo risorse immotivate a chi è pagato già di suo per fare il proprio dovere.

Chiedo inoltre la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico. *(Applausi dal Gruppo Misto-LD).*

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Storace, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.100, presentato dal senatore Polledri e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.101.

CASTELLI *(LNP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI *(LNP)*. Signor Presidente, in primo luogo, preannuncio il voto favorevole del Gruppo Lega Nord a questo emendamento. Vorrei poi proporre ai vari compagni, al presidente Salvi e soprattutto a quelli che inneggiano alla Rivoluzione d'ottobre, di andare a dire nella prossima assemblea degli operai che a voi va bene che ci siano funzionari del Ministero che portano a casa tredicesime da 100 milioni di euro...

PRESIDENTE. Senatore Castelli, la prego di non rivolgersi a singoli senatori. Parli all'Assemblea.

CASTELLI *(LNP)*. ...quando la paga dei lavoratori è pari a mille euro, se va bene. Questa è la coerenza dei compagni. Bravi!

SALVI *(SDSE)*. Vi aspetto sulla RAI.

BACCINI *(UDC)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BACCINI *(UDC)*. Signor Presidente, l'emendamento proposto dal senatore Ciccanti è stato oggetto di un'ampia discussione in Senato e riguarda gli aeroporti di Malpensa e Fiumicino. Le popolazioni limitrofe a questi grandi aeroporti vivono una condizione di grande disagio anche a causa dell'inquinamento acustico ed ambientale derivante dall'esistenza di infrastrutture aeroportuali così ingenti.

Abbiamo pensato di ricavare, senza oneri aggiuntivi per la pubblica amministrazione, un *quantum* limitato per tutti i biglietti di ingresso finalizzato al supporto delle popolazioni per la realizzazione di infrastrutture. Quindi, 20 centesimi per ogni biglietto, conformemente a quanto già avviene nel mondo in tutti i grandi aeroporti internazionali.

È soltanto un atto di giustizia che non comporta oneri aggiuntivi per le casse dello Stato ma riequilibra la situazione sociale per migliorare la qualità, sia delle stesse infrastrutture, sia dell'ambiente circostante.

Chiedo al Governo e ai colleghi di votare a favore di un emendamento che non è di parte, ma che vuole costruire qualcosa di positivo.

PRESIDENTE. Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento 5.101, presentato dal senatore Ciccanti.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva.

Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento 5.103, presentato dal senatore Polledri e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 18,50)

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.106.

BAIO *(Ulivo)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAIO *(Ulivo)*. Signor Presidente, esprimo su questo emendamento delle brevissime osservazioni preannunciando sin d'ora il voto contrario, anche a nome di altre colleghe e colleghi. Si ritiene, infatti, che non sia la finanziaria la sede idonea per affrontare il tema del gioco d'azzardo e soprattutto della responsabilità dello Stato in merito a tale questione. Di fatto, però, teniamo ad esprimere la contrarietà alla estensione delle sale da gioco sul territorio nazionale ed all'installazione nelle sale Bingo e nei locali collegati delle *slot machine*. Alcuni di noi sono anche presentatori di un disegno di legge sulla patologia da dipendenza. Ci teniamo, quindi, ad evidenziare che questo problema non deve essere sottovalutato da parte dello Stato, sopratutto per le responsabilità che lo Stato ha da questo punto di vista.

Quindi, chiediamo al Governo d'individuare una fonte di entrata diversa rispetto a questo e ci impegniamo come Parlamento ad affrontare il problema dal punto di vista legislativo e chiediamo al Governo di collaborare in tal senso, ma soprattutto, di individuare delle risorse da una fonte diversa.

Siamo profondamente convinti che lo Stato deve, in ogni caso, assumere responsabilità di assoluta trasparenza. Ci sembrava corretto evidenziare questo di fronte all'emendamento sul quale comunque noi, non essendo la sede idonea, esprimeremo un parere contrario.

GRANDI, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRANDI, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il senatore Polledri, già in una occasione precedente – mi pare il decreto Bersani-Visco – aveva presentato un ordine del giorno sulla materia al posto di un emendamento. Il senatore Polledri sa che quell'ordine del giorno non è rimasto senza seguito perché poco dopo, anche sulla base della delega che avevo ottenuto, ho scritto ai Monopoli di Stato perché si attenessero alle indicazioni dell'ordine del giorno e del Parlamento.

Credo che abbia ragione la senatrice Baio che ringrazio perché questa non è la sede per risolvere il problema. Se il senatore Polledri volesse trasformare questo emendamento in ordine del giorno, l'impegno del Governo ad affrontare il problema c'è, anche se in questo momento non ho disponibile la soluzione immediata.

POLLEDRI *(LNP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLLEDRI *(LNP)*. Ringrazio la collega ed il Sottosegretario del garbo. Faccio presente, Sottosegretario, che questo sarebbe il quarto ordine il giorno che approviamo sull'argomento. Il primo, a firma di Gian-

luca Pini, presentato il 2 agosto 2006, che più o meno chiedeva di trovare una soluzione; l'altro, a firma del collega Teodoro Buontempo, approvato sempre il 2 agosto.

Insomma, il discorso è molto chiaro: possiamo rimandarlo, ma di fatto il nodo c'è. È politico. Dobbiamo tagliare il legame, che lei sa esistere, con la mafia, non denunciato dal sottoscritto ultimo arrivato, ma dal Presidente della Commissione antimafia, dai tanti Procuratori della Repubblica che ho citato e che stanno indagando; approviamo qualcosa che fermi queste macchinette, almeno nelle sale Bingo, altrimenti non possiamo risolvere il problema. Siamo onesti.

Potrei anche dire al sottosegretario Grandi – ma non voglio infierire perché lei sa che potremmo farlo – che ci sono oggi delle storture che attengono alla commistione (abbiamo fatto un grande parlare di commistione di interessi, magari del presidente Berlusconi) tra gestori e concessionari delle reti e delle macchine certificate *NewSlot*, cioè tra controllore e controllato, che lei conosce sicuramente bene, che difficilmente potranno reggere a lungo e che lei ben sa attenere anche ad alcune strutture politiche vicine alla maggioranza.

Oggi però, lo dico con molta pacatezza, credo non si possa rimandare. Ringrazio dell'invito, ma, in coscienza, non si può rimandare. Non ci sarà mai una sede, signor Sottosegretario, e in politica molte volte bisogna avere anche il coraggio delle azioni. In merito, rivendico con orgoglio quanto il nostro *leader,* Umberto Bossi fece in una passata finanziaria.

Signor Sottosegretario, collega Baio, quando in periodi di ristrettezza economica il ministro Tremonti propose di consentire l'installazione delle macchinette nelle sale Bingo, perché portavano soldi, il mio *leader* dichiarò ai giornali che, se fosse passata quella proposta, la Lega sarebbe uscita dal Governo.

Molte volte in politica ci vuole anche il coraggio di dire un no preciso su questioni su cui non si può arrivare a compromessi con la propria coscienza. Pertanto, insisto per la votazione dell'emendamento 5.106. *(Applausi dai Gruppi LNP, FI e Misto-LD).*

STORACE *(Misto-LD).* Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STORACE *(Misto-LD).* Signor Presidente, nel manifestare sostegno all'emendamento 5.106, ringraziando anche il presentatore per averlo mantenuto in votazione, vorrei richiamare la sua attenzione su una questione che riguarda i nostri lavori.

Nella discussione di questa proposta emendativa si è più volte fatto riferimento, a partire dalla senatrice Baio e poi anche dai rappresentanti dal Governo, al fatto che la finanziaria non sarebbe la sede adeguata. Probabilmente, mi sono distratto nella discussione, ma non so se ci siamo ac-

corti che stiamo parlando di una serie di emendamenti che aggiungono norme al comma 74 dell'articolo 5. Sono andato a leggere quello che dice il Servizio studi di questa istituzione, il Senato della Repubblica, in merito a tale comma. Il comma 74, Presidente, modifica il comma di un decreto del Ministro dell'economia. A pagina 310 delle schede di lettura predisposte dal Servizio studi si legge testualmente, tanto per capire qual è la sede dei testi al nostro esame (e vorrei capire se la Presidenza ritiene di doversi esprimere in merito): «Non è conforme alle vigenti regole sulla redazione dei testi normativi (cfr. circolare del Presidente del Senato del 20 aprile 2001, articolo 3, lettera c)) l'introduzione, con legge», – come fa questo comma – «di una modifica frammentaria in una fonte non avente forza di legge». Il Servizio studi dice che il comma uscito dalla Commissione non è conforme alle normative previste dalla circolare del Presidente del Senato. Qui si sostiene che non è la sede, mentre il Senato dice che non è così che si fanno le leggi.

Vorrei allora capire due cose: in primo luogo, se dobbiamo andare avanti con la votazione di un comma che il Senato dice non essere conforme alla normativa; in secondo luogo, se questa, Presidente, è o no la sede. Infatti, se è vero quello che ho letto, vuol dire che i colleghi Baio e i rappresentanti del Governo devono chiedere scusa al senatore Polledri, dicendogli: «Abbiamo sbagliato; poiché pretendevamo di far votare norme che non sono conformi, adesso votiamo anche il suo emendamento». Altrimenti, non credo che si possa uscire da questo bivio.

PRESIDENTE. Lei ha perfettamente ragione, senatore Storace. La prassi, purtroppo, fa prevalere il Regolamento rispetto alle circolari e quest'ultimo non prevede un divieto preciso rispetto a tale eventualità, come fa invece la circolare; bisognerebbe chiederlo a chi l'ha inviata a suo tempo.

Procediamo dunque alla votazione dell'emendamento 5.106.

Colleghi, effettuata questa votazione, dovremo fare il punto sulla situazione dei nostri lavori, perché non va assolutamente bene.

POLLEDRI *(LNP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLLEDRI *(LNP)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Polledri, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.106, presentato dal senatore Polledri.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817

PRESIDENTE. Colleghi, prima di procedere alla prossima votazione, vorrei illustrarvi la situazione: alcuni Gruppi sono vicini alla conclusione del tempo a loro disposizione, ma altri ne hanno ancora, in particolare il Gruppo di AN è quello che ne ha utilizzato di meno (17 minuti).

A questo momento, emendamento più emendamento meno, ne abbiamo votati intorno ai 140; ce ne restano solo 430 da votare. Ciascuno tragga le proprie conclusioni, considerando che la seduta di domani è ridotta, obbligatoriamente, la seduta di lunedì è ridottissima e la sola giornata di martedì avrà i tempi completi. Se vogliamo procedere all'esame degli articoli e votarli, quindi, bisognerà che ciascuno contenga la propria *vis* oratoria, altrimenti, come si suol dire, sono dolori.

STORACE *(Misto-LD)*. Perché la seduta di domani ha tempi ridotti?

PRESIDENTE. Perché non termina alle ore 21 come gli altri giorni, ma alle ore 19.

Metto ai voti l'emendamento 5.114, presentato dal senatore Tofani.

Non è approvato.

L'emendamento 5.115 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 5.119, presentato dai senatori Novi e Ferrara.

Non è approvato.

L'emendamento 5.807 è stato ritirato.

NOVI *(FI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NOVI *(FI)*. Signor Presidente, desidero intervenire sull'emendamento 5.119.

PRESIDENTE. Lo abbiamo già votato, senatore Novi.

NOVI *(FI)*. No, non abbiamo già votato, stavo con la mano alzata perché volevo fare una dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. L'avevo scambiato per un voto a favore.

NOVI *(FI)*. Non la stavo salutando; io ho alzato la mano. Se nessuno mi dà la parola, che ci posso fare?

PRESIDENTE. Mi dispiace, non l'avevo vista. *(Proteste dai banchi della maggioranza).*

NOVI *(FI)*. Dispiace molto a me, perché era un emendamento serio.

PRESIDENTE. Senatore Novi, molti colleghi si segnalano prima, proprio per evitare questo.

NOVI *(FI)*. Le chiedo la cortesia di spiegare almeno di cosa si trattava.

PRESIDENTE. Se vuole farlo, lo faccia, ma a posteriori.

NOVI *(FI)*. Presidente, non si può procedere così nei nostri lavori: lei vuol battere il record di velocità nelle votazioni, ma non si può procedere così. D'ora in poi, allora, chiederò la votazione con sistema elettronico e vediamo se corriamo in questo modo.

PRESIDENTE. La votazione non la annullo, se vuole la faccio parlare, senatore Novi

NOVI *(FI)*. Devo illustrare l'emendamento 5.119.

PRESIDENTE. Prego, ma a posteriori.

NOVI *(FI)*. A posteriori, certo, e già questa non è una cosa seria.

Signor Presidente, questo emendamento pone una questione drammatica *(Commenti dai banchi della maggioranza).* Lo so che a voi non importa niente della povera gente che si vede espropriata la propria abitazione per un credito inferiore ai 10.000 euro. So benissimo che a voi di queste cose non importa niente, perché si tratta di questo. Forse non l'avete capito perché non avete letto i giornali e non vi siete interessati ai problemi di quanti si vedono espropriare la propria abitazione per crediti inferiori ai 10.000 euro, soltanto perché i concessionari ormai si comportano peggio degli usurai. *(Applausi dal Gruppo UDC).*

In città come Roma, Napoli e Milano, i Comuni stanno procedendo così: fanno dieci contravvenzioni perché uno ha parcheggiato la macchina in divieto di sosta o perché va contromano; dopo cinque-sei anni al povero

cittadino arriva la comunicazione, da parte del concessionario, che deve pagare una somma di 8.000-10.000 euro, e se il cittadino non paga, siccome il cittadino qualunque (non i vostri *sponsor)* i 10.000 euro da pagare in contanti non li ha, gli espropriano la casa. Se questo è un argomento, signor Presidente, da travolgere nella foga di raggiungere un primato di velocità nei lavori dell'Aula, non lo so. Questo non è un modo serio di lavorare. *(Applausi dai Gruppi FI e AN).*

PRESIDENTE. Senatore Novi, tanti colleghi si iscrivono a parlare perché sono interessati al problema e lo indicano alla Presidenza.

Gli emendamenti 5.0.3 e 5.0.4 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.0.6.

NOVI *(FI)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Novi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.0.6, presentato dal senatore Battaglia Antonio.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.0.7.

NOVI *(FI)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Novi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.0.7, presentato dal senatore Berselli.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817

CICCANTI *(UDC)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CICCANTI *(UDC)*. Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori. Vorrei chiederle cortesemente, avendo sempre ammirato la sua speditezza, che ciò non sacrificasse la chiarezza. Ho un testo degli emendamenti che vorrei seguire, tra quelli respinti, quelli preclusi e quelli che si devono votare. *(Applausi dai Gruppi UDC e FI)*. Le chiedo cortesemente di esplicitare, punto per punto, ciò che accade per ogni emendamento.

PRESIDENTE. Fino ad ora non abbiamo saltato alcun emendamento, tranne quelli ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.0.17.

NOVI *(FI)*.Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NOVI *(FI)*. Signor Presidente siccome, come lei sa, nella legislatura scorsa abbiamo votato anche 4.000 emendamenti nel corso della finanziaria, penso che si possano votare 450 emendamenti con il sistema elettronico. Mi rifaccio alle consuetudini dell'attuale maggioranza, che allora era opposizione, e chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Lo dovrà richiedere per ciascun emendamento.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Novi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.0.17, presentato dai senatori Polledri e Franco Paolo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817

PRESIDENTE. Comunico che è pervenuto un ulteriore parere della 5ª Commissione permanente, di cui do lettura: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'ulteriore emendamento 7.5 (testo 2) relativo al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo».

Passiamo ora all'articolo 6, sul quale sono stati presentati emendamenti, che invito i presentatori ad illustrare.

GHIGO *(FI)*. Signor Presidente, l'emendamento 6.6, sottoscritto anche dal senatore Vegas e dal senatore Ferrara, riguarda la metropolitana di Torino e di Palermo. Nella discussione del decreto-legge il Governo si era impegnato, a fronte della soppressione dell'emendamento che avevamo presentato per coprire lo stanziamento delle metropolitane di queste due città, di assolvere a tale impegno durante la finanziaria. L'emendamento in oggetto ha questo obiettivo. Pertanto, chiedendo il voto favorevole sull'emendamento, mi appello anche ai colleghi della maggioranza delle due Regioni, affinché valutino con particolare riguardo questa nostra proposta.

STORACE *(Misto-LD)*. Signor Presidente, all'articolo 6 abbiamo presentato due emendamenti, il 6.10 e il 6.13. Ritiro l'emendamento 6.13, perché era stato presentato per errore.

Per quanto riguarda l'emendamento 6.10, vorrei segnalare all'Assemblea la necessità di evitare quella che può apparire alla lettura del testo un'autentica presa in giro. Con l'emendamento 6.10 proponiamo di sopprimere al comma 5 la lettera *c-bis)* che è stata introdotta. Apparentemente questa lettera contiene una previsione seria, perché afferma che si può, con le somme che vi dirò, acquistare elicotteri destinati ad un servizio minimo di trasporto pubblico locale per garantire collegamenti con le isole minori nelle quali esiste un fenomeno di pendolarismo. È giusto, cioè, dire che ci sono isole minori (questo tema è riecheggiato spesso nell'Aula), quindi per chi vuole andare in continente con l'elicottero ci deve essere la disponibilità da parte delle istituzioni ad aiutare le persone.

Quale è il problema che solleviamo, e per questo proponiamo l'eliminazione di quel comma? Lo dico per una ragione di serietà nei confronti dei cittadini di quelle isole, anche perché probabilmente sapete quanto può costare un elicottero, lo stipendio del pilota, quanto personale ci vuole a terra. Questo comma è finanziato dal comma 1.031 della finanziaria scorsa, che stanziava 100 milioni di euro (2007, 2008 e 2009) per far sì che i cittadini avessero un servizio di trasporto pubblico per quanto riguarda questioni di tutt'altra natura. Con questo comma si inserisce, cioè, la possibilità di utilizzare la stessa cifra, aggiungendo il capitolo elicotteri. Ne deriva che gli altri capitoli devono essere sottofinanziati, oppure si fa cosa seria se si aggiungono risorse per acquistare gli elicotteri.

Con questa misura sottraiamo dunque risorse al trasporto pubblico locale, che abbiamo sostenuto con la legge finanziaria dell'anno scorso, e illudiamo i cittadini delle isole minori che ci siano risorse per acquistare gli elicotteri. Questa è un'autentica presa in giro che credo il Senato non possa far passare.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

LEGNINI, *relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 6.6 e 6.10.

GRANDI, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 6.4 e 6.5 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.6, cui il senatore Battaglia Antonio ha aggiunto la firma.

NOVI *(FI)*. Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico sugli emendamenti 6.6 e 6.10.

PRESIDENTE. Senatore, li sottoscrive?

NOVI *(FI)*. Sì, Presidente.

FERRARA *(FI)* Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA *(FI)*. Signor Presidente, la ringrazio per avermi dato la parola. Sull'emendamento 6.6 era già stato avviato un ragionamento durante la discussione sul cosiddetto decreto tesoretto 2, a cui si è riferito il collega Ghigo nell'illustrazione dell'emendamento di cui è primo firmatario.

Come i colleghi ricorderanno, nel decreto tesoretto 2 venivano individuate delle risorse a favore dei Comuni di Roma, Milano e Napoli per lavori relativi a un miglioramento del trasporto pubblico locale. In quel caso, noi avevamo proposto emendamenti tendenti a redistribuire le risorse, che erano pari a 500 milioni di euro, a favore della città di Roma, in modo tale da favorire quelle disponibili per gli enti locali da utilizzare per migliorare il trasporto pubblico locale. In particolare, avevamo presentato emendamenti che andavano a favore delle città di Torino e Palermo.

In base al ragionamento che avevamo fatto, Roma e il Lazio negli ultimi tempi erano stati favoriti con risorse pari a circa 10.000 miliardi di vecchie lire, in quanto era già stato operato un trasferimento dei fondi necessari al sistema sanitario pubblico del Lazio per circa 2 miliardi di euro (1,9 miliardi) alla fine dell'esercizio precedente e all'inizio di quello in corso. Successivamente, con il cosiddetto decreto tesoretto 2 sono state individuate ulteriori risorse per 2 miliardi di euro, arrivando quindi a 4 miliardi di euro, ed altre risorse per 500 milioni di euro da trasferire ancora a Roma. A questo punto – il conto veniva presto fatto – si individuavano risorse enormi: 5 miliardi di euro, circa 10 .000 miliardi delle vecchie lire.

A nostro avviso, le risorse che venivano trasferite non trovavano giustificazione di sorta se non politica; quindi, non una giustificazione obiettiva, talché la possibilità di risorse per la capacità di imposizione locale era bastevole, secondo le nostre valutazioni, a recuperare le risorse da finalizzare ai miglioramenti che, invece, con la legislazione nazionale si individuano in modo eccezionale.

Vogliamo segnalare a tutti i colleghi non soltanto quello che è stato operato con l'utilizzazione delle risorse di cui al tesoretto 2, ma anche come non venga rispettato quanto era stato argomentato dal Governo in Aula e supportato dalla maggioranza che aveva votato contro il nostro emendamento. Mi riferisco all'individuazione di risorse per quei sistemi che appartengono da un lato a Torino, che ha bisogno di sviluppare enormemente la possibilità di un trasporto pubblico più efficiente, e dall'altro lato a Palermo, altro caso in cui addirittura c'è una progettazione esecutiva, con la possibilità di andare in appalto e di individuare il *general contractor*. C'è una difficoltà ad individuare le risorse necessarie che la misura minima, la progettazione esecutiva, ha individuato come tali.

Ci aspettavamo sinceramente, allora, che fossero rese disponibili le risorse necessarie a fare quel minimo sforzo richiesto per una implementazione pari a 100-150 milioni di euro, che si sarebbe andato a coniugare con le affermazioni del Governo: vale a dire che c'è una grandissima disponibilità di risorse per il Mezzogiorno anche se ciò, come dicevamo questa mattina, continua ad essere soltanto una promessa iscritta nella logica del «si dice, ma non si fa».

Ecco il motivo per cui dichiariamo il nostro voto favorevole all'emendamento 6.6 e vorremmo recuperare alla nostra proposta tutti i meridionalisti (e settentrionalisti, in questo caso), perché sono specificatamente convinto che bisognerebbe fare qualche cosa di più e di meglio: non con-

centrare risorse ingenti, enormi, incredibili, che hanno un significato specifico soltanto nella natura altamente politica della gestione della cosa pubblica a Roma e nel Lazio. Ci si deve rendere conto che non si può fare politica con i soldi degli italiani; si dovrebbe capire che queste sono cose importanti, per cui un «sì» può migliorare la nostra capacità di disporre leggi che abbiano un significato vero e non quello politico, e mistificatorio a cui la vostra logica finisce per appartenere. Ma non è la nostra logica: noi voteremo a vostro favore e speriamo ancora che qualcuno di voi si possa ravvedere.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, precedentemente avanzata dal senatore Novi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.6, presentato dal Ghigo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.10.

STORACE *(Misto-LD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STORACE *(Misto-LD)*. Intervengo in dichiarazione di voto tornando sull'emendamento 6.10 che ho già illustrato, ovviamente preannunciando il voto favorevole.

Manifesto un po' di dispiacere per il silenzio del solitamente loquace relatore, che si è limitato ad esprimere il proprio parere contrario, ma vorrei capire da lui se ho detto sciocchezze all'Assemblea. Ma noi dobbiamo dire ai cittadini le cose come stanno.

Lo scorso anno avete stanziato con la finanziaria 100 milioni di euro – ho trovato finalmente la norma – per acquistare veicoli ferroviari, nella misura massima del 75 per cento, per l'espletamento dei servizi ferroviari

di interesse regionale e locale, per i servizi ferroviari di interesse regionale e locale in concessione, per veicoli destinati a servizi su linee metropolitane, tranviarie o ferroviarie, per autobus a minore impatto ambientale. Relatore, può spiegare come si fa, con la stessa somma, ad acquistare anche elicotteri?

Credo che la domanda abbia una sua logica. Non vorrei che si dicesse ai cittadini di voler acquistare degli elicotteri, trattandoli come bamboccioni (tanto per usare un termine caro al Ministero dell'economia). Ebbene, vorrei che si evitasse la presa in giro dei cittadini. Credo che sia una domanda legittima, che ci sia il dovere di rispondere da parte del Governo e del relatore, perché qui non si capisce se si tolgono autobus e treni per acquistare elicotteri.

Sono questioni serie, sulle quali, se ci si vuole impegnare per investire, si possono prevedere più risorse: non si spendono gli stessi soldi dello scorso anno per acquistare cose che lo scorso anno non erano previste.

PRESIDENTE. Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento 6.10, presentato dal senatore Storace e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva.

Gli emendamenti 6.11, 6.13 e 6.15 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'articolo 6.

DONATI *(IU-Verdi-Com)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONATI *(IU-Verdi-Com)*. Signor presidente, onorevoli colleghe, onorevoli colleghi, nel dichiarare il voto favorevole del Gruppo su questo articolo, colgo l'occasione per una considerazione più generale sul trasporto pubblico locale.

L'articolo 6 destina risorse cospicue – circa 500 milioni di euro – per le nostre città, per migliorare il servizio ai cittadini, migliorare i mezzi e le reti di trasporto collettivo; produce anche una forte innovazione con la defiscalizzazione degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, una novità chiesta da molto tempo e che finalmente trova una soluzione.

Voglio anche sottolineare che queste risorse, pur significative, sono riferite soltanto all'anno 2008, quindi non hanno quel carattere strutturale e stabile che la situazione del traffico dei pendolari e del trasporto nelle nostre città richiederebbe. In Commissione bilancio si è discusso abbastanza della questione nell'ambito delle numerose problematiche da af-

frontare nel Paese ed il Governo si è impegnato a trovare una soluzione con un intervento strutturale, accogliendo un ordine del giorno a firma mia e di altri colleghi.

Naturalmente, conosco bene il carattere solo esortativo di un ordine del giorno, ma ricordo al Governo soprattutto, oltre che alla maggioranza e all'opposizione, che presso la Presidenza del Consiglio è stato istituito un tavolo con le Regioni, le imprese di trasporto e le organizzazioni sindacali, che ha proprio concordato sulla necessità di sviluppare e sostenere il trasporto collettivo anche nell'ambito della riforma dei servizi pubblici locali con risorse strutturali.

Una risposta strutturale in questa finanziaria e in questo ramo del Parlamento non è stata ancora identificata e per questa ragione il settore ha indetto per il 14 novembre una giornata di mobilitazione, che naturalmente ci vede attenti e proprio interpreti di questa esigenza.

Con la mia dichiarazione di voto a favore dell'articolo 6, un articolo importante, vogliamo però anche sottolineare la necessità di trasformarlo in una misura strutturale a sostegno delle nostre città, delle imprese pubbliche e private, proprio perché siano messe nelle condizioni concrete di dare soluzioni ai cittadini e alle imprese per muoversi meglio nelle nostre città. *(Applausi dai Gruppo IU-Verdi-Com, Ulivo e RC-SE).*

CARRARA *(FI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARRARA *(FI)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 6.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 6-*bis*, su cui è stato presentato l'emendamento 6-*bis*.800, successivamente ritirato.

Passiamo dunque alla votazione dell'articolo.

NOVI *(FI)*. Signor Presidente, chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Novi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 6-*bis*.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

PRESIDENTE. Comunico che è pervenuto un ulteriore parere della 5ª Commissione permanente di cui do lettura: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'ulteriore emendamento 7-*ter*.802 (testo 3), relativo al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo».

Passiamo all'esame dell'articolo 7, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

LEGNINI, *relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 7.2, in quanto vuole dimezzare il credito d'imposta introdotto dalla disciplina sul cinema, nonché sull'emendamento 7.3.

Per quanto riguarda l'emendamento 7.5 (testo 2) il parere è favorevole perché si tratta di aggiungere all'ipotesi di credito di imposta già disciplinata dal testo altre ipotesi relativamente agli utili delle imprese produttrici ed altre norme utili che si commentano da sé.

Esprimo invece parere contrario sull'emendamento 7.0.10.

SARTOR, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Esprimo parere conforme a quello espresso dal relatore.

STORACE *(Misto-LD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STORACE *(Misto-LD)*. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 7.3.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.2.

NOVI *(FI)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Novi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.2, presentato dai senatori Franco Paolo e Polledri.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 7.3 è stato testé ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.5 (testo 2).

EUFEMI *(UDC)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EUFEMI *(UDC)*. Signor Presidente, intervengo in dichiarazione di voto sull'emendamento 7.5 (testo 2), presentato dal senatore Bordon, perché in Commissione abbiamo espresso complessivamente l'opinione che il cinema dovrebbe finanziare il cinema. Con questa operazione si cerca di promuovere il cinema d'autore, ma in questo testo vi sono contraddizioni forti perché si parla di nazionalità italiana quando invece si dovrebbe parlare di interesse culturale italiano. È diverso infatti promuovere un film su Che Guevara o su Leonardo da Vinci. Non vorrei che anche questo emendamento fosse in direzione del solito sistema assistito.

Vorrei pertanto richiamare l'opportunità di aggiungere dopo il secondo rigo, quando si parla di «utili dichiarati dalle imprese di produzione», le parole «cinematografiche e di audiovisivi», dovendo sostenere l'intera filiera e non soltanto qualcuno.*(Applausi dai Gruppi UDC e FI).*

BORDON *(Ulivo)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORDON *(Ulivo)*. Signor Presidente, mi pare evidente che se questo emendamento viene approvato si introduce nella legislazione italiana un principio fortemente innovativo, parzialmente già contenuto nel testo della finanziaria presentato dal Governo per quanto riguarda, come è noto, il credito di imposta.

Qui si fa qualcosa che, a mio avviso, è ancora più liberale, cioè si parla della detassazione degli utili reinvestiti nell'impresa per scopi che sono dichiaratamente di carattere culturale. In questo senso, ci allineiamo ai Paesi che hanno investito di più nel settore cinematografico. Mi rivolgo all'amico Eufemi sottolineando che proprio il non limitare questo beneficio soltanto alle imprese che già oggi operano direttamente nel settore cinematografico allarga la filiera ed anche la platea di coloro che possono investire nel cinema italiano. Infatti, è ovvio che l'elemento qualificante e discriminante è rappresentato dalla produzione culturale italiana.

Quindi, sinceramente non riscontro i limiti rilevati dall'amico Eufemi; anzi, nel momento in cui si produce un effetto complessivo di carattere espansivo, ne beneficeranno sia i prodotti di carattere commerciale sia, per una platea allargata, anche quelli di carattere culturale.

Credo che gli elementi evidenziati dal senatore Eufemi siano superati da questo testo e, pertanto, invito tutta l'Assemblea ad esprimere un voto favorevole. *(Applausi del senatore Manzione).*

BONADONNA *(RC-SE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONADONNA *(RC-SE)*. Penso che il rappresentante del Governo ed il relatore abbiano fatto bene ad esprimere un parere favorevole sull'emendamento 7.5 (testo 2), che io sottoscrivo.

Sottolineo che esso si inserisce in una linea che – fermo restando il fatto che siamo non soltanto nell'Europa ma anche nel mercato internazionale – tende a dare un supporto ed un vero sostegno alla produzione italiana e alla sua circolazione. Sappiamo che la produzione italiana, anche quando attinge livelli di qualità, spesso non riesce a farsi conoscere perché la distribuzione privilegia di gran lunga i prodotti che fanno cassetta o che hanno già un *background* di critica favorevole. Da questo punto di vista,

mi sembra sia importante incentivare la distribuzione anche per la messa in circolazione dei film di cui al famoso articolo 28.

I francesi la definiscono «eccezione culturale», ma è una questione un po' più complessa e ricca. Sono d'accordo con il senatore Eufemi, il quale ha ricordato che abbiamo già adottato un provvedimento, da noi definito «il cinema finanzia il cinema». Da questo punto di vista, siamo in presenza di un'incentivazione dell'assetto distributivo e in qualche misura sosteniamo anche la messa a norma e la riorganizzazione delle sale cinematografiche. Sostanzialmente ci riferiamo a quelle più tradizionali e non alle multisale che ormai fanno parte dei circuiti di grandi multinazionali.

Vorrei svolgere una considerazione d'accordo con il presentatore dell'emendamento senatore Bordon, e sotto questo profilo in dissenso rispetto alle considerazioni poc'anzi svolte dal senatore Eufemi. Al riguardo, sottolineo la mia meraviglia rispetto al fatto che lo faccia un uomo di cultura liberale. Vorrei sapere come si fa a pensare di utilizzare uno strumento finanziario per introdurre una discriminazione sulla qualità culturale della produzione. Avrei paura di vivere in un Paese in cui si finanzia o non si finanzia una produzione artistica a seconda che abbia un tema trattato in un modo piuttosto che in un altro. La libertà artistica e creativa deve essere garantita e, da questo punto di vista, la formulazione del testo mi pare ineccepibile. *(Applausi dal Gruppo RC-SE).*

MALAN *(FI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN *(FI)*. Signor Presidente, vorrei dichiarare il voto contrario di Forza Italia all'emendamento 7.5 (testo 2), perché riteniamo che le aziende non possano essere discriminate. Le aziende cinematografiche godrebbero di esenzioni che sono negate a mille altre aziende, che pur svolgono attività che a volte sono direttamente e assai più profondamente utili ai cittadini e che devono pagare le tasse.

Questa è veramente una piccola mancia che si dà un settore che fa parte dell'egemonia culturale della sinistra e che deve perciò finanziare con questo piccolo provvedimento. *(Applausi dai Gruppi FI, AN, e UDC. Congratulazioni).*

MATTEOLI *(AN)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MATTEOLI *(AN)*. Vorrei dichiarare il voto favorevole del Gruppo di Alleanza Nazionale all'emendamento 7.5 (testo 2).

BARBIERI *(Misto-CS)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARBIERI *(Misto-CS)*. Signor Presidente, intervengo a titolo personale per dichiarare il mio voto assolutamente contrario a questo emendamento che è improntato ad una vecchissima logica, quella di una finanziaria che vuol far entrare tutto al suo interno.

Il cinema è un settore importante ed una politica per il cinema italiano è un problema serio. Spero che la senatrice Franco, presidente della 7ª Commissione, intervenga nel merito, dal momento che vi è, all'esame della sua Commissione, un disegno di legge che affronta questi temi *(Applausi dei senatori Amato e Eufemi)*. Mi auguro che la senatrice Franco intervenga, perché non si affronta il problema del cinema con un emendamento di questo genere. *(Applausi dai Gruppi FI e UDC)*.

ASCIUTTI *(FI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASCIUTTI *(FI)*. Signor Presidente, chiedo scusa ai colleghi, la mia dichiarazione di voto sarà molto breve. Personalmente, esprimo parere favorevole a questo emendamento.

PRESIDENTE. Quindi, interviene in dissenso dal senatore Malan?

ASCIUTTI *(FI)*. Non so se il dissenso rispetto al Gruppo sia piuttosto il suo. Questo è il senso del mio intervento. Il settore da tutti è dichiarato delicato e in difficoltà. Oggi con questo emendamento possiamo offrire qualcosa al settore cinematografico italiano – questo è importante – che ha veramente bisogno di finanziamenti: è solo un piccolo contributo.

Comprendo l'intervento del senatore Malan, nel senso che dovremmo estendere certi benefici anche alle piccole e medie imprese, ma in questo momento probabilmente possiamo dedicarci al settore cinematografico, piuttosto che voler far tutto per poi non risolvere niente. Per questo motivo, il Gruppo di Forza Italia, a parte qualche dissenso (ognuno sarà libero di votare come crede), preannuncia il proprio voto favorevole all'emendamento 7.5.

STRANO *(AN)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STRANO *(AN)*. Chiedo di aggiungere la firma all'emendamento 7.5 (testo 2).

STORACE *(Misto-LD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STORACE *(Misto-LD)*. Signor Presidente, vorrei esprimere il parere favorevole del nostro Gruppo all'emendamento 7.5 (testo 2) e vorrei aggiungere anche una nota: il collega Bonadonna, per respingere le argomentazioni, ne ha usate altre non condivisibili, perché è indubbio che sia legittimo in questo Paese nutrire perplessità sulla gestione di certe risorse.

Nonostante ciò, valutiamo nel merito la proposta del collega Bordon – lo dico ai colleghi – che punta a far risparmiare o a far investire in cultura chi impiega risorse proprie nella produzione e nella distribuzione dei film. Non concorre a formare il reddito imponibile l'utile dichiarato dalle imprese italiane operanti in settori diversi da quello cinematografico e li impiega nella produzione e nella distribuzione. Credo che questo sia un argomento al quale prestare la massima attenzione.

Questo è il motivo per cui ci dichiariamo favorevoli all'approvazione dell'emendamento 7.5 (testo 2), a firma del senatore Bordon.

VEGAS *(FI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Mi auguro che non intervenga per esprimere una terza posizione, ma come relatore di minoranza.

VEGAS *(FI)*. In dissenso da me stesso, Presidente.

PRESIDENTE. È lecito. Ne ha facoltà.

VEGAS *(FI)*. Questo emendamento, pur contenendo delle criticità e pur rivolgendosi solo ad una parte del più ampio settore produttivo... *(Brusìo)*.

PRESIDENTE. Colleghi non riesco a sentire quello che dice il collega Vegas.

VEGAS *(FI)*....sostanzialmente reintroduce la legge Tremonti; questa, infatti, è una piccola legge Tremonti per il cinema. Quindi, sotto questo aspetto, è in parte condivisibile.

Sperando che questo intervento venga indirizzato a film di qualità, non solo in base ai soggetti produttori, ma che trovino anche un riscontro nel mercato, sono disposto ad esprimere un voto favorevole, con una sospensione del giudizio, per vederne poi l'applicazione.

BARBIERI *(Misto-CS)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARBIERI *(Misto-CS)*. Signor Presidente, invito i colleghi a riflettere su questo emendamento. Stamattina, insieme ai senatori Angius e Montalbano, ho presentato un emendamento su cui si è discusso e sul

quale invito il rappresentante del Governo, onorevole Grandi, ed il relatore, senatore Legnini, a rispondermi nel merito.

Il suddetto emendamento riguardava una strumentazione seria per le imprese che innovano, esportano e si quotano sul mercato dei capitali *(Applausi dai Gruppi FI e AN)* e mi avete tagliato – io l'ho fatto per senso di responsabilità – il 90 per cento di questo. Ora mi ritrovo che dieci volte tanto viene dato a pioggia con un intervento assistenziale di questo genere. È una vergogna! *(Applausi dai Gruppi FI, UDC e LNP).*

BONFRISCO *(FI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, senatrice Bonfrisco, ma non mi dica che c'è la quarta posizione!

BONFRISCO *(FI)*. Signor Presidente, vorrei solo un chiarimento, prima di porre in votazione questo emendamento.

Chiedo anche lumi al mio collega Vegas, per comprendere meglio la prima frase, che dice: «Non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette gli utili dichiarati dalle imprese di produzione e di distribuzione cinematografica...», poi reinvestiti. Certo, si tratta di utili reinvestiti, ma come possiamo, in sede di finanziaria, non approfondire per qualche minuto questa questione e consentire al senatore Bordon di riscrivere il testo in modo corretto? È solo una proposta: un accantonamento per migliorarne il contenuto tecnico.

PELLEGATTA *(IU-Verdi-Com)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLEGATTA *(IU-Verdi-Com)*. Signor Presidente, il Gruppo dei Comunisti italiani e dei Verdi voterà a favore di questo emendamento, con il quale si dà sostegno alla cinematografia italiana, tramite agevolazioni fiscali.

Proprio per questo, si rende ancora più urgente e necessaria una legge che dia ordinamento chiaro a tutto il sistema cinematografico, indicando cioè come selezionare le aziende a cui dare i contributi e istituire forme di mutualità tra il cinema e la televisione.

PRESIDENTE. Il relatore ritiene che sia corretta la formulazione dell'emendamento o che vi sia necessità di chiarimenti?

LEGNINI, *relatore*. Signor Presidente, la formulazione mi sembra assolutamente corretta.

Ribadisco il concetto che ho sinteticamente formulato in sede di espressione del parere: com'è noto a tutti i colleghi, il testo della finanziaria contiene l'introduzione di un credito d'imposta per le imprese non del

settore cinematografico, che investono nel cinema e nella produzione cinematografica.

Con ciò rispondo anche al collega Barbieri: questo emendamento è finalizzato ad estendere tale beneficio fiscale alle imprese produttrici cinematografiche e della distribuzione, detassando gli utili. Ora, credo costituisca una...

PRESIDENTE. Relatore, mi scusi, io le ho solo chiesto se la formulazione è chiara o meno.

LEGNINI, *relatore*. Signor Presidente, ho finito. Il senatore Barbieri ha sollecitato una risposta. Credo costituisca un elemento di cognizione comune il fatto che queste imprese ricavano utili in misura molto limitata. Quindi, è un intervento che perfeziona e integra il testo, nella logica di favorire non un'azienda, ma il cinema italiano.

Questo è uno degli elementi ispiratori della finanziaria, voluto dal Governo: quindi, in questo senso, credo che questo sia un emendamento da accogliere.

CASTELLI *(LNP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI *(LNP)*. Signor Presidente, credo che serva un minimo di memoria storica. Fino al 1996, ammontava a 600 miliardi il Fondo per lo spettacolo, con il quale poi di solito i nostri registi ed attori fanno i *film* (visto che al botteghino incontrano clamorosi fallimenti, per cui possono fare quadrare il bilancio soltanto con i fondi dello Stato). Andò Veltroni a fare il Ministro e, nella prima finanziaria utile, quella del 1996, elevò l'ammontare di questo fondo a 1.000 miliardi, sottraendo evidentemente tali risorse ad altre questioni – credo – molto più utili.

In questa finanziaria, il Fondo per lo spettacolo viene ulteriormente aumentato. Si dice che vi è bisogno della ricerca, della competitività, delle infrastrutture; i soldi, però, sono sempre per i nani e le ballerine. Questo, evidentemente, dev'essere il primo effetto di Veltroni segretario del Partito democratico: si vogliono dare ulteriori soldi.

La Lega, ovviamente, si sottrae a questo giochetto: preferiremmo che tali fondi venissero destinati ad esigenze più serie, perché questo ci fa prefigurare quale sarà il Governo con Veltroni come Primo Ministro: notti bianche, balli, canti, festival; ma ricerca e quant'altro, zero. *(Applausi dal Gruppo LNP).*

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione dell'emendamento 7.5 (testo 2).

CARRARA *(FI)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.5 (testo 2), presentato dal senatore Bordon e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 7, nel testo emendato.

CARRARA *(FI)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 7, nel testo emendato.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.0.10

CARRARA *(FI)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.0.10, presentato dal senatore Vegas e Ferrara.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 7-*bis*.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 7-*ter*, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

EUFEMI *(UDC)*. Signor Presidente, con questo emendamento abbiamo fatto un'operazione di pulizia, rispetto a quanto è stato fatto in Commissione bilancio.

Abbiamo però salvato alcune cose, e mi riferisco in particolare alla questione delle graduatorie degli idonei del Ministero delle finanze. Era una cosa giusta, un atto di dignità e giustizia.

Abbiamo invece tagliato su alcune voci che riguardano in particolare la giustizia amministrativa (Consiglio di Stato, assunzioni a dismisura e, in particolare, l'utilizzazione della norma sugli idonei per assumere in modo discrezionale ulteriori dirigenti dello Stato): a questo abbiamo detto no.

Quindi, proponiamo la soppressione del comma 2, della lettera *f)*, e dei commi 4, 7, 10, 13 e 14, mentre salviamo tutta la parte che riguarda

la Guardia di finanza, che riteniamo indispensabile per esercitare un'azione di controllo sull'evasione fiscale.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

LEGNINI, *relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 7-*ter*.801 (testo 2) e parere favorevole sull'emendamento 7-*ter*.802 (testo 3). Esprimo altresì parere contrario sugli emendamenti 7-*ter*.807 e 7-*ter*.700 e ovviamente parere favorevole sull'emendamento 7-*ter*.900.

SARTOR, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. L'emendamento 7-*ter*.800 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 7-*ter*.801 (testo 2), presentato dal senatore

Eufemi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7-*ter*.802 (testo 3), presentato dai senatori Eufemi e D'Amico.

È approvato.

Gli emendamenti 7-*ter*.802, 7-*ter*.803, 7-*ter*.804, 7-*ter*.805 e 7-*ter*.806 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 7-*ter*.807, presentato dai senatori Sacconi e Ferrara.

Non è approvato.

Gli emendamenti 7-*ter*.808, 7-*ter*.809, 7-*ter*.810, 7-*ter*.811 e 7-*ter*.812 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7-*ter*.700.

MANTOVANO *(AN)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mantovano, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1-*ter*.700, presentato dal senatore Mantovano.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817

PRESIDENTE. Gli emendamenti 7-*ter*.813 e 7-*ter*.814 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 7-*ter*.900, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 7-*ter*, nel testo emendato.

CARRARA *(FI)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 7-*ter*, nel testo emendato.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 7-*quater*, sul quale è stato presentato l'emendamento 7-*quater*.800, successivamente ritirato.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 8, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

SAPORITO (AN). Ritiro gli emendamenti 8.4 e 8.5.

TURIGLIATTO *(Misto-SC)*. Signor Presidente, l'emendamento 8.0.1 è piuttosto impegnativo perché riguarda gli emolumenti e i vitalizi dei parlamentari. L'emendamento propone una norma abbastanza radicale e alquanto in discontinuità con il passato. Brevemente lo riassumo.

In primo luogo, nei fatti si riduce del 50 per cento l'indennità spettante ai membri del Parlamento. Interviene, poi, anche per quanto riguarda i rimborsi delle spese di soggiorno a Roma ipotizzando una diminuzione del 50 per cento anche in questo caso. Istituisce, in compenso, la possibilità di rimborso per attività di riunioni relative ovviamente all'attività parlamentare con rimborsi documentati, a pie' di lista, e comunque entro tetti ben precisi. Introduce, inoltre, un'altra condizione completamente diversa per i cosiddetti portaborse, nel senso che è facoltà del parlamentare indicare una persona di fiducia che lo assista nel proprio lavoro. Tale persona sarà assunta a tempo determinato, ovviamente in relazione allo svolgimento temporale dell'attività del parlamentare, dal Senato o dalla Camera.

Infine, la questione più importante, si modifica sostanzialmente la questione del vitalizio, abolendo la possibilità di una pensione particolare con riferimento ai parlamentari. In sostanza, il Senato e la Camera intervengono per pagare i contributi

dei parlamentari eletti nel quadro degli enti previdenziali ai quali sono stati iscritti in continuità con l'attività che svolgevano in precedenza oppure, per coloro che non fossero iscritti ad alcun ente previdenziale, viene costituito o indicato un apposito fondo.

È chiaro che se fosse approvato questo emendamento si darebbe una risposta molto forte rispetto alle attese e ai costi della politica e anche al discredito che i parlamentari hanno per i loro privilegi, che sappiamo essere assai importanti.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore a pronunciarsi sugli emendamenti aggiuntivi all'articolo 8, dal momento che gli emendamenti 8.4, 8.3 e 8.5, presentati a tale articolo, sono stati ritirati.

LEGNINI, *relatore*. Signor Presidente, invito a ritirare l'emendamento 8.0.1, altrimenti il mio parere sarà contrario.

Esprimo poi parere contrario all'emendamento 8.0.11.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 8.

TECCE *(RC-SE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TECCE *(RC-SE)*. Signor Presidente, ovviamente siamo contrari all'emendamento del senatore Turigliatto, pur comprendendone le ragioni. Inviterei il senatore Turigliatto, l'amico Franco, a considerare l'impegno grande che vi è stato a che la battaglia contro i costi impropri della politica, a cui sicuramente si rivolge questo tema, avesse centralità in questa finanziaria. Penso, ad esempio, al tema del limite stipendiale introdotto, sul quale ovviamente vi è una discussione, ma dove il principio di fondo è stato dal senatore Turigliatto citato in un precedente intervento. Nessuno può mai guadagnare più di dieci volte un salario operaio medio.

Quel che, però, voglio rilevare è che in questa vicenda, innanzitutto, vi è un'iniziativa presa dai due Presidenti di Camera e Senato e dai questori, tesa effettivamente a ridurre fortemente le prerogative dei parlamentari, sia dal punto di vista presidenziale sia dal punto di vista dell'indennità. Infatti, in questa finanziaria troviamo una soluzione affinché l'indennità del parlamentare sia bloccata almeno per cinque anni. In secondo luogo, credo sia sbagliato dare il senso che il tema principale dei costi impropri della politica sia la retribuzione del parlamentare.

Ecco perché, come vi è stata giustamente una discussione che continua sul protocollo del *welfare*, è giusto che si modifichino alcuni aspetti pensionistici rispetto ad una serie di prerogative. Ma quel che non consideriamo giusto è che, in un momento nel quale siamo quelli che ancora sentono viva l'onda di partecipazione che per quel che ci riguarda il 20 ottobre scorso ha portato migliaia di donne e uomini a Roma, è su quel terreno che vogliamo garantire al parlamentare la libertà di azione. È noto, peraltro, che le forze che si richiamano al movimento operaio e comunista giustamente finanziano il partito, anche con le loro indennità. Ma non è questo il tema principale.

Ecco perché riteniamo che è bastato porre la questione di una serie di oneri impropri, legati a stipendi, società miste e ad altre forme dirette e indirette di organizzazione dello Stato, che si è visto dove stanno i veri privilegi.

Questo, quindi, è il motivo per cui invitiamo il senatore Turigliatto a ritirare un emendamento del genere, a meno che lo scopo principale di esso non sia quello di una norma manifesto, e a collaborare con noi nella gestione di una iniziativa in finanziaria che, riducendo gli emolumenti a livello locale, contribuendo ad abbassare il tetto massimo dello stipendio in rapporto al presidente di sezione della Corte di cassazione e, più complessivamente, contribuendo, in maniera come mai non era avvenuta, a ridurre i costi impropri della politica, fa un'operazione.

Vorrei concludere con un numero: il Governo, al di là dei propositi con il cosiddetto disegno di legge Santagata, è arrivato al Senato senza una riduzione se non del numero dei consiglieri comunali, che a noi

non sembrava un problema di costo della politica, ma una risorsa della democrazia.

Con l'iniziativa unitaria della sinistra e di tutta l'Unione in questo momento c'è un taglio al di sopra di 400 milioni di euro. Di questo vogliamo discutere ed è per questo che pacatamente, chiedendo al collega Turigliatto un ritiro, in ogni caso annunciamo, se l'emendamento fosse mantenuto, il voto contrario.

ENRIQUES *(Ulivo)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENRIQUES *(Ulivo)*. Signor Presidente, volevo richiamare la sua attenzione e quella dei colleghi del Parlamento sull'importanza di questo articolo, che interviene su una questione che ci ha tenuto occupati negli ultimi mesi, in varie sedi e a vari livelli, per delle riflessioni che sono nate all'interno di questa Camera prima ancora che venissero sollecitazioni dall'esterno. Vi sono state riunioni all'interno dei Gruppi, riunioni a livello di senatori questori, controversie interpretative sulla natura e derogabilità delle norme che fissano il livello delle competenze dei parlamentari.

Presidenza del vice presidente CAPRILI (ore 20,05)

(*Segue* ENRIQUES*)*. La proposta fatta dal Governo, seppur non amplissima, è incisiva e muove da una considerazione di fondo, e cioè che vi è una situazione economica difficile del Paese, soprattutto per l'ampiezza del debito pubblico e la sua incidenza nella capacità di porre in essere anche nuovi investimenti, dato il livello di spesa per interessi.

In sostanza, il Governo ha ragionato così: se c'è un responsabile primo del debito pubblico questa è la classe politica e quindi pare opportuno congelare le retribuzioni per un certo periodo di tempo, per un arco di tempo quinquennale che coincide, non a caso, con il termine di rientro sotto il 100 per cento del PIL del livello del debito pubblico. Sembra quasi che vi sia un patto fra la classe politica e il Paese, in cui la prima rinuncia ad una parte dei propri benefici per riparare a situazioni che ha creato negli anni passati.

Il criterio del blocco parziale e temporaneo delle retribuzioni o delle indicizzazioni, che poi compare in una serie di emendamenti in parte discussi e approvati, è presente anche nell'accordo sul *welfare,* per quanto riguarda le pensioni più elevate. Anche in quel caso è presente il principio secondo il quale, sia pure per un anno e con effetti peraltro permanenti, si blocca l'indicizzazione di quello che sarebbe un aumento normale dei livelli pensionistici.

Ritengo quindi che si tratti di una norma che, al di là della sua incidenza pratica, ha proprio un significato importante legato alla transitorietà della situazione economica difficile, una norma che ha il valore di impegnare a risolvere una situazione di crisi economica. È quindi una norma seria e non demagogica. *(Applausi dal Gruppo Ulivo).*

VILLONE *(SDSE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VILLONE *(SDSE)*. Signor Presidente, vorrei fare una breve considerazione sull'articolo 8, sul quale esprimeremo voto favorevole.

Approvando questo articolo, entriamo in maniera incisiva nell'ambito dell'autonomia parlamentare, e anche gli emendamenti presentati dai colleghi andavano in profondità. Decidiamo, in sostanza, quanto guadagnano i parlamentari. Allora, la mia considerazione, dando per acquisito il voto favorevole, vuole andare un po' oltre questo punto, perché noi, come Parlamento, organo costituzionale, abbiamo un'autonomia di qualità e quantità esattamente uguale a quella degli altri organi costituzionali, forse anche un po' più forte, perché è un'autonomia assistita anche da uno strumento qual è il Regolamento parlamentare, che tecnicamente pone una riserva nei confronti della legge.

Quindi, se noi oggi stiamo decidendo incisivamente per quanto riguarda il Parlamento, e lo facciamo ritenendo di essere pienamente legittimati come legislatori, vorrei che fosse acquisito da quest'Aula e considerato un precedente conclusivo che possiamo farlo per tutti gli organi costituzionali e di rilievo costituzionale.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 20,10)

(*Segue* VILLONE). Noi avevamo presentato un emendamento a tal fine, che limitava l'incremento della dotazione al tetto d'inflazione programmato, c'è stata poi una spontanea dichiarazione da parte dei vertici degli organi costituzionali di osservanza di questo tetto nell'esercizio della propria autonomia, si è deciso di ritirare l'emendamento, ma vorrei che, con questa votazione, si comprendesse bene che si rende chiaro che il legislatore può entrare in quella materia. Non ci sono zone franche istituzionali nei confronti del legislatore sovrano.

Questo vuole significare che il Parlamento deve, a mio avviso, valutare e monitorare con attenzione l'andamento della spesa da parte degli altri organi costituzionali e di rilievo costituzionale oltre che della propria (lo dico con il massimo rispetto, ma anche con la massima fermezza); che non ci sono più zone d'ombra, zone riservate, zone sottratte, e che dunque

se, nella prossima occasione in cui il discorso si porrà, non sarà stato osservato l'impegno solennemente assunto, questo Parlamento dovrà assumere su di sé la responsabilità e l'onere di deliberare in proposito ponendo i limiti che dovesse ritenere opportuni.

Questo lo dico perché rimanga agli atti e perché gli altri organi costituzionali siano avvertiti che questa è una posizione che il Parlamento della Repubblica oggi esprime. *(Applausi dai Gruppi SDSE e RC-SE).*

STORACE *(Misto-LD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STORACE *(Misto-LD)*. Signor Presidente, con i colleghi senatori Morselli e Losurdo, a nome della componente La Destra del Gruppo Misto, annuncio il voto favorevole all'articolo, perché credo che comunque un ulteriore segnale vada dato al nostro popolo.

Questo articolo, il quale prevede che per cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge non si applicheranno gli automatismi che riguardano le nostre indennità, segue quanto approvammo con la finanziaria 2006. Sono stato uno dei Ministri che nel 2005 ha approvato l'articolo 1, comma 52, della finanziaria per il 2006, che stabilì che le indennità mensili spettanti ai membri del Parlamento nazionale fossero ridotte nel loro ammontare massimo del 10 per cento.

Dico questo affinché resti traccia nei nostri lavori che già il Governo Berlusconi sulla stessa materia intervenne con incisività. Per questo dichiariamo il voto favorevole ad un articolo che segue esattamente la rotta già tracciata.

POSSA *(FI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POSSA *(FI)*. Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori. Ero fuori dall'Aula a prendere una boccata d'aria quando, di colpo, ho sentito un annuncio singolare. L'altoparlante ha segnalato agli onorevoli senatori che era in corso la verifica del numero legale. Mi sono precipitato in Aula e non c'era alcuna verifica del numero legale in corso. Com'è possibile ricorrere a simili mezzucci per radunare persone adulte e vaccinate? Lascio a lei la valutazione e chiedo che assolutamente cose di questo genere non si ripetano. *(Applausi dal Gruppo FI).*

PRESIDENTE. Senatore Possa, sbagliano le persone, si immagini quanto sbagliano le macchine e le persone che controllano le macchine.

GALLI *(LNP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALLI *(LNP)*. Signor Presidente, in realtà, svolgerò una dichiarazione di voto sull'emendamento 8.0.1.

È evidente che dal senatore Turigliatto mi separa uno spazio enorme dal punto di vista ideologico, ma credo che non ci sia, invece, nessuna distanza nella buona fede, quando una persona entra in politica pensando di fare cose che complessivamente migliorino lo stato e la qualità della vita delle persone in generale. Ci divide la tecnicalità strumentale per arrivare al risultato, ma credo di saper individuare la buona fede delle persone.

In questo senso, se stiamo sulle tecnicalità, non posso condividere completamente il contenuto dell'emendamento del senatore Turigliatto, perché messo così è più che demagogico, è fuorviante. Effettivamente, infatti, nell'immaginario collettivo l'unico costo della politica che tutti rimarcano è quello dello stipendio dei parlamentari. In realtà, ce ne sono molti altri. Trovo scandaloso che, su 500 milioni (milione più, milione meno) di costo di mantenimento, per esempio, del Senato, il 50 per cento sia costo dei dipendenti. Non si può avere un costo medio per dipendente di 230.000 euro all'anno. Se lo sapessero nelle assemblee di Mirafiori, probabilmente quando andate a parlare magari un filino si incazzerebbero. Non si può avere il doppio del costo alla Camera; non si può avere il Quirinale che spende il doppio della regina Elisabetta; non si possono avere amministratori pubblici che lavorano diciotto mesi alle Ferrovie e vengono dimessi con 3, 4 o 5 milioni di euro di liquidazione. Questi complessivamente sono costi della politica, che in qualche modo dovrebbero effettivamente essere contemplati in un discorso più ampio.

Detto ciò, che riguarda la tecnicalità, effettivamente voi siete la sinistra; addirittura Turigliatto orgogliosamente è della sinistra radicale; il collega Villone che è intervenuto è della sinistra estrema: come fate a dire le cose che dite? Voi dovreste rappresentare gli operai e l'80 per cento degli operai prende 1.100 euro al mese.

Non credo che quello che dice il senatore Turigliatto sia così sbagliato nella sostanza, soprattutto detto da voi. Gli emolumenti attuali della politica non sono certo l'unico costo della politica, ma nella vostra logica dovrebbe essere un discorso portato avanti con forza. Sento interventi biascicati, in cui non ho capito neanche cosa avete detto, per giustificare che quello che dice Turigliatto non ha senso: perché non ha senso? Ridurre drasticamente lo stipendio dei parlamentari sarebbe un segnale così negativo per il Paese? O forse non volete che il resto del Paese, il popolo, sappia effettivamente le cose che succedono nei Palazzi? Non sanno, per esempio, che il Veltroni di turno, che va in televisione a fare il salvatore della Patria, è già in pensione perché è entrato in politica con i calzoni corti, non credo per meriti, ma come tanti altri che sono entrati facendo parte dei partiti, magari perché erano amici o parenti, o magari perché, appassionati di politica, si sono trovati a 25 o a 26 anni a fare i parlamentari e a 45 anni in pensione.

Qualcuno deve spiegare perché Padoa-Schioppa, il quale sostiene che le tasse sono bellissime, per un artificio contabile che a nessuno è dato conoscere, sul suo emolumento da Ministro, come riportavano i giornali qualche settimana fa, paga solo il 10 per cento di tasse; qualcuno ce lo dovrebbe spiegare!

Oppure voi, che fate i comunisti, i compagni, i difensori della classe operaia, come mai vi siete riempiti di appartamenti, comprati sì a un milione di euro, ma che ne valgono tre, quattro, cinque o sei, facendo perdere ogni volta 4, 5 o 6 milioni all'erario, cioè all'operaio della FIAT!

Quindi, dette tutte queste cose, noi potremmo fare affermazioni diverse da quelle che sostiene il senatore Turigliatto, non voi! Fare i comunisti con i soldi degli altri, fare gli italiani con i soldi dei padani, o far fare film ai registi comunisti con i soldi di chi comunista non è, queste sono le cose che non sono accettabili!

Pertanto, senatore Turigliatto, anche se non siamo convinti fino in fondo, noi del Gruppo Lega Nord Padania voteremo a favore del suo emendamento perché è un segnale giusto, che dovrebbe arrivare soprattutto dalla vostra parte. Fare il comunista nel cuore, cioè a sinistra, con il portafoglio a destra è troppo facile. *(Applausi dai Gruppi LNP e FI).*

STRACQUADANIO *(DCA-PRI-MPA)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STRACQUADANIO *(DCA-PRI-MPA)*. Signor Presidente, ho chiesto la parola per esprimere il mio voto contrario e fortemente contrario – a questa proposta del collega Turigliatto e a tutte le altre proposte analoghe.

Signor Presidente, da troppo tempo in questo Paese, accanto a un'indecente demagogia su quelli che sarebbero i costi della politica, nulla si scrive sui costi che la cattiva politica fa pagare al Paese, mentre i costi sarebbero quelli degli uomini delle istituzioni. Da troppo tempo, accanto a questa demagogia, c'è una viltà dei parlamentari che si vergognano dell'incarico che hanno, delle loro attribuzioni e delle loro competenze.

Allora, Presidente, voglio fare un discorso molto semplice. Lei sa meglio di me – e i colleghi lo sanno – che con le nostre decisioni e i nostri voti decidiamo per l'indirizzo politico del Paese e per cifre enormi: quelle delle tasse dei nostri concittadini. È su quello che dovremmo applicare il massimo del rigore per evitare di buttare via i quattrini.

Inoltre, per questa responsabilità che avverto ogni minuto in cui esprimo un voto in quest'Aula ritengo che noi abbiamo una retribuzione inadeguata, insufficiente. In quale posto al mondo si ha una responsabilità di questo tipo e si hanno retribuzioni inferiori a quelle di *manager* dell'industria privata o pubblica o della media impresa? Un amministratore delegato di una media impresa guadagna molto più di un parlamentare e tutto questo lo considero normale e giusto in un mondo libero. È indecente l'idea per la quale l'egualitarismo delle retribuzioni debba portare chi ha

una responsabilità di questo tipo ad avere retribuzioni uguali a quelle di chi non ha tale responsabilità.

È indecente pensare che non ci debba essere selezione e attrazione della classe dirigente. Voglio un sistema politico che paghi così bene chi ne fa parte, da creare la gara per entrarvi tra le persone migliori del Paese e non un livellamento per il quale si entra, magari, per amicizia o perché si è sotto un padrone o sotto una cordata politica.

E allora tutta questa manfrina ipocrita sui costi della politica sarebbe molto più seria se si applicasse alle migliaia di miliardi che in questa finanziaria si sprecano, a quei miliardi che sono stati stanziati dal Governo per comprare le *constituency* dei Gruppi e dei Parlamenti, per fare lo *shopping* del consenso politico di quest'Aula.

Basta con la demagogia sui costi della politica. Finalmente facciamo piuttosto un'analisi seria e vera sui costi che la cattiva politica e questo Governo stanno facendo pagare al Paese. *(Applausi dal Gruppo FI).*

PALMA *(FI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA *(FI)*. Signor Presidente, chiedo scusa, ma affronto questo argomento con un certo imbarazzo, perché pare che sia estremamente volgare parlare di denaro. Prendo atto dell'emendamento presentato dal senatore Turigliatto. Devo però dirgli che, indipendentemente dalla sua approvazione o reiezione, ciascuno, in ogni caso, può scegliere per sé la strada che ritiene giusta.

Ad esempio, quando nella precedente finanziaria – non quella del 2007, ma quella del 2006 – si immaginò una decurtazione del 10 per cento dell'indennità dei parlamentari io, pur potendo optare per lo stipendio di presidente di sezione di Cassazione (che è esattamente quello a cui è ancorata l'indennità dei parlamentari), ritenni opportuno ricevere la stessa indennità degli altri colleghi, di non fare l'opzione ed evidentemente, in ragione di tale decisione, di non realizzare un maggiore guadagno.

È però evidente, senatore Turigliatto, che, ove mai dovesse essere approvato il suo emendamento, ragioni familiari mi indurranno, a fronte di una riduzione del 50 per cento dell'indennità parlamentare, ad optare per lo stipendio di presidente di sezione di Cassazione, che sarà dunque pari al doppio dell'indennità che riceveranno gli altri colleghi.

Ma al di là di tutto questo, anche con riferimento all'articolo 8, che impedisce qualsiasi forma di adeguamento agli eventuali aumenti retributivi dei magistrati, ricordo qua un intervento serissimo svolto dal senatore Silvestri. Davvero non riuscirei a dire meglio ciò che in quella occasione disse con grande correttezza il senatore Silvestri, ponendo tutta una serie di problemi raccordati e ancorati all'indennità parlamentare e al funzionamento democratico delle nostre istituzioni, evidenziando come vi sia la necessità che chi rappresenta il popolo (proprio per il funzionamento delle

nostre istituzioni) debba ricevere una indennità ragionevole e congrua, che per l'appunto è stata parametrata su quella del presidente di sezione di Cassazione.

So perfettamente che voterete l'articolo 8, ma a questo punto vi devo dire la verità non da parlamentare, ma da cittadino, da magistrato: commetterete un grave errore, perché sicuramente verrete incontro alla demagogia e alla propaganda, a quella forma di antipolitica non più strisciante che pare pervadere il nostro Paese, ma non renderete un buon servizio alla politica. Ma davvero voi ritenete, a fronte di una critica così serrata e continua, spesso demagogica e propagandistica, che ha per oggetto, per l'appunto, le retribuzioni dei parlamentari, che vi salverete e vi laverete la coscienza sostenendo che per cinque anni lo stipendio, l'indennità parlamentare, non verrà adeguata allo stipendio di presidente di sezione di Cassazione? Davvero ritenete che questo passo possa in qualche modo calmare questa ondata di antipolitica? O davvero forse non aveva e non ha ragione il senatore Silvestri quando dice che in quest'Aula dobbiamo riaffermare le ragioni della politica, le ragioni del perché vi dev'essere una indennità parlamentare e di come essa dev'essere adeguata alle ragioni democratiche che si correlano all'esercizio delle funzioni di rappresentanza.

So bene che, ad esempio, in accoglimento di un emendamento del senatore Barbato, si è aumentato lo stipendio dei magistrati, ma probabilmente quello sì è stato un errore.

Sono convinto, signori senatori, che sicuramente voterete l'articolo 8, ma nel far ciò –come dicevo prima – non salverete né laverete le vostre coscienze, non farete una operazione politica e, anzi, vi consegnerete nelle mani dell'antipolitica; sicché l'emendamento del senatore Turigliatto che oggi chiede il 50 per cento potrà essere nella prossima finanziaria seguito da altro emendamento che chiederà il 70, l'80, il 90 per cento.

Non credo possiate ritenere che l'indennità parlamentare, cioè l'indennità che sostanzialmente riguarda un deputato o un senatore, sia davvero esagerata rispetto, non so, agli emolumenti di un capo di dipartimento dell'amministrazione, di un amministratore delegato di un qualsiasi ente, di tante sacche della pubblica amministrazione che hanno retribuzioni di gran lunga superiori a quelle dei parlamentari. Se ritenete che lo sia il complesso, compreso i rimborsi spese o le spese elettorali, cioè quello che poi – scusate la volgarità – materialmente entra nelle tasche dei parlamentari, allora avete un altro sistema per agire: intervenite sulle spese elettorali, intervenite sui rimborsi spese, ma sicuramente non potete intervenire sull'indennità parlamentare, che è correlata esattamente a quelle esigenze di cui parlava il senatore Silvestri.

Dico questo perché oggettivamente corrisponde al mio pensiero e perché davvero in quest'Aula nessuno mi può tacciare di aver fatto un discorso nel mio interesse personale, avendovi già segnalato che a me resta sempre la possibilità di optare per l'indennità di presidente di sezione di Cassazione e conseguentemente di non subire gli stravolgimenti economici e democratici che voi volete in ogni caso apportare all'indennità: qui si fa

politica, non consegnatevi all'antipolitica. *(Applausi dai Gruppi FI e UDC).*

ROSSI Fernando *(Misto-Mpc)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI Fernando *(Misto-Mpc)*. Signor Presidente, ho condiviso e continuo a condividere l'emendamento presentato dal senatore Turigliatto; ogni senatore ha il diritto di non condividerlo e di votare contro, ma credo non si possa adoperarlo per un'operazione di accusa di demagogia e fare dell'altra demagogia.

Ci rispettiamo reciprocamente e ognuno ha le proprie idee: la mia, condividendo l'intervento del senatore Silvestri non da oggi ma dal momento in cui lo ha pronunciato, è che non sia facile spiegarlo ad un invalido che ha 243 euro di pensione e non sia facile spiegarlo... *(Commenti dei senatori Eufemi e Stracquadanio. Richiami del Presidente)*. Ripeto, ognuno ha le sue idee e cerchi di rispettare quelle degli altri.

Parliamo di invalidi che vivono con 243 euro al mese. Parliamo dei poveri, di quelli di cui parla il Papa, di cui parlano i documenti della Sinistra, ma a cui diciamo che non ci sono soldi, mentre ai partiti diamo 80 miliardi per i carri armati, ne stanziamo 60, e per i cacciabombardieri 130. Facciamo pure tutti i discorsi ragionevoli che vogliamo, ognuno ha le proprie idee, ma prima chiediamoci se un Parlamento con la «P» maiuscola vuole guardare alle condizione del popolo. Dopo si può anche sostenere che le affermazioni di Turigliatto e di Rossi sono demagogiche, ma prima di affermare che da questa finanziaria ognuno porta a casa un pezzetto cominciamo a vedere come vivono i giovani precari, i pensionati ed anche quei commercianti e quegli artigiani che non ce la fanno più e devono chiudere.

Guardiamo tutto, sistemiamo il Paese e poi consideriamo le prebende dei parlamentari. Se uno non se la sente di difendere tutto questo di fronte alla condizione del Paese può sbagliare, ma non va preso in giro.

PRESIDENTE. Colleghi, sono iscritti a parlare in dichiarazione di voto i senatori Novi, Quagliariello e Biondi, tutti appartenenti al Gruppo di Forza Italia per il quale ha già parlato il senatore Nitto Palma. Chiedo pertanto al senatore Schifani, Capogruppo di Forza Italia, se costoro intendono intervenire in dissenso dal Gruppo o se invece la posizione espressa dal senatore Palma è quella ufficiale.

SCHIFANI *(FI)*. È quella ufficiale, signor Presidente.

PRESIDENTE. La ringrazio per la collaborazione.

Colleghi, procediamo dunque alla votazione dell'articolo 8.

STORACE *(Misto-LD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Storace, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 8.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817

PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione dell'emendamento 8.0.1, devo avanzare rilievi di ammissibilità in relazione al comma 6, in cui si dice che gli Uffici di Presidenza delle due Camere possono istituire e regolamentare. Per legge non si può attribuire la possibilità a qualcuno: o lo si fa o non lo si fa.

Altro rilievo concerne il comma 4, in cui si dice che è disponibile un fondo istituito ai sensi del medesimo comma 4, mentre si deve intendere comma 6. Si tratta, quindi, di un errore formale che però è irrilevante perché, essendo stato dichiarato inammissibile il comma 6, lo diventa anche il 4 che fa riferimento ad esso.

Pertanto, passiamo alla votazione dell'emendamento 8.0.1 (testo corretto), per la parte non inammissibile.

STORACE *(Misto-LD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Storace, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 8.0.1 (testo corretto), presentato dai senatori Turigliatto e Rossi Fernando, per la parte non inammissibile.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817

PRESIDENTE. L'emendamento 8.0.25 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.0.11.

DIVINA *(LNP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIVINA *(LNP)*. Signor Presidente, intervengo in dichiarazione di voto sull'emendamento 8.0.11 per seguire la filosofia introdotta dal collega Turigliatto. Il collega ha ritenuto corretto stabilire una forbice di retribuzione all'interno della pubblica amministrazione, da 1 a 10. Abbiamo votato l'emendamento che però non ha avuto molta fortuna. Pretenderemmo ora la stessa attenzione da parte dei colleghi sull'emendamento in esame. Riteniamo infatti corretto creare un sistema organico, senza nulla togliere alla dignità dei colleghi che hanno detto che all'apice della piramide dovrebbero stare i rappresentanti del popolo.

Ebbene, fatto cento la retribuzione di un parlamentare, non troviamo corretto che all'interno della pubblica amministrazione un Ministro faccia la figura del pezzente di fronte ai suoi dipendenti e ai suoi collaboratori che hanno retribuzioni di gran lunga superiori a quelle a lui corrisposte.

Stabiliamo, pertanto, che gerarchicamente, anche a livello di retribuzioni differite, pensioni, vitalizi e così via, la massima forma riconosciuta dallo Stato e dagli enti dello Stato sia il vitalizio del parlamentare, sul quale si costruirà una piramide. Nessun dipendente dello Stato può avere una pensione o un vitalizio superiore a quello del parlamentare; altrimenti, cari Ministri, sarà dura operare in mezzo a dipendenti che se ne «fanno un baffo», dal momento che del resto i politici entrano ed escono e, ancora con maggiore velocità, entrano ed escono i Ministri, con retribuzioni che magari fanno vergogna rispetto a quelle percepite dagli stessi dipendenti.

Da ultimo, ma non per ultimo, pensiamo che si possano risparmiare cifre considerevoli con questa misura. Rivolgo, dunque, un appello ai se-

natori della Sinistra, invitandoli a riflettere sulle retribuzioni e sulle pensioni faraoniche dei *manager* di Stato (mi riferisco, ad esempio, a persone come Cimoli); è qui che scatta l'antipolitica perché probabilmente noi siamo in tanti, ma non credo che riceviamo troppo. Nella pubblica amministrazione, invece, vige un sistema che ha creato voragini: ogni persona di buona fede e media cultura non può che indignarsi di fronte al trattamento riservato ai *manager* di Stato.

Ebbene, a questo punto, tutti devono stare sotto una campana. Invito i colleghi della Sinistra a calcolare quanto Stato sociale si potrà fare con questi risparmi! *(Applausi dal Gruppo LNP).*

VILLONE *(SDSE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VILLONE *(SDSE)*. Signor Presidente, dichiaro il voto del mio Gruppo e dei Gruppi di Rifondazione comunista-Sinistra europea e Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti italiani. Non voteremo per questi emendamenti, anche se ne comprendiamo l'obiettivo, perché riteniamo che la materia sia più organicamente affrontata nell'ambito dell'articolo 91. Crediamo, quindi, che il confronto debba svilupparsi in quella sede, dove c'è un terreno molto articolato e strutturato che riguarda questa problematica.

Invitiamo, pertanto, i colleghi presentatori degli emendamenti a confrontarsi con noi su quell'articolo.

POLLEDRI *(LNP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLLEDRI *(LNP)*. Signor presidente, innanzi tutto credo che il suggerimento sia autorevole. Chiedo, dunque, al Governo se è possibile accantonare questo emendamento ed esaminarlo al momento dell'esame dell'articolo 91.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi prego di esprimere rapidamente un parere al riguardo. Fra l'altro, devo sottolineare che l'accantonamento non è nella disponibilità del Governo, ma della Presidenza, che tuttavia utilmente ascolta anche il relatore. Trattandosi di un emendamento aggiuntivo, infatti, non cambia nulla.

Invito, pertanto, il relatore a pronunciarsi sulla proposta di accantonamento.

LEGNINI, *relatore*. Il relatore è contrario alla proposta testé avanzata, perché l'articolo 91 – come evidenziato dallo stesso senatore Villone – è molto ben strutturato e non riguarda l'argomento di cui stiamo discutendo.

STORACE *(Misto-LD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STORACE *(Misto-LD)*. Avendo ascoltato il parere del relatore, sottolineo che il senatore Villone ha dichiarato di non essere contrario, a nome dei Gruppi di Rifondazione comunista, Sinistra democratica ed altri. Vorrei sapere, allora, perché si deve ostacolare la possibilità del Parlamento di approvare un emendamento su cui esiste una convergenza. Credo sia nella disponibilità della Presidenza poter esaminare l'emendamento all'articolo 91.

PRESIDENTE. Dispongo, quindi, che l'emendamento 8.0.11 sia accantonato ed esaminato all'articolo 91. Abbiamo accantonato tanti emendamenti e, a questo punto, non credo sia un problema. Mi auguro solo – il mio è un sentimento sincero, lo dico al collega Villone – che possa essere possibile discuterlo in sede di esame all'articolo 91.

BOCCIA Antonio *(Ulivo)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCCIA Antonio *(Ulivo)*. Signor Presidente, forse mi sono perso qualche battuta, ma nessuno ha chiesto l'accantonamento dell'emendamento 8.0.15.

PRESIDENTE. Lo ha richiesto il collega Polledri.

BOCCIA Antonio *(Ulivo)*. Ma non tutti sono d'accordo.

PRESIDENTE. Non importa, è la Presidenza che decide sull'accantonamento.

BOCCIA Antonio *(Ulivo)*. Ma quando c'è un Gruppo che dissente, decide l'Aula. *(Proteste dai banchi della Lega Nord).*

PRESIDENTE. Senatore Boccia, abbiamo disposto, per il bene dei nostri lavori, l'accantonamento di un emendamento che comunque verrà, nella sede opportuna, bocciato o approvato. Affrontiamolo in quella fase, visto che è stata avanzata la richiesta da un esponente presentatore della stessa maggioranza.

Gli emendamenti 8.0.12, 8.0.20, 8.0.15, 8.0.22 e 8.0.24 sono stati ritirati.

Passiamo pertanto all'esame dell'articolo 8-*bis*, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

SAPORITO *(AN)*. Ritiro l'emendamento 8-*bis*.804.

PASTORE *(FI)*. Signor Presidente, per illustrare il mio emendamento 8-*bis*.1000, devo dire solo alcune cose sull'articolo 8-*bis* che contiene una norma che possiamo definire scivolosa, ambigua ed ipocrita, perché prevede, sì, che si torni ad un Governo snello, ma a partire dal prossimo Esecutivo; tra l'altro, è un rinvio ad un evento che non credo, negli annali della nostra Repubblica e della nostra legislazione, sia mai stata adottato come parametro per l'entrata in vigore di una legge.

Signor Presidente, mi consenta di far intendere il senso di questo articolo che direi tipicamente «veltroniano», perché dice e non dice, dà e non dà, offre e toglie. È un articolo che propone uno scenario invocato da tanti, sul quale molti si sono espressi e anche autorevoli colleghi di quest'Aula hanno scritto libri, rilasciato interviste e redatto articoli: bisogna snellire il Governo. Allora, la Commissione bilancio ha una sua originalissima trovata: snellisce il Governo a partire dal prossimo Governo.

Signor Presidente, il mio emendamento si divide in due parti: la prima contiene una norma secca che riguarda il numero dei Sottosegretari che, complessivamente, non potrà mai essere superiore al doppio del numero dei Ministri.

La seconda parte del mio emendamento fa rivivere la situazione anteriore al decreto-legge n. 181 del 2006, ma poiché ritengo preferibile su questo punto quanto proposto dall'emendamento 8-*bis*.100, convergerei su questa parte con quanto contenuto nel testo dell'emendamento a firma del senatore Calderoli, che sottoscrivo.

Per quanto riguarda, infine, l'ordine di votazione, ritengo che quello che resta del mio emendamento vada collocato utilmente, affinché non venga precluso magari dalla reiezione di qualche altro emendamento con efficacia meno vincolante e immediata.

PARAVIA *(AN)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARAVIA *(AN)*. Signor Presidente, vorrei soltanto un chiarimento, cioè un'interpretazione autentica, su cosa vuol dire «prossimo Governo». Nell'ipotesi, già paventata, che a gennaio, se il Governo non è caduto prima, si debba fare un rimpasto, per «prossimo Governo» si intende quello in carica a partire dal rimpasto?

PRESIDENTE. Senatore Paravia, credo che il «prossimo Governo» richieda un passaggio alle Camere, che esprimono la fiducia; quindi, nel caso del rimpasto, non richiedendosi la fiducia, non si può parlare di «prossimo Governo».

I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

LEGNINI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Senatore Legnini, se vuole aggiungere qualcosa rispetto a quello che ho detto sul «prossimo Governo» e all'interpretazione che ne ho dato, me lo dica.

LEGNINI, *relatore*. Mi sembra del tutto evidente: lei si è riferito a quello che costituisce il momento genetico del nuovo Governo.

PRESIDENTE. La ringrazio, perché, vedendo intorno sguardi che poco hanno della condivisione, mi sembrava di aver detto una fesseria, ma mi pare che la Costituzione lo preveda.

SARTOR, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 8-*bis*.100.

VITALI *(Ulivo)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITALI *(Ulivo)*. Signor Presidente, preannuncio che il nostro Gruppo esprimerà voto contrario sull'emendamento in esame e, con l'occasione, effettuo una precisazione che credo utile.

L'articolo 8-*bis* è molto importante: stabilisce il fatto che, dal prossimo Governo, com'è giusto, si provveda ad una riduzione del numero dei Ministeri e ad una semplificazione della compagine ministeriale.

Al comma 2, si prevede che, a far data da quel momento, venga abrogato il decreto-legge del 18 maggio 2006, convertito con la legge del 17 luglio 2006; si tratta, cioè, di quel decreto presentato dal Governo Prodi il giorno stesso del suo insediamento, successivamente convertito in legge.

Ora, in quella legge, sono comprese anche altre modificazioni della legislazione precedente. In modo particolare, mi riferisco ad esempio al CIPE, che era presieduto – com'è noto – dal Ministro dell'economia, presso il cui Dicastero era istituito; invece, con quella legge – credo opportunamente – esso è stato trasferito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Credo, quindi, sia da intendere la norma contenuta nel comma 2 dell'articolo 8-*bis*, nel senso che l'abrogazione è limitata alle norme incompatibili con le disposizioni di cui al comma 1. Naturalmente, qui non avanzo alcuna proposta di modifica del testo, così come predisposto dalla

Commissione, semplicemente, chiedo al relatore se conviene con questo tipo di interpretazione, in modo tale che sia coerente anche con la discussione svolta in Commissione, affinché rimanga agli atti del nostro dibattito e la Camera eventualmente, se lo desidera e se lo ritiene, possa precisare quest'importante aspetto.

PRESIDENTE. Se il rilievo sottolineato dal collega Vitali sull'emendamento è concreto, a questo punto, credo che lo sia anche per il testo della Commissione. *(Commenti del senatore Boccia).* Senatore Boccia, non so se ha sentito quanto ha detto il senatore Vitali; chiedo al relatore di esprimersi in merito.

LEGNINI, *relatore*. Signor Presidente, mi sembra che quanto sostenuto dal collega Vitali sia fondato, nel senso che, a mio modo di vedere, non occorre un'integrazione di questa norma per stabilire che il CIPE rimanga in capo alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Tale allocazione, infatti, è stata disposta con legge ordinaria, per cui questa norma non innova; pertanto, problemi non se ne pongono.

Ove il Governo ritenesse di dover precisare questo aspetto, cosa che – a mio avviso – sarebbe utile, lo potrebbe fare alla Camera; adesso non vi sono emendamenti in questo senso.

PRESIDENTE. Mi scusi se la interrompo, relatore; adesso chiedo al collega Vitali un chiarimento, perché forse non ho compreso bene i termini della questione. Il collega Vitali sostiene che nel decreto di cui si chiede l'abrogazione sia nell'emendamento sia nel testo della Commissione vengono abrogate non solo la parte relativa ai Ministeri, ma anche quelle che dovrebbero restare in vita. Pertanto, utilmente ha consigliato al relatore di considerare se quell'abrogazione, presente anche nel testo della Commissione, debba essere modificata o meno.

Il collega Boccia, invece, propone di votare; se votiamo l'emendamento, però, abroghiamo quelle normative indicate dal collega Vitali.

LEGNINI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGNINI, *relatore*. Signor Presidente, a mio modo di vedere, quella norma non viene abrogata, ma invito il Governo, sulla base di questa sollecitazione, a valutare se ciò dovesse invece avvenire. D'altronde, c'è tutto il tempo per fare tale verifica durante l'esame dei documenti di bilancio. In ogni caso, dal momento che non è stato presentato un emendamento in tal senso, non mi sembra che si possa introdurre questo tema.

PRESIDENTE. Non so se nel decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, che viene abrogato, vi siano i riferimenti ai quali si richiamava il collega Vitali. Non credo però che se li sia inventati sul momento, credo piuttosto

che li avesse letti. Comunque, bisogna andare avanti con le dichiarazioni di voto.

VILLONE *(SDSE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VILLONE *(SDSE)*. Signor Presidente, intervengo per una dichiarazione di voto sull'emendamento 8-*bis*.100 e in riferimento alla questione appena sollevata.

Poiché è un testo identico, parola per parola, a quello che io avevo presentato in un primo momento, non potrò che astenermi sull'emendamento 8-*bis*.100. Mi viene persino il sospetto che il presidente Calderoli, firmatario dell'emendamento, avesse letto il mio emendamento prima di scrivere il suo, ma è una mera supposizione.

In effetti, è un testo che mi sentirei ancora di sottoscrivere perché riguarda il prossimo Governo. Si parla, infatti, della formazione del Governo che, come sanno i costituzionalisti, è quella fase che si apre con la crisi – e dunque un concetto che non tocca il Governo in carica – e da un punto di vista temporale si fa iniziare con la nomina del Presidente del Consiglio dei ministri. È dunque una procedura che va ad incidere sul prossimo Governo.

Ritengo che il testo di questo emendamento sia persino migliore di quello poi approvato in Commissione, testo che io avevo scritto soltanto perché qualcuno si era fatto impressionare dalla possibilità che la norma riguardasse il Governo in carica, cosa che in realtà non era. Siccome lo ritengo un testo accettabile mi esprimerò con l'astensione.

Voterò invece contro gli altri emendamenti che sono, a mio modo di vedere, troppo direttamente intrusivi nell'organizzazione del Governo. Non mi sembra opportuno procedere in questo senso in questa sede. Sarebbe meglio procedere nell'ambito di un meccanismo sostanzialmente già presente.

Voterò poi a favore dell'articolo 8-*bis* di cui condivido l'interpretazione, cioè che questa formula non volesse toccare in modo specifico il CIPE. Suggerisco, se così è, di introdurre nell'articolo 8-*bis* che si andrà ad approvare una formula da cui si evinca che il decreto-legge è abrogato, «fatto salvo quanto disposto da...». Si può facilmente rispondere al problema che è stato sollevato nell'ambito dell'approvazione dell'articolo 8-*bis* con ciò accogliendo senza particolare difficoltà tale esigenza.

CASTELLI *(LNP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI *(LNP)*. Signor Presidente, voteremo a favore di questo emendamento che introduce una serie di questioni di natura regolamentare

che poi saranno sviscerate al momento opportuno a seconda dell'esito della votazione.

Considerata l'ora, mi sembra opportuno, almeno dal mio punto di vista, tirare le conclusioni di questa giornata. Eravamo partiti sull'onda dell'antipolitica e del grillismo qualche mese fa con il Governo che aveva dato una serie di annunci roboanti di cui però, stante forse anche il fatto che il buon Grillo non si sente più da qualche tempo, si sono perse le tracce. Si sono perse per strada tutte le buone intenzioni del Governo. È rimasta soltanto una polpetta avvelenata. Quando è stato predisposto questo testo, infatti, si pensava che probabilmente il Governo Prodi avrebbe avuto vita breve per cui si è pensato di lasciare la polpetta avvelenata al successivo Governo. Chissà mai che non si debbano pentire di questa scelta. Qualcuno diceva *wait and see* e lo diciamo anche noi.

Ebbene, con questo emendamento si propone una norma ben precisa che si accompagna ad una serie di norme che la Lega Nord ha presentato con riferimento ai costi che la politica deve sostenere. Ma tutti i costi della politica! Vorrei rivolgermi ai senatori Rossi e Turigliatto che hanno detto cose anche condivisibili. Non so se se vi siete resi conto che con il vostro voto, sopratutto votando contro l'emendamento 5.100, avete statuito questo principio: ci possono essere boiardi di Stato che guadagnano un miliardo l'anno su cui non vi è alcun problema. Invece, i parlamentari devono guadagnare poco.

Vorrei ricordare che la norma sullo stipendio che riguarda i parlamentari è stata costruita nel 1912 da Giolitti per un motivo molto semplice: se i parlamentari non hanno, così come vuole la Costituzione un emolumento adeguato, su questi scranni siederanno solamente due categorie di persone: i ricchi e i ladri.

Non credo sia questo che voi volete. Allora vi pregherei di valutare attentamente i prossimi emendamenti che verranno alla nostra attenzione domani mattina.

PRESIDENTE. Colleghi, ho fatto una rapidissima verifica; il collega Vitali ha ragione e quindi va cancellata la parte che non ha niente a che fare con la composizione del Governo. Credo sia opportuno dunque un nuovo testo in modo da espungere quelle norme che, diversamente, verrebbero inutilmente abrogate. Quindi, rinviamo a domani la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 8-*bis*.

Il seguito della discussione del disegno di legge in titolo è pertanto rinviato ad altra seduta.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di venerdì 9 novembre 2007

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

Seguito della discussione del disegno di legge:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) (1817) *(Voto finale con la presenza del numero legale).*

La seduta è tolta *(ore 21).*

Licenziato per la composizione e la stampa dall'Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 3,10 del giorno 9-11-2007

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) (1817)

EMENDAMENTO 3.0.2 E SEGUENTI, TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 3

3.0.2
VICECONTE, TADDEI, FERRARA, STORACE, IZZO
Respinto

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-*bis*.

(Disposizioni in materia di riduzione delle accise per la Regione Basilicata)

1. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, dopo il comma 15 è inserito il seguente:

"15-*bis*. Fermi restando i vincoli derivanti dagli accordi internazionali e dalle normative dell'Unione europea, nonché dalle norme ad essi connesse, alla regione Basilicata è assegnata la quota spettante allo Stato delle accise sulle benzine, sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto (GPL) per ogni litro venduto nel territorio della regione".

2. Le disposizioni attuative del comma 15-*bis* dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, inserito dal comma 1 del presente articolo, sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la regione Basilicata. Il predetto decreto determina, per ogni litro di benzina, gasolio e gas di petrolio liquefatto (GPL) venduto nel territorio della regione, le modalità per la riduzione del prezzo alla pompa per i cittadini residenti e per le imprese che abbiano la sede legale nel territorio della regione Basilicata nonché che svolgano la propria attività prevalentemente nella regione medesima».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli: 20, 21, 26 (comma 1), 38, 43 (comma 2), 52, 54, 55, 68 (comma 2), 71, 72;

All'articolo 62 le cifre: «1.548, 1.520, 3.048, 1.898» *sono sostituite dalle cifre:* «1.1.48,1.120,2.648,1.498». *Dopo il comma 1 del medesimo articolo 62 è aggiunto il seguente:* «L'importo di cui al comma 1 non comprende le risorse destinate a coprire i maggiori oneri derivanti dalla riduzione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità previsti dal predetto accordo».

3.0.3

PISTORIO, STRANO, BATTAGLIA Antonio, VIESPOLI, NANIA, CORONELLA, PARAVIA, VALENTINO, PONTONE, DIVELLA, CURTO

Respinto

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-*bis*.

(Fiscalità di vantaggio per il Mezzogiorno)

1. A decorrere dal 10 gennaio 2008 e per un quinquennio è disposta una riduzione del 50% delle imposte a qualsiasi titolo gravanti sui redditi prodotti dalle nuove attività imprenditoriali attivate nelle Regioni indicate nell'Obiettivo Convergenza.

2. La riduzione di cui al comma 1 è adottata conformemente agli Orientamenti 2007-2013 per gli aiuti di Stato a finalità regionale di cui al documento della Commissione europea 2006/C 54/8.

3. Ai fini di cui al comma 1, si intendono con nuove attività imprenditoriali sia quelle già esistenti in altre aree territoriali e trasferite nelle Regioni a fiscalità agevolata, sia quelle di prima attivazione nelle Regioni sopra indicate.

4. L'accesso alle agevolazioni di cui al presente articolo è condizionato all'effettiva prosecuzione, per tutto il quinquennio di cui al comma 1, delle nuove attività imprenditoriali. In caso di cessazione dell'attività non, derivante da uno stato di crisi prolungato, è stabilita una sanzione di importo corrispondente al triplo della riduzione di imposta beneficiata.

5. L'accesso alle agevolazioni fiscali è condizionato dalla presentazione dell'organigramma dell'attività imprenditoriale comprovante l'utilizzo di personale dipendente o con contratto a tempo determinato, in percentuale non inferiore al 90%, residente nelle Regioni di cui al comma 1.

6. Le Regioni promuovono, sul territorio di rispettiva competenza, massima pubblicità alle agevolazioni previste dal presente articolo, al fine di consentirne l'effettiva conoscibilità».

Le dotazioni di parte corrente indicate nella Tabella C di cui all'articolo 96, comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2008 una minore spesa annua di 900 milioni di euro.

Sopprimere la Tabella A di cui al comma 1 dell'articolo 96.

3.0.4

ALBERTI CASELLATI, GHEDINI, BONFRISCO, SACCONI, SCARPA BONAZZA BUORA, ZANETTIN

Respinto

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-*bis*.

(Riscossione diretta dei proventi derivanti dal controllo fiscale in materia di IRAP)

1. In coerenza con il principio di territorialità delle risorse fiscali affermato dall'articolo 119 della Costituzione e in conformità all'articolo 24 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le Regioni riscuotono direttamente le somme dovute a titolo di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) a seguito delle attività di controllo, liquidazione delle dichiarazioni e accertamento, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale e contenzioso tributario.

2. Le somme di cui al comma 1 comprendono gli importi dovuti a titolo d'imposta regionale, interessi e sanzioni, con esclusione di quelle applicate in caso di concorso formale e 4i violazioni continuate rilevanti ai fini dell'imposta regionale e di altri tributi erariali.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, le regolazioni di cui all'articolo 13, commi 3 e 4 del decreto legislativo 18 febbraio 2000 n. 56 non considerano le somme di cui al comma 1».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli: 20, 21, 26 (comma 1), 38, 43 (comma 2), 52, 54, 55, 68 (comma 2), 71, 72.

All'articolo 62 le cifre: «1.548, 1.520, 3.048, 1.898» *sono sostituite dalle cifre:* «1.1.48, 1.120,2.648, 1.498». *Dopo il comma 1 del medesimo articolo 62 è aggiunto il seguente:* «L'importo di cui al comma 1 non comprende le risorse destinate a coprire i maggiori oneri derivanti dalla riduzione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità previsti dal predetto accordo».

ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 4.

Approvato

(Semplificazioni fiscali per i contribuenti minimi e marginali)

1. Si considerano contribuenti minimi, e sono assoggettati al regime previsto dalle disposizioni dei commi da 1 a 21, le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che, al contempo:

a) nell'anno solare precedente:

1) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 30.000 euro;

2) non hanno effettuato cessioni all'esportazione;

3) non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori di cui all'articolo 50, comma 1, lettere *c)* e *c-bis)*, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto, programma di lavoro o fase di esso, ai sensi degli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

b) nel triennio solare precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti di appalto e di locazione, pure finanziaria, per un ammontare complessivo superiore a 15.000 euro.

2. Agli effetti del comma 1 le cessioni all'esportazione e gli acquisti di beni strumentali si considerano effettuati sulla base dei criteri di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

3. Le persone fisiche che intraprendono l'esercizio di imprese, arti o professioni possono avvalersi del regime dei contribuenti minimi comunicando, nella dichiarazione di inizio di attività di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di presumere la sussistenza dei requisiti di cui ai commi 1 e 4.

4. Non sono considerati contribuenti minimi:

a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;

b) i soggetti non residenti;

c) i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all'articolo 10, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e di mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

d) gli esercenti attività d'impresa o arti e professioni in forma individuale che contestualmente partecipano a società di persone o associazioni di cui all'articolo 5 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero a società a responsabilità limitata di cui all'articolo 116 del medesimo testo unico.

5. I contribuenti minimi non addebitano l'imposta sul valore aggiunto a titolo di rivalsa e non hanno diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti anche intracomunitari e sulle importazioni. I medesimi contribuenti, per gli acquisiti intracomunitari e per le altre operazioni per le quali risultano debitori dell'imposta, integrano la fattura con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta, che versano entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.

6. L'applicazione del regime di cui ai commi da 1 a 21 comporta la rettifica della detrazione di cui all'articolo 19-*bis*2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La stessa rettifica si applica se il contribuente transita, anche per opzione, al regime ordinario dell'imposta sul valore aggiunto. Il versamento è effettuato in un'unica soluzione, ovvero in cinque rate annuali di pari importo senza applicazione degli interessi. La prima o unica rata è versata entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'anno precedente a quello di applicazione del regime dei contribuenti minimi; le successive rate sono versate entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sostitutiva di cui al comma 10 del presente articolo. Il debito può essere estinto anche mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

7. Nella dichiarazione relativa all'ultimo anno in cui è applicata l'imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari si tiene conto anche dell'imposta relativa alle operazioni indicate nell'ultimo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per le quali non si è ancora verificata l'esigibilità.

8. L'eccedenza detraibile emergente dalla dichiarazione, presentata dai contribuenti minimi, relativa all'ultimo anno in cui l'imposta sul valore aggiunto è applicata nei modi ordinari può essere chiesta a rimborso ai sensi dell'articolo 30, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero può essere utilizzata in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

9. I contribuenti minimi non si considerano soggetti passivi dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Il reddito di impresa o di lavoro autonomo è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo di imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'attività di impresa o dell'arte o della professione; concorrono, altresì, alla formazione del reddito le plusvalenze e le minusvalenze dei beni relativi all'impresa o all'esercizio di arti o professioni. I contributi

previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge si deducono dal reddito determinato ai sensi del presente comma.

10. Sul reddito determinato ai sensi del comma 9 si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali pari al 20 per cento. Nel caso di imprese familiari di cui all'articolo 5, comma 4, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'imposta sostitutiva, calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari, è dovuta dall'imprenditore. Si applicano le disposizioni in materia di versamento dell'imposta sui redditi delle persone fisiche.

11. I componenti positivi e negativi di reddito riferiti a esercizi precedenti a quello da cui ha effetto il presente regime, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 che consentono o dispongono il rinvio, partecipano per le quote residue alla formazione del reddito dell'esercizio precedente a quello di efficacia del predetto regime solo per l'importo della somma algebrica delle predette quote eccedente l'ammontare di 5.000 euro. In caso di importo non eccedente il predetto ammontare di 5.000 euro, le quote si considerano azzerate e non partecipano alla formazione del reddito del suddetto esercizio. In caso di importo negativo della somma algebrica lo stesso concorre integralmente alla formazione del predetto reddito.

12. Le perdite fiscali generatesi nei periodi d'imposta anteriori a quello da cui decorre il presente regime e quelle generatesi nel corso del predetto regime possono essere computate in diminuzione del reddito determinato ai sensi dei commi da 1 a 21 secondo le regole ordinarie stabilite dal testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

13. Ai fini delle imposte sui redditi, fermo restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i documenti ricevuti ed emessi, i contribuenti minimi sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili. La dichiarazione dei redditi è presentata nei termini e con le modalità definiti nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, i contribuenti minimi sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli altri obblighi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ad eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali e di certificazione dei corrispettivi. I contribuenti minimi sono, altresì, esonerati dalla presentazione degli elenchi di cui all'articolo 8-*bis*, comma 4-*bis*, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni.

14. I soggetti che rientrano nel regime dei contribuenti minimi possono optare per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari. L'opzione, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare suc-

cessivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime normale, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata. In deroga alle disposizioni del presente comma, l'opzione esercitata per il periodo d'imposta 2008 può essere revocata con effetto dal successivo periodo d'imposta; la revoca è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata.

15. Il regime dei contribuenti minimi cessa di avere applicazione dall'anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni di cui al comma 1 ovvero si verifica una delle fattispecie indicate al comma 4. Il regime cessa di avere applicazione dall'anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti superano il limite di cui al comma 1, lettera *a)*, numero 1), di oltre il 50 per cento. In tal caso sarà dovuta l'imposta sul valore aggiunto relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili effettuate nell'intero anno solare, determinata mediante scorporo ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 per la frazione d'anno antecedente il superamento del predetto limite o la corresponsione dei predetti compensi, salvo il diritto alla detrazione dell'imposta sugli acquisti relativi al medesimo periodo. La cessazione dall'applicazione del regime dei contribuenti minimi, a causa del superamento di oltre il 50 per cento del limite di cui al comma 1, lettera *a)*, numero 1), comporta l'applicazione del regime ordinario per i successivi tre anni.

16. Nel caso di passaggio da un periodo di imposta soggetto al regime previsto dai commi da 1 a 21 a un periodo di imposta soggetto a regime ordinario, al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, i ricavi, i compensi e le spese sostenute che, in base alle regole del regime di cui ai predetti commi, hanno già concorso a formare il reddito non assumono rilevanza nella determinazione del reddito dei periodi di imposta successivi ancorché di competenza di tali periodi; viceversa quelli che, ancorché di competenza del periodo soggetto al regime di cui ai citati commi, non hanno concorso a formare il reddito imponibile del periodo, assumono rilevanza nei periodi di imposta successivi nel corso dei quali si verificano i presupposti previsti dal regime di cui ai medesimi commi. Corrispondenti criteri si applicano per l'ipotesi inversa di passaggio dal regime ordinario di tassazione a quello previsto dai commi da 1 a 21. Con i provvedimenti di cui al comma 19 possono essere dettate disposizioni attuative del presente comma.

17. I contribuenti minimi sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore di cui all'articolo 62-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

18. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette, imposta sul valore aggiunto e imposta regionale sulle attività produttive. In caso di infedele indicazione da parte dei contribuenti minimi dei dati attestanti i requisiti e le condizioni di cui ai commi 1 e 4 che determinano la cessazione del regime previsto dai commi da 1 a 21, le

misure delle sanzioni minime e massime stabilite dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono aumentate del 10 per cento se il maggior reddito accertato supera del 10 per cento quello dichiarato. Il regime dei contribuenti minimi cessa di avere applicazione dall'anno successivo a quello in cui, a seguito di accertamento divenuto definitivo, viene meno una delle condizioni di cui al comma 1 ovvero si verifica una delle fattispecie indicate al comma 4. Il regime cessa di avere applicazione dall'anno stesso in cui l'accertamento è divenuto definitivo, nel caso in cui i ricavi o i compensi definitivamente accertati superino il limite di cui al comma 1, lettera *a)*, numero 1), di oltre il 50 per cento. In tale ultimo caso operano le disposizioni di cui al terzo periodo del comma 15.

19. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono dettate le disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi precedenti. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità applicative, anche in riferimento a eventuali modalità di presentazione della dichiarazione diverse da quelle previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

20. Sono abrogati l'articolo 32-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'articolo 14 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e l'articolo 3, commi da 165 a 170, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. I contribuenti che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 32-*bis*, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono applicare le disposizioni di cui ai commi da 1 a 21, per il periodo d'imposta 2008, anche se non è trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime normale previsto dalla predetta disposizione. In tal caso la revoca di cui all'ultimo periodo del predetto comma 7 è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata e si applicano le disposizioni di cui al comma 6 del presente articolo.

21. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano a decorrere dal 10 gennaio 2008. Ai fini del calcolo dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per l'anno in cui avviene il passaggio dal regime ordinario di tassazione a quello previsto per i contribuenti minimi, non si tiene conto delle disposizioni di cui ai commi precedenti.

22. All'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, al comma 2-*quater*, le parole: «ovvero con altro mezzo idoneo a indicare il vincolo imposto a fini fiscali» sono soppresse.

23. Al fine di consentire la semplificazione degli adempimenti degli operatori doganali e la riduzione dei costi gestionali a carico dell'Amministrazione finanziaria, è consentito il pagamento o il deposito dei diritti doganali mediante bonifico bancario o postale. A tale fine è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale, presso la Banca d'Italia, su cui far affluire le relative somme. Le modalità di riversamento all'Erario o agli altri enti beneficiari sono stabilite con successivo decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze.

24. Ai fini delle trasmissioni telematiche gestite dal Ministero dell'economia e delle finanze, il termine di cui all'articolo 64, comma 3, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è prorogato al 31 dicembre 2008.

25. Dopo l'articolo 44 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è inserito il seguente:

«Art. 44-*bis*. - *(Semplificazione della dichiarazione annuale) – 1.* Al fine di semplificare la dichiarazione annuale presentata dai sostituti d'imposta tenuti al rilascio della certificazione di cui all'articolo 4, commi 6-*ter* e 6-*quater*, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, a partire dalle retribuzioni corrisposte con riferimento al mese di gennaio 2009, i soggetti di cui al comma 9 dell'articolo 44 comunicano mensilmente in via telematica, direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-*bis* e 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo delle ritenute fiscali e dei relativi conguagli, per il calcolo dei contributi, per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni, mediante una dichiarazione mensile da presentare entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento».

26. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono definite le modalità attuative della disposizione di cui al comma 25, nonché le modalità di condivisione dei dati tra l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) e l'Agenzia delle entrate.

27. Con il medesimo decreto di cui al comma 26 si provvede alla semplificazione e all'armonizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 4 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) trasmissione mensile dei flussi telematici unificati;

b) previsione di un unico canale telematica per la trasmissione dei dati;

c) possibilità di ampliamento delle nuove modalità di comunicazione dei dati fiscali e contributivi anche ad enti e casse previdenziali diversi da quelli previsti nel comma 9 dell'articolo 44 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, converito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

28. All'articolo 38-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al primo comma, le parole: «iscritti nell'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, con le modalità e criteri di solvibilità stabiliti con decreto del Ministro delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «iscritti

nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del testo unico di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385».

29. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dopo le parole: «polizza fideiussoria o fideiussione bancaria» sono aggiunte le seguenti: «ovvero rilasciata dai confidi iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del testo unico di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385».

30. All'articolo 48, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo le parole: «polizza fideiussoria o fideiussione bancaria» sono aggiunte le seguenti: «ovvero rilasciata dai confidi iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del testo unico di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385».

31. All'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo le parole: «polizza fideiussoria o fideiussione bancaria» sono aggiunte le seguenti: «ovvero rilasciata dai confidi scritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del testo unico di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385».

32. All'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: «la percentuale è ulteriormente ridotta al 4 per cento;» sono aggiunte le seguenti: «per tutti gli immobili situati in comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti la percentuale è dell'1 per cento»;

b) al comma 1, l'ultimo periodo è soppresso;

c) al comma 1, secondo periodo, numero 6), le parole: «non inferiore a 100» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a 50»;

d) al comma 1, secondo periodo, sono aggiunti, in fine, i seguenti numeri:

«6-*bis)* alle società che nei due esercizi precedenti hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle dieci unità;

6-*ter)* alle società in stato di fallimento, assoggettate a procedure di liquidazione giudiziaria, di liquidazione coatta amministrativa ed in concordato preventivo;

6-*quater)* alle società che presentano un ammontare complessivo del valore della produzione (raggruppamento A del conto economico) superiore al totale attivo dello stato patrimoniale;

6-*quinquies)* alle società partecipate da enti pubblici almeno nella misura del 20 per cento del capitale sociale;

6-*sexies)* alle società che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore»;

e) al comma 3, lettera *b)*, dopo le parole: «la predetta percentuale è ridotta al 3 per cento;» sono aggiunte le seguenti: «per gli immobili classificati nella categoria catastale A/10, la predetta percentuale è ulteriormente ridotta al 4 per cento; per tutti gli immobili situati in comuni

con popolazione inferiore a 1.000 abitanti la percentuale è dello 0,9 per cento»;

f) dopo il comma 4-*bis* sono inseriti i seguenti:

«*4*-ter. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere individuate determinate situazioni oggettive, in presenza delle quali è consentito disapplicare le disposizioni del presente articolo, senza dover assolvere all'onere di presentare l'istanza di interpello di cui al comma 4-*bis*.

4-quater. I provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia delle entrate, adottati a seguito delle istanze di disapplicazione presentate ai sensi del comma 4-*bis*, sono comunicati mediante servizio postale, in plico raccomandato con avviso di ricevimento, ovvero a mezzo *fax* o posta elettronica».

33. Lo scioglimento ovvero la trasformazione in società semplice, di cui all'articolo 1, commi da 111 a 117, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, può essere eseguito, dalle società considerate non operative nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007, nonché da quelle che a tale data si trovano nel primo periodo di imposta, entro il quinto mese successivo alla chiusura del medesimo periodo di imposta. La condizione di iscrizione dei soci persone fisiche nel libro dei soci deve essere verificata alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero entro trenta giorni dalla medesima data, in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 10 novembre 2007. Le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 1, comma 112, primo e secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono fissate nella misura rispettivamente del 10 e del 5 per cento.

34. All'articolo 13 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«*3*. I beni non di lusso alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, diversi da quelli di cui al comma 2, che presentino imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che pur non modificandone l'idoneità di utilizzo non ne consentono la commercializzazione o la vendita, rendendone necessaria l'esclusione dal mercato o la distruzione, qualora siano ceduti gratuitamente alle ONLUS, per un importo corrispondente al costo specifico sostenuto per la produzione o l'acquisto complessivamente non superiore al 5 per cento del reddito d'impresa dichiarato, non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'articolo 85, comma 2, del testo unico delle imposte dei redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I predetti beni si considerano distrutti agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto».

EMENDAMENTI

4.21

AZZOLLINI, FERRARA, BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA, CICCANTI, FORTE, POLLEDRI, FRANCO Paolo

V. em. 4.0.500

Dopo il comma 31 inserire i seguenti:

«31-*bis*. All'articolo 1, comma 878, della legge 27 dicembre 2006, n. 269, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I predetti contributi sono assegnati alle società finanziarie costituitesi a norma del regolamento 30 marzo 2001, n.400, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana dell'8 novembre 2001, n.260, ed operanti alla data di entrata in vigore della presente legge, in ragione della medesima ripartizione percentuale dei fondi di garanzia interconsortili ottenuta in fase di prima attuazione del regolamento 30 marzo 2001, n. 400.

31-*ter*. Al fine di accelerare lo sviluppo delle cooperative e i consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, le banche di garanzia collettiva dei fidi ed i confidi possono imputare al fondo consorti le, al capitale sociale o ad apposita riserva i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi dello Stato, delle regioni e di altri enti pubblici esistenti alla data del 30 giugno 2007. Tali risorse sono attribuite unitariamente al patrimonio a fini di vigilanza dei relativi confidi, senza vincoli di destinazione. Le eventuali azioni o quote corrispondenti costituiscono azioni o quote proprie delle banche o dei confidi e non attribuiscono alcun diritto patrimoniale o amministrativo né sono computate nel capitale sociale o nel fondo consortile ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea. La relativa delibera, da assumersi entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio, è di competenza dell'assemblea ordinaria.

31-*quater*. All'articolo 13, comma 55 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni, dopo le parole: "consorziate e socie" sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "I contributi erogati da Regioni o da altri enti pubblici per la costituzione e l'implementazione del fondo rischi, in quanto concessi per lo svolgimento della propria attività istituzionale non ricadono nell'ambito di applicazione dell'articolo 47 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385. La gestione di fondi

pubblici finalizzati all'abbattimento dei tassi di interesse e/o al contenimento degli oneri finanziari può essere svolta, in connessione all'operatività tipica, dai soggetti iscritti nella sezione di cui all'articolo 155, comma 4 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385 nei limiti della strumentalità all'oggetto sociale tipico a condizione che:

a) il contributo a valere sul fondo pubblico sia erogato esclusivamente a favore di imprese consorziate o socie ed in connessione a finanziamenti garantiti dal medesimo confidi;

b) il confidi svolga unicamente la funzione di mandatario all'incasso e al pagamento per conto dell'ente pubblico erogatore, che permane titolare esclusivo dei fondi, limitandosi ad accertare la sussistenza dei requisiti di legge per l'accesso all'agevolazione».

4.22

EUFEMI, MANNINO

Respinto

Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

«31-*bis*. Le fideiussioni rilasciate dai confidi iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385 ai sensi dell'articolo 38-*bis,* primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dell'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e dell'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché le altre garanzie da essi rilasciate nei confronti di soggetti diversi dalle banche e dagli altri soggetti operanti nel settore finanziario rientrano nell'attività di garanzia collettiva dei fidi come definita dall'art. 13, comma 1, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 24 novembre 2003, n. 326, qualora prestate a favore delle imprese socie».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 4

4.0.90

EUFEMI

Ritirato

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-*bis*.

1. Per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni e con un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a euro 516,46 per tredici mensilità, senza conviventi, è abolito il pagamento del canone RAI».

Conseguentemente, alla Tabella A, ridurre le dotazioni di parte corrente in maniera corrispondente al maggior onere di cui alla presente disposizione.

4.0.9 (Testo 2)

BERSELLI, ZAVOLI, ZANDA, PETERLINI, FORMISANO

Approvato

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-*bis*.

1. Nel limite massimo di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2008 per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni e con un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a euro 516,46 per tredici mensilità, senza conviventi, è abolito il pagamento del canone RAI esclusivamente per l'apparecchio televisivo ubicato nel luogo di residenza. Per l'abuso è comminata una sanzione amministrativa, in aggiunta al canone RAI dovuto ed agli interessi di mora, d'importo compreso tra euro 500 ed euro 2000 per ciascuna annualità evasa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze verranno indicate le modalità applicative delle disposizioni di cui al presente comma».

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:

Ministero dell'economia e delle finanze:

2008: – 500;
2009: – 500;
2010: – 500.

4.0.500 (*già* 4.21)
AZZOLLINI, FERRARA, BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA, CICCANTI, FORTE, POLLEDRI, FRANCO Paolo
Accantonato

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

«1. All'articolo 1, comma 878, della legge 27 dicembre 2006, n. 269, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I predetti contributi sono assegnati alle società finanziarie costituitesi a norma del regolamento 30 marzo 2001, n.400, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana dell'8 novembre 2001, n.260, ed operanti alla data di entrata in vigore della presente legge, in ragione della medesima ripartizione percentuale dei fondi di garanzia interconsortili ottenuta in fase di prima attuazione del regolamento 30 marzo 2001, n. 400.

2. Al fine di accelerare lo sviluppo delle cooperative e i consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, le banche di garanzia collettiva dei fidi ed i confidi possono imputare al fondo consorti le, al capitale sociale o ad apposita riserva i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi dello Stato, delle regioni e di altri enti pubblici esistenti alla data del 30 giugno 2007. Tali risorse sono attribuite unitariamente al patrimonio a fini di vigilanza dei relativi confidi, senza vincoli di destinazione. Le eventuali azioni o quote corrispondenti costituiscono azioni o quote proprie delle banche o dei confidi e non attribuiscono alcun diritto patrimoniale o amministrativo né sono computate nel capitale sociale o nel fondo consortile ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea. La relativa delibera, da assumersi entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio, è di competenza dell'assemblea ordinaria.

3. All'articolo 13, comma 55 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni, dopo le parole: "consorziate e socie" sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "I contributi erogati da Regioni o da altri enti pubblici per la costituzione e l'implementazione del fondo

rischi, in quanto concessi per lo svolgimento della propria attività istituzionale non ricadono nell'ambito di applicazione dell'articolo 47 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385. La gestione di fondi pubblici finalizzati all'abbattimento dei tassi di interesse e/o al contenimento degli oneri finanziari può essere svolta, in connessione all'operatività tipica, dai soggetti iscritti nella sezione di cui all'articolo 155, comma 4 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385 nei limiti della strumentalità all'oggetto sociale tipico a condizione che:

a) il contributo a valere sul fondo pubblico sia erogato esclusivamente a favore di imprese consorziate o socie ed in connessione a finanziamenti garantiti dal medesimo confidi;

b) il confidi svolga unicamente la funzione di mandatario all'incasso e al pagamento per conto dell'ente pubblico erogatore, che permane titolare esclusivo dei fondi, limitandosi ad accertare la sussistenza dei requisiti di legge per l'accesso all'agevolazione».

ARTICOLI 4-*BIS* E 4-*TER* INTRODOTTI DALLA COMMISSIONE

Art. 4-*bis*.

Approvato

(Recupero di prestazioni pensionistiche indebitamente percepite)

1. Nei confronti degli italiani residenti all'estero che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia, a carico dell'INPS, per periodi anteriori al 10 gennaio 2007, l'eventuale recupero è effettuato mediante trattenuta diretta sulla pensione in misura non superiore al quinto e senza interessi.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica qualora sia riconosciuto il dolo del soggetto che abbia indebitamente percepito i trattamenti a carico dell'INPS.

Art. 4-*ter*.

Approvato

(Disposizioni in materia di accertamento e riscossione)

1. Per le società titolari di concessioni in ambito provinciale del servizio nazionale di riscossione di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 426, della legge 30 dicembre, n. 311, e successive modificazioni, si applicano, nei limiti previsti dallo stesso comma 426, anche nei confronti delle società titolari

delle precedenti concessioni subprovinciali, partecipanti, anche per incorporazione, al capitale sociale delle succedute nuove società.

EMENDAMENTO

4-ter.800
EUFEMI
Ritirato

Sopprimere l'articolo.

ARTICOLO 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 5.

(Disposizioni in materia di accise ed ulteriori interventi nel settore tributario)

1. All'articolo 2, comma 22, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: «10 gennaio 2007» sono sostituite dalle seguenti: «10 gennaio 2008».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 21 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia di deduzione forfetaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburante, si applicano per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008.

3. Le disposizioni di cui al comma 103 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti di spesa ivi indicati, si applicano anche alle somme versate nel periodo d'imposta 2007 ai fini della compensazione dei versamenti effettuati dal 10 gennaio 2008 al 31 dicembre 2008.

4. Le disposizioni di cui al comma 106 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti di spesa ivi indicati, sono prorogate al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007.

5. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole da: «per gli otto periodi d'imposta successivi» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «per i nove periodi d'imposta successivi l'aliquota è stabilita nella misura dell'1,9 per cento; per il periodo d'imposta in corso al 10 gennaio 2008 l'aliquota è stabilita nella misura del 3,75 per cento».

6. Per l'anno 2008 sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

7. Il termine del 31 dicembre 2007, di cui al comma 392 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernente le agevolazioni tribu-

tarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, è prorogato al 31 dicembre 2008.

8. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2008 si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra, di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

9. All'articolo 33 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «*2*-bis. Sono considerate produttive di reddito agrario anche le attività di coltivazione di prodotti vegetali per conto terzi svolte nei limiti di cui all'articolo 32, comma 2, lettera *b)*». All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in un milione di euro per l'anno 2009 ed in 600.000 euro a decorrere dal 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-*ter*, del decreto-legge 10 ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.

10. All'articolo 1, comma 1094, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «In tale ipotesi, le società possono optare per la determinazione del reddito applicando all'ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 25 per cento».

11. All'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatta salva l'opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari, previa comunicazione all'ufficio secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442».

12. All'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, nel primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e comunicare trimestralmente, anche in forma telematica, all'Agenzia delle entrate l'ammontare delle operazioni effettuate, secondo modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate».

13. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 17, comma 1, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

«*c)* alle Forze armate di qualsiasi Stato che sia parte contraente del Trattato del Nord Atlantico, per gli usi consentiti, con esclusione delle forze armate nazionali»;

b) alla tabella A, numero 12:

1) la voce: «benzina e benzina senza piombo: 40 per cento aliquota normale della benzina senza piombo» è sostituita dalla seguente: «benzina: euro 359,00 per 1.000 litri»;

2) nella voce «gasolio», le parole: «40 per cento aliquota normale» sono sostituite dalle seguenti: «euro 302,00 per 1.000 litri»;

c) alla tabella A, numero 13:

1) la voce: «benzina: 40 per cento aliquota normale;» è soppressa;

2) la voce: «benzina senza piombo: 40 per cento aliquota normale;», è sostituita dalla seguente: «benzina: 359,00 euro per 1.000 litri;»;

3) nella voce «gasolio» le parole: «40 per cento aliquota normale;» sono sostituite dalle seguenti: «euro 302,00 per 1.000 litri;»;

d) alla tabella A, dopo il numero 16, è aggiunto il seguente:

«*16*-bis. Prodotti energetici impiegati dalle Forze armate nazionali per gli usi consentiti:

Carburanti per motori:

Benzina euro 359,00 per 1.000 litri
Gasolio euro 302,00 per 1.000 litri
Gas di petrolio liquefatto (GPL) esenzione
Gas naturale esenzione

Combustibili per riscaldamento:

Gasolio euro 21,00 per 1.000 litri
GPL zero
Gas naturale euro 11,66 per 1.000 metri cubi».

14. Al gas naturale impiegato dalle Forze armate nazionali come combustibile per riscaldamento, per il quale è applicata l'aliquota di accisa di cui al numero 16-*bis* della tabella A allegata al citato testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, non si applicano l'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale usato come combustibile e l'imposta regionale sostitutiva per le utenze esenti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, e successive modificazioni.

15. Nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un fondo con lo stanziamento di euro 107.155.000 a decorrere dall'anno 2008, destinato al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici impiegati dalle Forze armate nazionali diverse dal Corpo della Guardia di finanza, per gli usi consentiti. Con decreto del Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministro dell'economia e delle finanze tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del predetto Ministero.

16. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con lo stanziamento di euro 7.845.000 a decorrere dall'anno 2008, destinato al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici impiegati dal Corpo della Guardia di finanza per gli usi consentiti. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da comunicare, anche con evidenze informatiche, alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del predetto Ministero.

17. All'onere derivante dai commi 15 e 16, pari ad euro 115.000.000 a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 13, lettere *a)* e *d)*.

18. A decorrere dal 10 gennaio 2008 il comma 16 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, è abrogato.

19. A decorrere dal 10 gennaio 2009 il regolamento adottato con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 dicembre 2004, n. 341, è abrogato.

20. All'articolo 49, primo comma, dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, dopo il numero 7) è inserito il seguente:

«7-*bis)* il 29,75 per cento del gettito dell'accisa sulle benzine ed il 30,34 per cento del gettito dell'accisa sul gasolio consumati nella regione per uso autotrazione;».

21. L'efficacia della disposizione di cui al comma 20 decorre dal 10 gennaio 2008.

22. Per gli anni successivi al 2010, con cadenza annuale, mediante previsione nella legge finanziaria, è eventualmente rideterminata l'entità delle compartecipazioni al gettito dell'accisa sulle benzine e sul gasolio che competono alla regione Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 49, primo comma, numero 7-*bis)*, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, al fine di garantire un effetto neutrale sui saldi di finanza pubblica e l'equilibrio finanziario nei rapporti tra lo Stato e la regione.

23. Al comma 15 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, le parole: «e nell'ambito della quota dell'accisa a loro riservata» sono soppresse.

24. All'articolo 2, primo comma, della legge 10 dicembre 1948, n. 1438, recante disposizioni relative all'istituzione di una zona franca in una parte del territorio della provincia di Gorizia, al numero 7), le parole: «combustibili liquidi e» sono soppresse; il potenziale valore globale delle agevolazioni di cui all'articolo 3, quarto comma, della legge 27 dicembre 1975, n. 700, relativo ai prodotti di cui alle tabelle A e B allegate alla medesima legge è ridotto di euro 50.123.520.

25. Entro il 30 aprile 2008, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia provvede, ai sensi e con le modalità stabilite dall'articolo 3, quarto comma, della legge 27 dicembre 1975, n. 700, a modificare, coerentemente con quanto disposto al comma 24, le tabelle A e B allegate alla medesima legge vigenti alla data del 10 gennaio 2008. A decorrere dal 10 luglio 2008, in mancanza dell'emanazione del predetto provvedimento della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia, è comunque soppresso dalle tabelle A e B allegate alla predetta legge n. 700 del 1975, nella formulazione in vigore al 10 gennaio 2008, ogni riferimento a prodotti energetici che, in relazione all'uso cui sono destinati, risultino sottoposti ad accisa.

26. All'articolo 7 del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, il comma 4 è abrogato.

27. L'articolo 6 del decreto-legge 22 novembre 1991, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1992, n. 17, è abrogato.

28. All'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, i commi 1-*ter*, 1-*quater* e 1-*quinquies* sono abrogati.

29. L'articolo 8-*bis* del decreto-legge 22 novembre 1991, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1992, n. 17, è abrogato.

30. Al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, la lettera *e-ter)* è sostituita dalla seguente:

«*e-ter)* i contributi versati, fino ad un massimo di euro 3.615,20, ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale istituiti o adeguati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che erogano prestazioni negli ambiti di intervento stabiliti con decreto del Ministro della salute da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lettera *a)*. Per i contributi versati nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12, che si trovino nelle condizioni ivi previste, la deduzione spetta per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l'importo complessivamente stabilito;»;

b) all'articolo 51, comma 2, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

«*a)* i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, che operino negli ambiti di intervento stabiliti con il decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *e-ter)*, per un importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20. Ai fini del calcolo del predetto

limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera *e-ter*)».

31. All'articolo 78, comma 25-*bis*, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, dopo le parole: «fine assistenziale», sono inserite le seguenti: «e i fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale», e dopo le parole: «dell'articolo 51», sono inserite le seguenti: «e quelli di cui alla lettera *e-ter)* del comma 1 dell'articolo 10».

32. Nei limiti della maggiore spesa di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, i livelli di reddito e gli importi degli assegni per i nuclei familiari con almeno un componente inabile e per i nuclei orfanili sono rideterminati secondo criteri analoghi a quelli indicati all'articolo 1, comma 11, lettera *a),* della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con decreto interministeriale del Ministro delle politiche per la famiglia e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche con riferimento alla coerenza del sostegno dei redditi disponibili delle famiglie risultante dagli assegni per il nucleo familiare e dalle detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

33. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 335, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano anche al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007.

34. All'articolo 15, comma 1, lettera *b)*, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «7 milioni di lire», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «4.000 euro».

35. All'articolo 21, nota 3, della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, dopo le parole: «nonché a non vedenti» sono inserite le seguenti: «e sordi».

36. Per gli anni 2008, 2009 e 2010 i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato concorrono a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 8.000 euro.

37. All'articolo 1, comma 1-*ter*, lettera *a)*, della tariffa dell'imposta di bollo, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1992, e come modificata, da ultimo, dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 22 febbraio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.51 del 2 marzo 2007, le parole: «euro 42,00» sono sostituite dalle seguenti: «euro 17,50».

38. Tra le attività incluse nel programma straordinario di cui all'articolo 1, comma 373, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono comprese

le attività di formazione e di studio connesse alla riforma del catasto nonché al conferimento ai comuni delle funzioni catastali.

39. Per l'anno 2008 ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, spetta una detrazione dall'imposta lorda e fino a capienza della stessa nella misura del 19 per cento delle spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico, fino ad un importo massimo delle stesse di 500 euro, per l'autoaggiornamento e per la formazione.

40. Alla lettera *i-sexies)* del comma 1 dell'articolo 15 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «e successive modificazioni,» sono inserite le seguenti: «i canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative,».

41. Al fine di semplificare il procedimento di fatturazione e registrazione delle operazioni imponibili, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 45, l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e con gli enti pubblici nazionali, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica, con l'osservanza del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52, e del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

42. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 45, le amministrazioni e gli enti di cui al comma 41 non possono accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio in forma elettronica.

43. La trasmissione delle fatture elettroniche avviene attraverso il Sistema di interscambio istituito dal Ministero dell'economia e delle finanze e da questo gestito anche avvalendosi delle proprie strutture societarie.

44. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 31 marzo 2008 è individuato il gestore del Sistema di interscambio e ne sono definite competenze e attribuzioni, ivi comprese quelle relative:

a) al presidio del processo di ricezione e successivo inoltro delle fatture elettroniche alle amministrazioni destinatarie;

b) alla gestione dei dati in forma aggregata e dei flussi informativi anche ai fini della loro integrazione nei sistemi di monitoraggio della finanza pubblica.

45. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme e l'innovazione nella pubblica amministrazione, sono definite:

a) le regole di identificazione univoca degli uffici centrali e periferici delle amministrazioni destinatari della fatturazione;

b) le regole tecniche relative alle soluzioni informatiche da utilizzare per l'emissione e la trasmissione delle fatture elettroniche e le modalità di integrazione con il Sistema di interscambio;

c) le linee guida per l'adeguamento delle procedure interne delle amministrazioni interessate alla ricezione ed alla gestione delle fatture elettroniche;

*d)*le eventuali deroghe agli obblighi di cui al comma 41, limitatamente a determinate tipologie di approvvigionamenti;

e) la disciplina dell'utilizzo, tanto da parte degli operatori economici, quanto da parte delle amministrazioni interessate, di intermediari abilitati, ivi compresi i certificatori accreditati ai sensi dell'articolo 29 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, allo svolgimento delle attività informatiche necessarie all'assolvimento degli obblighi di cui ai commi da 41 a 45;

f) le eventuali misure di supporto, anche di natura economica, per le piccole e medie imprese;

g) la data, a decorrere dalla quale decorrono l'obbligo di cui al comma 41 ed il divieto di cui al comma 42, con possibilità di introdurre gradualmente il passaggio al sistema di trasmissione esclusiva in forma elettronica.

46. Le disposizioni dei commi da 41 a 45 costituiscono per le regioni princìpi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

47. All'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 2, dopo le parole: «ufficio competente» sono inserite le seguenti: «in via telematica ed»;

b) nel comma 3, primo periodo, dopo le parole: «ufficio competente,» sono inserite le seguenti: «in via telematica ed» e le parole: «una dichiarazione contenente i dati richiesti per» sono soppresse.

48. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità applicative ed il termine a decorrere dal quale le disposizioni introdotte dal comma 47 si intendono obbligatorie.

49. All'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera *a)*, secondo periodo, dopo le parole: «se il percipiente dichiara» è inserita la seguente: «annualmente» e dopo le parole: «indica le condizioni di spettanza» sono inserite le seguenti: «, il codice fiscale dei soggetti per i quali si usufruisce delle detrazioni»;

b) al comma 2, lettera *a)*, il terzo periodo è soppresso.

50. All'articolo 6, primo comma, lettera *g-ter),* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, dopo le parole: «contratti di somministrazione di energia elettrica,» sono inserite le seguenti: «di servizi di telefonia, fissa, mobile e satellitare,».

51. Al comma 137 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, dopo le parole: «non sono rimborsabili», sono inserite le seguenti: «, né utilizzabili in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni»;

b) il terzo periodo è soppresso.

52. Nell'articolo 17, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la lettera *a),* è inserita la seguente:

«*a-bis)* alle cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;».

53. Fermo quanto già stabilito dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 maggio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 3 luglio 2007, la disposizione di cui al comma 52 si applica a partire dal 10 marzo 2008.

54. All'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

«*b)* qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a:

1) i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1;

2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;

3) la società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 113, comma 5, lettera *c),* del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a condizione: che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla»;

b) il comma 6 è abrogato.

55. Le aliquote dell'imposta regionale sulle attività produttive vigenti alla data del 10 gennaio 2008, qualora variate ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono riparametrate sulla base di un coefficiente pari a 0,9176.

56. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede alle regolazioni debitorie necessarie ad assicurare alle regioni, per gli esercizi finanziari 2008, 2009 e 2010, il medesimo gettito che sarebbe stato percepito in base alla legislazione vigente alla data del 31 dicembre 2007, anche per tenere conto degli effetti finanziari derivanti dai commi da 10 a 12 dell'articolo 3 della presente legge.

57. Agli esercenti attività di rivendita di generi di monopolio, operanti in base a concessione amministrativa, per ciascuno dei periodi d'imposta 2008, 2009 e 2010, è concesso un credito d'imposta per le spese sostenute per l'acquisizione e l'installazione di impianti e attrezzature di sicurezza e per favorire la diffusione degli strumenti di pagamento con moneta elettronica, al fine di prevenire il compimento di atti illeciti ai loro danni.

58. Il credito d'imposta di cui al comma 57, determinato nella misura dell'80 per cento del costo sostenuto per i beni e servizi indicati al medesimo comma e, comunque, fino ad un importo massimo di 3.000 euro per ciascun beneficiario, in riferimento a ciascun periodo d'imposta, deve essere indicato, a pena di decadenza, nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso può essere fatto valere in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

59. La fruizione del credito d'imposta di cui al comma 57 spetta nel limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro per ciascun anno, secondo l'ordine cronologico di invio delle relative istanze di richiesta.

60. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissate le modalità di attuazione dei commi da 57 a 59.

61. L'agevolazione di cui ai commi da 57 a 59, fermo restando il limite di cui al comma 58, può essere fruita esclusivamente nel rispetto dell'applicazione della regola *de minimis* di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore (*de minimis*).

62. Alle imprese di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, si applica l'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

63. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2008 si applicano le disposizioni fiscali sul gasolio e sul GPL impiegati in zone montane ed in altri specifici territori nazionali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 10 ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, nonché le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all'articolo 6 del medesimo decreto-legge.

64. È istituito presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), con contabilità autonoma e separata, un Fondo per le vittime dell'amianto, in favore di tutte le vittime che hanno contratto patologie asbestocorrelate per esposizione all'amianto e alla fibra «fiberfrax», e in caso di premorte in favore degli eredi.

65. Le prestazioni del Fondo di cui al comma 64 non escludono e si cumulano ai diritti di cui alle norme generali e speciali dell'ordinamento.

66. Il Fondo eroga, nel rispetto della propria dotazione finanziaria, una prestazione economica, aggiuntiva alla rendita, diretta o in favore di superstiti, liquidata ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, o dell'articolo 13 comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, fissata in una misura percentuale della rendita stessa definita dall'INAIL.

67. Il finanziamento del Fondo è a carico, per un quarto, delle imprese e, per tre quarti, del bilancio dello Stato. L'onere a carico dello Stato è determinato in 30 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009 e 22 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Agli oneri a carico delle imprese si provvede con una addizionale sui premi assicurativi relativi ai settori delle attività lavorative comportanti esposizione all'amianto.

68. Per la gestione del Fondo è istituito, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un comitato amministratore la cui composizione, la cui durata in carica e i cui compiti sono determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

69. L'organizzazione e il finanziamento del Fondo di cui al comma 64, nonché le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni, sono disciplinati con regolamento adottato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

70. Per il finanziamento di investimenti per il potenziamento della rete infrastrutturale e dei servizi nei porti e nei collegamenti stradali e ferroviari nei porti è attribuito alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano l'incremento delle riscossioni dell'imposta sul valore aggiunto e delle accise relative alle operazioni nei porti e negli interporti.

71. La quota spettante ai sensi del comma 70 alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano è computata, a decorrere dall'anno 2008, a condizione che il gettito complessivo derivante dall'imposta sul

valore aggiunto e dalle accise sia stato almeno pari a quanto previsto nella Relazione previsionale e programmatica, con riferimento all'incremento delle riscossioni nei porti e negli interporti di ciascuna regione rispetto all'ammontare dei medesimi tributi risultante dal consuntivo dell'anno precedente.

72. A tal fine è istituito, nello stato di previsione del Ministero dei trasporti, a decorrere dal 2008, un fondo per il finanziamento di interventi e di servizi nei porti e nei collegamenti stradali e ferroviari per i porti. Il fondo è alimentato dalle somme determinate ai sensi del comma 70 al netto di quanto attribuito allo specifico fondo dal decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e con il Ministro dell'economia e delle finanze, di attuazione dell'articolo 1, comma 990, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il fondo è ripartito con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al netto della quota di gettito eventualmente già spettante alla regione o provincia autonoma a norma dei rispettivi statuti. A ciascuna regione spetta comunque l'80 per cento dell'incremento delle riscossioni nei porti nel territorio regionale.

73. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle infrastrutture, sono definite le modalità attuative della partecipazione alle riscossioni dei tributi erariali e del trasferimento del fondo, nonché i criteri per la destinazione delle risorse e per il monitoraggio degli interventi.

74. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 22 novembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 17 gennaio 2006, le parole: «dello 0,6 per mille» sono sostituite dalle seguenti: «dello 0,8 per mille».

75. Al comma 219 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine, la lettera *d)* del predetto comma 109 si interpreta nel senso che le conseguenti attività estimali, incluse quelle già affidate all'Ufficio tecnico erariale, sono eseguite dall'Agenzia medesima».

76. Per il miglioramento e la sicurezza delle comunicazioni e delle dotazioni informatiche, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo nonché della presente legge, è autorizzato in favore del Corpo della Guardia di finanza un contributo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

77. Sono definiti «gruppi di acquisto solidale» i soggetti associativi senza scopo di lucro costituiti al fine di svolgere attività di acquisto collettivo di beni e distribuzione dei medesimi, senza applicazione di alcun ricarico, esclusivamente agli aderenti, con finalità etiche, di solidarietà sociale e di sostenibilità ambientale, in diretta attuazione degli scopi istituzionali e con esclusione di attività di somministrazione e di vendita.

78. Le attività svolte dai soggetti di cui al comma 77, limitatamente a quelle rivolte verso gli aderenti, non si considerano commerciali ai fini

dell'applicazione del regime di imposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 4, settimo comma, del medesimo decreto, e ai fini dell'applicazione del regime di imposta del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

79. All'onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi 77 e 78, valutato in 200.000 euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-*ter*, del decreto-legge 10 ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.

80. All'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, al comma 2, dopo le parole: «un quinquennio» la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «quattro» e dopo le parole: «lo scontrino fiscale» sono inserite le seguenti: «compiute in giorni diversi,».

EMENDAMENTI

5.801
EUFEMI, POLI
Respinto

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «A decorrere dal 10 gennaio 2008 gli importi di cui agli articoli 12 e 13 della legge n. 118 del 30 marzo 1971 e successive modifiche e integrazioni, sono incrementati del 50 per cento ed il limite di reddito previsto per la concessione dello stesso assegno è elevato a 5.000 euro annui.»

Conseguentemente, alle minori entrate si provvede fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione del 5 per cento di tutti gli stanziamenti di spesa del corrente bilancio dello stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi sui titoli del debito pubblico.

5.5
EUFEMI, MANNINO
Ritirato

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. Le disposizioni del comma 1 dell'articolo 21 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia di deduzione forfetaria si applicano anche alle rivendite di generi di monopolio, per le spese sostenute per l'ammodernamento e ristrutturazione dell'impresa e per la dotazione di impianti ed attrezzature per la sicurezza, interamente deducibile nell'anno

di sostenimento fino ad un importo massimo di 3.000 euro per ciascun beneficiario, per ciascun periodo di imposta e comunque nel limite di spesa complessivo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, secondo l'ordine cronologico di invio delle relative comunicazioni. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono fissate le modalità di attuazione del presente comma».

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti modificazioni:*

2008: – 30.000;
2009: – 30.000;
2010: – 30.000.

5.130
SCARPA BONAZZA BUORA, FERRARA
Accantonato

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Per la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare, i benefici di cui agli articoli 4 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi, per l'anno 2008 e nel limite dell'80 per cento, alle imprese che esercitano la pesca costiera, nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari».

5.25
POLLEDRI, FRANCO Paolo, PIROVANO
Ritirato

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-*bis*. Il beneficio fiscale di cui all'articolo 9, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per favorire lo svolgimento di attività finalizzate alla tutela ed alla salvaguardia dei boschi e dell'ambiente, nonché alla difesa del suolo dai rischi di dissesto idrogeologico, si applica a decorrere dal 10 gennaio 2008, fino all'importo complessivo di euro 300.000 di spese».

Conseguentemente, all'articolo 79, comma 3, sostituire le parole: «300 milioni di euro» *con le seguenti:* «310 milioni di euro».

5.31
ANTONIONE, AZZOLLINI, BONFRISCO, SARO
Accantonato

Sopprimere i commi 18, 19, 20, 21, 22 e 23.

Conseguentemente:

sopprimere gli articoli: 20, 21, 26 (comma 1), 38, 43 (comma 2), 52, 54, 55, 68 (comma 2), 71, 72;

all'articolo 62 le cifre: «1.548, 1.520, 3.048, 1.898» *sono sostituite dalle seguenti: «1.148, 1.120, 2.648, 1.498». Dopo il comma 1 del medesimo articolo 62 è aggiunto il seguente:* «L'importo di cui al comma 1 non comprende le risorse destinate a coprire i maggiori oneri derivanti dalla riduzione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità previsti dal predetto accordo».

5.32
MONTALBANO, ANGIUS
Ritirato

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

«19-*bis.* All'articolo 5, del decreto legislativo del 2 febbraio 2007, n. 26, sostituire la lettera *c)* contenuta nel comma 1, con la seguente:

"*c)* euro 5,40 per mille kWh in favore delle province per qualsiasi uso in locale e luoghi diversi dalle abitazioni, per le utenze fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese; euro 4,60 per mille kWh per consumi compresi tra 200.000 kWh e 1.200.000 kWh; euro 2,80 per mille kWh per consumi superiori a 1.200.000 kWh"».

Contestualmente sostituire il comma 2 del medesimo articolo del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, con il seguente:

«2. Con deliberazione, da adottarsi entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, le province possono incrementare la misura di cui al comma 1, lettera *c),* fino a: euro 6,60 per mille kWh, per consumi fino 200.000 kWh al mese; euro 5,60 per mille kWh per consumi compresi tra 200.000 kWh e 1.200.000 kWh; euro 3,40 per mille kWh per consumi superiori a 1.200.000 kWh. Le deliberazioni sono pubblicate sul sito informatico del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze. Con determinazione del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali sono stabilite le necessarie modalità applicative».

5.800

EUFEMI

Respinto

Al comma 34 sostituire le parole: «4.000 euro» *con:* «5.000 euro».

Conseguentemente alll'articolo 96 alla Tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte proporzionalmente del 3 per cento per ciascun anno a decorrere dal 2008.

5.46

ANGIUS, MONTALBANO

Ritirato

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-*bis.* All'articolo 15, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:

a) dopo il comma 1-*quater* è aggiunto il seguente:

"1-*quinquies.* Dall'imposta lorda si detrae, in deroga a quanto disposto dalla lettera *c)* del precedente comma 1, un importo pari al 30 per cento delle spese odontoiatriche, per la parte che eccede euro 129,11".

b) al comma 2, dopo le parole: "comma 1" sono aggiunte le seguenti: "e dal comma 1-*quinquies*"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2008: – 245.000;
2009: – 245.000;
2010: – 245.000.

5.47

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Ritirato

Sopprimere i commi da 41 45.

5.48
STORACE, LOSURDO, MORSELLI
V. testo 2

Al comma 42, sostituire il periodo: «a decorrere dalla data» *con:* «a sei mesi dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*».

5.48 (testo 2)
STORACE, LOSURDO, MORSELLI
Approvato

Al comma 42, dopo le parole: «a decorrere» *inserire le seguenti:* «dal termine di tre mesi».

5.900
AZZOLLINI, VEGAS, FERRARA, BONFRISCO, TADDEI
Ritirato

Sopprimere i commi 52 e 53.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 20, 21, 26 (comma 1), 38, 43 (comma 2), 52, 54, 55, 68 (comma 2), 71, 72.

All'articolo 62 le cifre: «1.548, 1.520, 3.048, 1.898» *sono sostituite dalle seguenti:* «1.148, 1.120, 2.648, 1.498».

Dopo il comma 1 del medesimo articolo 62 è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. L'importo di cui al comma 1 non comprende le risorse destinate a coprire i maggiori oneri derivanti dalla riduzione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità previsti dal predetto accordo».

5.53
MASSIDDA, SANCIU, FERRARA
Respinto

Il comma 54 è sostituito dal seguente:

«54. All'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il testo compreso tra le parole: "sono affidate" e "di cui al comma 3 del medesimo articolo 53" è sostituito dal seguente:

"con le forme di cui all'articolo 113 comma 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e, nell'ipotesi prevista dalle lettere *a)* e *b)* di tale

disposizione, con imprese private nella posizione di affidataria o socie, anche se non gravate da prestazioni accessorie a proprio carico ai sensi dell'articolo 2345 codice civile, scelte tra i soggetti iscritti nell'albo di cui al successivo articolo 53 comma 1"».

5.55

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Respinto

Al comma 54, lettera a), *capoverso* b), *aggiungere in fine:* «Ai soli fini della riscossione delle entrate degli Enti locali, i soggetti menzionati dalla lettera *b)* del comma 5 sono autorizzati ad accedere alle informazioni disponibili presso il sistema informativo dell'Agenzia delle entrate, di prendere visione, di estrarre copia degli atti riguardanti i beni dei debitori e dei coobbligati, nonché di ottenere, in carta libera e senza oneri, le relative certificazioni. L'autorizzazione è concessa con provvedimento del Direttore dell'agenzia delle Entrate da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e l'Unione delle province italiane».

5.804

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO

Respinto

Sopprimere i commi 55 e 56.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli: 20, 21, 26 (comma 1),38, 43 (comma 2), 52, 54, 55, 68 (comma 2), 71, 72;

All'articolo 62 le cifre: «1.548, 1.520, 3.048, 1.898» *sono sostituite dalle seguenti* «1.1.48,1.120, 2.648, 1.498». Dopo il comma 1 del medesimo articolo 62 è aggiunto il seguente:

«L'importo di cui al comma 1 non comprende le risorse destinate a coprire i maggiori oneri derivanti dalla riduzione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità previsti dal predetto accordo».

5.803

EUFEMI

Ritirato

Sopprimere i commi 55 e 56.

5.805

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO

Respinto

Sopprimere i commi da 64 a 69.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli: 20, 21, 26 (comma 1), 38, 43 (comma 2), 52, 54, 55, 68 (comma 2), 71, 72;

All'articolo 62 le cifre: «1.548, 1.520, 3.048, 1.898» *sono sostituite dalle seguenti:* «1.1.48, 1.120, 2.648, 1.498». Dopo il comma 1 del medesimo articolo 62 è aggiunto il seguente:

«L'importo di cui al comma 1 non comprende le risorse destinate a coprire i maggiori oneri derivanti dalla riduzione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità previsti dal predetto accordo»

5.806

EUFEMI

Ritirato

Sopprimere i commi da 64 a 69.

5.62

BORNACIN, MARTINAT, GRILLO

Respinto

Al comma 70, dopo le parole: «e nei collegamenti stradali e ferroviari nei porti»*inserire le seguenti:* «con particolare riferimento a quelli finalizzati alla realizzazione dei Corridoi plurimodali europei».

5.63
BORNACIN, MARTINAT, GRILLO
Respinto

Al comma 70, dopo le parole: «è attribuito alle» *inserire la seguente:* «singole» *e dopo le parole:* «l'incremento»*aggiungere le seguenti:* «registrato sul proprio territorio».

Sopprimere i commi 72 e 73.

5.64
POLLEDRI, FRANCO Paolo, STIFFONI
Respinto

Dopo il comma 74 inserire i seguenti:

«74-*bis.* All'articolo 22, comma 2 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "La norma di cui al presente comma si applica anche alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza riconosciute in base alla legge 17 luglio 1890, n. 6972 e alle aziende pubbliche di servizi alla persona che derivino dalla loro trasformazione a norma del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 e dalle norme regionali di attuazione".

74-*ter.*. All'articolo 25, comma 1, del già citato decreto legislativo 151/2001, è inserito, infine, il seguente periodo: "I periodi di congedo di maternità sono coperti da contribuzione figurativa per i dipendenti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza riconosciute in base alla legge 17 luglio 1890, n. 6972 e delle aziende pubbliche di servizi alla persona che derivino dalla loro trasformazione a norma del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 e dalle norme regionale di attuazione, con oneri a carico della relativa gestione previdenziale."

74-*quater.* All'articolo 79 del già citato decreto legislativo 151/2001 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) La rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: "Oneri contributivi nel lavoro subordinato privato, delle IPAB e delle aziende pubbliche di servizi alla persona";

b) Nel comma 1, dopo le parole "Per la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente testo unico relativi alle lavoratrici e ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato privato" sono aggiunte le seguenti "e con rapporto di lavoro subordinato delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza riconosciute in base alla legge 17 luglio 1890, n. 6972 e delle aziende pubbliche di servizi alla persona che derivino dalla loro trasformazione a norma del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 e delle norme regionali di attuazione."

c) Nel comma 1, lettera *b)* sono aggiunte, infine, le seguenti parole «e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza riconosciute in

base alla legge 17 luglio 1890, n. 6972 e delle aziende pubbliche di servizi alla persona che derivino dalla loro trasformazione a norma del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 e delle norme regionali di attuazione"».

Conseguentemente le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui all'articolo 96, comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2008, una minore spesa annua di 300 milioni di euro.

5.65
POLLEDRI, FRANCO Paolo
Ritirato

Dopo il comma 74, inserire i seguenti:

«74-*ter*. In coerenza con il principio di territorialità delle risorse fiscali affermato dall'articolo 119 della Costituzione e in conformità all'articolo 24 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le Regioni riscuotono direttamente le somme dovute a titolo di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) a seguito delle attività di controllo, liquidazione delle dichiarazioni e accertamento, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale e contenzioso tributario.

74-*quater*. Le somme di cui al comma 1 comprendono gli importi dovuti a titolo d'imposta regionale, interessi e sanzioni, con esclusione di quelle applicate in caso di concorso formale e di violazioni continuate rilevanti ai fini dell'imposta regionale e di altri tributi erariali.

74-*quinquies*. Per le finalità di cui al presente articolo, le regolazioni di cui all'articolo 13, commi 3 e 4 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 non considerano le somme di cui al comma 1».

Conseguentemente le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui all'articolo 96, comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2008 una minore spesa annua di 250 milioni di euro.

5.71
MONTALBANO, ANGIUS
Ritirato

Dopo il comma 74 è inserito il seguente:

«74-*bis*. Nel decreto del Presidente della Repubblica del 31 maggio 1999, n. 195, all'articolo 1, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. Gli studi di settore sottoposti a revisione, ai sensi del primo comma dell'articolo 10-*bis* della legge 8 maggio 1998, n. 146, si applicano a partire dagli accertamenti relativi al periodo d'imposta successivo a quello in cui viene pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il relativo decreto di approvazione. Nel caso in cui il decreto di approvazione degli studi revisionati sia pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* fra il primo gennaio ed il 31 marzo gli stessi entrano in vigore dal medesimo periodo d'imposta in cui i citati decreti sono pubblicati. Nei successivi 60 giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* dei decreti di approvazione degli studi di settore è reso disponibile, nel sito internet www.agenziaentrate.it, un software per il calcolo dei ricavi o compensi."».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'Economia e delle Finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2008: – 100.000;
2009: – 100.000;
2010: – 100.000.

5.69

AZZOLLINI, FERRARA, BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA, CICCANTI, FORTE, POLLEDRI, FRANCO Paolo

Le parole da: *«Dopo il comma»* a: *«sono pubblicati»* respinte; seconda parte preclusa

Dopo il comma 74 sono aggiunti i seguenti:

«74-*bis*. Nel decreto del Presidente della Repubblica del 31 maggio 1999, n. 195, all'articolo 1, dopo il primo comma è inserito il seguente:

"1-*bis*. Gli studi di settore sottoposti a revisione, ai sensi del primo comma dell'articolo 10-*bis* della legge 8 maggio 1998, n. 146, si applicano a partire dagli accertamenti relativi al periodo d'imposta successivo a quello in cui viene pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il relativo decreto di approvazione. Nel caso in cui il decreto di approvazione degli studi revisionati sia pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* fra il primo gennaio ed il 31 marzo gli stessi entrano in vigore dal medesimo periodo d'imposta in cui i citati decreti sono pubblicati.".

47-*ter*. All'articolo 10-*bis* della legge 8 maggio 1998, n. 146 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. In sede di elaborazione o di revisione degli studi sono introdotti degli indicatori di normalità economica tesi ad evidenziare anomalie nei dati dichiarati ai fini degli studi di settore.";

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. I ricavi, compensi o corrispettivi desumibili dall'applicazione degli indicatori di normalità economica di cu al secondo comma del presente articolo costituiscono presunzioni semplici prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. In caso di accertamento spetta all'ufficio accertatore motivare e fornire elementi di prova a sostegno degli scostamenti riscontrati."».

5.74

MANINETTI, POLI, AZZOLLINI, FERRARA, BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA, CICCANTI, FORTE, RUGGERI, DE POLI, EUFEMI

Precluso

Dopo il comma 74 è inserito il seguente:

«74-*bis*. Nel decreto del Presidente della Repubblica del 31 maggio 1999, n. 195, all'articolo 1, dopo il primo comma è inserito il seguente:

"1-*bis*. Gli studi di settore sottoposti a revisione, ai sensi del primo comma dell'articolo 10-*bis* della legge 8 maggio 1998, n. 146, si applicano a partire dagli accertamenti relativi al periodo d'imposta successivo a quello in cui viene pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il relativo decreto di approvazione. Nel caso in cui il decreto di approvazione degli studi revisionati sia pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* fra il primo gennaio ed il 31 marzo gli stessi entrano in vigore dal medesimo periodo d'imposta in cui i citati decreti sono pubblicati. Nei successivi 60 giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* dei decreti di approvazione degli studi di settore è reso disponibile, nel sito informatico dell'Agenzia delle entrate, un software per il calcolo dei ricavi o compensi."».

5.75

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Ritirato

Dopo il comma 74 è inserito il seguente:

«74-*bis*. Nel decreto del Presidente della Repubblica del 31 maggio 1999, n. 195, all'articolo 1, dopo il primo comma è inserito il seguente:

"1-*bis*. Gli studi di settore sottoposti a revisione, ai sensi del primo comma dell'articolo 10-*bis* della legge 8 maggio 1998, n. 146, si applicano a partire dagli accertamenti relativi al periodo d'imposta successivo a quello in cui viene pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il relativo decreto di approvazione. Nel caso in cui il decreto di approvazione degli studi revisionati sia pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* fra il primo gennaio ed il 31 marzo gli stessi entrano in vigore dal medesimo periodo d'imposta in cui i

citati decreti sono pubblicati. Nei successivi 60 giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* dei decreti di approvazione degli studi di settore è reso disponibile, nel sito informatico dell'Agenzia delle entrate, un software per il calcolo dei ricavi o compensi."».

5.76

POLLEDRI, FRANCO Paolo, GALLI, DIVINA, LEONI

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 5.69

Dopo il comma 74 è aggiunto il seguente:

«74-*bis*. Nel decreto del Presidente della Repubblica del 31 maggio 1999, n. 195, all'articolo 1, dopo il primo comma è inserito il seguente:

"1-*bis*. Gli studi di settore sottoposti a revisione, ai sensi del primo comma dell'articolo 10-*bis* della legge 8 maggio 1998, n. 146, si applicano a partire dagli accertamenti relativi al periodo d'imposta successivo a quello in cui viene pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il relativo decreto di approvazione. Nel caso in cui il decreto di approvazione degli studi revisionati sia pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* fra il primo gennaio ed il 31 marzo gli stessi entrano in vigore dal medesimo periodo d'imposta in cui i citati decreti sono pubblicati."».

5.77

EUFEMI, MANNINO

Ritirato

Dopo il comma 74 è aggiunto il seguente:

«74-*bis*. Nel decreto del Presidente della Repubblica del 31 maggio 1999, n. 195, all'articolo 1, dopo il primo comma è inserito il seguente:

"1-*bis*. Gli studi di settore sottoposti a revisione, ai sensi del primo comma dell'articolo 10-*bis* della legge 8 maggio 1998, n. 146, si applicano a partire dagli accertamenti relativi al periodo d'imposta successivo a quello in cui viene pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il relativo decreto di approvazione. Nel caso in cui il decreto di approvazione degli studi revisionati sia pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* fra il primo gennaio ed il 31 marzo gli stessi entrano in vigore dal medesimo periodo d'imposta in cui i citati decreti sono pubblicati."».

5.79 (Testo 3)
ANGIUS, MONTALBANO, BARBIERI
V. testo 4

Dopo il comma 74, è inserito il seguente:

«74-*bis*. All'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il primo periodo, inserire i seguenti: "Ai fini dell'accertamento l'Agenzia delle entrate ha l'onere di motivare e fornire elementi di prova per avvalorare i maggiori ricavi o compensi derivanti dall'applicazione degli indicatori di normalità economica di cui al presente comma sini alla entrata in vigore dei nuovi studi di settore varati secondo le procedure, anche di concertazione, della presente disciplina, approvati con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 20 marzo 2007. In ogni caso i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi inferiori a quelli previsti dagli indicatori di cui al presente comma non sono soggetti ad accertamenti automatici."».

5.79 (Testo 4)
ANGIUS, MONTALBANO, BARBIERI
Approvato

Dopo il comma 74, è inserito il seguente:

«74-*bis*. All'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il primo periodo, inserire i seguenti: "Ai fini dell'accertamento l'Agenzia delle entrate ha l'onere di motivare e fornire elementi di prova per avvalorare l'attribuzione dei maggiori ricavi o compensi derivanti dall'applicazione degli indicatori di normalità economica di cui al presente comma, approvati con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 20 marzo 2007, sinoall'entrata in vigore dei nuovi studi di settore varati secondo le procedure, anche di concertazione con le categorie, della disciplina richiamata dal presente comma. In ogni caso i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi inferiori a quelli previsti dagli indicatori di cui al presente comma non sono soggetti ad accertamenti automatici."».

5.84 (testo 2)
POLLEDRI, FRANCO Paolo, GALLI, DIVINA, LEONI
Id. em. 5.79 testo 4

Dopo il comma 74, è inserito il seguente:

«74-*bis*. All'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il primo periodo, inserire i seguenti: "Ai fini dell'accertamento l'Agenzia delle entrate ha l'onere di motivare e fornire elementi

di prova per avvalorare l'attribuzione dei maggiori ricavi o compensi derivanti dall'applicazione degli indicatori di normalità economica di cui al presente comma, approvati con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 20 marzo 2007, sino all'entrata in vigore dei nuovi studi di settore varati secondo le procedure, anche di concertazione con le categorie, della disciplina richiamata dal presente comma. In ogni caso i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi inferiori a quelli previsti dagli indicatori di cui al presente comma non sono soggetti ad accertamenti automatici."».

5.82 (Testo 2)
MANINETTI, POLI, AZZOLLINI, FERRARA, BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA, CICCANTI, FORTE, RUGGERI, DE POLI, EUFEMI
V. testo 3

Dopo il comma 74 è inserito il seguente:

«74-*bis*. All'articolo 10-*bis* della legge 8 maggio 1998, n. 146, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

"2. In sede di elaborazione o di revisione degli studi sono introdotti degli indicatori di normalità economica tesi ad evidenziare anomalie nei dati dichiarati ai fini degli studi di settore.

2-*bis*. I ricavi, compensi o corrispettivi desumibili dall'applicazione degli indicatori di normalità economica di cui al comma precedente costituiscono presunzioni semplici prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. In caso di accertamento spetta all'ufficio accertatore motivare e fornire elementi di prova a sostegno degli scostamenti riscontrati."».

5.82 (Testo 3)
MANINETTI, POLI, AZZOLLINI, FERRARA, BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA, CICCANTI, FORTE, RUGGERI, DE POLI, EUFEMI
Precluso

Dopo il comma 74 è inserito il seguente:

«74-*bis*. All'articolo 10-*bis* della legge 8 maggio 1998, n. 146, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

"2. In sede di elaborazione o di revisione degli studi sono introdotti degli indicatori di normalità economica tesi ad evidenziare anomalie nei dati dichiarati ai fini degli studi di settore.

2-*bis*. I ricavi, compensi o corrispettivi desumibili dall'applicazione degli indicatori di normalità economica di cui al comma precedente costituiscono presunzioni semplici prive dei requisiti di gravità, precisione e

concordanza. In caso di accertamento spetta all'ufficio accertatore motivare e fornire le prove a sostegno degli scostamenti riscontrati."».

5.83

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Ritirato

Dopo il comma 74 è inserito il seguente:

«74-*bis*. All'articolo 10-*bis* della legge 8 maggio 1998, n. 146 dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

"2-*bis*. In sede di elaborazione o di revisione degli studi sono introdotti degli indicatori di normalità economica tesi ad evidenziare anomalie nei dati dichiarati ai fini degli studi di settore.

2-*ter*. I ricavi, compensi o corrispettivi desumibili dall'applicazione degli indicatori di normalità economica di cui al comma precedente costituiscono presunzioni semplici prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. In caso di accertamento spetta all'ufficio accertatore motivare e fornire elementi di prova a sostegno degli scostamenti riscontrati."».

5.84

POLLEDRI, FRANCO Paolo, GALLI, DIVINA, LEONI

V. testo 2

Dopo il comma 74 è inserito il seguente:

«74-*bis*. All'articolo 10-*bis* della legge 8 maggio 1998, n. 146 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. In sede di elaborazione o di revisione degli studi sono introdotti degli indicatori di normalità economica tesi ad evidenziare anomalie nei dati dichiarati ai fini degli studi di settore.";

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-*bis*. I ricavi, compensi o corrispettivi desumibili dall'applicazione degli indicatori di normalità economica di cui al secondo comma del presente articolo costituiscono presunzioni semplici prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. In caso di accertamento spetta all'ufficio accertatore motivare e fornire elementi di prova a sostegno degli scostamenti riscontrati."»

5.85
EUFEMI, MANNINO
Ritirato

Dopo il comma 74 è inserito il seguente:

«74-*bis*. All'articolo 10-*bis* della legge 8 maggio 1998, n. 146 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. In sede di elaborazione o di revisione degli studi sono introdotti degli indicatori di normalità economica tesi ad evidenziare anomalie nei dati dichiarati ai fini degli studi di settore.";

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-*bis*. I ricavi, compensi o corrispettivi desumibili dall'applicazione degli indicatori, di normalità economica di cui al secondo comma del presente articolo costituiscono presunzioni semplici prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. In caso di accertamento spetta all'ufficio accertatore motivare e fornire elementi di prova a sostegno degli scostamenti riscontrati."».

5.820
EUFEMI
Ritirato

Dopo il comma 74 è inserito il seguente:

«74-*bis*. All'articolo 10-*bis* della legge 8 maggio 1998, n. 146 dopo il comma 2 sono inseriti seguenti:

"2-*bis*. In sede di elaborazione o dI revisione degli studi sono introdotti degli indicatori di normalità economica tesi ad evidenziare anomalie nei dati dichiarati ai fini degli studi di settore.

2-*ter*. I ricavi, compensi o corrispettivi desumibili dall'applicazione degli indicatori di normalità economica di cui al comma precedente costituiscono presunzioni semplici prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. In caso di accertamento spetta all'ufficio accettato motivare e fornire elementi di prova a sostegno degli scostamenti riscontrati"».

5.87
MONTALBANO, ANGIUS
Ritirato

Dopo il comma 74 inserire il seguente:

«74-*bis*. All'articolo 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in fine è aggiunto il seguente periodo: "Qualora le somme dovute emergano da un accertamento a mezzo studi di settore di cui all'articolo 62-*bis* del decreto-legge 30 agosto

1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 e l'incongruità risulti attestata ai sensi dell'articolo 10, comma 3-*ter*, della legge 8 maggio 1998, n. 146, l'iscrizione a titolo provvisorio nei ruoli di cui al periodo precedente dovrà essere effettuata per un quarto degli ammontari corrispondenti.».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2008: – 1.000;
2009: – 1.000;
2010: – 1.000.

5.90
POLLEDRI, FRANCO Paolo
Respinto

Dopo il comma 74 è inserito il seguente:

«74-*bis*. All'articolo 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in fine è aggiunto il seguente periodo: "Qualora le somme dovute emergano da un accertamento a mezzo studi di settore di cui all'articolo 62-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 e l'incongruità risulti attestata ai sensi dell'articolo 10, comma 3-*ter*, della legge 8 maggio 1998, n. 146, l'iscrizione a titolo provvisorio nei ruoli di cui al periodo precedente dovrà essere effettuata per un quarto degli ammontari corrispondenti."».

5.91
POLLEDRI, FRANCO Paolo
Respinto

Dopo il comma 74 inserire i seguenti:

«74-*bis*. Le disposizioni di cui ai commi 340, 341, 342 e 343, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano anche ai comuni e ai comuni appartenenti alle comunità montane confinanti con il territorio delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

74-*ter*. Per le finalità di cui al comma precedente, la dotazione del fondo di cui al comma 340 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

74-*quater*. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

Conseguentemente le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui all'articolo 96, comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2008, una minore spesa di 200 milioni di euro.

5.95
LOSURDO
Respinto

Dopo il comma 74, aggiungere il seguente:

«48. Alle imprese di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 227 si applica l'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446».

Conseguentemente, alla Tabella A voce: Ministero dell'economia e delle finanze*, sono apportate le seguenti variazioni:*

2008-500.000;
2009-500.000;
2010-500.000.

5.100
POLLEDRI, FRANCO Paolo, CASTELLI
Respinto

Dopo il comma 74, aggiungere il seguente:

«74-*bis*. L'articolo 12 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, con legge 28 maggio 1997, n. 140, è soppresso».

5.101
CICCANTI
Respinto

Dopo il comma 74, inserire il seguente:

«74-*bis*. L'addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili, istituita con l'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni è aumentata, in favore dei Comuni aventi diritto, di 20 centesimi a partire dal 10 gennaio 2008».

5.103
POLLEDRI, FRANCO Paolo, STIFFONI
Respinto

Dopo il comma 74, aggiungere il seguente:

«74-*bis.* All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2007" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2008". Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 5, 6 e 7 del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, e successive modificazioni, si applicano anche alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972».

Conseguentemente l'articolo 62 è soppresso.

5.106
POLLEDRI
Respinto

Dopo il comma 74, aggiungere il seguente:

«74-*bis.* Nelle sale dove si svolge il gioco del bingo, di cui al decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, e nei locali a queste collegate, non possono, in ogni caso, essere installati gli apparecchi per intrattenimento di cui all'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773».

Conseguentemente ridurre in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente iscritti nella tabella C in misura da conseguire una riduzione di pesa pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008-2010.

5.114
TOFANI
Respinto

Dopo il comma 74, aggiungere il seguente:

«74-*bis.* Le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni sono ulteriormente prorogate al 31 dicembre 2008».

Conseguentemente, ridurre del 20 per cento tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C.

5.115

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Ritirato

Dopo il comma 74, aggiungere il seguente:

«74-*bis.* Nell'articolo 37, al comma 33, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole: "trasmettono telematicamente" sono inserite le seguenti: ", entro il mese di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto ovvero entro il 28 febbraio di ciascun anno in relazione all'ultimo trimestre per i soggetti di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542,"».

5.119

NOVI, FERRARA

Respinto

Dopo il comma 74, aggiungere il seguente:

«74-*bis.* All'articolo 76 della legge 29 settembre 1973, n. 602, al comma 1, la parola: "ottomila", è sostituita dalla seguente: "10.000".

Conseguentemente, sopprimere gli articoli: 20, 21, 26 (comma 1), 38, 43 (comma 2), 52, 54, 55, 68 (comma 2), 71, 72.

All'articolo 62 le cifre: «1.548, 1.520, 3.048, 1.898» *sono sostituite dalle seguenti:* «1.148, 1.120, 2.648, 1.498". *Dopo il comma 1 del medesimo articolo 62 è aggiunto il seguente:*

«1-*bis.* L'importo di cui al comma 1 non comprende le risorse destinate a coprire i maggiori oneri derivanti dalla riduzione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità previsti dal predetto accordo».

5.807

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO

Ritirato

Sopprimere i commi 77, 78 e 79.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli: 20, 21, 26 (comma 1), 38, 43 (comma 2), 52, 54, 55, 68 (comma 2), 71, 72;

All'articolo 62 le cifre: «1.548, 1.520, 3.048, 1.898» sono sostituite dalle seguenti: «1.148, 1.120, 2.648, 1.498». Dopo il comma del medesimo articolo 62 è aggiunto il seguente:

«L'importo di cui al comma 1 non comprende le risorse destinate a coprire i maggiori oneri derivanti dalla riduzione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità previsti dal predetto accordo».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 5

5.0.3
BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA
Ritirato

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-*bis*.

(Introduzione di un tetto massimo all'imposizione tributaria)

1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

"Art. 11-*bis*. - *(Tetto massimo di imposizione tributaria lorda). - 1.* A decorrere dall'anno di imposta 2007, il totale dei tributi lordi di cui al successivo comma 3 corrisposti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, in rapporto al reddito complessivo dichiarato in ciascun periodo d'imposta, non può eccedere le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

a) fino a 15 mila euro, 30 per cento;
b) oltre 15 mila euro e fino a 28 mila euro, 35 per cento;
c) oltre 28 mila euro e fino a 55 mila euro, 40 per cento;
d) oltre 55 mila euro e fino a 75 mila euro, 45 per cento;
e) oltre 75 mila euro, 50 per cento.

2. Il tetto massimo di imposizione tributaria lorda è determinato applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le aliquote per scaglioni di reddito indicate al precedente comma 1.

3. L'imposizione tributaria lorda totale a carico del contribuente è determinata sommando all'imposta lorda sul reddito personale di cui al precedente articolo 11, gli importi relativi alle addizionali regionali, provin-

ciali e comunali, all'lRAP, all'ICI e alla tariffa sui rifiuti, che in base a idonea certificazione risultino versati dal contribuente stesso nel corso dell'anno di imposta.".

2. Nel medesimo decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l'articolo 12, inserire il seguente articolo:

"Art. 12-*bis*. - *(Detrazione per il rispetto del tetto massimo di imposizione tributaria lorda). - 1.* Se l'imposizione tributaria effettiva totale di cui al comma 3, articolo 11-*bis* supera il tetto massimo di imposizione tributaria lorda determinato come indicato al comma 2 del medesimo articolo 11-*bis*, al contribuente spetta una detrazione pari alla differenza tra l'imposizione tributaria effettiva totale e il tetto massimo di imposizione tributaria lorda.".

3. L'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non può superare il limite di 1.548 milioni di euro per l'anno 2008, di 1.520 milioni di euro per l'anno 2009, di 3.048 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011 e di 1.898 milioni di euro a decorrere dal 2012.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, stabilisce le modalità di attuazione del presente articolo ai fini del rispetto dell'onere massimo indicato al precedente comma 3».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 62.

5.0.4
POLLEDRI, FRANCO Paolo
Ritirato

Dopo l'articolo 5, è inserito il seguente:

«Art. 5.-*bis.*

(Detassazione del reddito di impresa e di lavoro autonomo reinvestito)

1. È escluso dall'imposizione del reddito di impresa e di lavoro autonomo il 50 per cento del volume degli investimenti in beni strumentali realizzati nel periodo d'imposta successivo alla data di entrata in vigore della presente legge in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.

2. L'incentivo si applica anche alle spese sostenute per servizi, utilizza bili dal personale, di assistenza negli asili nido ai bambini di età inferiore a tre anni, e alle spese sostenute per la formazione e l'aggiornamento del personale. A questo importo si aggiunge anche il costo del personale impegnato nell'attività di formazione e aggiornamento, fino a con-

correnza del 20 per cento del volume delle relative retribuzioni complessivamente corrisposte in ciascun periodo di imposta. L'attestazione di effettività delle spese sostenute è rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

3. L'incentivo fiscale di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle imprese e ai lavoratori autonomi in attività alla data del 1 gennaio 2008, anche se con un'attività d'impresa o di lavoro autonomo inferiore ai cinque anni. Per tali soggetti la media degli investimenti da considerare è quella risultante dagli investimenti effettuati nei periodi d'imposta precedenti al 2008 o a quello successivo, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.

4. Per investimento si intende la realizzazione nel territorio dello Stato di nuovi impianti, il completamento di opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione, l'ammodernamento di impianti esistenti e l'acquisto di beni strumentali nuovi anche mediante contratti di locazione finanziaria. L'investimento immobiliare è limitato ai beni strumentali per natura.

5. I fabbricanti titolari di attività industriali a rischio di incidenti rilevanti, individuate ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, possono usufruire degli incentivi tributari di cui ai commi 1 e 2 solo se è documentato l'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni di cui al citato decreto.

6. L'incentivo fiscale è revocato se l'imprenditore o il lavoratore autonomo cedono a terzi o destinano i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa o all'attività di lavoro autonomo entro il secondo periodo di imposta successivo all'acquisto, ovvero entro il quinto periodo di imposta successivo in caso di beni immobili.

7. Le modalità di applicazione dell'incentivo fiscale sono, per il resto, le stesse disposte con l'articolo 3 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489».

Conseguentemente, all'articolo 18, comma 1, le parole: «non superiore a 9.100 milioni di euro» *sono sostituite con le seguenti:* «non superiore a 7.000 milioni di euro».

5.0.6

BATTAGLIA Antonio

Respinto

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis*.

(Riduzione aliquota di accisa per i GPL usati come carburante)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'aliquota di accisa sui gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburante, di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è ridotta a euro 200,00 per mille chilogrammi di prodotto.

2. L'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, e'aumentata a euro 423,91504 per mille litri di prodotto.

3. Per i soggetti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, il maggior onere conseguente alla disposizione di cui al comma 2 e'rimborsato, anche mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a seguito della presentazione di apposita dichiarazione ai competenti Uffici dell'Agenzia delle dogane, secondo le modalita'e con gli effetti previsti dal regolamento recante disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attività di trasporto merci, di cui al decreto del Presdente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277. Tali effetti rilevano altresi'ai fini delle disposizioni di cui al titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente comma e'subordinata alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.

4. Sono fatti salvi gli effetti derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, nonché dell'articolo 2, comma 58 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e dell'articolo 6 del decreto legislativo 22 febbraio 2007, n. 26.».

5.0.7
BERSELLI
Respinto

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis*.

(Riduzione aliquota di accisa per i GPL usati come carburante)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'aliquota di accisa sui gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburante, di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è ridotta a euro 125,00 per mille chilogrammi di prodotto.

2. L'aliquota di accise sul gasolio usato come carburante di cui all'Allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, e successive modificazioni, è aumentata a euro 409,71064 per mille litri di prodotto.».

5.0.17
POLLEDRI, FRANCO Paolo
Respinto

Dopo l'articolo 5, è introdotto il seguente:

«Art. 5-*bis*.

1. Le compagnie aeree di trasporto civile alle quali è stata sospesa dall'ENAC la licenza di esercizio per crisi aziendale economico-finanziaria da almeno novanta giorni, possono, nel solo caso di ripresa dell'attività, al fine di agevolare il ripristino, entro i dodici mesi successivi, di almeno il sessanta per cento dei posti di lavoro subordinato occupati prima dello stato di crisi con conseguente riattivazione della licenza ENAC, transare gli eventuali debiti per rivalsa IRPEF e addizionali comunali e regionali, per imposte dirette ed indirette dovute anche se non ancora richieste, risultanti sino al mese precedente la sospensione della licenza d'esercizio, nella misura del cinquanta per cento oltre a interessi e senza applicazione di sanzioni amministrative.

2. L'importo a debito così risultante viene iscritto a ruolo e potrà essere rateizzato a richiesta del debitore secondo quanto stabilito dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602. Non si applica la disposizione dell'ultima parte del primo comma dell'articolo 19 qui richiamato.

3. In tali circostanze non trovano applicazione le disposizioni degli articoli 10-*bis* e 10-*ter* del decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74.

4. Sono altresì ridotti al cinquanta per cento i contributi previdenziali risultanti impagati sino al mese precedente quello in cui è avvenuta la sospensione della licenza di esercizio, esclusa la parte a carico dei dipendenti. L'importo a debito così determinato viene iscritto a ruolo e potrà essere rateizzato a richiesta della parte debitrice secondo quanto stabilito dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 46 del 26 febbraio 1999.

5. Per le rateizzazioni già in corso sia per imposte dirette che indirette che per contributi previdenziali dovrà essere emesso sgravio per il cinquanta per cento degli importi a ruolo non ancora pagati su istanza della parte debitrice.

6. È altresì consentito il ricorso alla Cassa integrazione guadagni speciale decorrente dal mese successivo a quello nel quale è avvenuta la sospensione dell'attività operativa. La richiesta dovrà essere presentata a cura della parte interessata entro dodici mesi dalla data di sospensione dell'attività operativa.

7. Le domande, corredate della documentazione richiesta, dovranno essere presentate direttamente al Ministero dell'economia il quale, sentito il parere del Ministero dei trasporti, ne stabilirà l'ammissibilità.

8. La presentazione della richiesta di transazione sospende i termini per l'accertamento di cui agli articoli 36-*bis* e 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600 dalla data di presentazione della stessa e sino alla data della pronuncia da parte del Ministero dell'Economia. Tale sospensione dovrà essere fatta valere dall'interessato con istanza presentata al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate entro sessanta giorni dalla notifica degli atti che rilevano irregolarità per le imposte oggetto della presente legge.

9. Potranno accedere alle agevolazioni ivi previste gli Enti per i quali la ripresa dell'attività di trasporto aereo civile si è verificata negli anni 2007 e 2008.

10. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le disposizioni attuative e le modalità di trasmissione delle richieste».

Conseguentemente è soppresso l'articolo 62.

ARTICOLO 6 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 6.

Approvato

(Trasporto pubblico locale)

1. Al fine di promuovere lo sviluppo del trasporto pubblico locale, nella prospettiva del processo di riforma del settore, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dei trasporti, un fondo di 500 milioni di euro per l'anno 2008.

2. La disponibilità del fondo di cui al comma 1 è destinata per 220 milioni di euro all'adeguamento dei trasferimenti statali alle regioni al fine di garantire l'attuale livello dei servizi, ivi incluso il recupero dell'inflazione, per 150 milioni di euro per le finalità di cui al comma 1031 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e per 130 milioni di euro per il finanziamento dell'articolo 9 della legge 26 febbraio 1992, n. 211.

3. Le risorse per l'adeguamento dei trasferimenti statali alle regioni sono ripartite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Al Ministero dei trasporti è altresì destinata una quota pari a 4 milioni di euro a decorrere dal 2008 per la riattivazione, in via d'urgenza, dei lavori di realizzazione di sistemi innovativi di trasporto in ambito urbano, interrotti in relazione all'apertura di procedimenti tesi a riesaminare le procedure contrattuali da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee.

5. All'articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo la lettera *c)* sono aggiunte le seguenti:

«*c-bis)* per l'acquisto di elicotteri destinati ad un servizio minimo di trasporto pubblico locale per garantire collegamenti con isole minori con le quali esiste un fenomeno di pendolarismo;

c-ter) all'acquisto dei veicoli di cui alle lettere *a)* e *b)* è riservato almeno il 50 per cento della dotazione del fondo».

6. Gli interventi finanziati, ai sensi e con le modalità della legge 26 febbraio 1992, n. 211, con le risorse di cui al comma 2, individuati con decreto del Ministro dei trasporti, sono destinati al completamento delle opere in corso di realizzazione in misura non superiore al 20 per cento. Il finanziamento di nuovi interventi è subordinato all'esistenza di parcheggi di interscambio, ovvero alla loro realizzazione, che può essere finanziata con le risorse di cui al comma 2.

7. Le modalità di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, si applicano anche alle risorse di cui all'articolo 23, comma

l, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47.

8. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2008 per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale, spetta una detrazione dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, nella misura del 19 per cento per un importo delle spese stesse non superiore a 250 euro. La detrazione spetta sempreché le spese stesse non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. La detrazione spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che si trovino nelle condizioni indicate nel comma 2 del medesimo articolo 12.

EMENDAMENTI

6.4
MARTINAT
Ritirato

Al comma 2, sostituire le parole: «220 milioni di euro» *con le seguenti:* «100 milioni di euro».

Conseguentemente allo stesso comma 2, sostituire le parole: «130 milioni di euro»*con le seguenti:* «250 milioni di euro».

6.5
CICCANTI
Ritirato

Al comma 2 sostituire le parole: «l'attuale livello dei servizi, ivi incluso il recupero dell'inflazione» *con le parole:* «incluso l'adeguamento all'inflazione, l'attuale livello dei servizi previsti all'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 442 in accordo con l'articolo 4, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 novembre 2000, da ripartisi in base ai chilometri di rete esercita da ciascuna azienda».

Al comma 4 sostituire la lettera c-ter *con le seguenti:*

«*c-ter*. All'acquisto dei veicoli di cui ai precedenti punti *a)* e *b)* è riservato almeno il 40% della dotazione del Fondo;

c-quater. All'acquisto dei veicoli di cui al precedente punto *c-ter)* da destinare ai servizi di competenza regionale di cui all'art. 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e successive modificazioni è riser-

vato, per le aree di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del Regolamento CE 1083/2006, almeno il 40% della dotazione del Fondo, da ripartirsi in base allo sviluppo chilometrico complessivo previsto in concessione».

Conseguentemente ridurre in proporzione tutte le rubriche dell'allegata tabella A per gli anni 2008, 2009 e 2010.

6.6
GHIGO, VEGAS, FERRARA
Respinto

Al comma 2, le parole: «130 milioni di euro»*, sono sostituite dalle seguenti:* «300 milioni di euro».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 20, 21, 26 (comma 1), 38, 43 (comma 2), 52, 54, 55, 68 (comma 2), 71, 72.

All'articolo 62 le cifre: «1.548, 1.520, 3.048, 1.898» *sono sostituite dalle cifre:* «1.148, 1.120, 2.648, 1.498». *Dopo il comma 1 del medesimo articolo 62 è aggiunto il seguente:* «L'importo di cui al comma 1 non comprende le risorse destinate a coprire i maggiori oneri derivanti dalla riduzione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità previsto dal predetto accordo».

6.10
STORACE, LOSURDO, MORSELLI
Respinto

Al comma 5, sopprimere la lettera c-bis).

6.11
CICCANTI, FORTE
Ritirato

Al comma 5, sostituire la lettera c-ter)*, con le seguenti:*

«*c-ter)* all'acquisto dei veicoli di cui ai precedenti punti *a)* e *b)* è riservato almeno il 40% della dotazione del Fondo;

c-quater) all'acquisto dei veicoli di cui al precedente punto *c-ter)* da destinare ai servizi di competenza regionale di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni è riservato, per le aree di cui all'articolo 5, paragrafo 1 del Regolamento CE

1083/2006, almeno il 40% della dotazione del Fondo, da ripartirsi in base allo sviluppo chilometrico complessivo previsto in concessione».

6.13

STORACE, LOSURDO, MORSELLI

Ritirato

Al comma 6, sostituire le parole: «non superiore al 20 per cento» *con le seguenti:* «non superiore al 35 per cento».

6.15

POLLEDRI, FRANCO Paolo, STIFFONI

Ritirato

Al comma 8, sostituire le parole: «a 250 euro» *con le parole:* «a 300 euro».

Conseguentemente, alla tabella C ridurre gli stanziamenti delle unità previsionali di base di parte corrente di 0,1 punti per cento.

ARTICOLO 6-*BIS* INTRODOTTO DALLA COMMISSIONE

Art. 6-*bis.*

Approvato

(Fondo per la mobilità alternativa nei centri storici)

1. Per favorire i processi di mobilità alternativa nei centri storici di città di particolare rilievo urbanistico e culturale già riconosciuti dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dei trasporti pari a 4 milioni di euro annui, per gli anni 2008, 2009 e 2010.

EMENDAMENTO

6-*bis*.800
EUFEMI
Ritirato

Sopprimere l'articolo.

ARTICOLO 7 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 7.
Approvato con un emendamento

(Incentivazioni fiscali per il cinema)

1. Ai soggetti di cui all'articolo 73 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e ai titolari di reddito di impresa ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, non appartenenti al settore cinematografico ed audiovisivo, associati in partecipazione ai sensi dell'articolo 2549 del codice civile, è riconosciuto per gli anni 2008, 2009 e 2010 un credito d'imposta nella misura del 40 per cento, fino all'importo massimo di euro 1.000.000 per ciascun periodo d'imposta, dell'apporto in denaro effettuato per la produzione di opere cinematografiche riconosciute di nazionalità italiana ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28. Il beneficio si applica anche ai contratti di cui all'articolo 2554 del codice civile.

2. Le imprese di produzione cinematografica destinatarie degli apporti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di utilizzare l'80 per cento di dette risorse nel territorio nazionale, impiegando mano d'opera e servizi italiani e privilegiando la formazione e l'apprendistato in tutti i settori tecnici di produzione.

3. Ai fini delle imposte sui redditi è riconosciuto un credito d'imposta:

a) per le imprese di produzione cinematografica, in misura pari al 15 per cento del costo complessivo di produzione di opere cinematografiche, riconosciute di nazionalità italiana ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e, comunque, fino all'ammontare massimo annuo di euro 3.500.000 per ciascun periodo d'imposta, condizionato al sostenimento sul territorio italiano di spese di produzione per un ammontare complessivo non inferiore, per ciascuna produzione, all'80 per cento del credito d'imposta stesso;

b) per le imprese di distribuzione cinematografica, pari:

1) al 15 per cento delle spese complessivamente sostenute per la distribuzione nazionale di opere di nazionalità italiana riconosciute di interesse culturale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, con un limite massimo annuo di euro 1.500.000 per ciascun periodo d'imposta;

2) al 10 per cento delle spese complessivamente sostenute per la distribuzione nazionale di opere di nazionalità italiana, espressione di lingua originale italiana, con un limite massimo annuo di euro 2.000.000 per ciascun periodo d'imposta;

3) al 20 per cento dell'apporto in denaro effettuato mediante i contratti di cui agli articoli 2549 e 2554 del codice civile, per la produzione di opere filmiche di nazionalità italiana riconosciute di interesse culturale ai sensi dell'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 28 del 2004, con un limite massimo annuo di euro 1.000.000 per ciascun periodo d'imposta;

c) per le imprese di esercizio cinematografico, pari:

1) al 30 per cento delle spese complessivamente sostenute per 1'introduzione e acquisizione di impianti e apparecchiature destinate alla proiezione digitale, con un limite massimo annuo non eccedente, per ciascuno schermo, euro 50.000;

2) al 20 per cento dell'apporto in denaro effettuato mediante i contratti di cui agli articoli 2549 e 2554 del codice civile, per la produzione di opere cinematografiche di nazionalità italiana riconosciute di interesse culturale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 28 del 2004, con un limite massimo annuo di euro 1.000.000 per ciascun periodo d'imposta.

4. Con riferimento alla medesima opera filmica, i benefici di cui al comma 3 non sono cumulabili a favore della stessa impresa ovvero di imprese che facciano parte dello stesso gruppo societario nonché di soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione ovvero controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

5. I crediti d'imposta di cui ai commi 1 e 3 spettano per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e per i due periodi d'imposta successivi.

6. Gli apporti di cui ai commi 1 e 3, lettere *b)*, numero 3), e *c)*, numero 2), non possono, in ogni caso, superare complessivamente il limite del 49 per cento del costo di produzione della copia campione dell'opera filmica e la partecipazione complessiva agli utili degli associati non può superare il 70 per cento degli utili derivanti dall'opera filmica.

7. I crediti d'imposta di cui ai commi 1 e 3, lettere *b)*, numero 3), e *c)*, numero 2), possono essere fruiti a partire dalla data di rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico del film di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161, e previa attestazione rilasciata dall'impresa di produzione cinematografica del rispetto delle condizioni richieste ai sensi dei commi 2 e 6. I

suddetti crediti d'imposta non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

8. Gli apporti per la produzione e per la distribuzione di cui ai commi 1 e 3 sono considerati come risorse reperite dal produttore per completare il costo del film ai fini dell'assegnazione dei contributi di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni. In ogni caso, tali contributi non possono essere erogati per una quota percentuale che, cumulata con gli apporti di cui al presente articolo, superi l'80 per cento del costo complessivo rispettivamente afferente alle spese di produzione della copia campione e alle spese di distribuzione nazionale del film.

9. Le disposizioni applicative dei commi da 1 a 8 sono dettate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il predetto decreto è adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per lo sviluppo economico.

10. L'efficacia dei commi da 1 a 9 è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea. Il Ministero per i beni e le attività culturali provvede a richiedere l'autorizzazione alla Commissione europea. Le agevolazioni possono essere fruite esclusivamente in relazione agli investimenti realizzati e alle spese sostenute successivamente alla data della decisione di autorizzazione della Commissione europea.

11. Alle imprese nazionali di produzione esecutiva e di post-produzione è riconosciuto un credito d'imposta, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e per i due esercizi successivi, in relazione a film, o alle parti di film, girati sul territorio nazionale, utilizzando mano d'opera italiana, su commissione di produzioni estere, in misura pari al 25 per cento del costo di produzione della singola opera e comunque con un limite massimo, per ciascuna opera filmica, di euro 5.000.000.

12. Le disposizioni applicative del comma 11 sono dettate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il predetto decreto è adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per lo sviluppo economico.

13. Il credito d'imposta di cui al comma 11 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre

1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

14. L'efficacia dei commi da 11 a 13 è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea. Il Ministero per i beni e le attività culturali provvede a richiedere l'autorizzazione alla Commissione europea. L'agevolazione può essere fruita esclusivamente in relazione al costo sostenuto successivamente alla data della decisione di autorizzazione della Commissione europea.

EMENDAMENTI

7.2
FRANCO Paolo, POLLEDRI
Respinto

Al comma 1 sostituire le parole: «nella misura del 40 per cento, fino all'importo massimo di euro 1.000.000,00» *con le seguenti:* «nella misura del 20 per cento, fino all'importo massimo di euro 500.000».

Al comma 3, lettera a), *sostituire le parole:* «15 per cento» *con le seguenti:* «5 per cento»; *lettera* b) *sostituire le parole:* «15 per cento» *e* «10 per cento» *e* «20 per cento» *con le seguenti:* «5 per cento» *e* «5 per cento» *e* «10 per cento»; *lettera* c)*, sostituire le parole:* «30 per cento» *e* «20 per cento» *con le seguenti:* «15 per cento» *e* «10 per cento».

7.3
STORACE, LOSURDO, MORSELLI
Ritirato

Al comma 3 lettera a)*, dopo il periodo:* «per le imprese di produzione cinematografica» *aggiungere la parola:* «italiane».

7.5
BORDON
V. testo 2

Dopo il comma 14, inserire i seguenti:

«14-*bis*. Dopo l'articolo 24 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, sono inseriti i seguenti:

"Art. 24-*bis*. - *(Agevolazioni fiscali in favore della produzione e della distribuzione cinematografica)*. - *1*. Non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette gli utili dichiarati dalle imprese di produzione e di distribuzione cinematografica che li impiegano nella produzione o nella distribuzione dei film di cui all'articolo 2, commi 2, 4, 5 e 6, riconosciuti di nazionalità italiana ai sensi dell'articolo 5 o di coproduzione ai sensi dell'articolo 6. Tale beneficio è concesso solo alle imprese che tengono la contabilità ordinaria ai sensi degli articoli 13 e 18, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

2. Non concorrono a formare il reddito imponibile, ai fini delle imposte dirette, nel limite massimo del 30 per cento, gli utili dichiarati dalle imprese italiane operanti in settori diversi da quello cinematografico, le quali, da sole o per mezzo di accordi con società di produzione e di distribuzione cinematografica, li impiegano nella produzione o nella distribuzione dei film di cui all'articolo 2, commi 2, 4, 5 e 6, riconosciuti di nazionalità italiana ai sensi dell'articolo 5 o di coproduzione ai sensi dell'articolo 6. Tale beneficio è concesso solo ai soggetti che tengono la contabilità ordinaria ai sensi degli articoli 13 e 18, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

3. Sono detraibili le spese di sponsorizzazione, come definita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 9 dicembre 1993, n. 581, dichiarate dalle imprese residenti in Italia e operanti in settori diversi da quello cinematografico, nel limite massimo del 30 per cento dei costi ammissibili dell'opera e destinate alla produzione dei film di cui all'articolo 2, commi 2, 4, 5 e 6, del presente decreto, riconosciuti di nazionalità italiana ai sensi dell'articolo 5 o di coproduzione ai sensi dell'articolo 6 del presente decreto. Tale beneficio è concesso solo ai soggetti che tengono la contabilità ordinaria, ai sensi degli articoli 13 e 1 g, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e l'attività di sponsorizzazione può realizzarsi anche mediante prestazione di beni e servizi.

4. A decorrere dall'anno 2007, le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a 20.000 euro, effettuate da persone fisiche a favore di imprese di produzione, distribuzione, diffusione dei film di cui all'articolo 2, commi 2, 4, 5 e 6, riconosciuti di nazionalità italiana ai sensi dell'articolo 5 o di coproduzione ai sensi dell'articolo 6, sono deducibili dal reddito complessivo determinato ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo con particolare riguardo alle procedure di controllo rivolte a verificare l'attendibilità e la trasparenza dei programmi degli investimenti, alla

cumulabilità degli incentivi, nonché alle specifiche cause di revoca totale o parziale dei benefici e di applicazione delle sanzioni.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, ad eccezione di quelli di cui al comma 4, si provvede a valere sulle risorse dell'articolo 12, comma 1.

Art. 24-*ter*. - *(Modalità e limiti all'utilizzo delle agevolazioni fiscali previste dall'articolo 24*-bis*). - 1.* Le agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 24-*bis* competono fino alla concorrenza del costo di produzione e di distribuzione e non possono eccedere il reddito imponibile al netto degli ammortamenti calcolati con l'aliquota massima. Le agevolazioni competono sulla parte degli utili accantonati che non superi la differenza tra il reddito di esercizio e l'utile distribuito. I costi sono certificati secondo modalità indicate nel decreto di cui al comma 5 dell'articolo 24-*bis* e comprovati mediante idonea documentazione ai sensi dell'articolo 20.

2. Le agevolazioni devono essere richieste espressamente in sede di dichiarazione annuale dei redditi con l'indicazione della parte di utile che si intende reinvestire. Alla dichiarazione annuale dei redditi deve essere unito il progetto di massima degli investimenti che contempli le date di inizio della fase realizzativa dell'opera filmica e di conclusione delle attività che concorrono unitariamente alla produzione della stessa opera. Le agevolazioni sono cumulabili integralmente con quelle previste dall'articolo 10 e fino al 100 per cento del costo di ciascun film con quelle previste dagli articoli 13 e 14, secondo quote stabilite, anticipatamente e nei limiti di legge, dai beneficiari.

3. Per usufruire dei benefici l'opera filmica e le attività che concorrono unitariamente alla produzione della stessa opera devono iniziare entro diciotto mesi dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi e devono essere concluse entro trenta mesi dalla data di inizio precedentemente fissata.

4. Il termine di trenta mesi può essere prorogato per un periodo massimo di ulteriori dieci mesi qualora la produzione dell'opera filmica da realizzare, per la sua durata o per particolari difficoltà oggettive di realizzazione, non possa essere conclusa entro il predetto termine di trenta mesi. A tal fine deve essere inoltrata apposita istanza al Ministero - Direzione generale per il cinema, corredata della documentazione necessaria a comprovare la effettiva necessità della proroga; il Ministero Direzione generale per il cinema si pronuncia su tali istanze entro i sessanta giorni successivi, potendo concedere un termine di proroga anche inferiore a quello richiesto. Il Ministero comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, per i relativi adempimenti fiscali, le decisioni di proroga adottate.

5. L'inosservanza degli obblighi previsti dal presente articolo comporta il recupero delle imposte non pagate e l'applicazione delle sanzioni vigenti in materia".

14-*ter*. Il decreto di cui al comma 5 dell'articolo 24-*bis* del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, introdotto dal comma l del presente ar-

ticolo, è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, all'articolo 96, comma 1, Tabella A ivi richiamata, alla rubrica: «Ministero dell'economia e delle finanze», *apportare le seguenti modificazioni:*

2008: – 50.000;
2009: – 50.000;
2010: – 50.000.

7.5 (testo 2)
BORDON
Approvato

Dopo il comma 13, inserire i seguenti:

«13-*bis*. Non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette gli utili dichiarati dalle imprese di produzione e di distribuzione cinematografica che li impiegano nella produzione o nella distribuzione dei film di cui all'articolo 2, commi 2, 4, 5 e 6, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, riconosciuti di nazionalità italiana ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto legislativo ed espressione di lingua originale italiana. Tale beneficio è concesso solo alle imprese che tengono la contabilità ordinaria ai sensi degli articoli 13 e 18, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

13-*ter*. Non concorrono a formare il reddito imponibile, ai fini delle imposte dirette, nel limite massimo del 30 per cento, gli utili dichiarati dalle imprese italiane operanti in settori diversi da quello cinematografico, le quali, da sole o per mezzo di accordi con società di produzione e di distribuzione cinematografica, li impiegano nella produzione o nella distribuzione dei film di cui all'articolo 2, commi 2, 4 e 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, riconosciuti di nazionalità italiana ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto legislativo. Tale beneficio è concesso solo ai soggetti che tengono la contabilità ordinaria ai sensi degli articoli 13 e 18, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

13-*quater*. Le disposizioni applicative dei commi 13-*bis* e 13-*ter* sono dettate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il predetto decreto è adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per lo sviluppo economico.

13-*quinquies*. Le agevolazioni previste dai commi 13-*bis* e 13-*ter* sono usufruibili entro il limite di spesa di 5 milioni di euro per il 2008, 10 milioni di euro per il 2009 e 15 milioni di euro per il 2010.

13-*sexies*. Allo scopo di assicurare lo sviluppo e l'adeguamento tecnico e tecnologico delle sale cinematografiche e, di conseguenza, una sempre migliore fruizione del prodotto cinematografico sul territorio, al Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, è assegnato un contributo straordinario di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. Tale contributo, in deroga al comma 4 del medesimo articolo 12 del citato decreto legislativo, è finalizzato a favore degli interventi di cui al comma 3, lettera c) del citato articolo 12.''.

Conseguentemente, al comma 14, sostituire le parole: "L'efficacia dei commi da 11 a 13" *con le seguenti:* "L'efficacia dei commi da 11 a 13-*ter*".

Conseguentemente, alla tabella A, voce: «Ministero dell'economia e delle finanze», *apportare le seguenti variazioni:*

2008: – 7.000;
2009: – 12.000;
2010: – 17.000.

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 7

7.0.10
VEGAS, FERRARA
Respinto

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-*bis*.

(Disposizioni in materia di società cooperative)

1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, come modificato dall'articolo 6 del decreto-legge 15 aprile 1992, n. 63, convertito nella legge 15 giugno 199:4, n. 112, e successive modificazioni, si applica esclusivamente alle cooperative di qualsiasi tipo ed ai loro consorzi, a condizione che il fatturato globale annuo non superi la somma di euro 100 milioni. Ove superi tale somma, alle predette società si applica il regime tributario relativo alle società per azioni».

ARTICOLI 7-*BIS* E 7-*TER* INTRODOTTI DALLA COMMISSIONE

Art. 7-*bis*.

Approvato

(Attribuzione di funzioni alla Agenzia delle entrate e dichiarazione sostitutiva unica)

1. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 3-*bis*, le parole: «dall'I.N.P.S.» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Agenzia delle entrate».

b) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - *(Dichiarazione sostitutiva unica). – 1.* Il richiedente la prestazione presenta un'unica dichiarazione sostitutiva, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di validità annuale, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente di cui all'articolo 2, ancorché l'ente si avvalga della facoltà riconosciutagli dall'articolo 3, comma 2. È lasciata facoltà al cittadino di presentare, entro il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva unica, una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente del proprio nucleo familiare. Gli enti erogatori possono stabilire per le prestazioni da essi erogate la decorrenza degli effetti di tali nuove dichiarazioni.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 è presentata ai comuni o ai centri di assistenza fiscale previsti dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o direttamente all'amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) competente per territorio. Tali soggetti trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate le relative informazioni.

3. È comunque consentita la presentazione all'Agenzia delle entrate, in via telematica, della dichiarazione sostitutiva unica direttamente a cura del soggetto richiedente la prestazione agevolata.

4. L'Agenzia delle entrate determina l'indicatore della situazione economica equivalente in relazione:

a) agli elementi in possesso del Sistema informativo dell'anagrafe tributaria;

b) ai dati autocertificati dal soggetto richiedente la prestazione agevolata.

5. In relazione ai dati autocertificati dal soggetto richiedente, l'Agenzia delle entrate, sulla base di appositi controlli automatici, individua al-

tresì l'esistenza di omissioni, ovvero difformità degli stessi rispetto agli elementi conoscitivi in possesso del predetto Sistema informativo.

6. Gli esiti delle attività effettuate ai sensi dei commi 4 e 5 sono comunicati dall'Agenzia delle entrate, mediante procedura informatica, ai soggetti che hanno trasmesso le informazioni ai sensi del comma 2, ovvero direttamente al soggetto che ha presentato la dichiarazione sostitutiva unica ai sensi del comma 3, nonché in ogni caso all'INPS ai sensi dell'articolo 4-*bis*, comma 1.

7. Sulla base della comunicazione dell'Agenzia delle entrate, di cui al comma 6, i comuni, i centri di assistenza fiscale, l'INPS e le amministrazioni pubbliche ai quali è presentata la dichiarazione sostitutiva rilasciano un'attestazione, riportante l'indicatore della situazione economica equivalente, nonché il contenuto della dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo. Analoga attestazione è rilasciata direttamente dall'Agenzia delle entrate nei casi di cui al comma 3. L'attestazione riporta anche le eventuali omissioni e difformità di cui al comma 5. La dichiarazione, munita dell'attestazione rilasciata, può essere utilizzata, nel periodo di validità, da ogni componente il nucleo familiare per l'accesso alle prestazioni agevolate di cui al presente decreto.

8. In presenza delle omissioni o difformità di cui al comma 5, il soggetto richiedente la prestazione può presentare una nuova dichiarazione sostitutiva unica, ovvero può comunque richiedere la prestazione mediante l'attestazione relativa alla dichiarazione presentata recante le omissioni o le difformità rilevate dall'Agenzia delle entrate. Tale dichiarazione è valida ai fini dell'erogazione della prestazione, fatto salvo il diritto degli enti erogatori di richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione. Gli enti erogatori eseguono, singolarmente o mediante un apposito servizio comune, tutti i controlli ulteriori necessari e provvedono ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati.

9. Ai fini dei successivi controlli relativi alla determinazione del patrimonio mobiliare gestito dagli operatori di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, l'Agenzia delle entrate, in presenza di specifiche omissioni o difformità rilevate ai sensi del comma 5, effettua, sulla base di criteri selettivi, apposite richieste di informazioni ai suddetti operatori, avvalendosi delle relative procedure automatizzate di colloquio.

10. Nell'ambito della programmazione dell'attività di accertamento della Guardia di finanza, una quota delle verifiche è riservata al controllo sostanziale della posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari dei soggetti beneficiari di prestazioni, secondo criteri selettivi.

11. I nominativi dei richiedenti nei cui confronti emergono divergenze nella consistenza del patrimonio mobiliare sono comunicati alla Guardia di finanza al fine di assicurare il coordinamento e l'efficacia dei controlli previsti dal comma 10.

12. Con decreto del Presidente del Consiglio del ministri, su proposta del Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro dell'eco-

nomia e delle finanze, il Ministro per le politiche per la famiglia e il Ministro della salute, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le componenti autocertificate della dichiarazione, di cui al comma 4, lettera *b),* e le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, nonché stabilite specifiche attività di sperimentazione da condurre in sede di prima applicazione.

13. Con apposita convenzione stipulata tra l'INPS e l'Agenzia delle entrate, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali di cui al codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono disciplinate le modalità per lo scambio delle informazioni necessarie all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.»;

c) all'articolo 4-*bis:*

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1.* L'Agenzia delle entrate trasmette le necessarie informazioni al Sistema informativo dell'indicatore della situazione economica equivalente, gestito dall'Istituto nazionale della previdenza sociale ai sensi del presente comma.»;

2) al comma 2, le parole: «comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «comma 8».

d) all'articolo 6:

1) al comma 2, le parole: «comma 3» e «comma 6» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «comma 2» e «comma 12»;

2) al comma 3, le parole: «comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «commi 8 e 9» e dopo le parole: «gli enti erogatori» sono inserite le seguenti: «, l'Agenzia delle entrate»;

3) al comma 4, primo e quarto periodo, le parole: «Istituto nazionale della previdenza sociale» sono sostituite dalle seguenti: «Agenzia delle entrate»;

4) al comma 5, ultimo periodo, dopo le parole: «dall'Istituto nazionale della previdenza sociale» sono inserite le seguenti: «, dall'Agenzia delle entrate».

Art. 7-*ter.*

Approvato con emendamenti

(Disposizioni in materia di potenziamento dell'attività di accertamento, ispettive e di controllo dell'amministrazione finanziaria e di altre amministrazioni statali, nonché di accelerazione del processo tributario)

1. Entro il 15 gennaio 2008 l'Agenzia delle entrate definisce un piano di controlli che preveda obbiettivi superiori a quelli precedentemente definiti, ai fini del contrasto all'evasione tributaria. Per raggiungere gli obiet-

tivi del piano è autorizzata, anche in deroga ai limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo, la spesa di 27,8 milioni di euro per l'anno 2008, di 60,8 milioni di euro per l'anno 2009 e di 110,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010, per assunzioni di personale, anche di qualifica dirigenziale, da parte dell'Agenzia delle entrate. A tal fine l'Agenzia utilizza prioritariamente le graduatorie formate a seguito di procedure selettive già espletate e per le quali il limite di età anagrafica vigente per i contratti di formazione lavoro dei soggetti risultati idonei è riferito alla data di formazione della graduatoria stessa, ovvero ricorre alla mobilità, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 536, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Anche in deroga ai limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti e al fine di potenziare le attività di accertamento, ispettive e di contrasto alle frodi, di soccorso pubblico, di ispettorato e di controllo di altre amministrazioni statali, nonché al fine di ridurre gli oneri derivanti dall'applicazione della legge 24 marzo 2001, n. 89, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo nonché della presente legge, è autorizzata la spesa, per assunzioni di personale, anche di qualifica dirigenziale:

a) nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, per 1 milione di euro per l'anno 2008, 8 milioni di euro per l'anno 2009 e 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010;

b) nell'amministrazione penitenziaria, per 1,5 milioni di euro per l'anno 2008, 5 milioni di euro per l'anno 2009 e 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010;

c) nel Corpo forestale dello Stato, che può avvalersi, per il reclutamento, della possibilità di utilizzare graduatorie formate a seguito di procedure selettive già espletate, per 1 milione di euro per l'anno 2008, 8 milioni di euro per l'anno 2009 e 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010;

d) nel ruolo degli Ispettori del lavoro, per 1 milione di euro per l'anno 2008, 8 milioni di euro per l'anno 2009 e 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010;

e) nell'Agenzia delle dogane che utilizza prioritariamente le graduatorie formate a seguito di procedure selettive già espletate e per le quali il limite di età anagrafica vigente per i contratti di formazione lavoro dei soggetti risultati idonei è riferito alla data di formazione della graduatoria stessa, ovvero ricorre alla mobilità, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 536, della legge n. 296 del 2006, per 4 milioni di euro per l'anno 2008, 16 milioni di euro per l'anno 2009 e 32 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010;

f) nel personale della giustizia amministrativa, per 1,5 milioni di euro per l'anno 2008, 5 milioni per l'anno 2009 e 7,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Conseguentemente, l'organico di cui alla Tabella A allegata alla legge 17 aprile 1982, n. 186, è incrementato di un

presidente di sezione del Consiglio di Stato, otto consiglieri di Stato e venti referendari di tribunale amministrativo regionale; il Consiglio di Presidenza della giustizia ammmistrativa definisce altresì, a decorrere dall'anno 2008, un programma straordinario di assunzioni fino a cento unità di personale amministrativo. All'articolo 6, terzo comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186, la parola: «cinque» è sostituita dalla parola: «quattro».

3. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), per far fronte ai propri compiti istituzionali ed alle esigenze connesse con la protezione civile, anche ai fini della stabilizzazione è autorizzata a bandire concorsi, per titoli ed esami, e procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato nel limite della dotazione organica approvata con DG 122/05.

4. Al fine di potenziare l'attività dell'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione di cui all'articolo 1 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo nonché della presente legge, è autorizzata la spesa di 0,5 milioni di euro per l'anno 2008 e di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009.

5. Per le esigenze del Ministero dell'interno di rafforzamento dell'attività di contrasto all'immigrazione clandestina, è autorizzata, a favore del Ministero dell'interno, la spesa di 9,1 milioni di euro per l'anno 2008, 19,1 milioni per l'anno 2009, e di 17,5 milioni di euro per l'anno 2010. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede, quanto a 12 milioni di euro per l'anno 2009 e 16 milioni di euro per l'anno 2010, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo nonché della presente legge e, per la restante parte, pari a 9,1 milioni di euro per l'anno 2008, 7,1 milioni di euro per l'anno 2009, e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2010, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

6. A valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo nonché della presente legge, per il mantenimento di un adeguato livello di efficienza ed efficacia nello svolgimento dei compiti istituzionali attribuiti al Corpo della Guardia di finanza, in particolare nella lotta all'evasione ed elusione fiscale, all'economia sommersa ed alle frodi fiscali, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un fondo di parte corrente con una dotazione di 13 milioni di euro per l'anno 2008, 40 milioni di euro per l'anno 2009 e 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010 per le esigenze di funzionamento del Corpo della Guardia di finanza con particolare riguardo alle spese per prestazioni di lavoro straordinario, indennità di missione, acquisto di carburante per gli autoveicoli e manutenzione degli stessi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla

ripartizione del predetto fondo tra le unità previsionali di base del centro di responsabilità «Guardia di finanza» del medesimo stato di previsione.

7. Le entrate derivanti dal riversamento al bilancio dello Stato degli avanzi di gestione conseguiti dalle Agenzie fiscali, ad esclusione dell'Agenzia del demanio, tranne quelli destinati alla incentivazione del personale, e dagli utili conseguiti a decorrere dall'anno 2007 dalle società di cui all'articolo 59, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono utilizzate per il potenziamento delle strutture dell'Amministrazione finanziaria, con particolare riguardo a progetti volti al miglioramento della qualità della legislazione e alla semplificazione del sistema e degli adempimenti per i contribuenti. A tal fine, le somme versate in uno specifico capitolo di entrata sono riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento per le politiche fiscali.

8. Allo scopo di ridurre le spese a carico del bilancio dello Stato e di giungere ad una rapida definizione delle controversie pendenti presso la Commissione tributaria centrale, a decorrere dal 10 maggio 2008, il numero delle sezioni della predetta Commissione è ridotto a 21; le predette sezioni hanno sede presso ciascuna commissione tributaria regionale avente sede nel capoluogo di ogni regione e presso le commissioni tributarie di secondo grado di Trento e di Bolzano. A tali sezioni sono applicati i presidenti di sezione, i vice presidenti di sezione e i componenti delle commissioni tributarie regionali istituite nelle stesse sedi. Qualora un componente della Commissione tributaria centrale sia assegnato ad una sezione regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano ne assume la presidenza. Le funzioni di segreteria sono svolte dal personale di segreteria delle commissioni tributarie regionali e delle commissioni di secondo grado di Trento e di Bolzano. I presidenti di sezione ed i componenti della Commissione tributaria centrale, nonché il personale di segreteria, sono assegnati, anche in soprannumero rispetto a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, su domanda da presentare, rispettivamente, al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria ed al Dipartimento per le politiche fiscali entro il 31 gennaio 2008, a una delle sezioni di cui al primo periodo.

9. I processi pendenti innanzi alla Commissione tributaria centrale alla data di insediamento delle sezioni di cui al comma 8, ad eccezione di quelli per i quali è stato già depositato il dispositivo, sono attribuiti alla sezione regionale nella cui circoscrizione aveva sede la commissione che ha emesso la decisione impugnata.

10. Presso la Corte di cassazione è istituita una sezione incaricata esclusivamente della trattazione delle controversie tributarie. La Corte di cassazione nella detta sezione giudica col numero invariabile di cinque votanti. Conseguentemente, al fine di una tempestiva definizione dei processi tributari pendenti presso la Corte di cassazione il ruolo organico della magistratura ordinaria di cui alla Tabella B allegata alla legge 30 luglio 2007, n. 111, è incrementato di 50 unità nella qualifica di magistrati con fun-

zioni giudicanti e requirenti di legittimità. In deroga ai divieti e ai limiti stabiliti dalla legislazione vigente, per l'assunzione di magistrati ordinari anche in relazione all'incremento di organico recato dal presente comma, è autorizzata, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo nonché della presente legge, la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2008, di 6 milioni di euro per l'anno 2009 e di 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010. Per l'assunzione di personale amministrativo, anche di qualifica dirigenziale, del Ministero della giustizia, è autorizzata a valere sulle medesime disponibilità la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2008, 6 milioni di euro per l'anno 2009 e di 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

11. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2008, sono determinati il numero delle sezioni e gli organici di ciascuna commissione tributaria provinciale e regionale, tenuto conto delle rilevazioni statistiche del flusso medio dei processi relativi agli anni 2006 e 2007, effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e sono stabilite le altre modalità per l'attuazione dei commi 8 e 9; con uno dei predetti decreti sono inoltre indette le elezioni per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. I componenti eletti a seguito delle predette elezioni si insediano il 30 novembre 2008; in pari data decadono i componenti in carica alla data di entrata in vigore della presente legge. A decorrere dalla data di insediamento dei nuovi componenti, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria stabilisce, con propria delibera, i criteri di valutazione della professionalità dei giudici tributari nei concorsi interni; a decorrere dalla data di efficacia della predetta delibera cessano, nei concorsi interni, di avere effetto le tabelle E e F allegate al citato decreto legislativo n. 545 del 1992.

12. Per l'attuazione dei commi 8, 9 e 11, inclusa la rideterminazione dei compensi dei componenti delle commissioni tributarie, è autorizzata a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo nonché della presente legge, la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2008 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009. A decorrere dal 10 maggio 2008 i compensi dei presidenti di sezione e dei componenti della Commissione tributaria centrale sono determinati esclusivamente a norma dell'articolo 13 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, facendo riferimento ai compensi spettanti ai presidenti di sezione ed ai componenti delle commissioni tributarie regionali.

13. A decorrere dal 10 gennaio 2008, l'Avvocatura dello Stato è dotata di autonomia finanziaria contabile, nell'ambito del proprio bilancio alimentato da apposito capitolo dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con la stessa decorrenza è istituito il ruolo organico del personale dirigente dell'Avvocatura dello Stato, determinato in ventiquattro posti di seconda fascia. In sede di prima appli-

cazione i posti di cui sopra vengono coperti in numero di dodici a mezzo espletamento di un concorso per titoli ed esame-colloquio riservato al personale interno all'Istituto appartenente all'area terza, ex area C, da almeno dieci anni. l dodici posti rimasti vacanti a seguito dell'espletamento del concorso rimangono congelati fino a futuro provvedimento autorizzativo. È autorizzata la relativa spesa per euro 900.000 per l'anno 2008 e per euro 2 milioni a decorrere dall'anno 2009 a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo nonché della presente legge.

14. A decorrere dall'esercizio finanziario 2008, la Corte di cassazione delibera, con regolamento, le norme concernenti l'organizzazione, il funzionamento, la struttura dei bilanci e la gestione delle risorse, provvedendo all'autonoma gestione delle medesime nei limiti delle disponibilità iscritte in apposite unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della giustizia. Il bilancio preventivo ed il rendiconto della gestione finanziaria della Corte di cassazione sono trasmessi ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio compensative nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

15. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, lettera *f)*, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo, è autorizzataa la spesa di 1,75 milioni di euro per l'anno 2008, di 4,5 milioni di euro per l'anno 2009 e di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 per l'assunzione di magistrati amministrativi, la spesa di 1,75 milioni di euro per l'anno 2008, di 6,5 milioni di euro per l'anno 2009 e di 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 per l'assunzione di magistrati contabili e la spesa di 0,5 milioni di euro per l'anno 2008, di 1 milione di euro per l'anno 2009 e di 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 per l'assunzione di avvocati e procuratori dello Stato.

16. Le amministrazioni di cui ai commi 1, 2, 5, 10, 13 e 15 trasmettono annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica – un rapporto informativo sulle assunzioni effettuate e sugli oneri sostenuti in relazione alle disposizioni di cui al presente articolo.

17. Il distacco del personale dall'Agenzia del territorio ai comuni in attuazione dell'articolo 1, comma 199, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è disposto con le modalità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

EMENDAMENTI

7-*ter*.800
EUFEMI
Ritirato

Sopprimere l'articolo.

7-*ter*.801 (Testo 2)
EUFEMI
Respinto

Ai commi 1 e 2, sopprimere le parole: «, anche di qualifica dirigenziale».

7-*ter*.802 (Testo 3)
EUFEMI, D'AMICO
Approvato

Sopprimere il comma 2, lettera f), *nonché i commi 4, 7, 10, 13, 14.*

Al comma 15, sopprimere le parole da: «Fermo restando» *fino a:* «lettera *f)*».

Al comma 16, sopprimere le parole: «10, 13».

7-*ter*.803
EUFEMI
Ritirato

Sopprimere il comma 4.

7-*ter*.804
EUFEMI
Ritirato

Sopprimere il comma 5.

7-*ter*.805
EUFEMI
Ritirato

Sopprimere il comma 6.

7-*ter*.806
EUFEMI
Ritirato

Sopprimere il comma 7.

7-*ter*.807
SACCONI, FERRARA
Respinto

Sopprimere i commi 8 e 9.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli: 20, 21, 26 (comma 1), 38, 43 (comma 2), 52, 54, 55, 68 (comma 2), 71, 72;

All'articolo 62 le cifre: «1.548, 1.520, 3.048, 1.898» sono sostituite dalle seguenti: «1.148, 1.120, 2.648, 1.498». Dopo il comma del medesimo articolo 62 è aggiunto il seguente:

«L'importo di cui al comma 1 non comprende le risorse destinate a coprire i maggiori oneri derivanti dalla riduzione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità previsti dal predetto accordo».

7-*ter*.808
EUFEMI
Ritirato

Sopprimere il comma 8.

7-*ter*.809
EUFEMI
Ritirato

Sopprimere il comma 9.

7-*ter*.810
EUFEMI
Ritirato

Sopprimere il comma 10.

7-*ter*.811
EUFEMI
Ritirato

Sopprimere il comma 11.

7-*ter*.812
EUFEMI
Ritirato

Sopprimere il comma 12.

7-*ter*.700
MANTOVANO
Respinto

Sostituire il comma 12 con il seguente:

«12. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e dell'articolo 18 del decreto legislativo 30 dicembre 2005, n. 273 (convertito con modificazioni in legge 23 febbraio 2006, n.51), il Ministro dell'economia e delle finanze, con uno o più decreti di natura non regolamentare, procede all'adeguamento delle sezioni di ciascun organo di giustizia tributaria e dei relativi componenti, in funzione del flusso medio dei processi, sulla base delle rilevazioni statistiche relative al triennio indicato dalla legge 51/2006. I suddetti decreti debbono essere emanati entro il termine di tre mesi dalla data di scadenza del triennio. Al termine del trimestre di cui al precedente periodo il Ministro indice le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria stabilisce, con propria delibera, i criteri di valutazione della professionalità dei giudici tributari nei concorsi interni; a decorrere dalla data di efficacia della predetta delibera cessano, nei concorsi interni, di avere effetto le tabelle E e F allegate al citato decreto legislativo n. 545 del 1992».

7-*ter*.813
EUFEMI
Ritirato

Sopprimere il comma 13.

7-*ter*.814
EUFEMI
Ritirato

Sopprimere il comma 15.

7-*ter*.900
IL RELATORE
Approvato

Al comma 17, sostituire le parole: «è disposto con le modalità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276» *con le seguenti:* «è disposto con le modalità di cui al comma 2 dell'articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276».

ARTICOLO 7-*QUATER* INTRODOTTO DALLA COMMISSIONE

Art. 7-*quater*.

Approvato

(Gestione del credito riferito alle spese e alle pene pecuniarie di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002)

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della giustizia stipula con una società interamente posseduta dalla società di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, una o più convenzioni in base alle quali la società stipulante con riferimento alle spese e alle pene pecuniarie previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, risultanti dai provvedimenti passati in giudicato o divenuti definitivi a decorrere dal 10 gennaio 2008, provvede alla gestione del credito, mediante le seguenti attività:

a) acquisizione dei dati anagrafici del debitore e quantificazione del credito;

b) notificazione al debitore di un invito al pagamento entro un mese dal passaggio in giudicato o dalla definitività del provvedimento da cui sorge l'obbligo o dalla cessazione dell'espiazione della pena in istituto;

c) iscrizione al ruolo del credito, scaduto inutilmente il termine per l'adempimento spontaneo.

2. Per assicurare lo svolgimento delle attività affidatele, la società stipulante può assumere finanziamenti, compiere operazioni finanziarie, rilasciare garanzie, costituire, fermo il rispetto delle procedure di evidenza pubblica, società con la partecipazione di privati nonché stipulare contratti, accordi e convenzioni con società a prevalente partecipazione pubblica ovvero con società private iscritte nell'albo di cui agli articoli 52 e 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997. Le convenzioni di cui al comma 1 individuano le linee guida delle predette operazioni finanziarie.

3. Il Ministero della giustizia, con apposite convenzioni, può incaricare la società stipulante di svolgere altre attività strumentali, ivi compresa la gestione di eventuali operazioni di cartolarizzazione del credito di cui al comma 1.

4. La remunerazione per lo svolgimento delle attività previste dal comma 1 è determinata, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, dalle convenzioni stipulate ai sensi del medesimo comma.

5. Lo statuto della società stipulante riserva al Ministero della giustizia un'adeguata rappresentanza nei propri organi di amministrazione e di controllo.

6. Dalla data di stipula della convenzione di cui al comma 1, sono abrogati gli articoli 211, 212 e 213 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 e ogni altra disposizione del medesimo decreto incompatibile con il presente articolo.

7. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 6 del presente articolo, determinate rispetto alla media annua delle entrate nel quinquennio precedente, affluiscono, al netto degli importi occorrenti per la gestione del servizio da parte della società stipulante, ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alle unità previsionali di base del Ministero della giustizia e, in misura non superiore al 20 per cento, ad alimentare il fondo unico di amministrazione per interventi straordinari e senza carattere di continuità a favore del fondo di produttività del personale dell'amministrazione giudiziaria.

EMENDAMENTO

***7-quater.*800**

EUFEMI

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

ARTICOLO 8 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

TITOLO III

INTERVENTI SULLE MISSIONI

CAPO I

MISSIONE 1 – ORGANI COSTITUZIONALI, A RILEVANZA COSTITUZIONALE E PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Art. 8.

Approvato

(Indennità dei membri del Parlamento)

1. Ai fini della determinazione delle quote di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, per cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge non si applica l'adeguamento retributivo previsto dall'articolo 24, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

EMENDAMENTI

8.4
SAPORITO, COLLINO, FLUTTERO, BALDASSARRI
Ritirato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8.

1. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sospesa fino al 31 dicembre 2012, e i relativi effetti non possono essere comunque computati per il periodo in riferimento, anche successivamente a tale data.

2. Fino alla data di cui al comma 1, l'indennità spettante ai membri del Parlamento ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e ogni altro emolumento ad essa commisurato a norma di disposizioni di legge o di regolamento rimangono determinati nella misura vigente alla data di entrata in vigore della presente legge».

8.3
POLLEDRI, FRANCO Paolo, GALLI
Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «per cinque anni»*, con le seguenti:* «per sei anni».

8.5
SAPORITO, COLLINO, FLUTTERO, BALDASSARRI
Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sospesa fino al 31 dicembre 2012, e i relativi effetti non possono essere comunque computati per il periodo in riferimento, anche successivamente a tale data.

1-*ter*. Fino alla data di cui al comma 1, l'indennità spettante ai membri del Parlamento ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e ogni altro emolumento ad essa commisurato a norma di disposizioni di legge o di regolamento rimangono determinati nella misura vigente alla data di entrata in vigore della presente legge».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 8

8.0.1 (testo corretto)
TURIGLIATTO, ROSSI FERNANDO
Commi 4 e 6 inammissibili. Restante parte respinta

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente articolo:

«Art. 8-*bis.*

(Indennità e disciplina previdenziale dei Parlamentari)

1. l'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente:

"Art. 1. - L'identità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è costituito da quote mensili. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'ammontare di dette quote in misura tale che non superino il dodicesimo del trattamento complessivo massimo annuo lordo dei magistrati con funzioni di presidente di sezione della Corte di cassazione ed equiparate, diminuito del 50 per cento".

2. Al primo comma dell'articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine le seguenti parole: ", e successive modificazioni".

3. L'articolo 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente:

"Art. 2. - Ai membri del Parlamento è corrisposto un rimborso delle spese di soggiorno a Roma. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere ne determinano l'ammontare in misura non superiore all'indennità di missione giornaliera prevista per i magistrati con funzione di presidente di sezione della Corte di cassazione ed equiparate, diminuita del 50 per cento: possono altresì stabilire le modalità per le ritenute da effettuare per ogni assenza delle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni".

4. Al fine di garantire il corretto svolgimento di mandato, ai membri del Parlamento sono assicurati, secondo modalità determinate dagli Uffici di presidenza delle due camere, l'uso gratuito di mezzi di trasporto sul territorio nazionale, la disponibilità di sale per convegni pubblici, la disponibilità del fondo eventualmente istituito ai sensi del comma 6 nonché il rimborso del 50 per cento delle spese di telefonia, entro il limite massimo determinato dagli Uffici di presidenza delle due Camere.

5. Per l'adempimento delle attività di segreteria, ogni membro del Parlamento ha la possibilità di nominare una persona di sua fiducia.

Tale persona è assunta con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato e retribuita direttamente dall'amministrazione della Camera di appartenenza del membro del Parlamento, in conformità a quanto stabilito dagli Uffici di presidenza delle due Camere. Il rapporto di lavoro cessa di diritto con la cessazione dalla carica del membro del Parlamento che ha provveduto alla nomina.

6. Gli Uffici di presidenza delle due Camere possono istituire e regolamentare, secondo criteri di trasparenza e di riduzione della spesa, un fondo diretto a finanziare iniziative politiche, preventivamente documentate, dei membri del Parlamento, il cui ammontare non sia superiore a due indennità mensili, come stabilito dall'articolo 1. L'entità delle somme eventualmente stanziate e le modalità del loro utilizzo da parte dei membri del Parlamento sono rese pubbliche con forme determinate dagli uffici di Presidenza delle Camere stesse.

7. Dopo l'articolo 6 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è inserito il seguente:

"Art. 6-*bis*. - I lavoratori eletti membri del Parlamento nazionale, qualora collocati in aspettativa non retribuita, possono richiedere che i periodi di aspettativa siano considerati utili ai fini del riconoscimento del diritto e della determinazione della misura della pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti o delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni. In tale caso l'amministrazione della Camera di appartenenza provvede al versamento, a favore delle competenti gestioni previdenziali, dei contributi previdenziali in sostituzione del datore di lavoro".

8. I membri del Parlamento nazionale, per il periodo del mandato parlamentare durante il quale non risultino iscritti ad alcuna gestione previdenziale obbligatoria né come lavoratori dipendenti né come lavoratori autonomi, possono richiedere che tale periodo, che può ricoprire anche l'intero mandato parlamentare, sia considerato utile ai fini del diritto e della determinazione della misura della pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti o delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, purchè gli stessi, anteriormente a tale periodo, possano già far valere periodi di iscrizione alle citate forme assicurative. In tale caso l'amministrazione della Camera di appartenenza provvede al versamento, a favore delle competenti gestioni previdenziali, dei contributi previdenziali in sostituzione rispettivamente del datore di lavoro e del lavoratore autonomo.

9. I membri del Parlamento nazionale che al momento in cui inizia il mandato parlamentare non risultino iscritti ad alcuna gestione previdenziale obbligatoria né come lavoratori dipendenti né come lavoratori autonomi e che, anteriormente a tale momento, non possono far valere periodi di iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti o alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, possono richiedere che il periodo corrispondente all'esercizio

del mandato sia considerato utile ai fini della corresponsione di un trattamento pensionistico per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. I tal caso l'amministrazione della Camera di appartenenza provvede a versare alla gestione separata di cui al citato articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995 n. 335, i relativi contributi previdenziali, calcolati su una retribuzione figurativa rispondente all'identità spettante ai membri del Parlamento di cui all'articolo 1 della presente legge.

10. I membri del Parlamento nazionale non hanno diritto ad alcun vitalizio né ad alcuna forma di trattamento pensionistico aggiuntivi rispetto a quella prevista dal presente articolo.

11. Ai membri del Parlamento nazionale non si applica l'articolo 38 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni. I medesimi pertanto non sono tenuti a corrispondere all'amministrazione della camera di appartenenza l'equivalente dei contributi pensionistici, nella misura prevista dalla legislazione vigente, per la quota a carico del« lavoratore.

12. La disciplina di cui all'articolo 6-*bis* della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applica ai membri del Parlamento nazionale eletti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge».

8.0.25

SAPORITO, COLLINO, FLUTTERO, BALDASSARRI

Ritirato

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-*bis.*

(Indennità parlamentari)

1. L'indennità parlamentare è comprensiva di tutte le voci del trattamento economico dei parlamentari, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Oltre all'indennità prevista dall'articolo 69 della Costituzione, il cui importo è determinato ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, spettano ai membri del Parlamento una diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma, secondo le disposizioni dell'articolo 2 della citata legge n. 1261 del 1965, nonché il rimborso delle spese inerenti al rapporto tra eletto ed elettori e di quelle di cui al comma 3. Nessun altra trattamento è dovuto ai membri del Parlamento, salvo quanto eventualmente stabilito con deliberazioni dell'Ufficio di presidenza della Camera di appartenenza in materia di assistenza sani-

taria, di assegno di fine mandato, di assegno vitalizio e di indennità d'ufficio.

2. L'Assemblea di ciascuna Camera delibera sull'adeguamento del trattamento economico di cui al comma 1.

3. Sono rimborsate al parlamentare le spese sostenute per viaggi e per soggiorni riconducibili esclusivamente all'esercizio del mandato e quelle relative ai viaggi di andata e ritorno dal luogo di residenza alla sede dell'Assemblea parlamentare di appartenenza.

4. L'erogazione della diaria, il rimborsa delle spese inerenti al rapporto tra eletto ed elettori nonché delle spese di viaggio e di soggiorno sono effettuati esclusivamente su richiesta dell'interessato e devono essere corredati dalla relativa documentazione attestante l'entità e la finalità delle spese medesime.

5. All'articolo 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, le parole da: "possano altresì" sino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: "è considerato presente il parlamentare che partecipa almeno al 60 per cento delle votazioni effettuate nell'arco della giornata".

6. Le spese di cui al comma 3 non possono in alcun modo essere rimborsate agli ex parlamentari».

8.0.11

POLLEDRI, FRANCO Paolo, GALLI

V. em. 91.0.100

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-*bis*.

(Limiti a vitalizi, pensioni e altre indennità assimilabili corrisposti dallo Stato e da altri enti)

1. Fatti salvi i diritti quesiti, lo Stato, gli enti statali e gli enti sovvenzionati dallo Stato erogano vitalizi, pensioni o altre indennità assimilabili, anche cumulativamente calcolati, in misura non superiore, compresa ogni somma corrisposta, a qualsiasi titolo, al trattamento netto spettante ai membri del Parlamento».

8.0.12

POLLEDRI, FRANCO Paolo, GALLI

Ritirato

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-*bis.*

1. Nel caso di concorso di trattamenti pensionistici con vitalizi derivanti da cariche istituzionali, ai titolari è data facoltà di optare per il trattamento più favorevole. La facoltà di opzione deve essere esercitata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

8.0.20

SAPORITO, COLLINO, FLUTTERO, BALDASSARRI

Ritirato

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-*bis.*

(Disposizioni in materia di rimborsi elettorali)

1. All'articolo 1, comma 5, della legge 3 giugno 1999, n. 157 le parole: "per l'elezione della Camera dei Deputati" sono sostituite dalle seguenti: "per la relativa elezione che abbiano effettivamente esercitato il loro diritto elettorale attivo in occasione del rinnovo di ciascuno degli organi per cui si richiede il rimborso".

2. All'articolo 1, comma 6, della legge 3 giugno 1999, n. 157, il quarto periodo è sostituito dal seguente: "In caso di scioglimento anticipato del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati il versamento delle quote annuali dei relativi rimborsi è interrotto; la quota ancora non erogata è corrisposta in proporzione alla frazione di anno trascorsa prima dello scioglimento anticipato".

3. All'articolo 1 comma 6 della legge 3 giugno 1999, n. 157, il quinto periodo è soppresso».

8.0.15

POLLEDRI, FRANCO Paolo, GALLI

Ritirato

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-*bis.*

(Abolizione dell'integrazione del trattamento economico dei dipendenti dello Stato e di pubbliche amministrazione che siano membri del Parlamento)

1. Il secondo comma dell'articolo 88 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è abrogato».

8.0.22

SAPORITO, COLLINO, FLUTTERO, BALDASSARRI

Ritirato

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-*bis.*

(Indennità e rimborsi dei Ministri)

1. Il trattamento economico complessivo dei Ministri, dei Vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato che non sono membri del Parlamento nazionale, previsto dall'articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n 212, è ridotto del 30 per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2 Ai Ministri, ai Vice Ministri e ai Sottosegretari di Stato membri del Parlamento nazionale non è riconosciuto alcun rimborso per spese di trasporto e di viaggio previste per deputati e senatori».

8.0.24

SAPORITO, COLLINO, FLUTTERO, BALDASSARRI

Ritirato

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-...

(Spesa degli uffici di diretta collaborazione del Governo)

1. La spesa per il funzionamento degli uffici di diretta collaborazione del Governo è decurtata del 30 per cento rispetto a quella sostenuta nell'ultimo esercizio finanziario».

ARTICOLO 8-*BIS* INTRODOTTO DALLA COMMISSIONE

Art. 8-*bis.*

(Norme sulla formazione e composizione del Governo)

1. A partire dal Governo successivo a quello in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, il numero dei Ministeri e il relativo riparto di attribuzioni sono stabiliti dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nel testo pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 30 agosto 1999. Il numero totale dei componenti del Governo a qualsiasi titolo, ivi compresi ministri senza portafoglio, viceministri e sottosegretari, non può essere superiore a sessanta e la composizione del Governo deve essere coerente con il principio stabilito dal secondo periodo del primo comma dell'articolo 51 della Costituzione.

2. A far data dall'applicazione, ai sensi del comma 1 del presente articolo, del decreto legislativo n. 300 del 1999 sono abrogati il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, e il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233.

EMENDAMENTI

8-*bis*.100
CALDEROLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8-*bis*. - *(Norme per la riduzione dei costi per il funzionamento del Governo)*. - 1. A decorrere dall'anno 2008 si applicano alla formazione del Governo le norme di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nel testo di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 30 agosto 1999. Sono abrogati il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito in legge 317 del 3 agosto 2001; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito in legge 233 del 17 luglio 2006, e successive modificazioni.

2. In sede di prima applicazione, il Governo adegua la struttura e l'organizzazione dei Ministeri secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 300 del 1999 entro quattro mesi dalla data della nomina del Presidente del Consiglio dei ministri.

3. A seguito dell'adeguamento di cui al comma 2 il numero totale dei componenti del Governo a qualsiasi titolo, ivi compresi Ministri senza portafoglio, Viceministri e Sottosegretari, non può superare cinquanta unità, nel rispetto dell'equilibrio di genere».

8-*bis*.101
CALDEROLI
Ritirato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8-*bis*. - *(Norme in materia di formazione del Governo per la riduzione del numero dei componenti)*. – 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla formazione del Governo si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.

2. I ministeri sono dodici, con le seguenti denominazioni:

a) Ministero degli affari esteri;
b) Ministero dell'Interno;
c) Ministero della giustizia;
d) Ministero della difesa;
e) Ministero dell'economia e delle finanze;
f) Ministero delle attività produttive;
g) Ministero delle politiche agricole e forestali;
h) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
i) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
l) Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

m) Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
n) Ministero per i beni e le attività culturali.

3. Per ciascun Ministero possono esser nominati fino a due Sottosegretari. Fanno eccezione i Ministeri degli affari esteri, dell'interno e dell'economia e delle finanze, per ciascuno dei quali il numero massimo di Sottosegretari è fissato in tre unità.

4. Possono essere nominati fino a sei Sottosegretari alla Presidenza del Consiglio dei ministri, fra i quali è nominato il Sottosegretario con delega alla tutela dei consumatori e dei diritti diffusi.

5. Per quanto non disposto dal presente articolo, si applicano alla formazione del Governo le disposizioni di cui ai Titoli I e IV del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nel testo vigente alla data della entrata in vigore della presente legge.

6. Sono abrogati il decreto-legge 12 giugno 2001 , n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, e successive modificazioni, e il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e successive modificazioni.

7. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo adegua la struttura e l'organizzazione dei Ministeri e dei rispettivi Sottosegretariati secondo le disposizioni di cui al presente articolo».

8-*bis*.804
SAPORITO, COLLINO, FLUTTERO, BALDASSARRI
Ritirato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8-*bis*. - *(Numero dei componenti del Governo)*. - 1. Il numero dei Ministri non può essere superiore a dodici e il numero dei Ministri senza portafoglio non può essere superiore a cinque.

2. Il numero totale dei Ministri, dei Vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato non può essere superiore a sessantadue».

8-*bis*.1000 (*già* 14.0.4 2ª parte)
PASTORE, VEGAS, AZZOLLINI
V. testo 2

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8-*bis*. - *(Norme sulla formazione e composizione del Governo)* - *1*. All'articolo 10, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il numero dei sottosegretari non

può comunque mai essere complessivamente superiore al doppio del numero dei ministri".

2. Il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, è abrogato».

8-*bis*.1000 (Testo 2) (*già* 14.0.4 2ª parte)
PASTORE, VEGAS, AZZOLLINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8-*bis*. - *(Norme sulla formazione e composizione del Governo)* - *1.* All'articolo 10, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il numero dei sottosegretari non può comunque mai essere complessivamente superiore al doppio del numero dei ministri".

8-*bis*.1001 (*già* 8-*bis*.01)
POLLEDRI, FRANCO Paolo, GALLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8-*bis*.

(Numero massimo dei sottosegretari)

1. All'articolo 10, comma 1 della legge 23 agosto 1988, n. 400, dopo la parola: "nominati" sono aggiunte le seguenti: "in numero non superiore a tre per ciascun dicastero"».

Conseguentemente sono soppressi gli ultimi due periodi del comma 5 del medesimo articolo.

8-*bis*.800
CICCANTI
Ritirato

Al comma 1, sopprimere le parole: «a partire dal Governo successivo a quello in carica all'entrata in vigore della presente legge».

8-*bis*.801
AZZOLLINI, FERRARA

Al comma 1, sostituire le parole: «A partire dal Governo successivo a quello in carica» *con le seguenti: «A decorrere dal centoventesimo giorno successivo alla data di». Dopo il primo periodo inserire il seguente:* «I Ministeri sono dodici, con le seguenti denominazioni:

a) Ministero degli affari esteri;
b) Ministero dell'interno;
c) Ministero della giustizia;
d) Ministero della difesa;
e) Ministero dell'economia e delle finanze;
f) Ministero delle attività produttive;
g) Ministero delle politiche agricole e forestali;
h) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
i) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
j) Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;
k) Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
l) Ministero per i beni e le attività culturali».

8-*bis*.802 (Testo 2)
CALDEROLI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3. Fatto salvo il numero dei ministri dell'attuale esecutivo e quanto disposto dagli articoli 92 e 94 della Costituzione Italiana, il numero massimo dei componenti del Governo, a qualsiasi titolo, di cui al comma 1, si applica a decorrere dal 1° maggio 2008».

ORDINI DEL GIORNO

G8-*bis*.100
CICCANTI, FORTE, BACCINI, DE POLI, PIONATI, MONACELLI, MAFFIOLI, ZANOLETTI

Il Senato,

premesso che la 5ª Commissione permanente ha introdotto l'articolo 8-*bis* che riduce il numero di Ministri, Vice Ministri e Sottosegretari a 60 componenti, con efficacia dal «Governo successivo a quello in carica»;

che detta soluzione, nello spirito dei proponenti, trova fondamento nella consapevolezza che per «Governo successivo a quello in carica» - secondo una diffusa interpretazione dei sostenitori dell'emendamento ap-

provato - si intende «una nuova compagine ministeriale», escludendo quindi un «mero rimpasto» di qualche ministro;

che si rende, pertanto, necessario dare un interpretazione autentica di tale espressione in tempi non sospetti, come quello attuale, quando cioè possono essere evitate interpretazioni interessate;

impegna il Governo ad interpretare la norma di che trattasi, nel senso più rigoroso, ossia applicabile nel caso di sostituzione anche di un solo ministro, con esclusione di quelli senza portafoglio. Tale interpretazione «rigorosa» rappresenta anche la sintesi e l'equilibrio di due opposte tesi che sul punto si sono confrontate: quella di chi ha rinviato ogni attuazione della riduzione della composizione del Governo al successivo, rispetto a quello in carica e quella di chi (opposizione) riteneva doversi applicare anche per quello in carica, entro un congruo periodo di tempo, al fine di evitare una delegittimazione politica.

G8-*bis*.101

CICCANTI, FORTE, BACCINI, DE POLI, PIONATI, MONACELLI, MAFFIOLI, ZANOLETTI

Il Senato,

premesso:

che si esprime una positiva valutazione politica delle norme che mirano a razionalizzare «i costi della politica», così come la pressione dell'opinione pubblica induceva a compiere con urgenza;

che tra le più significative norme che entreranno in vigore il 1º gennaio 2008 proposte dal Governo, quindi immediatamente con l'entrata in vigore della finanziaria, figurano: il blocco degli automatismi delle indennità parlamentari e dei consiglieri regionali, la riduzione degli assessori delle comunità montane, il contenimento dei gettoni di presenza dei consiglieri provinciali e comunali;

che tra queste misure di razionalizzazione della spesa pubblica improduttiva non figura la riduzione della compagine ministeriale del Governo Prodi, che ha raggiunto la cifra *record* di 103 componenti, nonostante che tale riduzione sia stata sollecitata da quasi tutte le forze politiche di maggioranza e di opposizione ed essere stata oggetto di sollecitazione anche da parte dell'opinione pubblica e di importanti organi d'informazione nazionale;

che l'articolo 8-*bis* introdotto dalla 5ª Commissione, coglie questa esigenza di riduzione della compagine ministeriale rinviandola però al prossimo governo, quindi depotenziandone da una parte l'efficacia politica, così come chiedeva l'opposizione e dall'altro delegittimando politicamente l'attuale Governo, ritenuto pletorico e costoso, a fronte di una norma che ne prevede il dimezzamento;

che di fronte all'impraticabilità formale e costituzionale di un ridimensionamento *ex* legge della compagine ministeriale del Governo Prodi, non rimane che recepire la positiva esigenza politica di un ridimensionamento del Governo nei termini largamente condivisi dall'articolo 8-*bis,*

impegna il Governo a corrispondere alla volontà politica espressa con l'introduzione dell'articolo 8-*bis* assumendo le conseguenti decisioni entro 4 mesi dall'entrata in vigore senza avvalersi dei capziosi rinvii fondati su formalità facilmente superabili da una reale volontà politica della maggioranza.

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 8-*BIS*

8-*bis*.0.1
POLLEDRI, FRANCO Paolo, GALLI
V. em. 8-*bis*.1001

Dopo l'articolo 8-bis, *aggiungere il seguente:*

«Art. 8-*ter.*

(Numero massimo dei sottosegretari)

1. All'articolo 10, comma 1 della legge 23 agosto 1988, n. 400, dopo la parola: "nominati" sono aggiunte le seguenti: "in numero non superiore a tre per ciascun dicastero"».

Conseguentemente sono soppressi gli ultimi due periodi del comma 5 del medesimo articolo.

Allegato B

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
1	NOM.	Disegno di legge n. 1817. Em. 3.0.2, Viceconte e altri	305	304	002	144	158	153	RESP.
2	NOM.	DDL n. 1817. Em. 3.0.3, Pistorio e altri	308	307	002	141	164	154	RESP.
3	NOM.	DDL n. 1817. Em. 3.0.4. Alberti Casellati e altri	314	312	001	152	159	157	RESP.
4	NOM.	DDL n. 1817. Em. 4.22, Eufemi e Mannino	312	311	001	149	161	156	RESP.
5	NOM.	DDL n. 1817. Articolo 4	317	316	000	163	153	159	APPR.
6	NOM.	DDL n. 1817. Em. 5.801, Eufemi e Poli	316	315	001	155	159	158	RESP.
7	NOM.	DDL n. 1817. Em. 5.62, Bornacin e altri	314	313	003	152	158	157	RESP.
8	NOM.	DDL n. 1817. Em. 5.63, Bornacin e altri	317	316	001	155	160	159	RESP.
9	NOM.	DDL n. 1817. Em. 5.64, Polledri e altri	316	315	001	154	160	158	RESP.
10	NOM.	DDL n. 1817. Prima parte em. 5.69, Azzollini e altri	318	317	003	156	158	159	RESP.
11	NOM.	DDL n. 1817. Emm. 5.79 (testo 4) e 5.84 (testo 2), Angius e altri; Polledri e altri	306	305	001	299	005	153	APPR.
12	NOM.	DDL n. 1817. Em. 5.95, Losurdo	316	315	002	153	160	158	RESP.

F = Voto favorevole (in votazione palese)
C = Voto contrario (in votazione palese)
V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)
A = Astensione
M = Senatore in congedo o missione
P = Presidente di turno
R = Richiedente la votazione e non votante
- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate
- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni
- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Pag. 2 Seduta N. 0246 del 08-11-2007

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
13	NOM.	DDL n. 1817. Em. 5.100, Polledri e altri	310	309	005	150	154	155	RESP.
14	NOM.	DDL n. 1817. Em. 5.106, Polledri	311	310	030	124	156	156	RESP.
15	NOM.	DDL n. 1817. Em. 5.0.6. Battaglia Antonio	313	312	001	148	163	157	RESP.
16	NOM.	DDL n. 1817. Em. 5.0.7, Berselli	311	310	001	147	162	156	RESP.
17	NOM.	DDL n. 1817. Em. 5.0.17, Polledri e Franco Paolo	313	311	002	149	160	156	RESP.
18	NOM.	DDL n. 1817. Em. 6.6, Ghigo e altri	313	312	002	146	164	157	RESP.
19	NOM.	DDL n. 1817. Articolo 6	318	317	001	161	155	159	APPR.
20	NOM.	DDL n. 1817. Articolo 6-bis	316	315	001	161	153	158	APPR.
21	NOM.	DDL n. 1817. Em. 7.2, Franco Paolo e Polledri	314	313	001	151	161	157	RESP.
22	NOM.	DDL n. 1817. Em. 7.5 (testo 2), Bordon e altri	305	303	011	218	074	152	APPR.
23	NOM.	DDL n. 1817. Articolo 7, nel testo emendato	316	315	000	161	154	158	APPR.
24	NOM.	DDL n. 1817. Em. 7.0.10, Vegas e Ferrara	314	313	001	150	162	157	RESP.

F = Voto favorevole (in votazione palese)
C = Voto contrario (in votazione palese)
V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)
A = Astensione
M = Senatore in congedo o missione
P = Presidente di turno
R = Richiedente la votazione e non votante
- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate
- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni
- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Pag. 3 Seduta N. 0246 del 08-11-2007

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
25	NOM.	DDL n. 1817. Em. 7-ter.700, Mantovano	311	310	001	147	162	156	RESP.
26	NOM.	DDL n. 1817. Articolo 7-ter, nel testo emendato	314	313	001	160	152	157	APPR.
27	NOM.	DDL n. 1817. Articolo 8	312	311	000	164	147	156	APPR.
28	NOM.	DDL n. 1817. Em. 8.0.1 (testo corretto), Turigliatto e Rossi Fernando, per la parte non dichiarata inammissibile	306	305	003	036	266	153	RESP.

F = Voto favorevole (in votazione palese)
C = Voto contrario (in votazione palese)
V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)
A = Astensione
M = Senatore in congedo o missione
P = Presidente di turno
R = Richiedente la votazione e non votante
- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate
- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni
- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Seduta N. 0246 del 08-11-2007 Pagina 1

Totale votazioni 28

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 22																					
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
ADDUCE SALVATORE	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F
ADRAGNA BENEDETTO	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F
ALBERTI CASELLATI M. E.	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F
ALBONETTI MARTINO	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F
ALFONZI DANIELA	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F
ALLEGRINI LAURA	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F
ALLOCCA SALVATORE	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F
AMATI SILVANA	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F
AMATO PIETRO PAOLO	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	C	C	F	
ANDREOTTI GIULIO	C	A	A	A	F	A	A	A	A	A	F	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	R
ANGIUS GAVINO	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F
ANTONIONE ROBERTO	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F
ASCIUTTI FRANCO	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F
AUGELLO ANDREA	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	
AZZOLLINI ANTONIO	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F
BACCINI MARIO	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	C	C	F	C
BAIO EMANUELA	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F
BALBONI ALBERTO	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C		F
BALDASSARRI MARIO	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F
BALDINI MASSIMO	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C
BANTI EGIDIO	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F
BARBA VINCENZO						F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	C	C	F	C
BARBATO TOMMASO	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F
BARBIERI ROBERTO	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C
BARBOLINI GIULIANO	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F
BARELLI PAOLO	F	F	F		C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C
BASSOLI FIORENZA	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F
BATTAGLIA ANTONIO	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F
BATTAGLIA GIOVANNI	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	A	C	C	C	C	F	F	C	F
BELLINI GIOVANNI	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F
BENVENUTO GIORGIO	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F
BERSELLI FILIPPO	F	F	F		C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	C	C		C

Seduta N. 0246 del 08-11-2007 Pagina 2

Totale votazioni 28

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 22																					
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
BETTAMIO GIAMPAOLO	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F
BETTINI GOFFREDO MARIA	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F
BIANCO ENZO	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F
BIANCONI LAURA	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C
BINETTI PAOLA	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	A	C	C	C	C	F	F	C	F
BIONDI ALFREDO	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	A
BOBBA LUIGI	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F
BOCCIA ANTONIO	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F
BOCCIA MARIA LUISA	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F
BODINI PAOLO	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F
BONADONNA SALVATORE	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F
BONFRISCO ANNA CINZIA	F	F	F	F	C	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F
BORDON WILLER	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F
BORNACIN GIORGIO	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F
BOSONE DANIELE	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F
BRISCA MENAPACE LIDIA	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F
BRUNO FRANCO	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F
BRUTTI MASSIMO	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F
BRUTTI PAOLO	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	A	A	C	C	C	C	F	F	C	F
BUCCICO EMILIO NICOLA	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F
BULGARELLI MAURO	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F
BURANI PROCACCINI MARIA	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C
BUTTI ALESSIO	F	F	F	F	C	F			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F
BUTTIGLIONE ROCCO	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	A
CABRAS ANTONELLO	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F
CAFORIO GIUSEPPE	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F
CALDEROLI ROBERTO	F	F	F		C	F		F	F	F	F	F		P	P	P	P	P	P	P	P	P
CALVI GUIDO	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F
CAMBER GIULIO	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C
CANTONI GIANPIERO CARLO			F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C		F	C
CAPELLI GIOVANNA	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F
CAPRILI MILZIADE	P	P	P	P	P	P	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F

Seduta N. 0246 del 08-11-2007 Pagina 3

Totale votazioni 28

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 22																					
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
CARLONI ANNA MARIA	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F
CARRARA VALERIO	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	R	F	C	C	F	C
CARUSO ANTONINO	F	F	F	F	C	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F
CASOLI FRANCESCO	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F
CASSON FELICE	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F
CASTELLI ROBERTO			F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	C		F	C
CENTARO ROBERTO	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C
CIAMPI CARLO AZEGLIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CICCANTI AMEDEO	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F
CICOLANI ANGELO MARIA	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	C	C	F	C
COLLI OMBRETTA	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	C	C	F	C
COLLINO GIOVANNI	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F
COLOMBO EMILIO	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F
COLOMBO FURIO	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F
COMINCIOLI ROMANO	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F			F	F	F	F	C	C	F	F
CONFALONIERI GIOVANNI	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F
CORONELLA GENNARO	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F
COSSUTTA ARMANDO	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F
COSTA ROSARIO GIORGIO	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F
CURSI CESARE	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F
CURTO EUPREPIO	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F
CUSUMANO STEFANO	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F
CUTRUFO MAURO				F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F
D'ALI' ANTONIO	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F		F	F	A	F	F	F	F	C	C	F	F
D'AMBROSIO GERARDO	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F
D'AMICO NATALE MARIA ALFONSO	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F
DANIELI FRANCO	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F
DAVICO MICHELINO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C		F	C	C	C	F	C
DE ANGELIS MARCELLO	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F
DE GREGORIO SERGIO		F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C
DELL'UTRI MARCELLO	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C
DELOGU MARIANO	F	F	F	F	C	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	

Seduta N. 0246 del 08-11-2007 Pagina 4

Totale votazioni 28

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 22																					
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
DEL PENNINO ANTONIO ADOLFO MAR	F	F	F	F	C		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	A
DEL ROIO JOSÈ LUIZ	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F
DE PETRIS LOREDANA	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F
DE POLI ANTONIO	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C
DE SIMONE ANDREA CARMINE	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F
DI BARTOLOMEO LUIGI	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F
DI LELLO FINUOLI GIUSEPPE	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F
DINI LAMBERTO	A	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F
DI SIENA PIERO	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F
DIVELLA FRANCESCO		F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F
DIVINA SERGIO	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	C	C	F	C
DONATI ANNA	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F
D'ONOFRIO FRANCESCO	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F		F	C	C	F	A
EMPRIN GILARDINI ERMINIA	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F
ENRIQUES FEDERICO	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F
EUFEMI MAURIZIO	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F		F	A	F	F	F	F	C	C	F	C
FANTOLA MASSIMO	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F
FAZIO BARTOLO	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F
FAZZONE CLAUDIO	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	C	C	F	C
FERRANTE FRANCESCO	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	
FERRARA MARIO FRANCESCO	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	
FILIPPI MARCO	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F
FINOCCHIARO ANNA	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F
FIRRARELLO GIUSEPPE	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		C	C	F	F
FISICHELLA DOMENICO	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F
FLUTTERO ANDREA	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F
FOLLINI MARCO	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F
FONTANA CARLO FERRUCCIO ANTONI	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F
FORMISANO ANIELLO	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F
FORTE MICHELE	F		F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C
FRANCO PAOLO	F	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C
FRANCO VITTORIA	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F

Seduta N. 0246 del 08-11-2007 Pagina 5

Totale votazioni 28

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 22																					
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
FRUSCIO DARIO	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	C	C	F	C
FUDA PIETRO	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F
GABANA ALBERTINO	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	C	C	C	F	C
GAGGIO GIULIANI ADELAIDE CRIST	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F
GAGLIARDI RINA	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F
GALARDI GUIDO	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F
GALLI DARIO	F	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	C	C	F	C
GARRAFFA COSTANTINO	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F
GASBARRI MARIO	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F
GENTILE ANTONIO	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	C	C	F	F
GHEDINI NICCOLO'	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	C	C	F	C
GHIGO ENZO	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C
GIAMBRONE FABIO	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F
GIANNINI FOSCO	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	
GIARETTA PAOLO	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F
GIRFATTI ANTONIO FRANCO	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F
GIULIANO PASQUALE	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	C	C	F	C
GRAMAZIO DOMENICO	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F
GRASSI CLAUDIO	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F
GRILLO LUIGI	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F
GUZZANTI PAOLO	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C
IANNUZZI RAFFAELE	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	C	C	F	
IOVENE ANTONIO	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F
IZZO COSIMO	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	C	C	F	C
LADU SALVATORE	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F
LATORRE NICOLA	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F
LEGNINI GIOVANNI	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F
LEONI GIUSEPPE	F	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	C	F	C
LEVI-MONTALCINI RITA	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F
LIBE' MAURO	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C
LIOTTA SANTO		C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F
LIVI BACCI MASSIMO	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F

Seduta N. 0246 del 08-11-2007 Pagina 6

Totale votazioni 28

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 22																					
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
LORUSSO ANTONIO	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	C	C	F	C
LOSURDO STEFANO	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F
LUNARDI PIETRO	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F		F		F	F	F	F	F	C	C	F	C
LUSI LUIGI	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	
MACCANICO ANTONIO	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F
MAFFIOLI GRAZIANO	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C
MAGISTRELLI MARINA	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F
MAGNOLFI BEATRICE MARIA	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F
MALAN LUCIO	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	C	C	F	C
MALVANO FRANCO	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C
MANINETTI LUIGI	F	A	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C
MANNINO CALOGERO	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	C	C	F	A
MANTICA ALFREDO	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F
MANTOVANO ALFREDO	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C
MANZELLA ANDREA	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F
MANZIONE ROBERTO	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F
MARCONI LUCA	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C
MARCORA LUCA	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F
MARINI FRANCO							P	P	P	P	P	P	P									
MARINI GIULIO	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C
MARINO IGNAZIO ROBERTO MARIA	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F
MARTINAT UGO	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F
MARTONE FRANCESCO	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F
MASSA AUGUSTO	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F
MASSIDDA PIERGIORGIO		F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	C	C	F	C
MASTELLA CLEMENTE	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F
MATTEOLI ALTERO	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F
MAURO GIOVANNI	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F
MAZZARELLO GRAZIANO	C	C	C	C	F	C	A	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F
MELE GIORGIO	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F
MENARDI GIUSEPPE	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F
MERCATALI VIDMER	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F

Seduta N. 0246 del 08-11-2007 Pagina 7

Totale votazioni 28

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 22																					
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
MICHELONI CLAUDIO	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F
MOLINARI CLAUDIO	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	A	A	C	C	C	C	F	F	C	A
MONACELLI SANDRA	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C
MONGIELLO COLOMBA	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F
MONTALBANO ACCURSIO	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	
MONTINO ESTERINO	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F
MORANDO ANTONIO ENRICO	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F
MORGANDO GIANFRANCO	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F		C	C	C	C	C	C	F	F	C	F
MORRA CARMELO	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C
MORSELLI STEFANO	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F
MUGNAI FRANCO	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F
NANIA DOMENICO			F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F
NARDINI MARIA CELESTE	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F
NARO GIUSEPPE	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C
NEGRI MAGDA	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F
NESSA PASQUALE	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	C	C	F	C
NIEDDU GIANNI	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F
NOVI EMIDDIO	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	C	C	F	A
PALERMI MANUELA	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F
PALERMO ANNA MARIA	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F
PALLARO LUIGI	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F
PALMA NITTO FRANCESCO	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F
PALUMBO ANIELLO	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F
PAPANIA ANTONINO	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F
PARAVIA ANTONIO	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F
PASETTO GIORGIO	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F
PASTORE ANDREA	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	C	C	F	C
PECORARO SCANIO MARCO	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	A
PEGORER CARLO	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F
PELLEGATTA MARIA AGOSTINA	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F
PERA MARCELLO			R	F	C	F	F	F	F	F	F			F	F	F	F	F	C	C	F	C
PERRIN CARLO	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F

Seduta N. 0246 del 08-11-2007 Pagina 8

Totale votazioni 28

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 22																					
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
PETERLINI OSKAR	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F
PIANETTA ENRICO	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	C	C	F	F
PICCIONI LORENZO	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F
PICCONE FILIPPO	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C
PIGLIONICA DONATO	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F
PIGNEDOLI LEANA	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F
PININFARINA SERGIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
PINZGER MANFRED	C	C	C	C	F	C	C	C	C	A	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F
PIONATI FRANCESCO	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F						C	C	F	C
PIROVANO ETTORE PIETRO	F			F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C
PISA SILVANA	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F
PISANU BEPPE			F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F
PISTORIO GIOVANNI	F	F		F	C	F	F	F		F		F			F	F	F	F	C	C	F	C
PITTELLI GIANCARLO	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F
POLI NEDO LORENZO	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F		C	C	F	C
POLITO ANTONIO	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F
POLLASTRI EDOARDO	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C		C	C	C	C	C	F	F	C	F
POLLEDRI MASSIMO	F	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C
PONTONE FRANCESCO	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F
POSSA GUIDO	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F
PROCACCI GIOVANNI	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F
QUAGLIARIELLO GAETANO	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C
RAME FRANCA	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F
RAMPONI LUIGI	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F
RANDAZZO ANTONINO	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F
RANIERI ANDREA	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F
REBUZZI ANTONELLA	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F
RIA LORENZO EMILIO	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F
RIPAMONTI NATALE	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	A
ROILO GIORGIO	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F
RONCHI EDO	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F
ROSSA SABINA	C	C	C	C	F	C	A	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F

Seduta N. 0246 del 08-11-2007 Pagina 9

Totale votazioni 28

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 22																					
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
ROSSI FERNANDO	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	
ROSSI PAOLO	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F
ROTONDI GIANFRANCO		F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	C	C	F	F
RUBINATO SIMONETTA	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C		C	C	C	F	F	C	F
RUGGERI SALVATORE	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C
RUSSO SPENA GIOVANNI	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F
SACCONI MAURIZIO	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F
SAIA MAURIZIO	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F
SALVI CESARE	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	A	A	C	C	C	C	F	F	C	F
SANCIU FEDELE	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	C	C	F	F
SANTINI GIACOMO	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C
SAPORITO LEARCO	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F
SARO GIUSEPPE FERRUCCIO	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F
SCALERA GIUSEPPE	A	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	F	F	C	
SCALFARO OSCAR LUIGI	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	
SCARABOSIO ALDO	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C
SCARPA BONAZZA BUORA PAOLO	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	C	C	F	C
SCARPETTI LIDO	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F
SCHIFANI RENATO GIUSEPPE	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F
SCOTTI LUIGI	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	C	C	F	F
SELVA GUSTAVO		F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C
SERAFINI ANNA MARIA	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F
SILVESTRI GIANPAOLO	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C		C	C	C	C	C	F	F	C	A
SINISI GIANNICOLA	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F
SODANO TOMMASO	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F
SOLIANI ALBERTINA	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F
STANCA LUCIO	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C
STEFANI STEFANO	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C		F	C	C	C	F	C
STERPA EGIDIO	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C
STIFFONI PIERGIORGIO	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C
STORACE FRANCESCO	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		C	C	F	F
STRACQUADANIO GIORGIO CLELIO	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F		F	F	C	C	F	C

Seduta N. 0246 del 08-11-2007 Pagina 10

Totale votazioni 28

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 22																					
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
STRANO NINO	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F
TADDEI VINCENZO	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C
TECCE RAFFAELE	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F
THALER AUSSERHOFER HELGA	C	C	C	C	F	C	C	C	C	A	F	C	C	C	C	C			F	F	C	F
TIBALDI DINO	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F
TOFANI ORESTE	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F
TOMASSINI ANTONIO	F	F	F		C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C		C
TONINI GIORGIO	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F
TOTARO ACHILLE	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F
TREMATERRA GINO	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	C	C		C
TREU TIZIANO	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F
TURANO RENATO GUERINO	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F
TURCO LIVIA	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F
TURIGLIATTO FRANCO	C	C	C	C	F							C		C	C	C	C	C	F	F	C	F
VALDITARA GIUSEPPE	F		F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F
VALENTINO GIUSEPPE	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F
VALPIANA TIZIANA	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F
VANO OLIMPIA	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F
VEGAS GIUSEPPE	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	C	C	F	F
VENTUCCI COSIMO	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F		F	F		F	F	F	F	C	C	F	F
VICECONTE G. WALTER C.	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C
VIESPOLI PASQUALE	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F	C	C	F	
VILLECCO CALIPARI ROSA MARIA	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F
VILLONE MASSIMO	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	A	A	C	C	C	C	F	F	C	F
VITALI WALTER	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F
VIZZINI CARLO	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	A
ZANDA LUIGI	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F
ZANETTIN PIERANTONIO	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C
ZANOLETTI TOMASO	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C
ZANONE VALERIO	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F
ZAVOLI SERGIO WOLMAR	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F
ZICCONE GUIDO	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	C	C	F	C

Seduta N. 0246 del 08-11-2007 Pagina 11

Totale votazioni 28

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 22																					
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
ZUCCHERINI STEFANO	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F

Seduta N. 0246 del 08-11-2007 Pagina 11

Totale votazioni 28

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 23 alla n° 28					
	23	24	25	26	27	28
ADDUCE SALVATORE	F	C	C	F	F	C
ADRAGNA BENEDETTO	F	C	C	F	F	C
ALBERTI CASELLATI M. E.	C	F	F	C	C	C
ALBONETTI MARTINO	F	C	C	F	F	C
ALFONZI DANIELA	F	C	C	F	F	C
ALLEGRINI LAURA	C	F	F	C	C	C
ALLOCCA SALVATORE	F	C	C	F	F	C
AMATI SILVANA	F	C	C	F	F	C
AMATO PIETRO PAOLO	C	F	F	C	C	C
ANDREOTTI GIULIO			A	A		
ANGIUS GAVINO	F	C	C	F	F	C
ANTONIONE ROBERTO	C	F	F	C	C	C
ASCIUTTI FRANCO	C	F	F	C	C	C
AUGELLO ANDREA	C	F	F	C	C	C
AZZOLLINI ANTONIO	C	F	F	C	C	C
BACCINI MARIO	C	F	F			
BAIO EMANUELA	F	C	C	F	F	C
BALBONI ALBERTO	C	F	F	C	C	C
BALDASSARRI MARIO	C	F	F	C	C	C
BALDINI MASSIMO	C	F	F	C	C	F
BANTI EGIDIO	F	C	C	F	F	C
BARBA VINCENZO	C	F	F	C	C	C
BARBATO TOMMASO	F	C	C	F	F	C
BARBIERI ROBERTO	F	C	C	F	F	C
BARBOLINI GIULIANO	F	C	C	F	F	C
BARELLI PAOLO	C	F	F	C	C	C
BASSOLI FIORENZA	F	C	C	F	F	C
BATTAGLIA ANTONIO	C	F	F	C	C	C
BATTAGLIA GIOVANNI	F	C	C	F	F	C
BELLINI GIOVANNI	F	C	C	F	F	C
BENVENUTO GIORGIO	F	C	C	F	F	C
BERSELLI FILIPPO	C	F	F	C	C	C

Seduta N. 0246 del 08-11-2007 Pagina 12

Totale votazioni 28

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 23 alla n° 28					
	23	24	25	26	27	28
BETTAMIO GIAMPAOLO	C	F	F	C	C	C
BETTINI GOFFREDO MARIA	F	C	C	F	F	C
BIANCO ENZO	F	C	C	F	F	C
BIANCONI LAURA	C	F	F	C	C	C
BINETTI PAOLA	F	C	C	F	F	C
BIONDI ALFREDO	C	F	F	C	C	C
BOBBA LUIGI	F	C	C	F	F	C
BOCCIA ANTONIO	F	C	C	F	F	C
BOCCIA MARIA LUISA	F	C	C	F	F	C
BODINI PAOLO	F	C	C	F	F	C
BONADONNA SALVATORE	F	C	C	F	F	C
BONFRISCO ANNA CINZIA	C	F	F	C	C	C
BORDON WILLER	F	C	C	F	F	C
BORNACIN GIORGIO	C	F	F	C	C	C
BOSONE DANIELE	F	C	C	F	F	C
BRISCA MENAPACE LIDIA	F	C	C	F	F	C
BRUNO FRANCO	F	C	C	F	F	C
BRUTTI MASSIMO	F	C	C	F	F	C
BRUTTI PAOLO	F	C	C	F	F	C
BUCCICO EMILIO NICOLA	C	F	F	C	C	F
BULGARELLI MAURO	F	C	C	F	F	C
BURANI PROCACCINI MARIA	C	F	F	C	C	C
BUTTI ALESSIO	C	F	F	C	C	C
BUTTIGLIONE ROCCO	C	F	F	C	C	C
CABRAS ANTONELLO	F	C	C	F	F	C
CAFORIO GIUSEPPE	F	C	C	F	F	C
CALDEROLI ROBERTO	P	P	P	P	P	P
CALVI GUIDO	F	C	C	F	F	C
CAMBER GIULIO	C	F	F	C	C	C
CANTONI GIANPIERO CARLO	C	F	F	C	C	C
CAPELLI GIOVANNA	F	C	C	F	F	C
CAPRILI MILZIADE	F	C	C	F	F	C

Seduta N. 0246 del 08-11-2007 Pagina 13

Totale votazioni 28

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 23 alla n° 28					
	23	24	25	26	27	28
CARLONI ANNA MARIA	F	C	C	F	F	C
CARRARA VALERIO	C	F	F	C	C	C
CARUSO ANTONINO	C	F	F	C	C	C
CASOLI FRANCESCO	C	F	F	C	C	F
CASSON FELICE	F	C	C	F	F	
CASTELLI ROBERTO	C	F		C	C	F
CENTARO ROBERTO	C	F		C	C	C
CIAMPI CARLO AZEGLIO	M	M	M	M	M	M
CICCANTI AMEDEO	C	F	F	C	C	F
CICOLANI ANGELO MARIA	C	F	F	C	C	C
COLLI OMBRETTA	C	F	F	C	C	C
COLLINO GIOVANNI	C	F	F	C	C	C
COLOMBO EMILIO	F	C	C	F	F	C
COLOMBO FURIO	F	C	C	F	F	C
COMINCIOLI ROMANO	C	F	F	C	C	C
CONFALONIERI GIOVANNI	F	C	C	F	F	C
CORONELLA GENNARO	C	F	F	C	C	C
COSSUTTA ARMANDO	F	C	C	F	F	C
COSTA ROSARIO GIORGIO	C	F	F	C	C	C
CURSI CESARE	C	F	F	C	C	C
CURTO EUPREPIO	C	F	F	C	C	C
CUSUMANO STEFANO	F	C	C	F	F	C
CUTRUFO MAURO	C	F	F	C	C	F
D'ALI' ANTONIO	C	F	F	C	C	F
D'AMBROSIO GERARDO	F	C	C	F	F	C
D'AMICO NATALE MARIA ALFONSO	F	C	C	F	F	C
DANIELI FRANCO	F	C	C	F	F	C
DAVICO MICHELINO	C	F	F	C	C	F
DE ANGELIS MARCELLO	C	F	F	C	C	C
DE GREGORIO SERGIO	C	F	F	C		
DELL'UTRI MARCELLO	C	F	F	C	C	A
DELOGU MARIANO	C	F	F	C	C	C

Seduta N. 0246 del 08-11-2007 Pagina 14

Totale votazioni 28

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 23 alla n° 28					
	23	24	25	26	27	28
DEL PENNINO ANTONIO ADOLFO MAR	C	F	F	C	C	C
DEL ROIO JOSÈ LUIZ	F	C	C	F	F	C
DE PETRIS LOREDANA	F	C	C	F	F	C
DE POLI ANTONIO	C	F	F	C	C	F
DE SIMONE ANDREA CARMINE	F	C	C	F	F	C
DI BARTOLOMEO LUIGI	C	F	F	C	C	C
DI LELLO FINUOLI GIUSEPPE	F	C	C	F	F	C
DINI LAMBERTO	F	C	C	F	F	C
DI SIENA PIERO	F	C	C	F	F	
DIVELLA FRANCESCO	C	F	F	C	C	C
DIVINA SERGIO	C	F	F	C	C	F
DONATI ANNA	F	C	C	F	F	C
D'ONOFRIO FRANCESCO	C	F	F	C	C	F
EMPRIN GILARDINI ERMINIA	F	C	C	F	F	C
ENRIQUES FEDERICO	F	C	C	F	F	C
EUFEMI MAURIZIO	C	F	F		C	C
FANTOLA MASSIMO	C	F	F	C	C	F
FAZIO BARTOLO	F	C	C	F	F	C
FAZZONE CLAUDIO	C	F	F	C	C	C
FERRANTE FRANCESCO	F	C	C	F	F	C
FERRARA MARIO FRANCESCO	C	F	F	C	C	C
FILIPPI MARCO	F	C	C	F	F	C
FINOCCHIARO ANNA	F	C	C	F	F	C
FIRRARELLO GIUSEPPE	C	F	F	C	C	C
FISICHELLA DOMENICO	F	C	C	F	F	C
FLUTTERO ANDREA	C	F	F	C	C	C
FOLLINI MARCO	F	C	C	F	F	C
FONTANA CARLO FERRUCCIO ANTONI	F	C	C	F	F	C
FORMISANO ANIELLO	F	C	C	F	F	C
FORTE MICHELE	C	F	F	C	C	C
FRANCO PAOLO		F	F	C	C	F
FRANCO VITTORIA	F	C	C	F	F	C

Seduta N. 0246 del 08-11-2007 Pagina 15

Totale votazioni 28

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 23 alla n° 28					
	23	24	25	26	27	28
FRUSCIO DARIO	C			C	C	F
FUDA PIETRO	F	C	C	F	F	C
GABANA ALBERTINO	C	F	F	C	C	C
GAGGIO GIULIANI ADELAIDE CRIST	F	C	C	F	F	C
GAGLIARDI RINA	F	C	C	F	F	C
GALARDI GUIDO	F	C	C	F	F	C
GALLI DARIO	C	F	C	C	C	F
GARRAFFA COSTANTINO	F	C	C	F	F	C
GASBARRI MARIO	F	C	C	F	F	C
GENTILE ANTONIO	C	F	F	C	C	C
GHEDINI NICCOLO'	C	F	F	C	C	C
GHIGO ENZO	C	F	F	C	C	C
GIAMBRONE FABIO	F	C	C	F	F	C
GIANNINI FOSCO	F	C	C	F	F	C
GIARETTA PAOLO	F	C	C	F	F	C
GIRFATTI ANTONIO FRANCO	C	F	F	C	C	C
GIULIANO PASQUALE	C		F	C	C	C
GRAMAZIO DOMENICO	C	F	F	C	C	C
GRASSI CLAUDIO	F	C	C	F	F	C
GRILLO LUIGI	C	F	F	C	C	C
GUZZANTI PAOLO	C	F	F	C	C	F
IANNUZZI RAFFAELE	C	F	F	C	C	C
IOVENE ANTONIO	F	C	C	F	F	C
IZZO COSIMO	C	F	F	C	C	C
LADU SALVATORE	F	C	C	F	F	C
LATORRE NICOLA	F	C	C	F	F	C
LEGNINI GIOVANNI	F	C	C	F	F	C
LEONI GIUSEPPE	C	F	F	C	C	F
LEVI-MONTALCINI RITA	F	C	C	F	F	C
LIBE' MAURO	C	F	F	C	C	F
LIOTTA SANTO	F	C	C	F	F	C
LIVI BACCI MASSIMO	F	C	C	F	F	C

Seduta N. 0246 del 08-11-2007 Pagina 16

Totale votazioni 28

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 23 alla n° 28					
	23	24	25	26	27	28
LORUSSO ANTONIO	C	F	F	C	C	C
LOSURDO STEFANO	C	F	F	C	F	C
LUNARDI PIETRO	C	F	F	C	C	C
LUSI LUIGI	F	C	C	F	F	C
MACCANICO ANTONIO	F	C	C	F	F	C
MAFFIOLI GRAZIANO	C	F	F	C	C	F
MAGISTRELLI MARINA	F	C	C	F	F	C
MAGNOLFI BEATRICE MARIA	F	C	C	F	F	C
MALAN LUCIO	C	F	F	C	C	C
MALVANO FRANCO	C	F	F	C	C	F
MANINETTI LUIGI	C	F	F	C	C	A
MANNINO CALOGERO	C	F	F	C		
MANTICA ALFREDO	C	F	F	C	C	C
MANTOVANO ALFREDO	C	F	F	C	C	C
MANZELLA ANDREA	F	C	C	F	F	C
MANZIONE ROBERTO	F	C	C	F	F	C
MARCONI LUCA	C	F	F	C	C	C
MARCORA LUCA	F	C	C	F	F	C
MARINI FRANCO						
MARINI GIULIO	C	F	F	C	C	C
MARINO IGNAZIO ROBERTO MARIA	F	C	C	F	F	C
MARTINAT UGO	C	F	F	C	C	C
MARTONE FRANCESCO	F	C	C	F	F	C
MASSA AUGUSTO	F	C	C	F	F	C
MASSIDDA PIERGIORGIO	C	F	F	C	C	C
MASTELLA CLEMENTE	F	C	C	F	F	C
MATTEOLI ALTERO	C	F	F	C		C
MAURO GIOVANNI	C	F	F	C	C	C
MAZZARELLO GRAZIANO	F	C	C	F	F	C
MELE GIORGIO	F	C	C	F	F	C
MENARDI GIUSEPPE	C	F	F	C	C	C
MERCATALI VIDMER	F	C	C	F	F	C

Seduta N. 0246 del 08-11-2007 Pagina 17

Totale votazioni 28

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 23 alla n° 28					
	23	24	25	26	27	28
MICHELONI CLAUDIO	F	C	C	F	F	C
MOLINARI CLAUDIO	F	C	C	F	F	F
MONACELLI SANDRA	C	F	F	C	C	C
MONGIELLO COLOMBA	F	C	C	F	F	C
MONTALBANO ACCURSIO	F	C	C	F	F	C
MONTINO ESTERINO	F	C	C	F	F	C
MORANDO ANTONIO ENRICO	F	C	C	F	F	C
MORGANDO GIANFRANCO	F	C	C	F	F	C
MORRA CARMELO	C	F	F	C	C	C
MORSELLI STEFANO	C	F	F	C	F	C
MUGNAI FRANCO	C	F	F	C	C	C
NANIA DOMENICO	C	F	F	C		
NARDINI MARIA CELESTE	F	C	C	F	F	C
NARO GIUSEPPE	C	F	F	C	C	C
NEGRI MAGDA	F	C	C	F	F	C
NESSA PASQUALE	C	F	F	C	C	C
NIEDDU GIANNI	F	C	C	F	F	C
NOVI EMIDDIO	C	F	F		C	C
PALERMI MANUELA	F	C	C	F	F	C
PALERMO ANNA MARIA	F	C	C	F	F	
PALLARO LUIGI	F	C	C	F	F	C
PALMA NITTO FRANCESCO	C	F	F	C	C	F
PALUMBO ANIELLO	F	C	C	F	F	C
PAPANIA ANTONINO	F	C	C	F	F	C
PARAVIA ANTONIO	C	F	F	C	C	A
PASETTO GIORGIO	F	C	C	F	F	C
PASTORE ANDREA	C	F	F	C	C	C
PECORARO SCANIO MARCO	F	C	C	F	F	C
PEGORER CARLO	F	C	C	F	F	C
PELLEGATTA MARIA AGOSTINA	F	C	C	F	F	C
PERA MARCELLO	C	F		C	C	C
PERRIN CARLO	F	C	C	F	F	C

Seduta N. 0246 del 08-11-2007 Pagina 18

Totale votazioni 28

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 23 alla n° 28					
	23	24	25	26	27	28
PETERLINI OSKAR	F	C	C	C	F	C
PIANETTA ENRICO	C	F			C	C
PICCIONI LORENZO	C	F	F	C	C	C
PICCONE FILIPPO	C	F	F	C	C	F
PIGLIONICA DONATO	F	C	C	F	F	C
PIGNEDOLI LEANA	F	C	C	F	F	C
PININFARINA SERGIO	M	M	M	M	M	M
PINZGER MANFRED	F	C	C	F	F	C
PIONATI FRANCESCO	C	F	F	C	C	C
PIROVANO ETTORE PIETRO	C	F	F	C	C	F
PISA SILVANA	F	C	C	F	F	C
PISANU BEPPE	C	F	F	C	C	C
PISTORIO GIOVANNI	C	F	F	C	C	
PITTELLI GIANCARLO	C	F	F	C	C	C
POLI NEDO LORENZO	C	F	F	C	C	C
POLITO ANTONIO	F	C	C	F	F	C
POLLASTRI EDOARDO	F	C	C	F	F	C
POLLEDRI MASSIMO	C	F	F	C	C	F
PONTONE FRANCESCO	C	F	F	C	C	C
POSSA GUIDO	C	F	F	C	C	C
PROCACCI GIOVANNI	F	C	C	F	F	C
QUAGLIARIELLO GAETANO	C	F	F	C	C	C
RAME FRANCA	F	C	C	F	F	F
RAMPONI LUIGI	C	F	F	C	C	C
RANDAZZO ANTONINO	F	C	C	F	F	C
RANIERI ANDREA	F	C	C	F	F	C
REBUZZI ANTONELLA	C	F	F	C	C	C
RIA LORENZO EMILIO	F	C	C	F	F	C
RIPAMONTI NATALE	F	C	C	F	F	C
ROILO GIORGIO	F	C	C	F	F	C
RONCHI EDO	F	C	C	F	F	C
ROSSA SABINA	F	C	C	F	F	C

Seduta N. 0246 del 08-11-2007 Pagina 19

Totale votazioni 28

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 23 alla n° 28					
	23	24	25	26	27	28
ROSSI FERNANDO	F	C	C	F	F	F
ROSSI PAOLO	F	C	C	F	F	C
ROTONDI GIANFRANCO	C	F	F	C	C	F
RUBINATO SIMONETTA	F	C	C	F	F	C
RUGGERI SALVATORE	C	F	F	C	C	F
RUSSO SPENA GIOVANNI	F	C	C	F	F	C
SACCONI MAURIZIO	C	F	F	C	C	C
SAIA MAURIZIO	C	F	F	C	C	C
SALVI CESARE	F	C	C	F	F	
SANCIU FEDELE	C	F	F	C	C	C
SANTINI GIACOMO	C	F	F	C	C	C
SAPORITO LEARCO	C	F	F	C	C	C
SARO GIUSEPPE FERRUCCIO	C	F	F	C	C	C
SCALERA GIUSEPPE	F	C		F	F	C
SCALFARO OSCAR LUIGI	F	C	C	F	F	C
SCARABOSIO ALDO	C	F	F	C	C	C
SCARPA BONAZZA BUORA PAOLO	C	A	F	C	C	C
SCARPETTI LIDO	F	C	C	F	F	C
SCHIFANI RENATO GIUSEPPE	C	F	F	C	C	C
SCOTTI LUIGI	C	F	F	C	C	C
SELVA GUSTAVO	C	F	F	C	C	F
SERAFINI ANNA MARIA	F	C	C	F	F	C
SILVESTRI GIANPAOLO	F	C	C	F	F	C
SINISI GIANNICOLA	F	C	C	F	F	C
SODANO TOMMASO	F	C	C	F	F	C
SOLIANI ALBERTINA	F	C	C	F	F	C
STANCA LUCIO	C	F	F	C	C	C
STEFANI STEFANO	C	F	C	F	C	F
STERPA EGIDIO	C	F	F	C	C	C
STIFFONI PIERGIORGIO	C			C	C	F
STORACE FRANCESCO	C	F	F	C	F	C
STRACQUADANIO GIORGIO CLELIO	C	F	F	C	C	F

Seduta N. 0246 del 08-11-2007 Pagina 20

Totale votazioni 28

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 23 alla n° 28					
	23	24	25	26	27	28
STRANO NINO	C	F	F	C	C	C
TADDEI VINCENZO	C	F	F	C	C	C
TECCE RAFFAELE	F	C	C	F	F	C
THALER AUSSERHOFER HELGA	F	C	C	F	F	C
TIBALDI DINO	F	C	C	F	F	C
TOFANI ORESTE	C	F	F	C	C	C
TOMASSINI ANTONIO	C	F	F	C	C	C
TONINI GIORGIO	F	C	C	F	F	C
TOTARO ACHILLE	C	F	F	C	C	C
TREMATERRA GINO	C	F	F	C	C	C
TREU TIZIANO	F	C	C	F	F	C
TURANO RENATO GUERINO	F	C	C	F	F	C
TURCO LIVIA	F	C	C	C	F	C
TURIGLIATTO FRANCO	F	C	C	F	F	F
VALDITARA GIUSEPPE	C	F	F	C	C	C
VALENTINO GIUSEPPE	C	F	F	C	C	F
VALPIANA TIZIANA	F	C	C	F	F	C
VANO OLIMPIA	F	C	C	F	F	C
VEGAS GIUSEPPE	C	F	F	C	C	C
VENTUCCI COSIMO	C	F	F	C	C	C
VICECONTE G. WALTER C.	C	F	F	C	C	C
VIESPOLI PASQUALE	C	F	F	C	C	F
VILLECCO CALIPARI ROSA MARIA	F	C	C	F	F	
VILLONE MASSIMO	F	C	C	F	F	C
VITALI WALTER	F	C	C	F	F	C
VIZZINI CARLO	C	F	F	C	C	
ZANDA LUIGI	F	C	C	F	F	C
ZANETTIN PIERANTONIO	C	C	F	C	C	C
ZANOLETTI TOMASO	C	F	F	C	C	C
ZANONE VALERIO	F	C	C	F	F	C
ZAVOLI SERGIO WOLMAR	F	C	C	F	F	C
ZICCONE GUIDO	C	F	F	C	C	C

Seduta N. 0246 del 08-11-2007 Pagina 21

Totale votazioni 28

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 23 alla n° 28					
	23	24	25	26	27	28
ZUCCHERINI STEFANO	F	C	C	F	F	C

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Ciampi e Pininfarina.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori:

Del Roio, Izzo, Mele, Micheloni, Saporito e Trematerra, per attività dell'Assemblea plenaria del Consiglio generale degli italiani all'estero

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatore Malan Lucio
Nuove norme in materia di travisamento in luogo pubblico (1873)
(presentato in data 07/11/2007).

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

GRAMAZIO. – *Al Ministro dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

l'interrogante ha rivolto al Ministro della salute l'atto di sindacato ispettivo 3-01049 (pubblicato nel resoconto della seduta n. 243 del 7 novembre 2007), in riferimento ai fatti segnalati durante la trasmissione «Striscia la Notizia» di Canale5 nell'intervista di due docenti universitari di medicina che, presentandosi con nome e cognome, hanno dichiarato che da mesi non svolgono alcuna attività di assistenza all'interno del presidio ospedaliero Sant'Eugenio;

gli intervistati hanno rivelato, inoltre, che firmano l'entrata e l'uscita in ospedale, ma passano l'intera giornata di lavoro a «passeggiare» senza alcun riferimento operativo all'interno della citata struttura, senza svolgere alcuna attività medico-ospedaliera;

constatato che:

da tempo si è venuta a creare nel Reparto di ostetricia e ginecologia dell'ospedale Sant'Eugenio una situazione deplorevole che mortifica ed offende la professionalità di specialisti e docenti universitari;

attualmente, per quanto risulta all'interrogante, esistono due responsabili del reparto composto di 28 posti letto di degenza, ma il prof. Domenico Arduini, docente universitario di Tor Vergata, in servizio dal 1º novembre 2006, sulla carta, di fatto non ha mai «preso possesso» dei posti letto che gli sarebbero stati assegnati dal protocollo d'intesa firmato tra l'Università di Tor Vergata e l'azienda sanitaria RM/C;

l'organico della Clinica ginecologica e ostetrica, diretta dal prof. Domenico Arduini, risulta dal foglio presenze essere composto di cinque ricercatori confermati più una ricercatrice, la prof. ssa E. Vaquero, in aspettativa per motivi di studio da più di cinque anni;

gli ospedalieri, in concreto, detengono tutti i 28 posti letto, con un organico di 17 dirigenti medici più il direttore U.O.C. f.f. dott. Maurizio Zaza;

nonostante il protocollo d'intesa tra l'Università di Tor Vergata e l'Azienda ospedaliera Sant'Eugenio dal 21 luglio 2006, la condizione tecnico-organizzativa del reparto è divenuta mortificante, poiché il protocollo d'intesa tra l'Università e l'Azienda ospedaliera non è stato mai posto in essere, con la conseguenza che il personale universitario è stato estromesso da tutti i servizi e gli è stato impedito di svolgere le proprie funzioni assistenziali, compromettendo così l'attività di ricerca scientifica e didattica nell'ambito del personale;

l'art. 5 del decreto legislativo del 21 dicembre 1999 sancisce l'obbligo – per i professori universitari e ricercatori – di svolgere l'attività assistenziale;

tale obbligo, secondo la denuncia del Sindacato CISL Università, viene di fatto reso nullo da discutibili iniziative poste in essere dall'Azienda RM/C la quale, ha ritenuto di aggravare ulteriormente la situazione, estromettendo il personale universitario da tutti i servizi e da tutte le guardie nella U.O.C. di ginecologia e ostetricia,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali provvedimenti di competenza il Ministro in indirizzo intenda prendere per salvaguardare il personale universitario, costretto a subire un'enorme umiliazione professionale ed umana, in quanto obbligato, dal 1° settembre 2007 a vagare per i corridoi dell'ospedale perché privato dei servizi;

se il Ministro intenda promuovere un'inchiesta per accertare e quantificare i gravi danni all'erario (cui vanno aggiunti quelli morali) causati dall'inattività dei dipendenti universitari il cui mancato utilizzo lavorativo, peraltro, contribuisce a rendere sempre più esasperante la lunghezza delle liste d'attesa;

se non ravvisi la possibilità di aprire un Reparto di ostetricia (sala parto), materia fondamentale per gli studenti e gli specializzandi di medicina dell'Università di Tor Vergata.

(3-01053)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

BONADONNA. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze*. – Premesso che:

in sede di approvazione del bilancio di previsione 2005 del comune di Arpino, si è riscontrata la violazione dell'articolo 172 del decreto legislativo 267/2000 che prevede la presenza di una serie di allegati al bilancio di previsione, che risultavano non presenti;

nella stessa sede si è riscontrata la mancata osservanza della legge finanziaria 2005 n. 311 del 30 dicembre 2004 quanto all'obbligo di rideterminare la dotazione organica e di produrre il programma triennale del fabbisogno del personale, nonostante il blocco delle assunzioni;

si è riscontrato come in tale bilancio di previsione non vi fosse alcun riferimento al rispetto del patto di stabilità, non fosse possibile conoscere la capacità di indebitamento dell'Ente, che tuttavia appariva palesemente superata e vi fosse una alterazione dovuta alla commistione e confusione tra le spese ordinarie e quelle straordinarie;

da un'ispezione amministrativa del Ministero dell'economia e delle finanze sono emerse nella gestione economica, amministrativa e finanziaria del Comune irregolarità, illegittimità, mancanze e inadempienze;

considerato inoltre che

la delibera del Consiglio comunale del 10 ottobre 2005 con la quale sono stati adottati i provvedimenti per la salvaguardia degli equilibri di bilancio, non indica le modalità di copertura finanziaria del disavanzo di amministrazione 2004 e non evidenzia lo squilibrio di parte corrente del Rendiconto della Gestione dell'anno 2005 derivante dall'inserimento nel bilancio di previsione di entrate che non si sono percepite nel corso dell'anno;

si riscontra una mancanza di veridicità e trasparenza nelle scritture contabili relative alla sussistenza o meno di taluni residui che potrebbero modificare il risultato di amministrazione, nel rispetto dell'art. 162 e seguenti del decreto legislativo 267/2000;

si riscontra, comunque, una mancanza diffusa dei profili di veridicità e trasparenza nei dati contabili (per esempio non vi è traccia di alcune somme dovute dall'ente per attività delegate ad altri soggetti nel 2005), come verificato, tra l'altro, dalla sopra menzionata ispezione dell'Ispettorato generale di finanza,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga che le evidenti e ripetute violazioni delle disposizioni di legge in materia di bilancio conducano alla nullità della deliberazione dell'ente;

se non ritenga opportuno acquisire e rendere pubbliche le comunicazioni intercorse tra la Corte dei Conti e il Comune di Arpino, in merito ai conti del Comune stesso;

se non ritenga necessario verificare e controllare il rispetto delle disposizioni di legge nella redazione dei bilanci preventivi e consuntivi del Comune di Arpino dal 2001 ad oggi;

come intenda assicurare, verificare e controllare il rispetto delle disposizioni di legge nella redazione dei bilanci preventivi e consuntivi, e se non ritenga opportuno, nel caso di specie, avviare un'ispezione amministrativa prefettizia, volta ad accertare irregolarità e illegittimità, che possano eventualmente comportare il commissariamento dell'ente.

(4-03011)

FLUTTERO, MARTINAT, MENARDI. – *Ai Ministri dell'interno e della giustizia*. – Premesso che:

la Corte suprema di cassazione, I Sezione penale ha pronunciato nei mesi scorsi una sentenza sul ricorso presentato da uno straniero inottemperante ad un precedente decreto di espulsione;

la sentenza in oggetto fa riferimento al caso di uno straniero irregolare condannato dal Tribunale di Bologna nell'ottobre 2005 con rito abbreviato alla pena della reclusione di circa 8 mesi per non aver ottemperato all'ordine impartito dal Questore di Bologna di lasciare il territorio dello Stato nel termine di cinque giorni come previsto dalla legge;

la Corte d'appello di Bologna con sentenza del luglio 2006 ha confermato la precedente sentenza del Tribunale, affermando che lo straniero inottemperante a precedente decreto di espulsione è passibile di reiterato provvedimento di espulsione in quanto detto decreto è «unico rimedio possibile alla situazione di stallo amministrativo derivante dall'impossibilità di eseguire l'espulsione con l'accompagnamento alla frontiera»;

a seguito di tale sentenza della Corte d'appello, il difensore dell'imputato ricorre per Cassazione ritenendo erronea l'applicazione della legge penale e nella fattispecie illegittima la reiterazione del decreto di espulsione;

la Corte di cassazione ha rilevato la fondatezza del ricorso affermando che: «dopo una prima condanna per l'inosservanza dell'ordine di lasciare il territorio dello Stato, il successivo ordine di espulsione emesso dal Questore può essere eseguito solo mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica e, qualora ciò non sia possibile con immediatezza, lo straniero deve essere trattenuto presso i centri di accoglienza ai fini della sua completa identificazione o dell'acquisizione dei documenti di viaggio», e che: «una volta esauritasi l'efficacia del primo provvedimento di espulsione, l'adozione di un nuovo analogo provvedimento deve in ogni caso essere adottata solo con le modalità indicate nell'art. 5-*ter* della legge, restando esclusa la possibilità di reiterare l'intimazione a lasciare il territorio dello Stato» e di conseguenza «se a seguito dell'adozione di un secondo provvedimento di espulsione non viene accompagnato alla frontiera a mezzo della forza pubblica, lo straniero non commette una nuova violazione alla legge trattenendosi nel territorio dello Stato»,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo ritengano necessario assumere adeguati provvedimenti per evitare che questa, a giudizio degli interroganti, «paradossale» sentenza della Cassazione, creando di fatto un pericoloso precedente, renda inutili gli arresti o i fermi nei confronti di clandestini già raggiunti da provvedimenti di espulsione, lasciandoli liberi di circolare e continuare a delinquere nel territorio italiano e se non ritengano di dover adottare norme più restrittive.

(4-03012)

€ 13,20